SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 75

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 29 marzo 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

Roma Capitale

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 23

Ministero della giustizia

DECRETO 28 febbraio 2013.

Determinazione della residenza dei notai. *(13A02859)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 dicembre 2012, n. **266**.

Regolamento recante l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali a rischio pirateria.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA DIFESA

E CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;

Visti il Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il codice della navigazione di cui al Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, recante "Disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà, adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155";

Visto il decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269, recante "Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-*bis* e 257-*bis* del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti";

Visto l'articolo 5, commi 4, 5, 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, e successive modifiche, recante "Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria", concernente l'impiego di guardie giurate a bordo di navi mercantili battenti bandiera italiana che navigano in acque internazionali a rischio pirateria, individuate con decreto del Ministro della difesa;

Visto il decreto del Ministro della difesa, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, recante individuazione degli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria nell'ambito dei quali può essere previsto l'imbarco dei Nuclei militari di protezione (NMP);

Considerata la necessità di garantire adeguati servizi di protezione delle navi mercantili battenti bandiera nazionale da parte delle guardie giurate, nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 107 del 2011;

Ritenuto di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5-*ter*, del citato decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, che rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno la determinazione delle modalità attuative dei commi 5 e 5-*bis* dello stesso articolo 5;

Sentito il Ministero degli affari esteri;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 7293/2012, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 27 settembre 2012;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Vista la nota n. 11317 del 6 dicembre 2012 con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento determina le modalità attuative dell'articolo 5, commi 5 e 5-*bis*, del decreto-legge 12 luglio 2011, n.107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130 e successive modificazioni, concernenti l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali a rischio pirateria. Sono altresì determinate le modalità per l'acquisto, l'imbarco, lo sbarco, il porto, il trasporto e l'utilizzo delle armi e del relativo munizionamento, nonché i rapporti tra le guardie giurate e il comandante della nave.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, s'intendono per:

a) decreto-legge: il decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, e successive modificazioni, recante "Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria";

b) T.U.L.P.S.: il Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

c) decreto Ministro della difesa: il decreto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge, recante individuazione degli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria, nell'ambito dei quali può essere previsto l'imbarco dei Nuclei militari di protezione (NMP);

d) guardie giurate: il personale, autorizzato ai sensi degli articoli 133, 134 e 138 del T.U.L.P.S., che svolge i servizi di protezione di cui al comma 4 del decreto-legge;

e) navi: navi mercantili battenti bandiera italiana che transitano nelle acque internazionali individuate dal decreto Ministro della difesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge;

f) servizi di protezione: servizi a tutela delle navi mercantili, nonché delle merci e dei valori sulle stesse trasportati, battenti bandiera italiana espletati da guardie giurate, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge.

Art. 3.

Servizi di protezione del naviglio mercantile

1. Nei casi in cui il Ministero della difesa abbia reso noto all'armatore che non è previsto l'impiego dei Nuclei militari di protezione, possono essere svolti da guardie giurate, dipendenti direttamente dagli armatori, ai sensi dell'articolo 133 del T.U.L.P.S., ovvero dipendenti da istituti di vigilanza privata autorizzati ai sensi dell'articolo 134 del T.U.L.P.S., i servizi di protezione delle merci e dei valori sulle navi mercantili di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge.

2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge, le guardie giurate, ai fini dello svolgimento dei servizi di protezione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 138 T.U.L.P.S.:

a) avere, preferibilmente, prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva;

b) avere superato i corsi teorico-pratici di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, adottato in attuazione dell'articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.155;

c) avere superato un corso di addestramento specifico, con oneri a carico dei destinatari, coordinato dal Ministero dell'interno, avvalendosi della collaborazione del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero della difesa curerà, in particolare, l'addestramento nelle procedure di sicurezza a bordo nave, nonché la formazione e l'addestramento nelle procedure di comunicazione necessarie per operare nello specifico contesto, rilasciando attestato di superamento del corso;

d) essere in possesso di porto di arma lunga per difesa personale.

Art. 4.

Caratteristiche delle navi per lo svolgimento dei servizi di protezione

1. I servizi di protezione possono essere svolti esclusivamente a bordo di navi mercantili predisposte per la difesa da atti di pirateria con le caratteristiche previste dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge.

2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, le navi mercantili devono essere predisposte per la custodia di armi per lo svolgimento dei servizi di protezione ed essere dotate di appositi armadi per la custodia delle armi con le caratteristiche indicate all'articolo 6, comma 3, del presente decreto.

Art. 5.

Condizioni e modalità per lo svolgimento dei servizi

1. Con regolamento di servizio, predisposto ai sensi dell'allegato D del decreto del Ministro dell'interno 1º dicembre 2010, n. 269, per quanto applicabile, approvato dal Questore della provincia ove ha sede l'istituto di vigilanza privata ovvero, qualora si tratti di guardie giurate dipendenti direttamente dagli armatori, della provincia di iscrizione della nave, sono stabilite le modalità per lo svolgimento dei servizi di protezione, secondo quanto previsto dal presente decreto.

2. I regolamenti di servizio dovranno tenere conto delle seguenti prescrizioni:

a) il numero delle guardie giurate impiegate a bordo delle navi deve essere sempre adeguato in rapporto alle esigenze di difesa e rapportato alla tipologia di nave, alle merci ed ai valori trasportati ed al numero ed alla tipologia dei sistemi di autoprotezione attivati a bordo, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge e comunque, tenuto conto anche dei limiti di utilizzo delle armi di cui alla successiva lett. *d)*, non inferiore a quattro. Il numero deve altresì essere idoneo a garantire il rispetto della vigente normativa in tema di orario di lavoro, riposo, lavoro straordinario;

b) per ogni nucleo di guardie giurate impiegato a bordo nave deve essere nominato un responsabile, individuato tra le guardie con maggior esperienza, cui è affidata l'organizzazione operativa del nucleo stesso, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di servizio e secondo le direttive del Comandante della nave al quale lo stesso si deve sempre rapportare;

c) contenere esplicito rinvio al decreto dirigenziale del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, relativamente alla disciplina delle procedure tecnico-amministrative in materia di sicurezza della navigazione (safety) e sicurezza marittima (maritime security), in relazione alle misure antipirateria;

d) limitare l'uso delle armi alla sola ipotesi dell'esercizio del diritto di difesa legittima, ai sensi dell'articolo 52 del codice penale;

e) nel caso in cui le guardie giurate s'imbarcano direttamente nei porti degli Stati confinanti con le aree a rischio pirateria, l'istituto di vigilanza, nell'ipotesi di cui all'articolo 134 T.U.L.P.S., ovvero l'armatore, nell'ipotesi di cui all'articolo 133 del medesimo Testo Unico, comunica al Questore, che approva il regolamento di servizio, le generalità delle guardie giurate che debbono svolgere il servizio, la nave sulla quale opereranno, la durata del servizio, i porti di imbarco e sbarco delle guardie.

Art. 6.

Armamento

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge, relativa all'acquisto, al trasporto, alla detenzione e alla cessione in comodato delle armi, all'imbarco e allo sbarco delle stesse armi a bordo delle navi, è rilasciata all'armatore o ad un suo rappresentante, in relazione alla tipologia di armi, dal Prefetto, ai sensi dell'articolo 28 del T.U.L.P.S., ovvero dal Questore, ai sensi dell'articolo 31 del T.U.L.P.S., alle condizioni di cui all'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 9 della medesima legge.

2. Le guardie giurate, nell'espletamento dei servizi di protezione ed esclusivamente entro i limiti delle acque internazionali nelle aree a rischio di pirateria individuate dal decreto Ministro della difesa, possono utilizzare le armi comuni da sparo, nonché quelle in dotazione delle navi, detenute previa autorizzazione di cui al comma 1, cedute loro in comodato dall'armatore. Nel caso di utilizzo delle armi regolarmente detenute dalle stesse guardie giurate, si applica la vigente normativa in materia di detenzione, porto, importazione ed esportazione delle armi comuni da sparo, di cui agli articoli 31, 38, 42 T.U.L.P.S e 58 Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S.

3. Le armi di cui al comma 1, consentite per lo svolgimento dei servizi di protezione, sono esclusivamente quelle portatili individuali, anche a funzionamento automatico, di calibro pari o inferiore a 308 Win. (7,62 x 51 *mm)*, imbarcate sul territorio nazionale ovvero nei porti degli Stati le cui acque territoriali sono confinanti con le aree a rischio pirateria, individuate dal decreto Ministro della difesa, scariche e custodite in appositi armadi metallici corazzati, distinti per le armi e per le munizioni, chiusi con serratura di sicurezza tipo cassaforte, la cui chiave è in possesso del comandante della nave, collocati in appositi spazi protetti. Le armi ed il relativo munizionamento dovranno essere inserite nel Ruolo equipaggio, come previsto dall'articolo 170, comma 6 del Codice della navigazione, nonché nell'elenco degli attrezzi ed altri oggetti di corredo ed armamento di tipo previsto dalle vigenti norme per la sicurezza della navigazione del Giornale Nautico – Libro primo – Inventario di bordo, come previsto dall'articolo 174 del medesimo Codice.

4. Le medesime armi ed il relativo munizionamento, detenute dall'armatore se custodite nei depositi di cui al successivo articolo 7, debbono essere trasportate e scortate fino al luogo d'imbarco, nonché dal luogo di sbarco ai depositi, da guardie giurate, ai sensi dell'articolo 256-*bis*, comma 2, lettera *b)*, del Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S., fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 193, comma 2, del Codice della navigazione. Del trasporto deve essere dato avviso al Questore ai sensi dell'articolo 34 T.U.L.P.S., per le armi di cui all'articolo 31 del medesimo Testo unico, ovvero al Prefetto, per le armi di cui all'articolo 28 del T.U.L.P.S., che hanno facoltà di stabilire speciali condizioni per il trasporto, nonché alle Autorità Marittime nella cui giurisdizione ricade il luogo dell'imbarco.

5. L'utilizzo delle armi di cui al comma 2, negli ambiti individuati dal decreto Ministro della difesa, è disposto, per le finalità di protezione del naviglio, dal Comandante della nave che dovrà consegnare la chiave degli appositi armadi corazzati al Ship Security Officer (SSO) responsabile della sicurezza di bordo, che a sua volta provvederà alla consegna delle armi alle guardie giurate in servizio, previa annotazione nell'apposito registro di cui al comma 3. Cessate le esigenze di impiego delle armi di cui al comma 1, e comunque al di fuori degli ambiti individuati dal decreto Ministro della difesa, le stesse, salvo situazioni eccezionali di pericolo valutate dal Comandante della nave, andranno riposte negli armadi blindati con riconsegna della chiave al Comandante stesso.

6. Il numero delle armi imbarcate deve essere pari, nel massimo, al numero delle guardie giurate in servizio, più due di riserva. Il relativo munizionamento non deve eccedere la quantità di millecinquecento cartucce per arma.

Art. 7.

Deposito delle armi nel territorio nazionale

1. L'armatore, ai fini di quanto previsto dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge, qualora detenga armi sul territorio nazionale deve utilizzare un deposito per la custodia delle armi di cui all'articolo 6, comma 1, con le modalità previste dal presente articolo. Ai sensi degli articoli 8 e 32 del T.U.L.P.S., l'armatore può nominare un proprio rappresentante cui affidare la responsabilità del deposito.

2. Il deposito nel quale devono essere custodite le armi di cui all'articolo 6, comma 1, deve avere le seguenti caratteristiche:

a) essere sistemato in locali interni all'edificio, ubicati in modo da consentire il controllo degli accessi, e deve essere munito di porte blindate e di aperture ugualmente blindate oppure dotato di inferriate e grate metalliche di sicurezza; deve disporre altresì di adeguati congegni d'allarme e videosorveglianza;

b) le porte devono essere munite di finestrelle con cristalli blindati o grata per i controlli dall'esterno; l'impianto di illuminazione artificiale deve essere permanentemente in funzione ed essere corredato di interruttore esterno e dispositivi di illuminazione d'emergenza;

c) le attrezzature e le misure antincendio, conformi alle prescrizioni degli organi competenti, sono sistemate all'interno ed all'esterno del locale.

3. Le armi sono conservate, prive di munizioni, in appositi armadi metallici corazzati, chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte. Le munizioni sono detenute con licenza del Prefetto, ai sensi dell'articolo 47 del T.U.L.P.S., che ne determina le modalità di custodia.

4. Le chiavi d'accesso ai locali del deposito e agli armadi metallici, in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono conservate, durante le ore di apertura degli uffici, dal responsabile del deposito che ne risponde. Fuori dell'orario di apertura degli uffici, dette chiavi sono custodite in una cassaforte, in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite dal responsabile del deposito.

5. Il deposito è dotato di registro di carico delle armi e delle munizioni, con pagine numerate. I movimenti di prelevamento o versamento delle armi e munizioni devono essere annotati sul registro. Il responsabile del deposito, garantisce la corretta tenuta del registro.

6. L'accesso nel locale in cui sono custodite le armi è consentito all'armatore e al responsabile del deposito e, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta vigilanza del responsabile del deposito, alle guardie giurate addette ai servizi di cui all'articolo 2, comma 1.

7. Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Nel locale del deposito e nel locale antistante devono essere affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza. Deve, comunque, essere presente un contenitore per lo scarico armi, al fine di poter effettuare la verifica di sicurezza.

8. L'autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 38 del T.U.L.P.S., ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di adottare le prescrizioni ritenute opportune ai fini della tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

Art. 8.

Imbarco e sbarco delle armi nei porti degli Stati confinanti con le aree a rischio pirateria

1. Con la medesima autorizzazione di cui all'articolo 6 del presente decreto, l'armatore o un suo rappresentante può essere autorizzato ad imbarcare e sbarcare le armi direttamente nei porti degli Stati confinanti con le aree a rischio pirateria individuate dal decreto Ministro della difesa, nel rispetto della legislazione vigente negli Stati stessi.

2. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, l'armatore deve produrre istanza - a seconda della tipologia di armi che intende utilizzare - al Prefetto o al Questore della provincia in cui ha sede la società di armamento, utilizzando la modulistica appositamente predisposta dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. L'istanza deve contenere anche il numero e la tipologia delle armi, i relativi numeri di matricola, le date ed i luoghi di imbarco e sbarco delle armi, nonché la documentazione, ove prevista dallo Stato, attestante la consegna delle armi nello Stato ove le stesse vengono sbarcate.

Art. 9.

Rapporti tra il Comandante della nave e le guardie giurate

1. I servizi di cui all'articolo 2, comma 1, sono svolti sotto la direzione del Comandante della nave, in relazione a quanto previsto dalle direttive vigenti in materia e, in particolare, dagli articoli 8, 186, 187, 295, 297 e 302 del Codice della navigazione.

Art. 10.

Comunicazione con le autorità estere e nazionali

1. Il Comandante ovvero l'armatore della nave sono tenuti all'ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni e ad ogni altro adempimento, inclusi quelli relativi alle armi da imbarcare e sbarcare a bordo della nave, richieste dagli Stati nei quali le guardie si imbarcano e/o sbarcano, nonché quelli nelle cui acque interne la nave programmi di passare, affinché il transito e l'eventuale sosta siano conformi alla legislazione locale.

2. Il Comandante ovvero l'armatore della nave sono comunque tenuti all'invio con congruo anticipo alle autorità competenti degli Stati nelle cui acque interne la nave programmi di passare di una comunicazione nella quale siano indicati:

il quantitativo e la tipologia delle armi imbarcate ai sensi del presente decreto;

la rotta prevista nelle acque interne dello Stato.

3. Copia delle comunicazioni inviate andrà custodita, presso la sede dell'armatore, con le modalità previste per la tenuta e conservazione dei Libri di bordo.

4. Il Comandante ovvero l'armatore della nave sono altresì tenuti a comunicare al Comando in capo della squadra navale della Marina Militare (CINCNAV), al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, al Ministero degli affari esteri – Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA), nonché all'autorità diplomatico-consolare territorialmente competente, con congruo anticipo, i movimenti previsti negli spazi marittimi individuati dal decreto Ministro della difesa, comprese le direttrici di transito e i porti di sosta, nonché il numero di armi, con le relative descrizioni, e di guardie giurate imbarcate, la loro nazionalità e ogni altro elemento utile, al fine di consentire una piena conoscenza del traffico nazionale nell'area.

Art. 11.

Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 28 dicembre 2012

Il Ministro dell'interno
CANCELLIERI

Il Ministro della difesa
DI PAOLA

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
PASSERA

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2013
Interno, registro n. 1, foglio n. 157

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 1931, n. 146.

— Si riporta il testo degli articoli 256-*bis* e 257-*bis* del Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza):

«Art. 256-*bis*. — 1. Sono disciplinate dagli articoli 133 e 134 della legge tutte le attività di vigilanza e custodia di beni mobili o immobili per la legittima autotutela dei diritti patrimoniali ad essi inerenti, che non implichino l'esercizio di pubbliche funzioni o lo svolgimento di attività che disposizioni di legge o di regolamento riservano agli organi di polizia.

2. Rientrano, in particolare, nei servizi di sicurezza complementare, da svolgersi a mezzo di guardie particolari giurate, salvo che la legge disponga diversamente o vi provveda la forza pubblica, le attività di vigilanza concernenti:

a) la sicurezza negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni ferroviarie, nelle stazioni delle ferrovie metropolitane e negli altri luoghi pubblici o aperti al pubblico specificamente indicati dalle norme speciali, ad integrazione di quella assicurata dalla forza pubblica;

b) la custodia, il trasporto e la scorta di armi, esplosivi e di ogni altro materiale pericoloso, nei casi previsti dalle disposizioni in vigore o dalle prescrizioni dell'autorità, ferme restando le disposizioni vigenti per garantire la sicurezza della custodia, del trasporto e della scorta;

c) la custodia, il trasporto e la scorta del contante o di altri beni o titoli di valore; nonché la vigilanza nei luoghi in cui vi è maneggio di somme rilevanti o di altri titoli o beni di valore rilevante, appartenenti a terzi;

d) la vigilanza armata mobile e gli interventi sugli allarmi, salve le attribuzioni degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza;

e) la vigilanza presso infrastrutture del settore energetico o delle telecomunicazioni, dei prodotti ad alta tecnologia, di quelli a rischio di impatto ambientale, ed ogni altra infrastruttura che può costituire, anche in via potenziale, un obiettivo sensibile ai fini della sicurezza o dell'incolumità pubblica o della tutela ambientale.

3. Rientra altresì nei servizi di sicurezza complementare la vigilanza presso tribunali ed altri edifici pubblici, installazioni militari, centri direzionali, industriali o commerciali ed altre simili infrastrutture, quando speciali esigenze di sicurezza impongono che i servizi medesimi siano svolti da guardie particolari giurate.».

«Art. 257-*bis* — 1. La licenza prescritta dall'articolo 134 della legge per le attività di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni per conto di privati, ivi comprese quelle relative agli ammanchi di merce ed alle differenze inventariali nel settore commerciale, è richiesta dal titolare dell'istituto di investigazioni e ricerche anche per coloro che, nell'ambito dello stesso istituto, svolgono professionalmente l'attività di investigazione e ricerca.

2. La relativa domanda contiene:

a) l'indicazione dei soggetti per i quali la licenza è richiesta e degli altri soggetti di cui all'articolo 257, comma 1, lettera *a)*, se esistenti;

b) l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 257, comma 1, lettera *b)*;

c) le altre indicazioni di cui all'articolo 257, comma 1, lettere *c)* e *d)*.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell'articolo 257. A tal fine, il decreto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 257 prevede, sentite le Regioni, i requisiti formativi minimi ad indirizzo giuridico e professionale ed i periodi minimi di tirocinio pratico occorrenti per il rilascio della licenza.

4. Nulla è innovato relativamente all'autorizzazione prevista dall'articolo 222 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale per lo svolgimento delle attività indicate nell'articolo 327-*bis* del medesimo codice.».

— Il Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec.

— La legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1975, n. 105.

— Il decreto del Ministro dell'Interno 15 settembre 2009, n. 154, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 novembre 20 09, n. 298, Supplemento Ordinario

— Si riporta il testo dell'art. 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale):

«2. Il Ministro dell'interno, ai fini di cui al comma 1, stabilisce con proprio decreto le condizioni e le modalità per l'affidamento dei servizi predetti, nonché i requisiti dei soggetti concessionari, con particolare riferimento all'addestramento del personale impiegato, alla disponibilità di idonei mezzi di protezione individuale per il personale stesso, al documentato e puntuale rispetto di ogni disposizione di legge o regolamento in materia, incluse le caratteristiche funzionali delle attrezzature tecniche di rilevazione eventualmente adoperate, così da assicurare la contemporanea realizzazione delle esigenze di sicurezza e di quelle del rispetto della dignità della persona.».

— Il decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 febbraio 2011, n. 36, Supplemento Ordinario.

— Si riporta il testo integrale dell'art. 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130 (Proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite,

nonché degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Misure urgenti antipirateria):

«Art. 5 *(Ulteriori misure di contrasto alla pirateria)* — 1. Il Ministero della difesa, nell'ambito delle attività internazionali di contrasto alla pirateria al fine di garantire la libertà di navigazione del naviglio commerciale nazionale, può stipulare con l'armatoria privata italiana e con altri soggetti dotati di specifico potere di rappresentanza della citata categoria convenzioni per la protezione delle navi battenti bandiera italiana in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria individuati con decreto del Ministro della difesa, sentiti il Ministro degli affari esteri e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei rapporti periodici dell'International Maritime Organization (IMO), mediante l'imbarco, a richiesta e con oneri a carico degli armatori, di Nuclei militari di protezione (NMP) della Marina, che può avvalersi anche di personale delle altre Forze armate, e del relativo armamento previsto per l'espletamento del servizio.

2. Il personale militare componente i nuclei di cui al comma 1 opera in conformità alle direttive e alle regole di ingaggio emanate dal Ministero della difesa. Al comandante di ciascun nucleo, al quale fa capo la responsabilità esclusiva dell'attività di contrasto militare alla pirateria, e al personale da esso dipendente sono attribuite le funzioni, rispettivamente, di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria riguardo ai reati di cui agli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e a quelli ad essi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale. Al medesimo personale sono corrisposti, previa riassegnazione delle relative risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del successivo comma 3, il compenso forfetario di impiego e le indennità previste per i militari imbarcati sulle unità della Marina negli spazi marittimi internazionali e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, intendendosi sostituita alla necessità delle operazioni militari la necessità di proteggere il naviglio di cui al comma 1.

3. Gli armatori che fruiscono dei servizi di protezione di cui al comma 1 provvedono al ristoro dei corrispondenti oneri, comprensivi delle spese per il personale di cui al comma 2 e delle spese di funzionamento, come definiti nelle convenzioni di cui al comma 1, mediante versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, integralmente riassegnati, entro sessanta giorni, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, in deroga alle previsioni dell'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Nell'ambito delle attività internazionali di contrasto alla pirateria e della partecipazione di personale militare alle operazioni di cui all'articolo 4, comma 13, del presente decreto, anche in relazione all'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, ed in attesa della ratifica delle linee guida del «Maritime Safety Committee» (MSC) delle Nazioni Unite in seno all'«International Maritime Organization» (IMO), è consentito, nei casi in cui non sono previsti i servizi di protezione di cui al comma 1 e nei limiti di cui ai commi 5, 5-*bis* e 5-*ter*, l'impiego di guardie giurate, autorizzate ai sensi degli articoli 133 e 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali individuate con il decreto di cui al comma 1, a protezione delle stesse. (52)

5. L'impiego di cui al comma 4 è consentito esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una delle vigenti tipologie ricomprese nelle «best management practices» di autoprotezione del naviglio definite dall'IMO, nonché autorizzate alla detenzione delle armi ai sensi del comma 5-*bis*, attraverso il ricorso a guardie giurate individuate preferibilmente tra quelle che abbiano prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato i corsi teorico-pratici di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, adottato in attuazione dell'articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Fino al 31 dicembre 2012 possono essere impiegate anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i predetti corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa.

5-*bis*. Il personale di cui al comma 4, nell'espletamento del servizio di cui al comma 5 ed entro i limiti territoriali delle acque internazionali a rischio di pirateria ivi previsti, può utilizzare le armi comuni da sparo nonché le armi in dotazione delle navi, appositamente predisposte per la loro custodia, detenute previa autorizzazione rilasciata all'armatore, in relazione alla tipologia delle armi, ai sensi degli articoli 28 e 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. La predetta autorizzazione è rilasciata anche per l'acquisto, il trasporto e la cessione in comodato al medesimo personale di cui al comma 4. Con le medesime autorizzazioni possono essere autorizzati anche l'imbarco e lo sbarco delle armi a bordo delle navi di cui al comma 5, nei porti degli Stati le cui acque territoriali sono confinanti con le aree a rischio pirateria individuate con il decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 1. Con le medesime autorizzazioni possono essere autorizzati anche l'imbarco e lo sbarco delle armi a bordo delle navi di cui al comma 5, nei porti degli Stati le cui acque territoriali sono confinanti con le aree a rischio di pirateria individuate con il decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 1.

5-*ter*. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 marzo 2012, sono determinate le modalità attuative dei commi 5 e 5-*bis*, comprese quelle relative all'imbarco e allo sbarco delle armi, al porto e al trasporto delle stesse e del relativo munizionamento, alla quantità di armi detenute a bordo della nave e alla loro tipologia, nonché ai rapporti tra il personale di cui al comma 4 ed il comandante della nave durante l'espletamento dei compiti di cui al medesimo comma.

6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 2 a 6, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, e successive modificazioni, riferite alle navi e alle aree in cui si svolgono i servizi di cui ai commi 1 e 4.

6-*bis*. All'articolo 111, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* la vigilanza a tutela degli interessi nazionali e delle vie di comunicazione marittime al di là del limite esterno del mare territoriale, ivi compreso il contrasto alla pirateria, anche con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107;».

6-*ter*. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 5, commi 5 e 5-*bis*, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 5, commi 1, 4 e 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo degli articoli 133, 134 e 138, del citato Regio decreto n. 773 del 1931:

«Art. 133. Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari.

Possono anche, con l'autorizzazione del prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprietà stesse.».

«Art. 134. Senza licenza del prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati.

Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non può essere conceduta alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato

membro dell'Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo.

I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani.

Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi compreso l'institore, o chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o gestione anche parziale dell'istituto o delle sue articolazioni, nei confronti dei quali sono accertati l'assenza di condanne per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti dall'articolo 11 del presente testo unico, nonché dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

La licenza non può essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale.».

«Art. 138. Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:

1° essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;

2° avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;

3° sapere leggere e scrivere;

4° non avere riportato condanna per delitto;

5° essere persona di ottima condotta politica e morale;

6° essere munito della carta di identità;

7° essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.

Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da adottarsi con le modalità individuate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni, provvede all'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate.

La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto. Con l'approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata.

Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato membro d'origine per lo svolgimento della medesima attività. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 134-*bis*, comma 3.

Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre 1996, n. 635. Si osservano, altresì, le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico.

Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualità di incaricati di un pubblico servizio.».

Note all'art. 3:

— Per il testo degli articoli 133, 134 e 138, del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, (per l'argomento v. nelle note alle premesse), si veda nelle note all'art. 2.

— Per il testo dell'art. 5, commi 1 e 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto del Ministro dell'Interno n. 154 del 2009:

«Art. 6. *(Addestramento del personale)* — 1. I soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi di sicurezza sussidiaria di cui al presente decreto devono provvedere all'addestramento del personale addetto ai controlli di sicurezza, il cui contingente deve essere numericamente adeguato alle specifiche esigenze, organizzando specifici corsi teorico-pratici, anche per il tramite di organizzazioni esterne. La durata di tali corsi è commisurata alle mansioni alle quali l'addetto alla sicurezza sarà adibito.

2. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza provvede a definire i programmi di addestramento del personale, differenziati a seconda delle mansioni alle quali il personale sarà adibito. Detti programmi dovranno prevedere i seguenti argomenti:

a) normativa nazionale ed internazionale in materia di sicurezza degli impianti e dei trasporti marittimi e ferroviari;

b) principi in materia di legislazione di pubblica sicurezza con particolare riferimento alla disciplina delle armi e degli esplosivi, delle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, nonché sul ruolo e le funzioni della polizia di frontiera.

3. I programmi, opportunamente differenziati in ragione dell'impiego, si rivolgono:

a) al personale con mansioni di direttore tecnico;

b) al personale addetto ai servizi di controllo e di sicurezza;

c) al personale addetto a compiti esclusivamente tecnici.

4. L'accertamento dei requisiti addestrativi degli addetti ai controlli di sicurezza è effettuato, previa richiesta dei soggetti autorizzati, da una apposita commissione nominata dal prefetto competente per territorio, presieduta da un funzionario di pubblica sicurezza designato dal questore e composta da:

a) un esperto delle tecniche impiegate nei sistemi di controllo di sicurezza, quali i controlli radiogeni, EDS, EDDS, rilevatori di vapori e particellari, camere di decompressione, metal-detector fissi e portatili;

b) un componente esperto di una lingua straniera;

c) un componente designato dal dirigente o comandante dello scalo ferroviario o marittimo;

d) un componente del competente ufficio di specialità della Polizia di Stato;

e) un componente designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di specifico interesse.

5. Le prove d'esame consistono:

a) in un colloquio sulle materie del programma di formazione e sulla conoscenza della lingua straniera;

b) in una prova pratica finalizzata all'accertamento del corretto utilizzo delle apparecchiature e delle altre tecniche in relazione alle mansioni di sicurezza che ciascun dipendente sarà chiamato a svolgere.».

— Per il testo dell'art. 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 107 del 2011, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 5:

— L'allegato D del decreto del Ministro dell'Interno 1° dicembre 2010, n. 269 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), concerne i requisiti operativi minimi degli istituti di vigilanza e le regole tecniche dei servizi.

— Per il testo dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 107 del 2011, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 52 del codice penale:

«Art. 52. *(Difesa legittima)* — Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

a) la propria o la altrui incolumità;

b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.».

— Per il testo degli articoli 133 e 134 del citato Regio decreto n. 773 del 1931, si veda nelle note all'art. 2.

Note all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 107 del 2011, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo degli articoli 28, 31, 34, 38 e 42 del citato Regio decreto n. 773 del 1931:

«Art. 28 — Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la fabbricazione, l'assemblaggio, la raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte.

La licenza è altresí necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonché per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonché per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. La validità della licenza è di 2 anni.

Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato è necessario darne avviso al Prefetto.

Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 3.000 euro a 30.000 euro.».

«Art. 31 — Salvo quanto è disposto per le armi da guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre armi, assemblarle, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del questore.

La licenza è necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche.

Salvo quanto previsto per la collezione di armi, la validità della licenza è di 3 anni.».

«Art. 34 — Il commerciante, il fabbricante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi non può trasportarle fuori del proprio negozio od opificio, senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza.

L'obbligo dell'avviso spetta anche al privato che, per qualunque motivo, deve trasportare armi nell'interno dello Stato.».

«Art. 38 — Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all' articolo 1-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero per via telematica al sistema informatico di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

Sono esenti dall'obbligo della denuncia:

a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;

b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;

c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite.

L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico.

Chiunque detiene le armi di cui al primo comma, senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d'armi, deve presentare ogni sei anni la certificazione medica di cui all'articolo 35, comma 7. La mancata presentazione del certificato medico autorizza il prefetto a vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell'articolo 39.

La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia.

Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza.».

«Art. 42 — Il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65. La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità annuale.

Il provvedimento con cui viene rilasciata una licenza di porto d'armi ai sensi del presente articolo deve essere comunicato, a cura dell'interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all'atto dell'istanza, secondo le modalità definite nel medesimo regolamento. In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Può essere disposta, altresì, la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione.».

— Si riporta il testo degli articoli 8 e 9 della citata legge n. 110 del 1975:

«Art. 8 *(Accertamento per il rilascio di autorizzazione di polizia in materia di armi)* — La richiesta intesa ad ottenere il nulla osta per l'acquisto o la cessione di armi, ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, modificato con decreto legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452, deve indicare i motivi dell'acquisto o della cessione.

La licenza di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è richiesta anche per l'esercizio dell'industria di riparazione delle armi.

Il rilascio delle autorizzazioni per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione di armi, nonché del permesso di porto d'armi, previsti dagli artt. 28, 31, 32, 35 e 42 del testo unico sopracitato e 37, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente legge, è subordinato all'accertamento della capacità tecnica del richiedente. L'accertamento non occorre per l'autorizzazione alla collezione.

Ai fini dell'accertamento della capacità tecnica, l'interessato deve sostenere apposito esame presso la commissione di cui all'articolo 49 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La commissione è integrata da un esperto designato dal Ministero della difesa quando l'accertamento è richiesto da persona che debba esercitare l'attività di fabbricazione, riparazione o commercio di armi.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì alle persone che rappresentano, a norma dell'articolo 8 del citato testo unico, il titolare dell'autorizzazione di polizia.

Coloro che nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza hanno prestato servizio militare nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello Stato ovvero abbiano appartenuto ai ruoli del personale civile della pubblica sicurezza in qualità di funzionari o che esibiscano certificato d'idoneità al maneggio delle armi rilasciato dalla competente sezione della Federazione del tiro a segno nazionale devono sottoporsi all'accertamento tecnico soltanto per l'esercizio delle attività di fabbricazione, riparazione o commercio di armi.

L'accertamento della capacità tecnica non è richiesto per l'acquisto e il porto di armi da parte di coloro che siano autorizzati per legge.

La capacità tecnica è presunta nei confronti di coloro che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano già ottenuto le autorizzazioni ovvero abbiano adempiuto agli obblighi previsti in materia dalle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 .

Coloro che esercitano l'industria di riparazione delle armi devono richiedere alla competente autorità di pubblica sicurezza la licenza di cui al secondo comma del presente articolo entro il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge.».

— L'art. 33 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 , è abrogato.

«Art. 9 *(Requisiti soggettivi per le autorizzazioni di polizia in materia di armi)* — Oltre quanto stabilito dall'art. 11 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modificazioni, le autorizzazioni di polizia prescritte per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la collezione, il deposito, la riparazione e il trasporto di armi di qualsiasi tipo non possono essere rilasciate alle persone che si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 43 dello stesso testo unico. Per il rilascio di tali autorizzazioni, l'autorità di pubblica sicurezza può richiedere agli interessati la presentazione del

certificato di cui al quarto comma dell'art. 35 del predetto T.U. modificato con decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274 , convertito nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452.

Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , le autorizzazioni di cui al primo comma non possono essere rilasciate a coloro che siano sottoposti ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423.».

— Si riporta il testo dell'art. 58 del citato Regio decreto n. 635 del 1940:

«Art. 58 — La denuncia è fatta nelle forme indicate dall'art. 15 del presente regolamento e deve contenere indicazioni precise circa le caratteristiche delle armi, delle munizioni e delle materie esplodenti; con le stesse forme deve essere denunciata qualsiasi modificazione nella specie e nella quantità.

Non è ammessa la detenzione di bombe cariche.

In caso di trasferimento del detto materiale da una località all'altra del regno, salvo l'obbligo di cui all'art. 34, secondo comma, della legge il possessore deve ripetere la denuncia di cui all'art. 38 della legge, nella località dove il materiale stesso è stato trasportato.

Chi denuncia un'arma deve anche indicare tutte le altre armi di cui è in possesso e il luogo dove si trovano, anche se sono state precedentemente denunciate.».

— Per il testo dell'art. 256-*bis*, comma 2, lett *b)*, del citato Regio decreto n. 635 del 1940, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo degli articoli 170, comma 6, 174 e 193, comma 2, del citato Regio decreto n. 327 del 1942:

«Art. 170 *(Contenuto del ruolo di equipaggio)* — Il ruolo di equipaggio deve contenere:

*(*Omissis*).*

6. la descrizione delle armi e delle munizioni in dotazione della nave.».

«Art. 174 *(Contenuto del giornale nautico)* — Nell'inventario di bordo sono descritti gli attrezzi e gli altri oggetti di corredo e di armamento della nave.

Sul giornale generale e di contabilità sono annotate le entrate e le spese riguardanti la nave e l'equipaggio, gli adempimenti prescritti dalle leggi e dai regolamenti per la sicurezza della navigazione, i prestiti contratti, i reati commessi a bordo e le misure disciplinari adottate, i testamenti ricevuti nonché gli atti e processi verbali compilati dal comandante nell'esercizio delle funzioni di ufficiale di stato civile, le deliberazioni prese per la salvezza della nave ed in genere gli avvenimenti straordinari verificatisi durante il viaggio, le altre indicazioni previste dal regolamento.

Sul giornale di navigazione sono annotati la rotta seguita e il cammino percorso, le osservazioni meteorologiche, le rilevazioni e le manovre relative, ed in genere tutti i fatti inerenti alla navigazione.

Sul giornale di carico sono annotati gli imbarchi e gli sbarchi delle merci, con la indicazione della natura, qualità e quantità delle merci stesse, del numero e delle marche dei colli, della rispettiva collocazione nelle stive, della data e del luogo di carico e del luogo di destinazione, del nome del caricatore e di quello del destinatario, della data e del luogo di riconsegna.

Sul giornale di pesca sono annotati la profondità delle acque dove si effettua la pesca, la quantità complessiva del pesce pescato, le specie di questo e la prevalenza tra le medesime, e in genere ogni altra indicazione relativa alla pesca.».

«Art. 193 *(Carico di armi e munizioni da guerra o di gas tossici)* — *(*Omissis*).*

L'imbarco di armi e munizioni per uso della nave è sottoposto all'autorizzazione del comandante del porto o dell'autorità consolare.».

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 5, comma 5-*bis*, del citato decreto-legge n. 107 del 2011, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo degli articoli 8, 32 e 47 del citato Regio decreto n. 773 del 1931:

«Art. 8 — Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse nè dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge.

Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere l'approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha conceduta l'autorizzazione.».

«Art. 32 — Le licenze di cui agli artt. 28 e 31 non possono essere concedute a chi non può validamente obbligarsi e sono valide esclusivamente per i locali indicati nelle licenze stesse.

Può essere consentito di condurre la fabbrica, il deposito, il magazzino di vendita di armi, a mezzo di rappresentante.

La licenza per le collezioni di armi artistiche, rare o antiche è permanente. Debbono tuttavia essere denunciati al Questore i cambiamenti sostanziali della collezione o del luogo del deposito. Il contravventore è punito con l'ammenda fino a euro 516 (lire 1.000.000).».

«Art. 47 — Senza licenza del Prefetto è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti.

E' vietato altresì, senza licenza del Prefetto, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina.».

— Per il testo dell'art. 38 del citato Regio decreto n. 773 del 1931, si veda nelle note all'art. 6.

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo degli articoli 8, 186, 187, 295, 297 e 302 del citato Regio decreto n. 327 del 1942:

«Art. 8 *(Legge regolatrice dei poteri e dei doveri del comandante).* — I poteri, i doveri e le attribuzioni del comandante della nave o dell'aeromobile sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile.».

«Art. 186 *(Autorità del comandante).* — Tutte le persone che si trovano a bordo sono soggette all'autorità del comandante della nave.».

«Art. 187 *(Disciplina di bordo).* — I componenti dell'equipaggio devono prestare obbedienza ai superiori e uniformarsi alle loro istruzioni per il servizio e la disciplina di bordo.

Contro i provvedimenti del comandante della nave che concernono l'esercizio della loro attività, i componenti dell'equipaggio possono presentare reclamo al comandante del porto o all'autorità consolare; il comandante della nave non può impedire che chi intende proporre reclamo si presenti alle predette autorità, salvo che urgenti esigenze del servizio richiedano la presenza del componente dell'equipaggio a bordo.

Per il reclamo dei componenti dell'equipaggio di navi addette ai servizi pubblici di linea o di rimorchio in navigazione interna, si applicano le disposizioni stabilite da leggi e regolamenti speciali.».

«Art. 295 *(Direzione nautica, rappresentanza e poteri legali).—* Al comandante della nave, in modo esclusivo, spetta la direzione della manovra e della navigazione.

Il comandante rappresenta l'armatore. Nei confronti di tutti gli interessati nella nave e nel carico egli esercita i poteri che gli sono attribuiti dalla legge.».

«Art. 297 *(Doveri del comandante prima della partenza).* — Prima della partenza il comandante, oltre a promuovere la visita nei modi previsti dal presente codice, deve di persona accertarsi che la nave sia idonea al viaggio da intraprendere, bene armata ed equipaggiata. Deve altresì accertarsi che la nave sia convenientemente caricata e stivata.».

«Art. 302 *(Provvedimenti per la salvezza della spedizione).* — Se nel corso del viaggio si verificano eventi che mettono in pericolo la spedizione, il comandante deve cercare di assicurarne la salvezza con tutti i mezzi che sono a sua immediata disposizione o che egli può procurarsi riparando in un porto ovvero richiedendo l'assistenza di altre navi.

Se a tal fine è necessario procurarsi denaro, il comandante deve provvedere ai sensi dell'articolo 307.

Se è necessario sacrificare o danneggiare parti della nave o del carico, egli deve, per quanto è possibile, procedere cominciando dalle cose di minor valore e da quelle per cui più utile si appalesa il sacrificio e meno indispensabile la conservazione.».

13G00072

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 gennaio 2013.

Modalità di attuazione delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 1, comma 481, legge 24 dicembre 2012, n. 228.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il comma 481 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), che dispone la proroga nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013 di misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, introducendo una speciale agevolazione, nel limite massimo di 950 milioni di euro nel 2013 e di 400 milioni di euro nel 2014 e prevedendo che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto del richiamato onere massimo, siano stabilite le relative modalità di attuazione;

Visto il comma 482 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, secondo cui le misure di cui al comma 481 si applicano con le medesime modalità anche per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 entro il limite massimo complessivo di 800 milioni di euro, prevedendo che il relativo onere non possa essere superiore a 600 milioni di euro per l'anno 2014 e a 200 milioni di euro per l'anno 2015 e fissando il termine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al terzo periodo del medesimo comma 481 al 15 gennaio 2014;

Visto l'accordo in data 21 novembre 2012, recante: "Linee programmatiche per la crescita della produttività e della competitività in Italia", e in particolare la premessa nel punto in cui le Parti stipulanti "chiedono al Governo e al Parlamento di rendere stabili e certe le misure previste dalle disposizioni di legge per applicare, sui redditi da lavoro dipendente fino a 40 mila euro lordi annui, la detassazione del salario di produttività attraverso la determinazione di un'imposta, sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali, al 10%", nonché le previsioni di cui al punto 7, in tema di contrattazione collettiva per la produttività;

Ritenuto, pertanto, di definire le misure sperimentali di cui al citato comma 481 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 in termini di tassazione agevolata del reddito dei lavoratori derivante da interventi previsti dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale allo specifico scopo di incrementare la produttività del lavoro;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e misura dell'agevolazione

1. Nel limite delle risorse di cui al comma 481 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività, in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale (di seguito denominati, a tutti i fini di cui al presente decreto, "contratti"), ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento.

2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 trova applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2012, ad euro 40.000, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2012 all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

3. La retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1, non può comunque essere complessivamente superiore, nel corso dell'anno 2013, ad euro 2.500 lordi.

4. Restano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 2 a 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

Art. 2.

Retribuzione di produttività

1. Ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 1, per retribuzione di produttività si intendono le voci retributive erogate, in esecuzione di contratti, con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione, o, in alternativa, le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l'attivazione di almeno una misura in almeno tre delle aree di intervento di seguito indicate:

a) ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all'innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati finalizzati ad un più efficiente utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttività convenuti mediante una programmazione mensile della quantità e della collocazione oraria della prestazione;

b) introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane;

c) adozione di misure volte a rendere compatibile l'impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, per facilitare l'attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative;

d) attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica.

Art. 3.

Procedimento e monitoraggio

1. Al fine di consentire il monitoraggio dello sviluppo delle misure di cui al presente decreto e la verifica di conformità degli accordi alle disposizioni del presente decreto, i datori di lavoro provvedono a depositare i contratti presso la Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione, con allegata autodichiarazione di conformità dell'accordo depositato alle disposizioni del presente decreto.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro, provvede alla raccolta e al monitoraggio dei contratti depositati ai sensi del presente articolo.

3. Entro il 30 novembre 2013 il Governo procede , anche sulla scorta di elementi risultanti dal monitoraggio di cui al comma 2, a un confronto con le parti sociali, al fine di acquisire elementi conoscitivi in ordine all'applicazione dei contratti e all'effettiva idoneità delle previsioni di cui all'articolo 2 a conseguire gli obiettivi di incremento della produttività, anche al fine di orientare le successive determinazioni in materia.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2013

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MONTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2013
Ufficio controllo atti Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero della giustizia e Ministero degli esteri, registro n. 3, foglio n. 81

13A02915

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 febbraio 2013.

Certificazione relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interna per l'anno 2012 delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2012, prevede che le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità definiti con decreto dello stesso Ministero di cui al comma 19 del medesimo art. 31;

Visto l'art. 31, comma 19, della legge n. 183 del 2011, in cui è previsto che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno, le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 luglio 2012, n. 0053363, che definisce le modalità di trasmissione e i prospetti per acquisire le informazioni utili al monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno per l'anno 2012, in attuazione di quanto disposto dal citato comma 19 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011;

Visto l'art. 31, comma 32, della legge n. 183 del 2011, che prevede la possibilità di modificare, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, qualora intervengano modifiche legislative alla relativa disciplina, i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno;

Visto l'art. 31, comma 20, della legge n. 183 del 2011 che dispone, altresì, che la mancata trasmissione della predetta certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013, costituisce inadempimento al patto di stabilità interno;

Visto l'art. 31, comma 26, della legge n. 183 del 2011, novellato dall'art. 1, comma 439, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), che disciplina le sanzioni da applicare all'ente locale, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza;

Visto l'art. 31, comma 26, lettera *a)*, ultimo periodo, della legge n. 183 del 2011 che prevede che la sanzione inerente alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, destinato agli enti locali delle Regioni a statuto ordinario, o dei trasferimenti destinati agli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna di cui alla medesima lettera *a)* del comma 26, non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;

Visto l'art. 31, comma 20, terzo periodo, della legge n. 183 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 445, della legge n. 228 del 2012, che dispone che, nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo e attesti il rispetto del patto di stabilità interno, si applica solo la sanzione di cui al comma 26, lettera *d)*, del medesimo art. 31, relativa al divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto, altresì, divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi di tale disposizione;

Visto l'art. 31, comma 20, penultimo ed ultimo periodo, della legge n. 183 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 445, della legge n. 228 del 2012, che stabilisce che decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario *ad acta*, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la certificazione entro i successivi trenta giorni, con la sottoscrizione di tutti i soggetti previsti. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere al Ministero dell'interno apposita comunicazione per la sospensione, sino alla predetta data di trasmissione della certificazione da parte del commissario *ad acta*, delle erogazioni di risorse o trasferimenti spettanti;

Visto l'art. 31, comma 20-*bis*, della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'art. 1, comma 446, della legge n. 228 del 2012, che stabilisce che decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale è comunque tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno;

Visto l'art. 31, comma 28, primo periodo, della legge n. 183 del 2011, che prevede che agli enti locali per i quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello in cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni di cui al comma 26 del medesimo articolo;

Visto l'art. 31, comma 29, della legge n. 183 del 2011, che stabilisce che gli enti locali di cui al precedente comma 28 sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione del patto di stabilità interno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto l'art. 4-*ter*, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, come modificato dall'art. 16, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che stabilisce che il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione economico-finanziario attestano, con la certificazione di cui al comma 20 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che i maggiori spazi finanziari, acquisiti nell'ambito del Patto di stabilità interno «orizzontale nazionale», sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. In assenza di tale certificazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo;

Visto l'art. 1, comma 207, della legge n. 228 del 2012, che stabilisce che in via straordinaria, per l'anno 2013, agli enti locali assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui all'art. 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno a causa della mancata erogazione dei predetti contributi nell'esercizio 2012, a seguito di apposita attestazione con la procedura di cui all'art. 31, comma 20, della legge n. 183 del 2011, non si applica la sanzione per il mancato raggiungimento dell'obiettivo 2012 prevista dal comma 2, lettera *d)*, dell'art. 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011, come riproposto dal novellato comma 26, lettera *d)*, dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, mentre quella di cui al comma 2, lettera *a)*, del predetto art. 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011, come riproposto dal comma 26, lettera *a)*, dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, si intende ridefinita nella riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 5 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue;

Visto l'art. 1, comma 447, della legge n. 228 del 2012 che stabilisce che in via straordinaria, per l'anno 2013, gli enti locali che hanno avviato nel 2012 procedure di privatizzazione di società partecipate con relativa riscossione realizzata entro il 28 febbraio 2013 e che non hanno raggiunto l'obiettivo a causa della mancata riscossione nell'esercizio 2012, a seguito di apposita attestazione con la procedura di cui all'art. 31, comma 20, della legge n. 183 del 2011, sono assoggettati alla sanzione prevista per il mancato raggiungimento dell'obiettivo 2012 dal comma 2, lettera *a)*, dell'art. 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011, come riproposto dal comma 26, lettera *a)* dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, ridefinita nella riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 5 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue;

Visto l'art. 1, comma 384, della legge n. 228 del 2012 che prevede che per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarietà comunale, istituito dall'art. 1, comma 380, della medesima legge n. 228;

Ravvisata l'opportunità di procedere all'emanazione del decreto ministeriale previsto dalle citate disposizioni al fine di disciplinarne le modalità attuative;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che ha espresso il parere favorevole nella seduta del 7 febbraio 2013;

Decreta:

Art. 1.

Certificazione

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti soggetti al patto di stabilità interno trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGEPA, via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito, relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2012, secondo il prospetto e le modalità contenute nell'allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. La certificazione deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante.

2. Al fine di consentire l'individuazione degli enti per i quali non si applica la sanzione di cui all'art. 7, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, come riproposto dall'art. 31, comma 26, lettera *a)*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le province e i comuni di cui al comma 1 che, a seguito della certificazione, risultano non rispettosi del patto di stabilità interno 2012, comunicano, con il prospetto Certif. 2012/A e secondo le modalità contenute nell'allegato al presente decreto, le informazioni utili a valutare se il mancato raggiungimento dell'obiettivo è stato determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente.

3. In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 207, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire l'individuazione degli enti per i quali non si applica la sanzione di cui all'art. 7, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e per i quali viene, altresì, ridefinita la sanzione di cui al predetto art. 7, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 149 del 2011, come riproposto dall'art. 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, gli enti locali di cui al comma 1 che, a seguito della certificazione, risultano non rispettosi del patto di stabilità interno 2012, comunicano, con il prospetto Certif. 2012/B e secondo le modalità contenute nell'allegato al presente decreto, le informazioni utili a valutare se il mancato raggiungimento dell'obiettivo è stato determinato dalla mancata erogazione nell'esercizio 2012 dei contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui all'art. 6, della legge 29 novembre 1984, n. 798.

4. In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 447, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire l'individuazione degli enti per i quali viene ridefinita la sanzione di cui all'art. 7, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, come riproposto dall'art. 31, comma 26, lettera *a)*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le province e i comuni di cui al comma 1 che, a seguito della certificazione, risultano non rispettosi del patto di stabilità interno 2012, comunicano, con il prospetto Certif. 2012/C e secondo le modalità contenute nell'allegato al presente decreto, le informazioni utili a valutare se il mancato raggiungimento dell'obiettivo è stato determinato dalla mancata riscossione nell'esercizio 2012 connessa alle procedure di privatizzazione di società partecipate avviate nel 2012 la cui riscossione è stata realizzata entro il 28 febbraio 2013.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 384, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarietà comunale, istituito dall'art. 1, comma 380, della citata legge n. 228.

6. I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti soggetti al patto di stabilità interno che hanno acquisito spazi finanziari nell'ambito del Patto di stabilità interno «orizzontale nazionale», ai sensi dell'art. 4-*ter*, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, devono attestare, con la

certificazione di cui al comma 20 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che i suddetti maggiori spazi finanziari sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale o, per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche di impegni già assunti al 31 dicembre del 2011, con imputazione all'esercizio 2012. In assenza di tale certificazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo.

7. Gli spazi finanziari acquisiti mediante il Patto di stabilità interno «orizzontale nazionale», ai sensi dell'art. 4-*ter* del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non utilizzati per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale o, per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche di impegni già assunti al 31 dicembre 2011, con imputazione all'esercizio 2012, vengono recuperati attraverso una modifica peggiorativa del saldo obiettivo programmatico dell'anno 2012, di un importo pari ai predetti spazi non utilizzati.

8. Le province e i comuni di cui al comma 1 che non provvedono ad inviare la certificazione nei modi e nei tempi precedentemente indicati sono considerati inadempienti al patto di stabilità interno 2012, ai sensi dell'art. 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni.

9. Qualora la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il rispetto del patto di stabilità interno, si applica solo la sanzione relativa al divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo disposta dall'art. 31, comma 26, lettera *d)*, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Qualora la predetta certificazione trasmessa in ritardo attesti il mancato rispetto del patto di stabilità interno, si applicano tutte le sanzioni previste dal comma 26 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011.

10. Decorsi sessanta giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario *ad acta*, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la certificazione entro i successivi trenta giorni, con la sottoscrizione di tutti i soggetti previsti. Sino alla data di trasmissione della certificazione da parte del commissario *ad acta* il Ministero dell'interno sospende tutte le erogazioni di risorse o i trasferimenti spettanti.

11. Qualora la certificazione trasmessa dal commissario *ad acta*, successivamente ai sessanta giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, attesti il rispetto del patto di stabilità trovano applicazione le sanzioni di cui alla lettera *b)* e seguenti del citato comma 26 dell'art. 31 della legge 183 del 2011.

12. In caso di accertamento successivo della violazione del patto di stabilità interno di cui al comma 28 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, gli enti locali sono tenuti ad inviare la nuova certificazione del patto entro trenta giorni dall'accertamento della violazione. Decorso inutilmente il suddetto termine, il commissario *ad acta* provvede, entro i successivi trenta giorni, ad assicurare l'assolvimento del predetto adempimento e a trasmettere la nuova certificazione debitamente sottoscritta.

13. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale è comunque tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2013

Il Ragioniere Generale dello Stato: CANZIO

ALLEGATO

A. Certificazione e prospetti allegati.

Le informazioni relative alle risultanze al 31 dicembre 2012, con cui si dimostra il raggiungimento o meno degli obiettivi del patto di stabilità interno, sono quelle previste nel prospetto allegato al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 luglio 2012, n. 0053363, concernente il monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno per l'anno 2012 (modello MONIT/12).

Le informazioni di riferimento sono, quindi, quelle relative al monitoraggio dell'intero anno 2012 che gli enti locali soggetti al patto hanno comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno all'indirizzo «http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto/».

Considerato che le informazioni in questione sono già presenti nel sistema web ed al fine di agevolare gli enti locali nel predisporre la certificazione definitiva delle risultanze del patto di stabilità interno per l'anno 2012, è stata prevista, così come per la certificazione relativa al patto di stabilità interno 2011, una apposita procedura che consente all'ente di acquisire direttamente il modello per la certificazione da inviare al Ministero dell'economia e delle finanze. Il modello (Certif. 2012) risulta già compilato con le informazioni inserite, in fase di monitoraggio 2012, direttamente dagli enti nel sistema web e con l'indicazione del rispetto o meno degli obiettivi del patto.

Inoltre, in attuazione di quanto disposto dall'art. 31, comma 26, lettera *a)*, ultimo periodo, della legge n. 183 del 2011, gli enti locali che, in base a tale certificazione, risultano non rispettosi delle regole del patto di stabilità interno, trasmettono un ulteriore prospetto (Certif.

2012/A), utile per valutare se il mancato raggiungimento dell'obiettivo è stato determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente. Tale prospetto, compilato automaticamente sulla base dei dati inseriti nel monitoraggio del secondo semestre, consente l'individuazione degli enti ai quali non si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 26, lettera *a)*, della legge n. 183 del 2011 inerente alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, destinato agli enti locali delle Regioni a statuto ordinario, o dei trasferimenti destinati agli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 207, della legge n. 228 del 2012, nel caso in cui i comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti, assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui all'art. 6 della legge n. 798 del 1984, dovessero risultare, in base alla citata certificazione, non rispettosi delle regole del patto di stabilità interno, i predetti comuni trasmettono, altresì, un ulteriore prospetto (Certif. 2012/B) utile per valutare se il mancato raggiungimento dell'obiettivo è stato determinato dalla mancata erogazione di tali contributi pluriennali nell'esercizio 2012. La compilazione di tale prospetto consente l'individuazione degli enti, fra quelli sopra indicati, per i quali non si applica la sanzione di cui all'art. 7, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 149 del 2011, riproposto dal novellato art. 31, comma 26, della legge 183 del 2011. Per i medesimi enti la sanzione di cui al predetto art. 7, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 149 del 2011, come riproposto dall'art. 31, comma 26, della legge n. 183 del 2011, concernente la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato, si applica per un importo non superiore al 5 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo.

Inoltre, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 447, della legge n. 228 del 2012, gli enti locali che, in base alla citata certificazione, risultano non rispettosi delle regole del patto di stabilità interno 2012, trasmettono un ulteriore prospetto (Certif. 2012/C), utile per valutare se il mancato raggiungimento dell'obiettivo è stato determinato dalla mancata riscossione, nell'esercizio 2012, di somme connesse alle procedure di privatizzazione di società partecipate avviate nel 2012 la cui riscossione è stata realizzata entro il 28 febbraio 2013. Tale prospetto consente di individuare gli enti per i quali viene ridefinita la sanzione di cui all'art. 7, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 149 del 2011, come riproposto dall'art. 31, comma 26, lettera *a)* della legge n. 183 del 2011. Per tali enti la sanzione concernente la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato, si applica per un importo non superiore al 5 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo.

Si precisa che nel prospetto Certif. 2012/C è prevista, per i comuni che rientrano contestualmente in entrambe le fattispecie indicate dai commi 207 e 447 dell'articolo unico della legge di stabilità 2013, una cella relativa ai «contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui all'art. 6, della legge 29 novembre 1984, n. 798 non erogati nell'anno 2012» al fine di valutare se il mancato raggiungimento dell'obiettivo è stato determinato dalla somma degli effetti derivanti dalla mancata riscossione delle entrate di cui al comma 447 e dalla mancata erogazione di cui al comma 207; nel qual caso l'ente sarà assoggettato alla sanzione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'art. 7, del decreto legislativo n. 149 del 2011, riproposto dall'art. 31, comma 26, della legge n. 183 del 2011, come ridefinita dal comma 447 dell'art. 1 della legge di stabilità 2013.

Infine, secondo quanto disposto dall'art. 4-*ter*, comma 6, del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i comuni che hanno acquisito spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno «orizzontale nazionale» 2012, devono attestare, mediante la compilazione del prospetto Certif. 2012/D, che i suddetti maggiori spazi finanziari sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare nel 2012 spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale o, per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, anche di impegni già assunti al 31 dicembre del 2011, con imputazione all'esercizio 2012. L'importo dei pagamenti effettuati, peraltro, risulterà indicato automaticamente sulla base dell'importo inserito da ciascun ente interessato in corrispondenza della voce «Pag Res» in sede di compilazione del modello MONIT/12 del secondo semestre.

Come precisato nella norma sopra richiamata, in assenza di tale attestazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo. A tal proposito, si ritiene che la norma sia correttamente applicata se l'importo dei pagamenti di residui passivi in conto capitale effettuati nell'anno 2012 o, per gli enti in sperimentazione, anche di impegni già assunti al 31 dicembre 2011, con imputazione all'esercizio 2012 (quantificato nel prospetto del monitoraggio del secondo semestre nella voce «Pag Res») risulti non inferiore agli spazi finanziari acquisiti mediante il cosiddetto patto di stabilità interno «orizzontale nazionale». Gli spazi finanziari acquisiti e non utilizzati per il pagamento di residui passivi di parte capitale o, per gli enti in sperimentazione, anche di impegni già assunti al 31 dicembre 2011, con imputazione all'esercizio 2012, non potendo essere utilizzati per altre finalità, devono essere recuperati, determinando un peggioramento dell'obiettivo dell'anno 2012, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo. Il recupero dei maggiori spazi finanziari viene effettuato in sede di certificazione (modello Certif. 2012) attraverso la rideterminazione del «saldo obiettivo 2012 finale» per un importo pari agli spazi finanziari acquisiti nell'ambito del «patto orizzontale nazionale» e non utilizzati per i pagamenti di residui passivi di parte capitale o, per gli enti in sperimentazione, anche di impegni già assunti al 31 dicembre 2011, con imputazione all'esercizio 2012.

B. Istruzioni per l'invio dei prospetti della certificazione.

Per stampare il modello della certificazione è necessario accedere all'applicazione web del patto di stabilità interno e richiamare, dal menu, la funzione di «Acquisizione modello» relativa alla certificazione

del rispetto degli obiettivi 2012 che consentirà di visualizzare e controllare i dati relativi al monitoraggio del secondo semestre del proprio ente. Dopo aver verificato l'attendibilità delle informazioni acquisite dal sistema, è possibile procedere alla predisposizione delle certificazioni mediante il pulsante «stampa certificato», che genererà i moduli in formato «pdf» pronti per la stampa da inviare in originale in formato cartaceo al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità e i tempi di seguito indicati, dopo aver provveduto all'integrazione manuale della sottoscrizione del rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e dei componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito, del luogo della sottoscrizione e del timbro dell'ente stesso.

Il prospetto Certif. 2012/A (compilato dagli enti locali in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2012), e i prospetti Certif. 2012/B e Certif. 2012/C (compilati dagli enti locali, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2012, che rientrano nelle fattispecie previste rispettivamente dai commi 207 e 447 della legge n. 228 del 2012), verranno stampati automaticamente dal sistema insieme alla certificazione e, con essa, dovranno essere sottoscritti ed inviati secondo le stesse modalità, al fine di consentire l'individuazione degli enti per i quali si applicano le relative sanzioni nei limiti sopra indicati. Infine, verrà, stampato automaticamente dal sistema insieme alla certificazione, il prospetto Certif. 2012/D, compilato dai comuni che hanno acquisito spazi finanziari nell'ambito del Patto di stabilità interno «orizzontale nazionale», al fine di acquisire la attestazione richiesta dall'art. 4-*ter*, comma 6, del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Si invitano gli enti locali tenuti alla trasmissione della certificazione a controllare, prima di produrre la stessa, che i dati del patto di stabilità interno al 31 dicembre 2012, a suo tempo inseriti per il monitoraggio, siano corretti; in caso contrario, devono essere rettificati entro la data del 31 marzo 2013 mediante la funzione «Variazione modello» nell'applicazione web del monitoraggio. Naturalmente, la funzione di produzione della certificazione è disponibile esclusivamente per gli enti che hanno trasmesso via web le risultanze del monitoraggio del patto al 31 dicembre 2012. Pertanto, gli enti che non hanno trasmesso tali dati non potranno stampare il modulo della certificazione se non dopo aver comunicato via web le informazioni sul monitoraggio dell'anno 2012.

La citata documentazione (certificazione e prospetti) deve essere spedita con raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGEPA, via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma.

Ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante.

Non possono essere inviati certificazioni e prospetti diversi da quelli prodotti dal sistema web. Le documentazioni non prodotte dal sistema web non saranno ritenute valide ai fini della attestazione del rispetto del patto di stabilità interno.

Si ribadisce che la predetta certificazione ed i prospetti, privi delle sottoscrizioni del rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e dei componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito, non sono ritenuti validi ai fini della attestazione del rispetto del patto di stabilità interno.

C. Ritardato invio della certificazione e nomina del commissario ad acta.

L'ente che non trasmette la certificazione nei tempi previsti dalla legge è ritenuto inadempiente al patto di stabilità interno ai sensi dell'art. 31, comma 20, della legge n. 183 del 2011.

Qualora la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il rispetto del patto di stabilità interno si applicano solo le disposizioni di cui al comma 26, lettera *d)*, dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 (divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo). Qualora, invece, la certificazione, trasmessa in ritardo, non attesti il rispetto del patto di stabilità interno si applicano tutte le sanzioni previste dal comma 26 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011.

Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario *ad acta*, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la certificazione entro i successivi trenta giorni, con la sottoscrizione di tutti i soggetti previsti. Sino alla data di trasmissione della certificazione da parte del commissario *ad acta* sono sospese tutte le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 26 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011.

Qualora la certificazione trasmessa a cura del commissario *ad acta* attesti il rispetto del patto di stabilità, trovano applicazione le sanzioni di cui alla lettera *b)* e seguenti del citato comma 26 dell'art. 31 della legge 183 del 2011. Qualora, invece, la certificazione trasmessa dal commissario *ad acta* attesti il mancato rispetto del patto di stabilità interno, trovano applicazione tutte le sanzioni di cui al citato comma 26 dell'art. 31 della legge 183 del 2011.

Fatta eccezione per la fattispecie prevista dal comma 20-*bis* dell'art. 31 della legge 183 del 2011, di cui al successivo punto D., non sono accettate certificazioni inviate successivamente alla scadenza del predetto termine di trenta giorni previsto per gli adempimenti del commissario *ad acta*.

Decorsi novanta giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, trovano applicazione le sanzioni di cui al comma 26 dell'art. 31 della citata legge n. 183 del 2011.

Articolo 31, comma 20, legge 183/2011 - certificazione patto - SCADENZE

TERMINI	**31 marzo**	**dal 1° aprile**	**29 giugno (60 gg dopo termine approvazione del rendiconto di gestione - art. 227 Tuel)**		**dal 30 giugno**	**29 luglio**		**dal 30 luglio**
ADEMPIMENTI	invio certificazione	invio certificazione	**termine ultimo** invio certificazione da parte dell'ente		commissario ad acta	**termine ultimo** per invio certificazione da parte del commissario *ad acta*		
STATUS ENTE	-	**INADEMPIENTE**	**RISPETTOSI (da certificaz.)**	**NON RISPETTOSI (da certificaz.)**	**INADEMPIENTI**	**RISPETTOSI (da certificaz.)**	**NON RISPETTOSI (da certificaz.)**	**INADEMPIENTI**
SANZIONI	-	**divieto assunzione** personale (comma 26, **lett. d)**, articolo 31, legge 183/2011)	**divieto assunzione** personale (comma 26, **lett. d)**, articolo 31, legge 183/2011)	**tutte le sanzioni** previste dal comma 26 dell'articolo 31 legge 183/2011	1) Le **sanzioni** previste dal comma **26, articolo 31**, legge 183/2011 2) **fino alla data di invio** certificazione: **sospensione delle erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero Interno**	**le sanzioni** previste dal comma **26, lett. b) e seguenti**, articolo 31, legge 183/2011	**tutte le sanzioni** previste dal comma 26, articolo 31, legge 183/2011	**tutte le sanzioni** previste dal comma 26, articolo 31 della legge 183/2011, compresa la **sospensione delle erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero Interno**

D. Obbligo di invio di una nuova certificazione.

Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale è tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno (art. 31, comma 20-*bis*, della legge n. 183 del 2011).

Al riguardo, si evidenzia che con la dizione «peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno» il legislatore intende disciplinare le seguenti fattispecie:

a) la nuova certificazione attesti una maggiore differenza fra saldo finanziario conseguito e obiettivo programmatico, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno già attestato con la precedente certificazione;

b) la nuova certificazione, contrariamente alla precedente, attesti il mancato rispetto del patto di stabilità interno;

c) in caso di rispetto del patto di stabilità interno, la nuova certificazione, a differenza della precedente, attesti, per giustificati motivi, la conformità dei dati a quelli del conto consuntivo.

Inoltre, in caso di accertamento successivo della violazione del patto di stabilità interno di cui al comma 28 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, gli enti locali sono tenuti ad inviare la nuova certificazione del patto entro trenta giorni dall'accertamento della violazione. Decorso inutilmente il suddetto termine, il commissario *ad acta* provvede, nei successivi trenta giorni, ad assicurare la trasmissione della nuova certificazione debitamente sottoscritta.

In assenza di una delle predette fattispecie, decorsi i predetti termini, non possono essere inviate certificazioni rettificative di dati trasmessi precedentemente.

Si segnala, infine, che i dati indicati nella certificazione del patto di stabilità interno devono essere conformi ai dati contabili risultanti dal rendiconto di gestione dell'anno di riferimento. Ne consegue che, qualora l'ente, approvando il rendiconto di gestione, modifichi i dati già trasmessi con la certificazione cartacea a questa Ragioneria generale dello Stato, è tenuto a stampare e rinviare la nuova certificazione (ottenuta dopo aver rettificato i dati del monitoraggio del secondo semestre attraverso il sistema *web)* nei tempi stabiliti e con le modalità sopra richiamate (raccomandata A/R).

Il rispetto dei termini di invio consente l'applicazione del disposto di cui all'art. 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come sostituito dall'art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 149 del 2011 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 438, della legge n. 228 del 2012, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno in base ai criteri definiti con il medesimo decreto.

Infatti, l'importo complessivo della riduzione degli obiettivi delle province e dei comuni è commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno, operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo nonché sui trasferimenti erariali destinati ai comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna di cui al richiamato art. 31, comma 26, lettera *a)*, della legge n. 183 del 2011. Pertanto, al fine di operare la predetta riduzione di cui al citato comma 122 della legge n. 220 del 2010 nei tempi utili affinché la stessa possa determinare benefici sui bilanci degli enti, il limite temporale sopra evidenziato è ritenuto inderogabile.

PROSPETTI

Certif. 2012

Patto di stabilità interno 2012 - Art. 31, commi 20 e 20 bis, della legge n. 183/2011

(Legge n. 183/2011 e Decreto Legge n. 16/2012)

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE

della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2012

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2013

DENOMINAZIONE ENTE ____________________

VISTO il decreto n. 0020386 del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 giugno 2012 concernente la determinazione degli obiettivi programmatici relativi al patto di stabilità interno 2012 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

VISTO il decreto n. 0053363 del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 luglio 2012 concernente il monitoraggio semestrale del "patto di stabilità interno" per l'anno 2012 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

VISTI i risultati della gestione di competenza e di cassa dell'esercizio 2012;

VISTE le informazioni sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2012 trasmesse da questo Ente mediante il sito web "http://pattostabilitainterno.tesoro.it".

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

Importi in migliaia di euro

SALDO FINANZIARIO 2012		
		Competenza mista
1	ENTRATE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)	
2	SPESE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)	
3=1-2	SALDO FINANZIARIO	
4	SALDO OBIETTIVO 2012	
5	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2012 (art. 4-ter, comma 2, decreto legge n. 16 del 2012)	
6	Pagamenti di residui passivi di parte capitale (o, per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, pagamenti per impegni già assunti al 31 dicembre del 2011) di cui al comma 6, articolo 4-ter del decreto legge 2 marzo 2012, n.16	
7=5-6	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2012 E NON UTILIZZATI PER PAGAMENTI DI RESIDUI PASSIVI IN CONTO CAPITALE (o, per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per pagamenti di impegni già assunti al 31 dicembre del 2011). Art. 4-ter, comma 6, decreto legge n. 16 del 2012	0
8=4+7	SALDO OBIETTIVO 2012 FINALE	0
9=3-8	DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE FINALE	0

Sulla base delle predette risultanze si certifica che: il patto di stabilità interno per l'anno 2012 è stato rispettato

OPPURE

il patto di stabilità interno per l'anno 2012 NON E' STATO RISPETTATO

LUOGO ____________________ DATA ________

IL PRESIDENTE / IL SINDACO

TIMBRO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

____________________ ____________________

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

____

____

____

Certif. 2012/A

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2012 (Legge n. 183/2011)

(Legge n. 183/2011)

PROVINCE - COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

CERTIFICAZIONE DELLE RISULTANZE DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO 2012

DENOMINAZIONE ENTE ____________________

Informazioni ai fini dell'applicazione dell'art. 31, comma 26, let. a) della legge n. 183/2011

	(dati espressi in migliaia di euro)	Corrente (IMPEGNI)	In conto capitale (PAGAMENTI)	TOTALE
		a	b	c=a+b
1	SPESA 2009 per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea			0
2	SPESA 2010 per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea			0
3	SPESA 2011 per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea			0
4	SPESA media (2009-2011) per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea			0
5	SPESA 2012 per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea			0
6=5-4	MAGGIORE SPESA = SPESA 2012 - SPESA MEDIA (2009-2011)			0
7	Saldo Finanziario conseguito nel 2012 (come da certificazione 2012)			
8	Saldo Obiettivo 2012 (come da certificazione 2012)			
9 =7-8	Diff. Rispetto Obiettivo = Saldo Finanziario conseguito nel 2012-Saldo Obiettivo 2012			0
10=9+6	TEST = Diff Rispetto Obiettivo + Maggiore Spesa			0

FAC SIMILE

Nota:

Se TEST <0 si applicano tutte le sanzioni di cui al comma 26 , art. 31, della Legge n. 183/2011

Se TEST ≥ 0 non si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 26, let. a) della legge n.183/2011

LUOGO ____________________ DATA __________

TIMBRO

IL PRESIDENTE / IL SINDACO ____________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO ____________________

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

____

____

____

Certif. 2012/B

Patto di stabilità interno 2012 - Art. 31, commi 20 e 20 bis, della legge n. 183/2011

(Legge n. 183/2011, Decreto Legislativo 149/2011 e legge n. 228/2012)

PROVINCE - COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

CERTIFICAZIONE DELLE RISULTANZE DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO 2012

Informazioni ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 207, Legge n. 228/2012

DENOMINAZIONE ENTE ______________________________

	(dati espressi in migliaia di euro)	**IMPORTO** (in migliaia di euro)
1	CONTRIBUTI PLURIENNALI stanziati per le finalità di cui all'articolo 6, della legge 29 novembre 1984, n. 798 NON Erogati nell'anno 2012	
2	Saldo Finanziario conseguito nel 2012 (come da certificazione 2012)	
3	Saldo Obiettivo 2012 (come da certificazione 2012)	
4 =2-3	Diff. Rispetto Obiettivo = Saldo Finanziario conseguito nel 2012-Saldo Obiettivo 2012	0
5=4+1	TEST= Diff Rispetto Obiettivo + Contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui all'articolo 6, della legge 29 novembre 1984, n. 798 NON Erogati nell'anno 2012	0

Nota:

Se TEST <0 e l'ente rientra anche nella tipologia di cui all'art. 1, comma 447, della legge n. 228/2012, l'ente deve compilare altresì il modello Certif. 2012/C.

Se TEST <0 e l'ente NON rientra nella tipologia di cui all'art. 1, comma 447, della legge n. 228/2012, allora si applicano tutte le sanzioni di cui all'art. 7, comma 2, D. Lgs. n. 149/2011 come riproposte dal novellato comma 26, art. 31, legge n. 183/2011

Se TEST ≥ 0 si applica la sanzione di cui all'art. 7, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 149/2011, come ridefinita dall'art. 1, comma 207, Legge n. 228/2012 e le sanzioni di cui alle lettere b), c) e), del medesimo comma 2. Non si applica la sanzione di cui alla lett. d) dell'art. 7, comma 2.

LUOGO ______________________ DATA ______________

IL PRESIDENTE/IL SINDACO

TIMBRO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

______________________ ______________________

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

____

____

____

Certif. 2012/C

Patto di stabilità interno 2012 - Art. 31, commi 20 e 20 bis, della legge n. 183/2011

(Legge n. 183/2011, Decreto Legislativo 149/2011 e legge n. 228/2012)

PROVINCE - COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

CERTIFICAZIONE DELLE RISULTANZE DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO 2012

Informazioni ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 447, Legge n. 228/2012

DENOMINAZIONE ENTE ______________________________

	(dati espressi in migliaia di euro)	IMPORTO (in migliaia di euro)
1	ENTRATE accertate nell'anno 2012 RELATIVE A PROCEDURE DI PRIVATIZZAZIONE DI SOCIETA' PARTECIPATE avviate nel 2012 e Riscosse dal 1 gennaio 2013 al 28 febbraio 2013	
2	CONTRIBUTI PLURIENNALI stanziati per le finalità di cui all'articolo 6, della legge 29 novembre 1984, n. 798 NON Erogati nell'anno 2012	
3	Saldo Finanziario conseguito nel 2012 (come da certificazione 2012)	
4	Saldo Obiettivo 2012 (come da certificazione 2012)	
5 =3-4	Diff. Rispetto Obiettivo = Saldo Finanziario conseguito nel 2012-Saldo Obiettivo 2012	0
6=5+1+2	TEST = Diff Rispetto Obiettivo + Entrate Accertate nel 2012 relative a procedure di privatizzazione riscosse dal 1 gennaio 2013 al 28 febbraio 2013 + Contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui all'articolo 6, della legge 29 novembre 1984, n. 798 NON Erogati nell'anno 2012	0

Se TEST <0 si applicano tutte le sanzioni di cui all'art. 7, comma 2, D. Lgs. n. 149/2011 come riproposte dal novellato comma 26 , art. 31, della Legge n. 183/2011

Se TEST ≥ 0 la sanzione di cui all'art. 7, comma 2, lett. a), D. Lgs. n. 149/2011 si applica come ridefinita dall'art. 1, comma 447, Legge n. 228/2012

LUOGO ____________________ DATA ____________

IL PRESIDENTE/IL SINDACO TIMBRO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

____________________ ____________________

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

____

____

____

Certif. 2012/D

Patto di stabilità interno 2012 - Art. 31, commi 20 e 20 bis, della legge n. 183/2011

(Legge n. 183/2011 e decreto legge n. 16/2012)

COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

CERTIFICAZIONE DELL' UTILIZZO DEI MAGGIORI SPAZI FINANZIARI ACQUISITI NEL PATTO DI STABILITA' INTERNO "ORIZZONTALE NAZIONALE" 2012

- **DENOMINAZIONE ENTE** ______________________________

SI DICHIARA:

che i maggiori spazi finanziari di cui all' articolo 4-ter, comma 6, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono stati utilizzati nell'anno 2012 **esclusivamente** per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale (o per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, per effettuare pagamenti per impegni già assunti al 31 dicembre 2011), per l'importo di euro ______________

LUOGO ______________________________ DATA ____________

IL SINDACO

TIMBRO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

______________________ ______________________

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

____

____

____

13A02804

DECRETO 21 marzo 2013.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,60%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2023, ventiquattresima e venticinquesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2013, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 98 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 marzo 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 47.477 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 20 giugno e 20 settembre 2007, 21 aprile, 20 giugno e 21 agosto 2008, 20 febbraio, 22 aprile, 21 maggio, 23 luglio e 23 settembre 2009, 24 marzo 2010 e 22 novembre 2011, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime ventitre tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,60% con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2023, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come "Indice Eurostat";

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una ventiquattresima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,70% indicizzati all' "Indice Eurostat", con godimento 31 gennaio 2013 e scadenza 15 settembre 2018;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 18 dicembre 2012, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una ventiquattresima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,60% indicizzati all' "Indice Eurostat" ("BTP €i"), con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2023, di cui al decreto del 20 settembre 2007, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche e l'emissione della terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,70% indicizzati all'"Indice Eurostat", con godimento 31 gennaio 2013 e scadenza 15 settembre 2018, citata nelle premesse, vengono disposte per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 750 milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 20 settembre 2007.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di "coupon stripping"; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali

operazioni non può superare il 50% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Le prime dodici cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 25 marzo 2013, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 20 settembre 2007, con le seguenti modifiche ed integrazioni:

"Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione".

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 20 settembre 2007; le predette operazioni d'asta sono effettuate anche tramite sistemi di comunicazione telematica.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della venticinquesima tranche dei titoli stessi per un importo pari al 15 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta "ordinaria" relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; il predetto importo verrà arrotondato, se necessario, ai 1.000 euro più vicini, per eccesso o per difetto a seconda che le ultime tre cifre dell'importo stesso siano o non siano superiori a 500 euro.

Tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della ventiquattresima tranche e verrà ripartita con le modalità di seguito indicate.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 20 settembre 2007, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:

"Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi."

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 26 marzo 2013; le predette operazioni d'asta sono effettuate anche tramite sistemi di comunicazione telematica.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In considerazione della durata residua dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto, i medesimi vengono assimilati ai titoli con vita residua di dieci anni; pertanto l'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare sarà determinato nella maniera seguente:

per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta "ordinaria", l'ammontare attribuito sarà uguale al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei BTP€i decennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio.

per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta ordinaria, sarà attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno "specialista" il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più "specialisti" presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 marzo 2013, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 13 giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il "Coefficiente di indicizzazione", riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commis-

sione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del citato decreto 20 settembre 2007. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 28 marzo 2013.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2013, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2023, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 20 settembre 2007, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2013

p. Il direttore generale: CANNATA

13A02846

DECRETO 21 marzo 2013.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,70%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 31 gennaio 2013 e scadenza 15 settembre 2018, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2013, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 98 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 294 del 18 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 marzo 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 47.477 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 23 gennaio 2013, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,70% con godimento 31 gennaio 2013 e scadenza 15 settembre 2018, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come "Indice Eurostat";

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della ventiquattresima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,60% indicizzati all' "Indice Eurostat", con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2023;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 18 dicembre 2012, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,70% indicizzati all' "Indice Eurostat" ("BTP €i"), con godimento godimento 31 gennaio 2013 e scadenza 15 settembre 2018, di cui al decreto del 23 gennaio 2013, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche e l'emissione della ventiquattresima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,60% indicizzati all' "Indice Eurostat", con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2023, citata nelle premesse, vengono disposte per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 750 milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro.

Ai sensi del decreto ministeriale del 7 dicembre 2012, citato nelle premesse, i predetti titoli sono soggetti alle clausole di azione collettiva di cui ai "Termini Comuni di Riferimento" allegati al decreto medesimo (Allegato *A)*.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 23 gennaio 2013.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di "coupon stripping"; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 50% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 25 marzo 2013, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 23 gennaio 2013.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 23 gennaio 2013.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo pari al 15 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta "ordinaria" relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; il predetto importo verrà arrotondato, se necessario, ai 1.000 euro più vicini, per eccesso o per difetto a seconda che le ultime tre cifre dell'importo stesso siano o non siano superiori a 500 euro.

Tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche e verrà ripartita con le modalità di seguito indicate.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto 23 gennaio 2013, in quanto applicabili.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 26 marzo 2013.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare sarà determinato nella maniera seguente:

per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta "ordinaria", l'ammontare attribuito sarà uguale al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei BTP€i quinquennali ed il totale

complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio;

per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta ordinaria, sarà attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno "specialista" il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più "specialisti" presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 marzo 2013, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 13 giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il "Coefficiente di indicizzazione", riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del citato decreto del 23 gennaio 2013. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 28 marzo 2013.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2013, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2018, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 23 gennaio 2013, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2013

p. Il direttore generale: CANNATA

13A02847

DECRETO 21 marzo 2013.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 31 gennaio 2013 e scadenza 31 dicembre 2014, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2013, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse

vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 294 del 18 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 marzo 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati a 47.477 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 23 gennaio e 22 febbraio 2013, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» («CTZ») con decorrenza 31 gennaio 2013 e scadenza 31 dicembre 2014;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 18 dicembre 2012, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche di «CTZ», con decorrenza 31 gennaio 2013 e scadenza 31 dicembre 2014, di cui al decreto del 23 gennaio 2013, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

Ai sensi del decreto ministeriale del 7 dicembre 2012, citato nelle premesse, la presente emissione è soggetta alle clausole di azione collettiva di cui ai «Termini comuni di riferimento» allegati al decreto medesimo (Allegato *A)*.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 23 gennaio 2013.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 25 marzo 2013, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 23 gennaio 2013.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 23 gennaio 2013.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei certificati, per un importo pari al 15 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche e verrà ripartita con le modalità di seguito indicate.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 23 gennaio 2013, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 26 marzo 2013.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare sarà determinato nella maniera seguente:

per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria», l'ammontare attribuito sarà uguale al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ», ed il totale

complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio;

per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta ordinaria, sarà attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 marzo 2013, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 28 marzo 2013.

A fronte di tale versamento, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 8.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2014, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranche ed al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 5 del citato decreto del 23 gennaio 2013, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2013

p. Il direttore generale: CANNATA

13A02848

DECRETO 21 marzo 2013.

Tasso di riferimento determinato per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2013, relativamente alle operazioni a tasso variabile, effettuate dagli enti locali ai sensi dei decreti-legge 1º luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359 e 2 marzo 1989, n. 66, nonché della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visti l'art. 9 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, l'art. 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, nonché l'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, ai sensi dei quali è demandato al Ministro del Tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da concedersi agli Enti Locali territoriali, al fine di ottenere una uniformità di trattamento;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, il quale richiama per l'anno 1990 le disposizioni sui mutui agli Enti locali di cui al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66;

Visto l'art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, il quale prevede il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i Comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire 700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;

Visti i decreti del 28 giugno 1989, del 26 giugno 1990, del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 concernenti le modalità di determinazione del tasso di riferimento per i mutui di cui alle leggi suindicate, stipulati a tasso variabile;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998 con il quale è stabilito che, a partire dal 30 dicembre 1998, il tasso RIBOR è sostituito dall'EURIBOR;

Visto il decreto ministeriale del 10 maggio 1999, e, in particolare, l'art. 4, il quale prevede che le disposizioni del decreto medesimo si applicano ai contratti di mutuo stipulati successivamente alla sua entrata in vigore;

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 2004, con il quale, ai fini della determinazione del costo della provvista dei mutui a tasso variabile, il parametro della lira interbancaria è stato sostituito con quello del tasso interbancario;

Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 2005, con il quale, per le finalità di cui al presente decreto, il parametro del "RENDIOB" è stato sostituito con quello del "RENDISTATO";

Viste le misure del tasso EURIBOR ACT/365 a tre mesi e EURIBOR ACT/360 a tre mesi rilevate per il mese di novembre 2011 sul circuito Reuters, pari rispettivamente a 1,505% e 1,485%;

Vista la lettera del 21 dicembre 2012, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato i dati relativi ai parametri da utilizzare per la determinazione del tasso di riferimento per i predetti mutui per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2013, facendo presente che il tasso interbancario a tre mesi non è disponibile, riservandosi di riferire quanto prima un parametro alternativo;

Vista la successiva lettera del 15 marzo 2013, con la quale la Banca d'Italia, facendo seguito alla predetta nota del 21 dicembre 2012, ha proposto, in alternativa al tasso interbancario, di adottare il tasso EURIBOR a tre mesi;

Ritenuta la necessità di fissare il costo della provvista per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate anteriormente al 29 maggio 1999 e tenuto conto delle indicazioni contenute nella predetta nota della Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2013 il costo della provvista da utilizzarsi per operazioni di mutuo di cui alle leggi citate in premessa, regolate a tasso variabile, è pari a:

a) 2,40% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, nonché per quelle di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67;

b) 2,05% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989;

c) 2,40% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno 1990;

d) 2,45% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate entro il 30 dicembre 1998;

e) 2,40% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate nel periodo 31 dicembre 1998 - 28 maggio 1999;

2. Al costo della provvista va aggiunta la commissione onnicomprensiva tempo per tempo in vigore nel periodo in cui sono state effettuate le operazioni di cui al presente decreto. La misura della commissione rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 29 maggio 1999, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 10 maggio 1999 richiamato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2013

Il direttore generale del Tesoro: LA VIA

13A02864

DECRETO 25 marzo 2013.

Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura, relativamente al trimestre 1° ottobre 2012 – 31 dicembre 2012.

IL CAPO DELLA DIREZIONE V
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale "il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura";

Visto il proprio decreto del 25 settembre 2012, recante la "classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari";

Visto, da ultimo, il proprio decreto del 21 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 2012 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che at-

tribuisce alla Banca d'Italia il compito di procedere per il trimestre 1° ottobre 2012 – 31 dicembre 2012 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 agosto 2009);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° ottobre 2012 – 31 dicembre 2012 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del d.lgs. 24 giugno 1998 n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e l'indagine statistica effettuata nel 2002 a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo numero 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Avuto presente l'art. 62 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2007, che ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1 ° ottobre 2012 – 31 dicembre 2012, sono indicati nella tabella riportata in allegato (ALLEGATO *A)*.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2013.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (ALLEGATO *A)*.

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si attengono ai criteri di calcolo delle "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° gennaio 2013 – 31 marzo 2013 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta nel 2002 a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2013

Il capo della direzione: MARESCA

ALLEGATO *A*

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)

MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA

PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2012

APPLICAZIONE DAL 1° APRILE FINO AL 30 GIUGNO 2013

CATEGORIE DI OPERAZIONI	*CLASSI DI IMPORTO in unità di euro*	*TASSI MEDI (su base annua)*	*TASSI SOGLIA (su base annua)*
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE	fino a 5.000	11,39	18,2375
	oltre 5.000	10,19	16,7375
SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO	fino a 1.500	15,88	23,8500
	oltre 1.500	15,25	23,0625
ANTICIPI E SCONTI COMMERCIALI	fino a 5.000	8,76	14,9500
	da 5.000 a 100.000	8,02	14,0250
	oltre 100.000	5,60	11,0000
FACTORING	fino a 50.000	6,36	11,9500
	oltre 50.000	4,18	9,2250
CREDITI PERSONALI		12,10	19,1250
ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE		10,69	17,3625
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE	fino a 5.000	12,26	19,3250
	oltre 5.000	11,93	18,9125
LEASING AUTOVEICOLI E AERONAVALI	fino a 25.000	8,87	15,0875
	oltre 25.000	8,05	14,0625
LEASING IMMOBILIARE			
- A TASSO FISSO		7,38	13,2250
- A TASSO VARIABILE		5,35	10,6875
LEASING STRUMENTALE	fino a 25.000	9,03	15,2875
	oltre 25.000	6,75	12,4375
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE	fino a 5.000	12,29	19,3625
	oltre 5.000	10,25	16,8125
CREDITO REVOLVING	fino a 5.000	17,20	25,2000
	oltre 5.000	12,20	19,2500
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA			
- A TASSO FISSO		5,42	10,7750
- A TASSO VARIABILE		4,01	9,0125

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DI UN QUARTO CUI SI AGGIUNGE UN MARGINE DI ULTERIORI 4 PUNTI PERCENTUALI. LA DIFFERENZA TRA IL LIMITE E IL TASSO MEDIO NON PUO' SUPERARE GLI 8 PUNTI PERC.LI

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto.

Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 settembre 2012 e nelle Istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009, n. 200.

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto annuale di classificazione delle operazioni emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ripartisce le operazioni in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di "credito personale", "credito finalizzato", "leasing", "mutuo", "altri finanziamenti" e "prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione" i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le "aperture di credito in conto corrente", gli "scoperti senza affidamento", il "credito revolving e con utilizzo di carte di credito", gli "anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale" e le operazioni di "factoring" - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari già iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del Testo unico bancario.

La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella - che è stata definita sentita la Banca d'Italia - è composta da 25 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del dicembre 2009, la metodologia di calcolo del TEG applica le modifiche introdotte con la revisione delle Istruzioni per la rilevazione emanate dalla Banca d'Italia nell'agosto 2009 [1]. Le segnalazioni inviate dagli intermediari tengono anche conto dei chiarimenti forniti dalla Banca d'Italia, attraverso il sito internet, in risposta ai quesiti pervenuti [2].

La rinnovata metodologia di calcolo ha comportato l'introduzione di alcune modifiche nella griglia dei tassi: viene data separata evidenza agli scoperti senza affidamento - in precedenza compresi tra le aperture di credito in conto corrente – ai crediti personali e agli anticipi e sconti; sono stati unificati i tassi applicati da banche e finanziarie per tutte le categorie di operazioni; sono state distinte tre tipologie di operazioni di leasing ("autoveicoli e aeronavale", "immobiliare" e "strumentale"); sono stati separati i TEG pubblicati per il "credito finalizzato" e il "credito revolving"; la categoria residuale "altri finanziamenti" non prevede la distinzione per soggetto finanziato (famiglie o imprese).

Con riferimento ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 180/50, le modalità di assolvimento dell'obbligo della garanzia assicurativa di cui all'art. 54 del medesimo decreto, secondo quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo 2009, non modificano la classificazione di tali operazioni stabilita dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge n. 108/96. La disposizione del citato art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 180/50, nello stabilire che gli istituti autorizzati a concedere prestiti contro cessione del quinto "non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti," è unicamente volta ad escludere che i soggetti finanziatori possano rilasciare garanzie assicurative, attività riservata alle imprese assicurative autorizzate.

A causa degli importanti scostamenti tra i tassi fissi e variabili rilevati nelle operazioni di leasing immobiliare, a partire dal decreto valido per il trimestre 1° aprile 2011 – 30 giugno 2011 l'indicazione delle operazioni di leasing immobiliare "a tasso fisso" e "a tasso variabile" è data separatamente al fine di evitare in tale comparto fenomeni di razionamento del credito [3].

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo pari o superiore a 30 mila euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Come prescrive la legge, il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari si ottiene aumentando i tassi medi di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Rilevazione degli interessi di mora

Nell'anno 2002 la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. La rilevazione ha riguardato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali.

In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.

______

1) Le nuove Istruzioni sono pubblicate in *Gazzetta Ufficiale* del 29 agosto 2009 n. 200 e sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Normativa/Istr_usura_ago_09-istruzioni.pdf).

2) www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Normativa/istr_usura_faq.pdf

3) Al riguardo, la Banca d'Italia ha condotto una specifica indagine presso gli intermediari operanti nel comparto.

13A02841

DECRETO 25 marzo 2013.

Fondazioni bancarie. Misure dell'accantonamento alla riserva obbligatoria e dell'accantonamento patrimoniale facoltativo per l'esercizio 2012.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 461, recante delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria;

Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461;

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale «la vigilanza sulle fondazioni è attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ora Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 8, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria è determinata dall'Autorità di vigilanza;

Visto l'art. 8, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale l'Autorità di vigilanza può prevedere riserve facoltative;

Visto il provvedimento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 96 del 26 aprile 2001, recante le indicazioni per la redazione, da parte delle fondazioni bancarie, del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000, emanato ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

Visto l'art. 15, comma 13, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 dicembre 2012, ai sensi del quale le disposizioni di cui all'art. 15, comma 13, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche per tutto l'esercizio 2012;

Visti i decreti del 26 marzo 2002, 27 marzo 2003, 25 marzo 2004, 15 marzo 2005, 13 marzo 2006, 23 marzo 2007, 20 marzo 2008, 11 marzo 2009, 13 aprile 2010, 7 aprile 2011 e del 26 marzo 2012 con i quali l'Autorità di vigilanza, ai sensi delle disposizioni che precedono, ha provveduto a fissare le misure degli accantonamenti alla riserva obbligatoria e alla riserva per l'integrità del patrimonio per gli esercizi 2001-2011;

Considerata la necessità di determinare la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria per l'esercizio 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2012;

Considerata l'opportunità di consentire un accantonamento patrimoniale facoltativo, ulteriore rispetto a quello obbligatorio, finalizzato alla salvaguardia dell'integrità del patrimonio e di fissarne la misura massima ammessa;

Considerata l'opportunità che, nei casi eccezionali in cui siano presenti disavanzi pregressi, le fondazioni destinino prioritariamente parte dell'avanzo dell'esercizio alla copertura di tali disavanzi, tenendo conto delle esigenze sia di salvaguardare il patrimonio, sia di garantire continuità all'attività istituzionale;

Considerato che è in corso di predisposizione il regolamento di cui all'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella redazione del bilancio d'esercizio 2012, le fondazioni bancarie osservano le disposizioni di cui al provvedimento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 15, comma 13, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dall'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale 18 dicembre 2012.

2. Nel presente decreto per avanzo dell'esercizio si intende quello risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui al provvedimento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001.

3. L'accantonamento alla riserva obbligatoria di cui all'art. 8, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è determinato, per l'esercizio 2012, nella misura del venti per cento dell'avanzo dell'esercizio, al netto dell'eventuale destinazione di cui all'art. 2, commi 1 e 2.

4. Al solo fine di conservare il valore del patrimonio, le fondazioni bancarie possono effettuare, per il medesimo esercizio, con atto motivato, un accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio in misura non superiore al quindici per cento dell'avanzo dell'esercizio, al netto dell'eventuale destinazione di cui all'art. 2, commi 1 e 2, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2, comma 3.

Art. 2.

1. Nei casi eccezionali in cui siano presenti disavanzi pregressi, e fatte salve le valutazioni dell'Autorità di vigilanza previste dalla legge, il venticinque per cento dell'avanzo dell'esercizio è destinato prioritariamente alla copertura dei disavanzi pregressi.

2. Le fondazioni bancarie possono, con atto motivato, incrementare la percentuale di cui al comma 1, considerate le esigenze sia di salvaguardare il patrimonio, sia di garantire continuità all'attività istituzionale.

3. Non è consentito effettuare l'accantonamento di cui all'art. 1, comma 4, se i disavanzi pregressi non sono stati integralmente coperti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2013

Il direttore generale del Tesoro: LA VIA

13A02849

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 26 marzo 2013.

Adozione di un avviso pubblico per la presentazione di progetti finanziati a valere sull'Azione 7 del Fondo Europeo per i Rimpatri - Annualità 2012.

L'AUTORITÀ RESPONSABILE
DEL "FONDO EUROPEO PER I RIMPATRI" 2008-2013

Vista la Decisione 2007/575/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo Europeo per i Rimpatri per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori";

Considerati gli Orientamenti strategici relativi al periodo di programmazione 2008-2013 adottati dalla Commissione con Decisione 2007/837/CE del 30/11/2007;

Vista la Decisione della Commissione 2008/458/CE del 5 marzo 2008 recante modalità di applicazione della Decisione 2007/575/CE relativamente ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alla norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo e successive Decisioni modificative – Decisione 2009/614/CE del 23 luglio 2009 e Decisione 2011/177/UE del 2 marzo 2011;

Visto il decreto del 29 aprile 2008 con il quale il Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione ha designato, quale Autorità Responsabile del Fondo, il Direttore Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo;

Vista la Decisione C(2009) 5898 del 23 luglio 2009 di approvazione del Programma Pluriennale del Fondo Europeo per i Rimpatri 2008-2013;

Vista la Decisione C(2012) 1984 del 27.03.2012 di approvazione del Programma Annuale 2012;

Considerato che il succitato Programma Annuale prevede azioni da realizzarsi sia attraverso progetti da individuare tramite avviso pubblico, sia attraverso progetti attuati dall'Autorità Responsabile in qualità di Organo esecutivo;

Visto il Decreto Ministeriale del 27 ottobre 2011 contenente le "Linee Guida per l'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario assistito" pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 304 del 31 dicembre 2011, di cui all'art. 14-*ter*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera *e)*, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 129 recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari;

Decreta:

È adottato l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti finanziati a valere del Fondo Europeo per i Rimpatri, ed inerenti l'Azione 7 "Consolidamento della rete di riferimento nazionale di operatori e autorità locali, nonché rafforzamento della collaborazione con le rappresentanze consolari dei Paesi di origine in Italia".

Roma, 26 marzo 2013

L'Autorità responsabile: SCOTTO LAVINA

L'avviso costituisce parte integrante del presente provvedimento e sarà pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Interno www.interno.it/ Fondi Unione Europea/ Fondo Europeo per i Rimpatri.

13A02840

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 marzo 2013.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di propizamide, sulla base del dossier GF-1197 di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 2003 di recepimento della direttiva 2003/39/CE della Commissione del 15 maggio 2003, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva propizamide

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 2003 di recepimento della direttiva 2003/39/CE della Commissione del 15 maggio 2003, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, della sostanza attiva propizamide;

Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto ministeriale 16 ottobre 2003 che indica il 31 marzo 2014 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva propizami-

de nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il Reg. (UE) 823/2012 della Commissione 14 settembre 2012, che proroga il periodo di approvazione della sostanza attiva propizamide fino al 31 gennaio 2017;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dall'impresa titolare intesa ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sulla base del fascicolo GF-1197 conforme all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, che ora figura nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento KERB FLO, presentato dall'impresa Dow Agro Science Italia S.r.l.;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del D.M. 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda

Considerato che l'impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 16 ottobre 2003, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva propizamide;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo GF-1197, ottenuta dal Istituto Superiore di Sanità, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 gennaio 2017, alle nuove condizioni di impiego;

Viste le note con le quali l'Impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Vista la nota dell'Ufficio protocollo n° 0002985 in data 30 gennaio 2013 con la quale è stata richiesta all'Impresa Dow Agro Science Italia S.r.l. titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico – scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro dodici mesi dalla data della medesima;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 gennaio 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva propizamide, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ora figura nel Reg (UE) n. 546/2011 della Commissione, sulla base del fascicolo GF-1197 conforme all'All. III;

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 gennaio 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva propizamide, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

La succitata impresa Dow Agro Science Italia S.r.l. è tenuta alla presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, sono consentiti secondo le seguenti modalità:

— 8 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

— 12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **propizamide** ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier GF-1197 di All. III 31 gennaio 2017 ai sensi del decreto ministeriale 23 giugno 2006 di recepimento della direttiva di inclusione 2006/39/CE della Commissione del 12 aprile 2006 e dal Reg. (UE) 823/2012 della Commissione 14 settembre 2012.

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Modifiche autorizzate
1.	7930	KERB FLO	13/07/1990	Dow Agro Science Italia S.r.l.	- Modifiche di composizione - Nuova classificazione: **Xn** (nocivo); **N** (pericoloso per l'ambiente), **R40-R50/53; S2-S13-S20/21-S36/37–S29-S46-S60-S61** -Estensione alla taglia: **10l**
2.	15583	RAPSOL	26/11/2012	Dow Agro Science Italia S.r.l.	- Modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento - Nuova classificazione: **Xn** (nocivo); **N** (pericoloso per l'ambiente), **R40-R50/53; S2-S13-S20/21-S36/37–S29-S46-S60-S61** -Estensione alla taglia: **10l**
3.	15584	REFRAIN	26/11/2012	Dow Agro Science Italia S.r.l.	- Modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento - Nuova classificazione: **Xn** (nocivo); **N** (pericoloso per l'ambiente), **R40-R50/53; S2-S13-S20/21-S36/37–S29-S46-S60-S61** -Estensione alla taglia: **10l**
4.	15585	SKADI	26/11/2012	Dow Agro Science Italia S.r.l.	- Modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento - Nuova classificazione: **Xn** (nocivo); **N** (pericoloso per l'ambiente), **R40-R50/53; S2-S13-S20/21-S36/37–S29-S46-S60-S61** -Estensione alla taglia: **10l**

s.a. propizamide FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi

5.	15586	TOPNET	26/11/2012	Dow Agro Science Italia S.r.l.	- Modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento - Nuova classificazione: **Xn** (nocivo); **N** (pericoloso per l'ambiente), **R40-R50/53; S2-S13-S20/21-S36/37– S29-S46-S60-S61** -Estensione alla taglia: **10l**

s.a. propizamide FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi

KERB™ FLO

Erbicida selettivo

per il diserbo di alcune colture orticole, foraggere, pomacee, vite e della barbabietola da zucchero.

FLOWABLE

Composizione di KERB FLO
PROPIZAMIDE pura 35,09% (400 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di ingestione, consultare il medico immediatamente e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza.

Dow AgroSciences Italia s.r.l.
Via F. Albani, 65 - 20148 Milano - Tel. +39 051 28661

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences Italia srl – Mozzanica (Bergamo) – Italia *(prod e conf)*
DIACHEM S.p.A. - Caravaggio (BG) – Italia *(prod e conf)*
Althaller Italia S.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI) – Italia *(solo conf)*
Torre Srl – Torrenieri (fraz. Montalcino – SI) – Italia *(prod e conf)*

Taglie autorizzate: **0,5 – 1 – 1,5 – 3 – 5 – 10 litri**

Registrazione n. 7930 del 13/07/1990 del Ministero della Sanità
Partita n. Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non applicare il prodotto con attrezzatura manuale. Usare guanti adatti e tuta da lavoro completa durante la miscelazione, il carico e l'applicazione del prodotto. Non rientrare nelle aree trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta e comunque non prima delle 24 ore dal trattamento. Non fare pascolare il bestiame a distanza inferiore a 20 giorni dal trattamento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: gastrointestinali (bruciori gastroesofagei, dolori addominali, diarrea) e cardiocircolatori (ipotensione, aritmia, cianosi), irritante per cute e mucose, fotosensibilizzante. Terapia Sintomatica. **Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.**

INFESTANTI CONTROLLATE

Infestanti sensibili: Coda di volpe (*Alopecurus spp.*), Sanguinella comune (*Digitaria sanguinalis*), Loglio italico (*Lolium spp.*), Fienarola (*Poa spp.*), Falso panico (*Setaria spp.*), Avena selvatica (*Avena fatua*) (in pre-emergenza), Forasacco (*Bromus spp.*) ed in genere tutte le graminacee annuali nonchè, nel periodo invernale anche alcune graminacee poliennali. Farinello comune (*Chenopodium album*), Cuscuta (*Cuscuta spp.*), Papavero (*Papaver spp.*), Plantaggine (*Plantago spp.*), Poligono persicaria (*Polygonum persicaria*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Porcellana (*Portulaca oleracea*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Centocchio (*Stellaria media*), Ortica (*Urtica spp.*), Veronica (*Veronica spp.*), Romice (*Rumex spp.*) (da seme).

Infestanti mediamente sensibili: Amaranto comune (*Amaranthus spp.*), Borsa pastore (*Capsella bursa-pastoris*), Giavone comune (*Echinochloa crus-galli*), Poligono nodoso (*Polygonum lapathifolium*).

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Generalità - Il KERB FLO è un erbicida sotto forma di sospensione liquida che agisce prevalentemente per assorbimento radicale. Pertanto è necessario che, al momento dell'applicazione, il terreno sia umido; in caso contrario è indispensabile praticare un'abbondante irrigazione entro 2-3 giorni dall'applicazione. Nel caso si pratichi l'irrigazione per infiltrazione, è preferibile distribuire il KERB FLO prima della semina o del trapianto incorporandolo con una lavorazione superficiale. Nei trattamenti primaverili-estivi il KERB FLO è efficace solo in fase di pre-emergenza delle infestanti, mentre nelle applicazioni autunno-invernali (periodo in cui le piogge sono normalmente frequenti e le temperature sono basse) il KERB FLO risulta attivo anche in fase di post-emergenza delle infestanti e particolarmente nei riguardi delle graminacee. L'applicazione deve essere fatta impiegando 600-800 litri di acqua per ha. Il KERB FLO è indicato nel diserbo selettivo di alcune colture orticole, foraggere, pomacee, vite e della barbabietola da zucchero.

DOSI ED EPOCHE DI IMPIEGO

Lattughe e simili (dolcetta, lattuga, scarola/indivia, cicorie/radicchi, dente di leone, valerianella): alla dose di 3,5-4,5 l/ha in: **a)** pre-emergenza delle infestanti: in pre-semina, pre-trapianto, con interramento; in post-semina e post-trapianto (va effettuata nei 15-20 giorni successivi alla semina o dal trapianto). **b)** post-emergenza delle infestanti, solo in autunno-inverno con terreno umido.

Medica: alla dose di 2,5-3,5 l/ha, su colture in atto in autunno-inverno; alla dose di 4 l/ha nella lotta contro la cuscuta (entro febbraio) o dopo il primo sfalcio (entro 3-4 gg).

Leguminose foraggere (Trifoglio violetto, Sulla, Lupinella, Trifoglio ladino): alla dose di 2-2,5 l/ha, su colture in atto in autunno-inverno (entro febbraio).

Barbabietola da zucchero: alla dose di 0,7-1 l/ha seguito da 1-1,5 l/ha a distanza di 7-10 giorni contro la cuscuta ai primissimi stadi di sviluppo. Qualora la cuscuta sia già insediata, trattare alla dose di 4-5 l/ha: non trattare fino a che le piante di bietola meno sviluppate abbiano raggiunto lo stadio di 5-6 foglie vere. La dose più alta va impiegata quando la cuscuta ha già parassitizzato la coltura; va tuttavia considerato che i trattamenti molto tardivi forniscono un controllo parziale della cuscuta.

Carciofo: alla dose di 3,5 – 4,0 l/ha in: **a)** pre-emergenza delle infestanti: in pre-trapianto, con interramento; in post-trapianto va effettuata nei 15 giorni successivi. **b)** post-emergenza delle infestanti, solo in autunno-inverno con terreno umido.

Vite: alla dose di 3,5 l/ha, distribuire il prodotto durante il periodo fine autunno-pieno inverno sul terreno anche completamente inerbito.

Melo-Pero: alla dose di 3,5 l/ha, trattamento da eseguire da novembre a gennaio - inizio febbraio in post-emergenza delle infestanti.

Su tutte le colture KERB FLO può essere impiegato con un solo trattamento per ciclo colturale ad eccezione della barbabietola da zucchero, dove sono possibili due interventi per la lotta contro la cuscuta.

COMPATIBILITA': Il KERB FLO va impiegato da solo

FITOTOSSICITA' - Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Su barbabietola da zucchero, abbondanti piogge dopo il trattamento possono provocare fitotossicità (malformazioni). Rispettare i sotto riportati intervalli fra l'applicazione del KERB FLO e la successiva semina di colture sensibili.

a) Colture moderatamente tolleranti (Mais, Fragola, Sorgo, Batata, Crucifere): due mesi.
b) Colture mediamente sensibili (Melanzana, Lino, Aglio, Menta, Cipolla, Peperone, Patata, Spinacio, Barbabietola da Zucchero, Pomodoro): quattro mesi.
c) Colture molto sensibili [cereali da granella in genere (Orzo, Avena, Frumento, Segale) e graminacee foraggere]: sei mesi.

Effettuare prima dell'impianto di tali colture una profonda lavorazione interrando concimi organici.

All'inizio di ogni ciclo produttivo di lattughe e simili da taglio si raccomanda di effettuare un saggio preliminare prima di ogni impiego di propizamide.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Per EMERGENZA MEDICA contattare: **CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA (MI): 0039 02 66101029 (24H)**
Per EMERGENZE durante il trasporto, contattare: 0039-335-6979115 (24H)
Per INFORMAZIONI sull'uso dei prodotti, contattare: 0039-051-28661 (O.U.)

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 11 MAR. 2013

™ Marchio della The Dow Chemical Company ("Dow") o di filiali della Dow

RAPSOL™

ERBICIDA SELETTIVO

per il diserbo di alcune colture orticole, foraggere, pomacee, vite e della barbabietola da zucchero

FLOWABLE

Composizione di RAPSOL
PROPIZAMIDE pura 36 % (400 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Possibilità di effetti cancerogeni -- prove insufficienti. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione, consultare il medico immediatamente e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via F. Albani, 65 - 20148 Milano
Tel. +39 051 28661

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences Italia srl – Mozzanica (Bergamo) – Italia *(prod e conf)*
Dow AgroSciences S.A.S. - DRUSENHEIM (Francia) *(prod e conf)*
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi) *(prod e conf)*
DIACHEM S.p.A. - Caravaggio (BG) – Italia *(prod e conf)*
Althaller Italia S.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI) – Italia *(solo conf)*
Torre Srl – Torrenieri (fraz. Montalcino – SI) – Italia *(prod e conf)*

Taglie autorizzate: **0,5 - 1 - 1,5 - 3 - 5 - 10 litri**

Registrazione n. 15583 del 26/11/2012 del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non applicare il prodotto con attrezzatura manuale. Usare guanti adatti e tuta da lavoro completa durante la miscelazione, il carico e l'applicazione del prodotto. . Non rientrare nelle aree trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta e comunque non prima delle 24 ore dal trattamento Non fare pascolare il bestiame a distanza inferiore a 20 giorni dal trattamento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: gastrointestinali (bruciori gastroesofagei, dolori addominali, diarrea) e cardiocircolatori (ipotensione, aritmia, cianosi), irritante per cute e mucose, fotosensibilizzante. Terapia Sintomatica
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

INFESTANTI CONTROLLATE

Infestanti sensibili: Coda di volpe (*Alopecurus spp.*), Sanguinella comune (*Digitaria sanguinalis*), Loglio italico (*Lolium spp.*), Fienarola (*Poa spp.*). Falso panico (*Setaria spp.*), Avena selvatica (*Avena fatua*) (in pre-emergenza), Forasacco (*Bromus spp.*) ed in genere tutte le graminacee annuali nonché, nel periodo invernale anche alcune graminacee poliennali. Farinello comune (*Chenopodium album*), Cuscuta (*Cuscuta spp.*), Papavero (*Papaver spp.*), Plantaggine (*Plantago spp.*), Poligono persicaria (*Polygonum persicaria*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Porcellana (*Portulaca oleracea*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Centocchio (*Stellaria media*), Ortica (*Urtica spp.*), Veronica (*Veronica spp.*), Romice (*Rumex spp.*) (da seme).

Infestanti mediamente sensibili: Amaranto comune (*Amaranthus spp.*), Borsa pastore (*Capsella bursa-pastoris*), Giavone comune (*Echinochloa crus-galli*), Poligono nodoso (*Polygonum lapathifolium*).

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Generalità - RAPSOL è un erbicida sotto forma di sospensione liquida che agisce prevalentemente per assorbimento radicale. Pertanto è necessario che, al momento dell'applicazione, il terreno sia umido; in caso contrario è indispensabile praticare un'abbondante irrigazione entro 2-3 giorni dall'applicazione. Nel caso si pratichi l'irrigazione per infiltrazione, è preferibile distribuire RAPSOL prima della semina o del trapianto incorporandolo con una lavorazione superficiale. Nei trattamenti primaverili-estivi RAPSOL è efficace solo in fase di pre-emergenza delle infestanti, mentre nelle applicazioni autunno-invernali (periodo in cui le piogge sono normalmente frequenti e le temperature sono basse) RAPSOL risulta attivo anche in fase di post-emergenza delle infestanti e particolarmente nei riguardi delle graminacee. L'applicazione deve essere fatta impiegando 600-800 litri di acqua per ha. RAPSOL è indicato nel diserbo selettivo di alcune colture orticole, foraggere, pomacee, vite e della barbabietola da zucchero.

DOSI ED EPOCHE DI IMPIEGO

Lattughe e simili (dolcetta, lattuga, scarola/indivia, cicorie/radicchi, dente di leone, valeriannella): alla dose di 3,5-4,5 l/ha in: **a)** pre-emergenza delle infestanti: in pre-semina, pre-trapianto, con interramento; in post-semina e post- trapianto (va effettuata nei 15-20 giorni successivi alla semina o al trapianto). **b)** post-emergenza delle infestanti, solo in autunno-inverno con terreno umido.

Medica: alla dose di 2,5-3,5 l/ha, su colture in atto in autunno-inverno; alla dose di 4 l/ha nella lotta contro la cuscuta (entro febbraio) o dopo il primo sfalcio (entro 3-4 gg).

Leguminose foraggere (Trifoglio violetto, Sulla, Lupinella, Trifoglio ladino): alla dose di 2-2,5 l/ha, su colture in atto in autunno-inverno (entro febbraio).

Barbabietola da zucchero: alla dose di 0,7-1 l/ha seguito da 1-1,5 l/ha a distanza di 7-10 giorni contro la cuscuta ai primissimi stadi di sviluppo. Qualora la cuscuta sia già insediata, trattare alla dose di 4-5 l/ha: non trattare fino a che le piante di bietola meno sviluppate abbiano raggiunto lo stadio di 5-6 foglie vere. La dose più alta va impiegata quando la cuscuta ha già parassitizzato la coltura; va tuttavia considerato che i trattamenti molto tardivi forniscono un controllo parziale della cuscuta.

Carciofo: alla dose di 3,5 – 4,0 l/ha in: **a)** pre-emergenza delle infestanti: in pre-trapianto, con interramento; in post-trapianto va effettuata nei 15 giorni successivi. **b)** post-emergenza delle infestanti, solo in autunno-inverno con terreno umido.

Vite: alla dose di 3,5 l/ha, distribuire il prodotto durante il periodo fine autunno-pieno inverno sul terreno anche completamente inerbito.

Melo-Pero: alla dose di 3,5 l/ha, trattamento da eseguire da novembre a gennaio - inizio febbraio in post-emergenza delle infestanti.

Su tutte le colture RAPSOL può essere impiegato con un solo trattamento per ciclo colturale ad eccezione della barbabietola da zucchero, dove sono possibili due interventi per la lotta contro la cuscuta.

COMPATIBILITA': RAPSOL va impiegato da solo

FITOTOSSICITA' - Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Su barbabietola da zucchero, abbondanti piogge dopo il trattamento possono provocare fitotossicità (malformazioni). Rispettare i sotto riportati intervalli fra l'applicazione del KERB FLO e la successiva semina di colture sensibili.

a) Colture moderatamente tolleranti (Mais, Fragola, Sorgo, Batata, Crucifere): due mesi.

b) Colture mediamente sensibili (Melanzana, Lino, Aglio, Menta, Cipolla, Peperone, Patata, Spinacio, Barbabietola da Zucchero, Pomodoro): quattro mesi.

c) Colture molto sensibili [cereali da granella in genere (Orzo, Avena, Frumento, Segale) e graminacee foraggere]: sei mesi.

Effettuare prima dell'impianto di tali colture una profonda lavorazione interrando concimi organici.

All'inizio di ogni ciclo produttivo di lattughe e simili da taglio si raccomanda di effettuare un saggio preliminare prima di ogni impiego di propizamide.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Per **EMERGENZA MEDICA** contattare: **CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA (MI): 0039 02 66101029 (24H)**
Per **EMERGENZE durante il trasporto**, contattare: 0039-335-6979115 (24H)
Per **INFORMAZIONI sull'uso dei prodotti**, contattare: 0039-051-28661 (O.U.)

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 11 MAR. 2013

™ Marchio della The Dow Chemical Company ("Dow") o di filiali della Dow

REFRAIN™

ERBICIDA SELETTIVO

per il diserbo di alcune colture orticole, foraggere, pomacee, vite e della barbabietola da zucchero

FLOWABLE

Composizione di REFRAIN
PROPIZAMIDE pura 36 % (400 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Possibilità di effetti cancerogeni prove insufficienti. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare il medico immediatamente e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via F. Albani, 65 - 20148 Milano
Tel. +39 051 28661

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences Italia srl – Mozzanica (Bergamo) – Italia *(prod e conf)*
Dow AgroSciences S.A.S. - DRUSENHEIM (Francia) *(prod e conf)*
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi) *(prod e conf)*
DIACHEM S.p.A. - Caravaggio (BG) – Italia *(prod e conf)*
Althaller Italia S.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI) – Italia *(solo conf)*
Torre Srl – Torrenieri (fraz. Montalcino – SI) – Italia *(prod e conf)*

Taglie autorizzate: **0,5 – 1 – 1,5 – 3 – 5 - 10 litri**

Registrazione n. 15584 del 26/11/2012 del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non applicare il prodotto con attrezzatura manuale. Usare guanti adatti e tuta da lavoro completa durante la miscelazione, il carico e l'applicazione del prodotto. Non rientrare nelle aree trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta e comunque non prima delle 24 ore dal trattamento. Non fare pascolare il bestiame a distanza inferiore a 20 giorni dal trattamento.

™ Marchio della The Dow Chemical Company ("Dow") o di filiali della Dow

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: gastrointestinali (bruciori gastroesofagei, dolori addominali, diarrea) e cardiocircolatori (ipotensione, aritmia, cianosi), irritante per cute e mucose, fotosensibilizzante. **Terapia** Sintomatica
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

INFESTANTI CONTROLLATE

Infestanti sensibili: Coda di volpe (*Alopecurus spp.*), Sanguinella comune (*Digitaria sanguinalis*), Loglio italico (*Lolium spp.*), Fienarola (*Poa spp.*), Falso panico (*Setaria spp.*), Avena selvatica (*Avena fatua*) (in pre-emergenza), Forasacco (*Bromus spp.*) ed in genere tutte le graminacee annuali nonché, nel periodo invernale anche alcune graminacee poliennali. Farinello comune (*Chenopodium album*), Cuscuta (*Cuscuta spp.*), Papavero (*Papaver spp.*), Plantaggine (*Plantago spp.*), Poligono persicaria (*Polygonum persicaria*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Porcellana (*Portulaca oleracea*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Centocchio (*Stellaria media*), Ortica (*Urtica spp.*), Veronica (*Veronica spp.*), Romice (*Rumex spp.*) (da seme).

Infestanti mediamente sensibili: Amaranto comune (*Amaranthus spp.*), Borsa pastore (*Capsella bursa-pastoris*), Giavone comune (*Echinochloa crus-galli*), Poligono nodoso (*Polygonum lapathifolium*).

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Generalità - REFRAIN è un erbicida sotto forma di sospensione liquida che agisce prevalentemente per assorbimento radicale. Pertanto è necessario che, al momento dell'applicazione, il terreno sia umido; in caso contrario è indispensabile praticare un'abbondante irrigazione entro 2-3 giorni dall'applicazione. Nel caso si pratichi l'irrigazione per infiltrazione, è preferibile distribuire REFRAIN prima della semina o del trapianto incorporandolo con una lavorazione superficiale. Nei trattamenti primaverili-estivi REFRAIN è efficace solo in fase di pre-emergenza delle infestanti, mentre nelle applicazioni autunno-invernali (periodo in cui le piogge sono normalmente frequenti e le temperature sono basse) REFRAIN risulta attivo anche in fase di post-emergenza delle infestanti e particolarmente nei riguardi delle graminacee. L'applicazione deve essere fatta impiegando 600-800 litri di acqua per ha. REFRAIN è indicato nel diserbo selettivo di alcune colture orticole, foraggere, pomacee, vite e della barbabietola da zucchero.

DOSI ED EPOCHE DI IMPIEGO

Lattughe e simili (dolcetta, lattuga, scarola/indivia, cicorie/radicchi, dente di leone, valerianella): alla dose di 3,5-4,5 l/ha in: **a)** pre-emergenza delle infestanti: in pre-semina, pre-trapianto, con interramento; in post-semina e post-trapianto (va effettuata nei 15-20 giorni successivi alla semina o al trapianto). **b)** post-emergenza delle infestanti, solo in autunno-inverno con terreno umido.

Medica: alla dose di 2,5-3,5 l/ha, su colture in atto in autunno-inverno; alla dose di 4 l/ha nella lotta contro la cuscuta (entro febbraio) o dopo il primo sfalcio (entro 3-4 gg).

Leguminose foraggere (Trifoglio violetto, Sulla, Lupinella, Trifoglio ladino): alla dose di 2-2,5 l/ha, su colture in atto in autunno-inverno (entro febbraio).

Barbabietola da zucchero: alla dose di 0,7-1 l/ha seguito da 1-1,5 l/ha a distanza di 7-10 giorni contro la cuscuta ai primissimi stadi di sviluppo. Qualora la cuscuta sia già insediata, trattare alla dose di 4-5 l/ha: non trattare fino a che le piante di bietola meno sviluppate abbiano raggiunto lo stadio di 5-6 foglie vere. La dose più alta va impiegata quando la cuscuta ha già parassitizzato la coltura; va tuttavia considerato che i trattamenti molto tardivi forniscono un controllo parziale della cuscuta.

Carciofo: alla dose di 3,5 – 4,0 l/ha in: **a)** pre-emergenza delle infestanti: in pre-trapianto, con interramento; in post-trapianto va effettuata nei 15 giorni successivi. **b)** post-emergenza delle infestanti, solo in autunno-inverno con terreno umido.

Vite: alla dose di 3,5 l/ha, distribuire il prodotto durante il periodo fine autunno-pieno inverno sul terreno anche completamente inerbito.

Melo-Pero: alla dose di 3,5 l/ha, trattamento da eseguire da novembre a gennaio - inizio febbraio in post-emergenza delle infestanti.

Su tutte le colture REFRAIN può essere impiegato con un solo trattamento per ciclo colturale ad eccezione della barbabietola da zucchero, dove sono possibili due interventi per la lotta contro la cuscuta.

COMPATIBILITA': REFRAIN va impiegato da solo

FITOTOSSICITA' - Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Su barbabietola da zucchero, abbondanti piogge dopo il trattamento possono provocare fitotossicità (malformazioni). Rispettare i sotto riportati intervalli fra l'applicazione del KERB FLO e la successiva semina di colture sensibili.

a) Colture moderatamente tolleranti (Mais, Fragola, Sorgo, Batata, Crucifere): due mesi.

b) Colture mediamente sensibili (Melanzana, Lino, Aglio, Menta, Cipolla, Peperone, Patata, Spinacio, Barbabietola da Zucchero, Pomodoro): quattro mesi.

c) Colture molto sensibili [cereali da granella in genere (Orzo, Avena, Frumento, Segale) e graminacee foraggere]: sei mesi.

Effettuare prima dell'impianto di tali colture una profonda lavorazione interrando concimi organici.

All'inizio di ogni ciclo produttivo di lattughe e simili da taglio si raccomanda di effettuare un saggio preliminare prima di ogni impiego di propizamide.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Per **EMERGENZA MEDICA** contattare: **CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA (MI): 0039-02-66101029 (24H)**
Per **EMERGENZE durante il trasporto**, contattare: 0039-335-6979115 (24H)
Per **INFORMAZIONI sull'uso dei prodotti**, contattare: 0039-051-28661 (O.U.)

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

SKADI™

ERBICIDA SELETTIVO
per il diserbo di alcune colture orticole, foraggere, pomacee, vite e della barbabietola da zucchero

FLOWABLE

Composizione di SKADI
PROPIZAMIDE pura 36 % (400 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Possibilità di effetti cancerogeni prove insufficienti. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione, consultare il medico immediatamente e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via F. Albani, 65 - 20148 Milano
Tel. +39 051 28661

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences Italia srl – Mozzanica (Bergamo) – Italia *(prod e conf)*
Dow AgroSciences S.A.S. - DRUSENHEIM (Francia) *(prod e conf)*
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi) *(prod e conf)*
DIACHEM S.p.A. - Caravaggio (BG) – Italia *(prod e conf)*
Althaller Italia S.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI) – Italia *(solo conf)*
Torre Srl – Torrenieri (fraz. Montalcino – SI) – Italia *(prod e conf)*

Taglie autorizzate: **0,5 – 1 – 1,5 – 3 – 5 - 10 litri**

Registrazione n. 15585 del 26/11/2012 del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non applicare il prodotto con attrezzatura manuale. Usare guanti adatti e tuta da lavoro completa durante la miscelazione, il carico e l'applicazione del prodotto. Non rientrare nelle aree trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta e comunque non prima delle 24 ore dal trattamento. Non fare pascolare il bestiame a distanza inferiore a 20 giorni dal trattamento.

™ Marchio della The Dow Chemical Company ("Dow") o di filiali della Dow

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: gastrointestinali (bruciori gastroesofagei, dolori addominali, diarrea) e cardiocircolatori (ipotensione, aritmia, cianosi), irritante per cute e mucose, fotosensibilizzante. **Terapia** Sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

INFESTANTI CONTROLLATE
Infestanti sensibili: Coda di volpe (*Alopecurus spp.*), Sanguinella comune (*Digitaria sanguinalis*), Loglio italico (*Lolium spp.*), Fienarola (*Poa spp.*), Falso panico (*Setaria spp.*), Avena selvatica (*Avena fatua*) (in pre-emergenza), Forasacco (*Bromus spp.*) ed in genere tutte le graminacee annuali nonchè, nel periodo invernale anche alcune graminacee poliennali. Farinello comune (*Chenopodium album*), Cuscuta (*Cuscuta spp.*), Papavero (*Papaver spp.*), Plantaggine (*Plantago spp.*), Poligono persicaria (*Polygonum persicaria*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Porcellana (*Portulaca oleracea*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Centocchio (*Stellaria media*), Ortica (*Urtica spp.*), Veronica (*Veronica spp.*), Romice (*Rumex spp.*) (da seme).

Infestanti mediamente sensibili: Amaranto comune (*Amaranthus spp.*), Borsa pastore (*Capsella bursa-pastoris*), Giavone comune (*Echinochloa crus-galli*), Poligono nodoso (*Polygonum lapathifolium*).

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Generalità - SKADI è un erbicida sotto forma di sospensione liquida che agisce prevalentemente per assorbimento radicale. Pertanto è necessario che, al momento dell'applicazione, il terreno sia umido; in caso contrario è indispensabile praticare un'abbondante irrigazione entro 2-3 giorni dall'applicazione. Nel caso si pratichi l'irrigazione per infiltrazione, è preferibile distribuire SKADI prima della semina o del trapianto incorporandolo con una lavorazione superficiale. Nei trattamenti primaverili-estivi SKADI è efficace solo in fase di pre-emergenza delle infestanti, mentre nelle applicazioni autunno-invernali (periodo in cui le piogge sono normalmente frequenti e le temperature sono basse) SKADI risulta attivo anche in fase di post-emergenza delle infestanti e particolarmente nei riguardi delle graminacee. L'applicazione deve essere fatta impiegando 600-800 litri di acqua per ha. SKADI è indicato nel diserbo selettivo di alcune colture orticole, foraggere, pomacee, vite e della barbabietola da zucchero.

DOSI ED EPOCHE DI IMPIEGO
Lattughe e simili (dolcetta, lattuga, scarola/indivia, cicorie/radicchi, dente di leone, valerianella): alla dose di 3,5-4,5 l/ha in: **a)** pre-emergenza delle infestanti: in pre-semina, pre-trapianto, con interramento: in post-semina e post-trapianto (va effettuata nei 15-20 giorni successivi alla semina o al trapianto). **b)** post-emergenza delle infestanti, solo in autunno-inverno con terreno umido.

Medica: alla dose di 2,5-3,5 l/ha, su colture in atto in autunno-inverno; alla dose di 4 l/ha nella lotta contro la cuscuta (entro febbraio) o dopo il primo sfalcio (entro 3-4 gg).

Leguminose foraggere (Trifoglio violetto, Sulla, Lupinella, Trifoglio ladino): alla dose di 2-2,5 l/ha, su colture in atto in autunno-inverno (entro febbraio).

Barbabietola da zucchero: alla dose di 0,7-1 l/ha seguito da 1-1,5 l/ha a distanza di 7-10 giorni contro la cuscuta ai primissimi stadi di sviluppo. Qualora la cuscuta sia già insediata, trattare alla dose di 4-5 l/ha: non trattare fino a che le piante di bietola meno sviluppate abbiano raggiunto lo stadio di 5-6 foglie vere. La dose più alta va impiegata quando la cuscuta ha già parassitizzato la coltura; va tuttavia considerato che i trattamenti molto tardivi forniscono un controllo parziale della cuscuta.

Carciofo: alla dose di 3,5 – 4,0 l/ha in: **a)** pre-emergenza delle infestanti: in pre-trapianto, con interramento; in post-trapianto va effettuata nei 15 giorni successivi. **b)** post-emergenza delle infestanti, solo in autunno-inverno con terreno umido.

Vite: alla dose di 3,5 l/ha, distribuire il prodotto durante il periodo fine autunno-pieno inverno sul terreno anche completamente inerbito.

Melo-Pero: alla dose di 3,5 l/ha, trattamento da eseguire da novembre a gennaio - inizio febbraio in post-emergenza delle infestanti.

Su tutte le colture SKADI può essere impiegato con un solo trattamento per ciclo colturale ad eccezione della barbabietola da zucchero, dove sono possibili due interventi per la lotta contro la cuscuta.

COMPATIBILITA': SKADI va impiegato da solo

FITOTOSSICITA' - Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Su barbabietola da zucchero, abbondanti piogge dopo il trattamento possono provocare fitotossicità (malformazioni). Rispettare i sotto riportati intervalli fra l'applicazione del KERB FLO e la successiva semina di colture sensibili.

a) Colture moderatamente tolleranti (Mais, Fragola, Sorgo, Batata, Crucifere): due mesi.
b) Colture mediamente sensibili (Melanzana, Lino, Aglio, Menta, Cipolla, Peperone, Patata, Spinacio, Barbabietola da Zucchero, Pomodoro): quattro mesi.
c) Colture molto sensibili [cereali da granella in genere (Orzo, Avena, Frumento, Segale) e graminacee foraggere]: sei mesi.

Effettuare prima dell'impianto di tali colture una profonda lavorazione interrando concimi organici.

All'inizio di ogni ciclo produttivo di lattughe e simili da taglio si raccomanda di effettuare un saggio preliminare prima di ogni impiego di propizamide.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Per **EMERGENZA MEDICA** contattare: **CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA (MI): 0039/02 66101029 (24H)**
Per **EMERGENZE durante il trasporto**, contattare: 0039-335-6979115 (24H)
Per **INFORMAZIONI sull'uso dei prodotti**, contattare: 0039-051-28661 (O.U.)

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

TOPNET™

ERBICIDA SELETTIVO

per il diserbo di alcune colture orticole, foraggere, pomacee, vite e della barbabietola da zucchero

FLOWABLE

Composizione di TOPNET
PROPIZAMIDE pura 36 % (400 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne bere né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione, consultare il medico immediatamente e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza.

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via F. Albani, 65 - 20148 Milano
Tel. +39 051 28661

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences Italia srl – Mozzanica (Bergamo) – Italia *(prod e conf)*
Dow AgroSciences S.A.S. - DRUSENHEIM (Francia) *(prod e conf)*
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi) *(prod e conf)*
DIACHEM S.p.A. - Caravaggio (BG) – Italia *(prod e conf)*
Althaller Italia S.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI) – Italia *(solo conf)*
Torre Srl – Torrenieri (fraz. Montalcino – SI) – Italia *(prod e conf)*

Taglie autorizzate: **0,5 - 1 - 1,5 - 3 - 5 - 10 litri**

Registrazione n. 15586 del 26/11/2012 del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non applicare il prodotto con attrezzatura manuale. Usare guanti adatti e tuta da lavoro completa durante la miscelazione, il carico e l'applicazione del prodotto. Non rientrare nelle aree trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta e comunque non prima delle 24 ore dal trattamento. Non fare pascolare il bestiame a distanza inferiore a 20 giorni dal trattamento.

™ Marchio della The Dow Chemical Company ("Dow") o di filiali della Dow

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: gastrointestinali (bruciori gastroesofagei, dolori addominali, diarrea) e cardiocircolatori (ipotensione, aritmia, cianosi), irritante per cute e mucose, fotosensibilizzante. Terapia Sintomatica
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

INFESTANTI CONTROLLATE

Infestanti sensibili: Coda di volpe (*Alopecurus spp.*), Sanguinella comune (*Digitaria sanguinalis*), Loglio italico (*Lolium spp.*), Fienarola (*Poa spp.*), Falso panico (*Setaria spp.*), Avena selvatica (*Avena fatua*) (in pre-emergenza), Forasacco (*Bromus spp.*) ed in genere tutte le graminacee annuali nonché, nel periodo invernale anche alcune graminacee poliennali. Farinello comune (*Chenopodium album*), Cuscuta (*Cuscuta spp.*), Papavero (*Papaver spp.*), Plantaggine (*Plantago spp.*), Poligono persicaria (*Polygonum persicaria*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Porcellana (*Portulaca oleracea*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Centocchio (*Stellaria media*), Ortica (*Urtica spp.*), Veronica (*Veronica spp.*), Romice (*Rumex spp.*) (da seme).

Infestanti mediamente sensibili: Amaranto comune (*Amaranthus spp.*), Borsa pastore (*Capsella bursa-pastoris*), Giavone comune (*Echinochloa crus-galli*), Poligono nodoso (*Polygonum lapathifolium*).

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Generalità - TOPNET è un erbicida sotto forma di sospensione liquida che agisce prevalentemente per assorbimento radicale. Pertanto è necessario che, al momento dell'applicazione, il terreno sia umido; in caso contrario è indispensabile praticare un'abbondante irrigazione entro 2-3 giorni dall'applicazione. Nel caso si pratichi l'irrigazione per infiltrazione, è preferibile distribuire TOPNET prima della semina o del trapianto incorporandolo con una lavorazione superficiale. Nei trattamenti primaverili-estivi TOPNET è efficace solo in fase di pre-emergenza delle infestanti, mentre nelle applicazioni autunno-invernali (periodo in cui le piogge sono normalmente frequenti e le temperature sono basse) TOPNET risulta attivo anche in fase di post-emergenza delle infestanti e particolarmente nei riguardi delle graminacee. L'applicazione deve essere fatta impiegando 600-800 litri di acqua per ha. TOPNET è indicato nel diserbo selettivo di alcune colture orticole, foraggere, pomacee, vite e della barbabietola da zucchero.

DOSI ED EPOCHE DI IMPIEGO

Lattughe e simili (dolcetta, lattuga, scarola/indivia, cicorie/radicchi, dente di leone, valerianella): alla dose di 3,5-4,5 l/ha in: a) pre-emergenza delle infestanti: in pre-semina, pre-trapianto, con interramento; in post-semina e post-trapianto (va effettuata nei 15-20 giorni successivi alla semina o al trapianto). b) post-emergenza delle infestanti, solo in autunno-inverno con terreno umido.

Medica: alla dose di 2,5-3,5 l/ha, su colture in atto in autunno-inverno; alla dose di 4 l/ha nella lotta contro la cuscuta (entro febbraio) o dopo il primo sfalcio (entro 3-4 gg).

Leguminose foraggere (Trifoglio violetto, Sulla, Lupinella, Trifoglio ladino): alla dose di 2-2,5 l/ha, su colture in atto in autunno-inverno (entro febbraio).

Barbabietola da zucchero: alla dose di 0,7-1 l/ha seguito da 1-1,5 l/ha a distanza di 7-10 giorni contro la cuscuta ai primissimi stadi di sviluppo. Qualora la cuscuta sia già insediata, trattare alla dose di 4-5 l/ha: non trattare fino a che le piante di bietola meno sviluppate abbiano raggiunto lo stadio di 5-6 foglie vere. La dose più alta va impiegata quando la cuscuta ha già parassitizzato la coltura; va tuttavia considerato che i trattamenti molto tardivi forniscono un controllo parziale della cuscuta.

Carciofo: alla dose di 3,5 – 4,0 l/ha in: a) pre-emergenza delle infestanti: in pre-trapianto, con interramento; in post-trapianto va effettuata nei 15 giorni successivi. b) post-emergenza delle infestanti, solo in autunno-inverno con terreno umido.

Vite: alla dose di 3,5 l/ha, distribuire il prodotto durante il periodo fine autunno-pieno inverno sul terreno anche completamente inerbito.

Melo-Pero: alla dose di 3,5 l/ha, trattamento da eseguire da novembre a gennaio - inizio febbraio in post-emergenza delle infestanti.

Su tutte le colture TOPNET può essere impiegato con un solo trattamento per ciclo colturale ad eccezione della barbabietola da zucchero, dove sono possibili due interventi per la lotta contro la cuscuta.

COMPATIBILITA': TOPNET va impiegato da solo

FITOTOSSICITA' - Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Su barbabietola da zucchero, abbondanti piogge dopo il trattamento possono provocare fitotossicità (malformazioni). Rispettare i sotto riportati intervalli fra l'applicazione del KERB FLO e la successiva semina di colture sensibili.

a) Colture moderatamente tolleranti (Mais, Fragola, Sorgo, Batata, Crucifere): due mesi.
b) Colture mediamente sensibili (Melanzana, Lino, Aglio, Menta, Cipolla, Peperone, Patata, Spinacio, Barbabietola da Zucchero, Pomodoro): quattro mesi.
c) Colture molto sensibili [cereali da granella in genere (Orzo, Avena, Frumento, Segale) e graminacee foraggere]: sei mesi.

Effettuare prima dell'impianto di tali colture una profonda lavorazione interrando concimi organici.

All'inizio di ogni ciclo produttivo di lattughe e simili da taglio si raccomanda di effettuare un saggio preliminare prima di ogni impiego di propizamide.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Per EMERGENZA MEDICA contattare: **CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA (MI): 0039-02-66101029 (24H)**
Per **EMERGENZE durante il trasporto,** contattare: 0039-335-6979115 (24H)
Per **INFORMAZIONI sull'uso dei prodotti,**contattare: 0039-051-28661 (O.U.)

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

11 MAR. 2013

13A02660

DECRETO 11 marzo 2013.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fenmedifam revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 5 del decreto del Ministero della salute 18 giugno 2004 relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 tra le quali è compresa la sostanza attiva stessa.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'efichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del consiglio;

Visti i decreti con i quali sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio i prodotti fitosanitari riportati nella tabella allegata al presente decreto registrati al numero, alla data, a nome dell'impresa a fianco indicata;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2004 di recepimento della direttiva 2004/58/CE della Commissione del 23 aprile 2004, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 tra le quali è compresa la sostanza attiva fenmedifam;

Visto l'art. 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 18 giugno 2004 che ha stabilito la presentazione entro il 31 agosto 2007 di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 per ciascun prodotto contenente esclusivamente la sostanza attiva fenmedifam o in combinazione con sostanze attive già inserite nell'allegato I del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto altresì l'art. 2, comma 5, del citato decreto ministeriale 18 giugno 2004 secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fenmedifam non aventi i requisiti di cui all'art. 2, comma 4 del medesimo decreto si intendono automaticamente revocate a decorrere dal 1° settembre 2007;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dal citato art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 18 giugno 2004 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva femnedifam, revocati ai sensi del art. 2 comma 5, in quanto le imprese titolari di tali autorizzazioni non hanno presentato il previsto fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 1995/194;

Considerato che l'art. 4, comma 3, del citato decreto 18 giugno 2004 fissa al 28 febbraio 2008 la scadenza per la vendita e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 5, del medesimo decreto;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Viene pubblicato l'elenco, riportato in allegato al presente decreto, dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fenmedifam la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata automaticamente revocata a far data dal 1° settembre 2007 conformemente a quanto disposto dall'art. 2, commi 4 e 5, del decreto ministeriale 18 giugno 2004.

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui trattasi sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2013

Il direttore generale: BORRELLO

13A02703

DECRETO 11 marzo 2013.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva mancozeb revocati ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 4 del decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006 relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 tra le quali è compresa la sostanza attiva stessa.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visti i decreti con i quali sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio i prodotti fitosanitari riportati nella tabella allegata al presente decreto registrati al numero, alla data, a nome dell'impresa a fianco indicata;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/72/CE della Commissione del 21 ottobre 2005, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali è compresa la sostanza attiva mancozeb;

Visto l'art. 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 7 marzo 2006 che ha stabilito la presentazione entro il 30 giugno 2008 di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, per ciascun prodotto contenente esclusivamente la sostanza attiva mancozeb o in combinazione con sostanze attive già inserite nell'allegato I del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto altresì l'art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 7 marzo 2006 secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva mancozeb non aventi i requisiti di cui all'art. 3, comma 4 del medesimo decreto si intendono automaticamente revocate a decorrere dal 1° luglio 2008;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dal citato art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 7 marzo 2006 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva mancozeb, revocati ai sensi dell'art. 3 comma 4, in quanto le imprese titolari di tali autorizzazioni non hanno presentato il previsto fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 1995/194;

Considerato che l'art. 5, comma 4, del citato decreto 7 marzo 2006 fissa al 30 giugno 2009 la scadenza per la vendita e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 4, del medesimo decreto;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Viene pubblicato l'elenco, riportato in allegato al presente decreto, dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva mancozeb la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata automaticamente revocata a far data dal 1° luglio 2008 conformemente a quanto disposto dall'art. 3, commi 2 e 4, del decreto ministeriale 7 marzo 2006.

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui trattasi sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva **mancozeb**, la cui autorizzazione è stata automaticamente revocata per mancata presentazione del fascicolo conforme all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ai sensi del decreto ministeriale 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/72/CE della Commissione del 21 ottobre 2005.

	Reg. n.	**Prodotto fitosanitario**	**Data di registrazione**	**Impresa**
1.	8216	MICOZEB L 30	16/03/1993	Agriphar Italia S.r.l.
2.	403	R6 ERRESEI M-50	20/11/1971	Bayer Cropscience S.r.l.
3.	6019	TRIDEX LF	21/06/1984	Cerexagri Italia S.r.l.
4.	6416	PENNFLUID	16/05/1985	Cerexagri Italia S.r.l.
5.	9898	FUNGIMAN G	15/01/1999	Cerexagri Italia S.r.l.
6.	10590	MANFLO	06/09/2000	Cerexagri Italia S.r.l.
7.	11442	ALIADO 75 DF	23/09/2002	Comercial Quimica Masso' S.A.
8.	3322	M 70	20/11/1979	Du Pont De Nemours Italiana S.r.l.
9.	8577	MANCOPLANT 80	03/12/1994	Field Farm S.r.l.
10.	8402	POLI MZ 60	07/08/1993	Guaber S.r.l.
11.	8407	POLI MZ 80	07/08/1993	Guaber S.r.l.
12.	697	ASAR 80	17/02/1972	Isagro S.p.A.
13.	4389	VITEX MZ 60	25/05/1981	Isagro S.p.A.
14.	6409	GALBEN M 3 24 BLU	06/05/1985	Isagro S.p.A.
15.	6471	GALBEN M 3 24	04/09/1985	Isagro S.p.A.
16.	12343	SIRDATE MD	17/11/2004	Isagro S.p.A.
17.	13594	MANTHENE WG	22/12/2006	Scam S.p.A.

s.a. mancozeb: Fase II Revoca pp.ff. senza all III

13A02704

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 dicembre 2012.

Arresto definitivo delle imbarcazioni da pesca della regione Siciliana.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2012, e successive modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto il regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP);

Visto il regolamento (CE) n. 498 della Commissione del 26 marzo 2007, con il quale sono state definite le modalità di applicazione del Regolamento relativo al Fondo europeo per la pesca;

Visto il Vademecum della Commissione Europea del 26 marzo 2007;

Visto il Programma Operativo nazionale, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 6972 del 19 dicembre 2007;

Visto il nuovo Programma Operativo nazionale, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2010) 7914 dell'11 novembre 2010;

Vista la modifica del Programma operativo nazionale, approvata in sede di Comitato di sorveglianza nella riunione del 16 dicembre 2011 e trasmessa alla Commissione Europea in data 21 dicembre 2011;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome che, nella seduta del 20 marzo 2008, ha approvato la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo europeo per la pesca tra lo Stato e le Regioni;

Visti in particolare gli artt. 21 e 23 del regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006, inerenti l'Asse prioritario 1 misura "Arresto definitivo";

Visto il piano di adeguamento dello sforzo di pesca della flotta italiana - periodo 2010-2013 – adottato, ai sensi dell'art. 21 del regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006, con decreto direttoriale n. 5 del 19 maggio 2011;

Visto il decreto direttoriale 5 dicembre 2011 con il quale sono stati modificati gli obiettivi di riduzione della capacità di pesca di cui ai Piani nazionali di disarmo, in cui si articola il Piano di adeguamento adottato con il citato decreto direttoriale 19 maggio 2011;

Vista la nota n. 742 del 10 settembre 2012 con la quale la Regione Siciliana ha stabilito di destinare le risorse proprie dell'Asse 1, per un importo pari ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), per il pagamento del premio di arresto definitivo di cui al regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006 per la demolizione delle imbarcazioni, pari o inferiori a 12 metri fuori tutto, iscritti nei Compartimenti marittimi della Regione Siciliana ed autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema strascico ovvero altri sistemi;

Visto il decreto del Ministro del 26 gennaio 2012, recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;

Considerato che la relazione delle attività di monitoraggio, predisposta dall'Organismo responsabile della Raccolta dati e trasmessa con nota n. 28351 del 23 ottobre 2012, ha valutato positivamente la richiesta della regione Siciliana;

Visto l'atto aggiuntivo alla convenzione del 26 febbraio 2010, stipulato in data 6 novembre 2012 tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e la regione Siciliana, al fine di disciplinare i rapporti nell'attuazione della misura oggetto del presente decreto;

Vista la nota del 19 novembre 2012 con cui la regione Siciliana ha approvato lo schema del presente decreto;

Considerata la necessità di provvedere alla emanazione di norme di applicazione dei suddetti regolamenti in materia di arresto definitivo delle attività di pesca delle imbarcazioni ed a definire i criteri e le modalità per la concessione dei premi;

Decreta:

Art. 1.

Attuazione della misura arresto definitivo

1. Il presente decreto riguarda l'attuazione della misura arresto definitivo mediante demolizione ai sensi degli artt. 21 e 23 del regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006 ed in esecuzione del piano di adeguamento citato in premessa.

2. Il premio di arresto definitivo è destinato ai proprietari di pescherecci aventi lunghezza uguale o inferiore a 12 metri fuori tutto, iscritti nei Compartimenti marittimi della regione Siciliana ed autorizzati all'esercizio dell'attività di pesca con gli attrezzi compresi nel "sistema strascico" ovvero in "altri sistemi".

Non sono ammesse al contributo di cui al presente articolo, le unità autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca esclusivamente con attrezzi compresi nei "sistemi circuizione e/o volante".

3. Per l'attuazione della misura si applicano le norme previste dal regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006 e dal regolamento applicativo n. 498 del 2007, nonché le indicazioni del Programma operativo.

Art. 2.

Requisiti di ammissibilità delle navi

1. L'imbarcazione da pesca deve essere iscritta nel Registro Comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi della Regione Siciliana.

2. L'imbarcazione da pesca deve aver effettuato almeno 75 giorni di pesca in ciascuno dei due periodi di dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

3. L'imbarcazione da pesca deve avere età pari o superiore a dieci anni, calcolati ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CEE) n. 2930/1986 del Consiglio, del 22 settembre 1986 e successive modifiche. L'età della nave è un numero intero pari alla differenza tra l'anno di pubblicazione del presente decreto e l'anno di entrata in servizio.

4. Le navi per le quali è richiesto il premio di arresto definitivo devono essere in possesso del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di pesca in corso di validità.

Art. 3.

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione al premio di arresto definitivo, redatta in carta semplice dal proprietario dell'unità da redigere secondo il modello allegato A, deve essere presentata all'Ufficio Marittimo di iscrizione della nave, entro 60 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Copia della domanda, recante il timbro di ricezione dell'Ufficio marittimo, deve essere trasmessa, a cura degli interessati, a mezzo raccomandata a.r. al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca – Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, Viale dell'Arte 16, 00144 Roma, (di seguito Ministero) nonché alla Regione Siciliana – Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento degli Interventi per la Pesca, via degli Emiri, 45 – 90135 Palermo, (di seguito Regione).

Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute via fax o consegnate direttamente al Ministero e/o alla Regione

2. Nella domanda, da redigere secondo il modello allegato A, devono essere indicati:

a) per le persone fisiche: generalità complete del proprietario/i: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, indirizzo mail, telefono e fax; per le persone giuridiche: ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale o partita IVA, telefono, fax, indirizzo mail e generalità complete del legale rappresentante;

b) elementi identificativi della nave: numero di matricola o numero di iscrizione nel registro RR.NN.MM. e GG., ufficio di iscrizione della nave, numero UE;

c) coordinate bancarie per l'accreditamento del premio: istituto di credito, numero di conto corrente, codice ABI, codice CAB e codice IBAN;

d) dichiarazione: "Il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta Amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento dei dati riservati riportati nella presente domanda e nei documenti richiamati per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti".

3. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità.

Art. 4.

Istruttoria della domanda e obblighi connessi

1. L'Ufficio Marittimo di iscrizione dell'unità da pesca provvede al procedimento istruttorio delle domande presentate. In caso di esito positivo trasmette al Ministero e alla Regione entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data di acquisizione della domanda, la certificazione di cui all'allegato B comprensivo dell'estratto del Registro NN.MM.GG. e/o delle Matricole aggiornato.

2. Qualora l'importo del premio risulti superiore ad euro 154.937,00, all'allegato B deve essere inclusa copia della richiesta di certificazione antimafia formulata dall'Ufficio Marittimo di iscrizione del natante, previsto dall'art. 6, comma 3 bis della legge del 4 aprile 2012 n. 35 alla Prefettura competente, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

Analoga richiesta deve essere anche presentata alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per il certificato di iscrizione con la dicitura non fallimentare o il nulla osta del Tribunale con la dicitura non fallimentare.

In caso di esito negativo dell'istruttoria, l'Autorità marittima comunica al richiedente, e per conoscenza al Ministero e alla Regione, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di acquisizione della domanda, il mancato accoglimento dell'istanza, indicando la motivazione del rigetto e le modalità per impugnare il provvedimento.

3. Il Ministero, acquisita l'istruttoria di cui al comma 1 e tenuto conto degli obiettivi di riduzione della capacità di pesca di cui ai Piani nazionali di disarmo citati in premessa provvede a redigere, in attuazione dei criteri di cui al successivo art. 5, n. due (2) graduatorie; una per le imbarcazioni di lunghezza fuori tutto uguali o inferiore a 12 metri autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con attrezzi compresi nel"sistema strascico" e una per le imbarcazioni con le stesse caratteristiche strutturali autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con sistemi diversi dallo strascico, come individuati all'art. 1, comma 2, del presente decreto. Tali graduatorie sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Successivamente, la Regione predispone il relativo decreto di concessione agli aventi diritto e lo invia all'Ufficio Marittimo di iscrizione dell'unità e per conoscenza al Ministero, che deve provvedere tempestivamente alla notifica dell'atto al richiedente dando comunicazione della data di avvenuta notifica al Ministero e alla Regione.

4. Il termine per la restituzione all'Ufficio marittimo di iscrizione del titolo abilitativo alla pesca è fissato in 15 giorni a far data dalla notifica della concessione.

L'Ufficio Marittimo trasmette tempestivamente al Ministero e per conoscenza alla Regione il titolo abilitativo alla pesca, unitamente all'allegato C, completo di tutta la documentazione prevista.

La riconsegna del titolo è atto irrevocabile e il titolo è annullato.

La mancata restituzione del titolo, entro il termine perentorio suindicato, comporta l'archiviazione della domanda, senza preavviso, ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni.

5. Entro il termine di 4 mesi dalla data di riconsegna del titolo abilitativo alla pesca, il richiedente procede alla demolizione dell'unità. Il mancato rispetto di detto termine, salvo casi di forza maggiore, da verificare e certificare, caso per caso, dall'Ufficio Marittimo di iscrizione dell'unità, determina la perdita del diritto al premio.

L'Autorità marittima può concedere una sola proroga di trenta giorni.

L'Ufficio Marittimo trasmette al Ministero e alla Regione la certificazione comprovante l'avvenuta demolizione, redatta secondo l'allegato D, completo di tutta la documentazione prevista.

Il Ministero provvede alla cancellazione della nave dall'Archivio licenze (ALP) e dal Registro comunitario.

Successivamente, la Regione provvede a predisporre il decreto di liquidazione nonché i relativi pagamenti.

6. La Regione predispone i decreti di concessione seguendo l'ordine della graduatoria fino ad esaurimento delle risorse. In caso di eventuali avanzi di gestione o di ulteriori finanziamenti, la Regione può proseguire nello scorrimento della graduatoria attribuendo il premio di cui al presente decreto agli idonei non beneficiari in posizione utile in graduatoria.

Art. 5.

Criteri di selezione

1. La selezione delle richieste di arresto definitivo tiene conto dei seguenti criteri:

a) livello di vetustà dell'imbarcazione: 5 punti per ogni anno eccedente l'età minima di cui al precedente art. 2, comma 3;

b) stazza espressa in GT: 1 punto per ogni GT.

Art. 6.

Calcolo del premio

1. Il premio, arrotondato alle dieci unità inferiori, è determinato, in conformità a quanto previsto dal Programma Operativo, secondo il calcolo indicato nella tabella di cui all'allegato E del presente decreto.

2. La stazza, espressa in GT, è rilevata dall'Ufficio Marittimo dai registri in proprio possesso.

3. La perdita della nave, avvenuta per cause accidentali comprovate dall'Ufficio marittimo competente, nel periodo compreso tra la concessione del premio e l'arresto definitivo effettivo, è considerata quale demolizione.

L'importo del premio spettante, calcolato con le modalità di cui al comma 1, è ridotto dell'eventuale indennizzo pagato dalla Compagnia di assicurazione.

Art. 7.

Modalità di erogazione del premio

1. Il premio di arresto definitivo è liquidato in un'unica soluzione ad avvenuta demolizione della nave.

Art. 8.

Cumulabilità degli aiuti pubblici

1. L'entità del premio, determinato con le modalità di cui all'art. 6, è diminuito dell'intero importo riscosso per l'ammodernamento dell'unità ai sensi del regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP).

Art. 9.

Registrazione dei vincoli

1. Al fine di consentire il rispetto dei vincoli derivanti dalla concessione di agevolazioni, gli Enti pubblici erogatori sono tenuti a comunicare all'Ufficio di iscrizione della nave, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, le agevolazioni concesse e la data di scadenza del relativo vincolo.

2. L'Autorità Marittima deve annotare i vincoli tra i gravami o, in caso di intervenuto trasferimento del peschereccio, di darne comunicazione all'Ufficio Marittimo di destinazione.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2012

Il Ministro: CATANIA

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2013
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 2, foglio n. 219

ALLEGATO *A*

Al ________________________________

(Indicare l'Ufficio d'iscrizione della nave da pesca)

Domanda di ammissione al premio di arresto definitivo ai sensi dei regolamenti (CE) 1198/2006 e 498/2007 e del decreto di attuazione.

IL/I SOTTOSCRITTO/I

(*persone fisiche*)

Cognome ____ Nome ______________________________________
Codice Fiscale ____
Nato/i a _________________________________ prov. _______________ il _____________________________
Attualmente residente/i a ____ prov. __________________
In Via ____, n. ____________ c.a.p. _____________________
Telefono ______________________________________ fax ____
Indirizzo mail ____

(*persone giuridiche*)

Cognome ____ Nome ______________________________________
Codice Fiscale ____
Nato a _________________________________ prov. _______________ il _____________________________
Attualmente residente/i a ____ prov. __________________
In Via ____, n. ____________ c.a.p. _____________________
Nella qualità di rappresentante legale della Società ____
Codice Fiscale ______________________________ e/o Partita I.V.A. ___________________________________
Ragione sociale ____________________ con sede in __________________________ prov. _________________
Alla Via ____, n. ____________ c.a.p. _____________________
Telefono ______________________________________ fax ____
Indirizzo mail ____

Nella qualità di proprietario/i o rappresentante legale della società titolare della nave da pesca denominata ____ nominativo internazionale (*solo per le navi che hanno tale obbligo*) __________________ iscritta nelle matricole al n. ____________________ o nei RR.NN.MM. e GG. al n. _______________________ dell'Autorità marittima di ____, numero di iscrizione nello schedario comunitario (UE) _________________ (*obbligatorio*);

CHIEDE/ONO

L'ammissione al premio, da erogare mediante accredito sul C/c n. ______________________, intrattenuto presso la banca ____, Abi n. ___________, Cab. n. __________, IBAN ____, per l'arresto definitivo dell'attività di pesca della suindicata nave, mediante la DEMOLIZIONE, ai sensi dei regolamenti comunitari in oggetto e del relativo decreto ministeriale di attuazione.

Il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta Amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al "trattamento" dei dati personali riportati nella presente domanda, nei documenti richiamati, ivi compresi quelli sensibili, per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti.
Il/i sottoscritto/i, consapevole/i delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci, dichiara/no di assumersi la responsabilità di quanto riportato, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Luogo e data firma

Allegare copia di un documento di identità in corso di validità

ALLEGATO *B*

(Timbro lineare dell'ufficio)

CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITA' MARITTIMA ATTESTANTE L'ESISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DAL DECRETO MINISTERIALE ATTUATIVO DEL REG. (CE) 1198/2006 DEL CONSIGLIO DEL 27 LUGLIO 2006

VISTO il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca-FEP;

VISTO il regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca;

VISTO il decreto ministeriale n. ___________________ del ____________________ recante norme di attuazione dei regolamenti(CE) n. 1198/2006 e 498/07;

VISTA la domanda di premio presentata dal/i sig. _________________________________, acquisita al protocollo n. _____________ del _____________________ per l'arresto definitivo della nave denominata _______________, n. UE ____________ matricola _____________, da conseguirsi mediante demolizione;
VISTA la tabella di armamento della nave e il relativo ruolino equipaggio;

ACCERTATO che la suddetta nave da pesca

- è iscritta presso questo Ufficio al numero _____________ dei registri _________ (*matricola o RR.NN.MM. e GG.*);
- risulta di proprietà di __________________________________ (*se persona fisica indicare: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale; se persona giuridica indicare: regione sociale, sede, codice fiscale e/o partita iva*);
- è entrata in servizio nell'anno ____________;
- è stata armata ai sensi dell'articolo 164 del Codice della navigazione per almeno 75 giorni in ciascuno dei due periodi di dodici mesi precedenti la data della presentazione della domanda di ammissione;
- è abilitata alla pesca con ____________________ (*specificare licenza/attestazione provvisoria in corso di validità*) n. __________ del ________________;
- è iscritta nel registro delle navi da pesca della Comunità con il numero UE __________
- ha una stazza di GT _______

Si ATTESTA che

- sussistono tutti i requisiti per l'ammissione della nave al premio di arresto definitivo da conseguirsi mediante DEMOLIZIONE;
- nel registro d'iscrizione non risultano annotati vincoli temporalmente vigenti per contributi pregressi, ipoteche, sequestri conservativi o pignoramenti gravanti sulla nave (*periodo da cancellare se risultano annotati vincoli e gravami*);
- nel registro d'iscrizione risultano annotati i seguenti vincoli temporalmente vigenti (*periodo da cancellare se non risultano annotati vincoli e gravami; se sussistono specificare la natura e la data in cui scade il vincolo come segue:*
  VINCOLI PER CONTRIBUTI PREGRESSI:
  € ________________ per ____________________ erogato da _____________ il vincolo scade il _____________;
  € ________________ per ____________________ erogato da _____________ il vincolo scade il _____________;
  ALTRI VINCOLI (*da specificare*)
  ____

Luogo e data

Timbro e firma del Titolare dell'Ufficio

L'Autorità Marittima dovrà inviare i seguenti documenti allegati:

- Copia dell'estratto dei RR.NN.MM.& GG. e/o delle Matricole aggiornato;
- Copia della richiesta del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura con la dicitura non fallimentare o certificato del Tribunale con la dicitura non fallimentare o autocertificazione non fallimentare;
- Copia della richiesta alla Prefettura di competenza della certificazione antimafia per importi del premio superiori a euro 154.937,00

ALLEGATO *C*

(Timbro lineare dell'ufficio)

CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITA' MARITTIMA ATTESTANTE LA RESTITUZIONE DEL TITOLO ABILITATIVO ALL'ESERCIZIO DELLA PESCA

VISTA la decisione di ammissione della nave __________________iscritta al n._________ del ___________________ al premio di arresto definitivo di euro _______________________(rif. Fascicolo n. _______/AD/____);

CONSIDERATO che la predetta decisione è stata notificata al/i proprietario/i della nave in data____________;

VISTO il processo verbale del _______________concernente la riconsegna del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di pesca;

Si ATTESTA che

Il titolo abilitativo (licenza di pesca n. __________ del _________ oppure autorizzazione provvisoria n. ________ del ________) della nave _________________________ iscritta al n. _____________ è stato restituito in data ________________ e quindi entro il termine perentorio di giorni 15 dalla data di notifica della decisione di ammissione;
Questa Autorità Marittima ha provveduto ad annotare sui Registri gli estremi della decisione di ammissione al premio e il vincolo irrevocabile in virtù del quale la nave è destinata ad arresto definitivo mediante DEMOLIZIONE, entro il _____________ (4 mesi dalla data di riconsegna del titolo abilitativo all'esercizio della pesca) conformemente all'impegno assunto dal proprietario con atto sottoscritto in data ___________________

non risultano annotati vincoli temporalmente vigenti per contributi pregressi, ipoteche, sequestri conservativi o pignoramenti gravanti sulla nave (*periodo da cancellare se risultano vincoli*);

risultano annotati i seguenti vincoli temporalmente vigenti (*specificare la natura e la data in cui scade il vincolo oppure periodo da cancellare se non risultano vincoli);*

Vincoli per contributi pregressi:

€_____________per_________concesso da _________________il vincolo si estingue il ________

€_____________per_________concesso da _________________il vincolo si estingue il ________

Atri vincoli (*da specificare*):

____
Le coordinate bancarie indicate dal proprietario/i per l'accredito del premio sono le seguenti:
ISTITUTO DI CREDITO____

CODICE IBAN_______________________________

Luogo e data

Firma del titolare dell'Ufficio

____

L'Autorità Marittima dovrà inviare i seguenti documenti allegati:

- Originale del titolo abilitativo alla pesca opportunamente annullato.

ALLEGATO *D*

(Timbro lineare dell'ufficio)

CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITA' MARITTIMA ATTESTANTE L'AVVENUTO ARRESTO DEFINITIVO MEDIANTE DEMOLIZIONE

VISTA la decisione, comunicata con nota n. ________del______________riferimento fascicolo n. __________, di ammissione della nave ____________________ iscritta al n. ____________ del ___________ al premio di arresto definitivo di €_________________;

VISTA l'attestazione redatta da questa Autorità marittima in data________________concernente la restituzione del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di pesca entro il termine di 15 giorni dalla data di notifica della decisione di ammissione;

VISTO il processo verbale di questa Autorità n.____________ del ___________ dal quale risulta l'avvenuta demolizione del natante ________________iscritto al n. ___________delle matricole o dei registri navi minori e galleggianti e del relativo motore matricola n. _________________aventi le caratteristiche riportate nei registri stessi;

VISTI i registri di questa Autorità___________(*specificare se matricola navi maggiori o RR.NN.MM. & GG);*

SI ATTESTA che nei registri di questo Ufficio risulta

- la cancellazione della suddetta nave per DEMOLIZIONE a far data dal ________________________;

Luogo e data

Firma del titolare dell'Ufficio

____

L'Autorità Marittima dovrà inviare i seguenti documenti allegati:

- Copia dell'estratto dei RR.NN.MM.& GG. e/o delle Matricole aggiornato con l'annotazione della avvenuta cancellazione per demolizione;
- Copia del verbale di avvenuta demolizione;
- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura con la dicitura non fallimentare o certificato del Tribunale con la dicitura non fallimentare o autocertificazione non fallimentare;
- Certificazione antimafia per importi del premio superiori a euro 154.937,00

ALLEGATO *E*

TAB.B Calcolo del Premio, Allegato IV del Reg.(CE) 2792/99

Categoria di nave per stazza	Euro
0<10	11.000/Gt + 2.000
10<25	5.000/GT + 62.000
25<100	4.200/Gt + 82.000
100<300	2.700/GT + 232.000
300<500	2.200/GT + 382.000
500 e oltre	1.200/GT + 882.000

13A02572

DECRETO 31 gennaio 2013.

Trasferimento delle funzioni e delle risorse dell'ex ASSI al Mipaaf e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 23-*quater*, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con la Legge 7 agosto 2012, n. 135 che, nel prevedere la soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - ASSI, stabilisce che con decreti di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono ripartite tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli le funzioni attribuite ad ASSI dalla normativa vigente nonché le relative risorse umane, finanziarie e strumentali compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi;

Visto l'art. 14, comma 26, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111 il quale prevede che l'UNIRE è trasformata in Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - ASSI;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449 ed in particolare l'art. 2, che individua le funzioni dell'UNIRE;

Visto lo Statuto dell'UNIRE, approvato con decreto ministeriale in data 2 luglio 2004 e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 1 e 2;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 17 agosto 2012 con il quale è stato delegato un dirigente per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione dell'ex ASSI;

Vista la nota n. 57899 del 24 settembre 2012 con la quale il predetto dirigente delegato ha trasmesso l'elenco del personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio al 14 agosto 2012;

Vista la nota n. 2012/0075676 del 13 dicembre 2012 con la quale il predetto dirigente delegato ha trasmesso l'elenco dei beni immobili di proprietà dell'Agenzia;

Vista la comunicazione in data 17 gennaio 2013 con la quale l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha trasmesso l'elenco del personale ex ASSI facente capo alle funzioni da trasferire alla predetta Agenzia;

Vista la delibera adottata dal Commissario straordinario dell'ASSI n. 71 del 24 gennaio 2013 concernente il bilancio di chiusura al 14 agosto 2012 e la relativa documentazione;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 novembre 2012, registrato alla Corte dei Conti, Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, in data 13 novembre 2012, che trasferisce all'Agenzia delle dogane e dei monopoli le funzioni e le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze in data 21 gennaio 2013 di approvazione della tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito, come previsto dall'art. 23-*quater*, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Considerato che è stata attivata la procedura di informazione con le organizzazioni sindacali in data 14 gennaio 2013;

Visto che nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2013 è stata iscritta con legge di bilancio 2013-2015 la somma di € 250.021.263,00 così ripartiti:

capitolo n. 1896 «Spese per il trattamento economico del personale della soppressa - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico» € 9.800.000,00

capitolo n. 1981 «Spese di funzionamento relative all'attività già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico» € 9.000.000,00

capitolo n. 2290 «Spese per gli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico» € 231.221.263,00;

Ritenuto di dare attuazione all'art. 23-*quater*, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Decreta:

Art. 1.

Trasferimento funzioni

1. Dalla data di registrazione del presente decreto, le funzioni già riconosciute all'ex ASSI dalla vigente normativa sono attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ad eccezione delle competenze relative alla certificazione delle scommesse sulle corse dei cavalli ai fini del pagamento delle vincite dovute agli scommettitori, che vengono affidate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Art. 2.

Trasferimento risorse umane

1. A far data dall'adozione del presente decreto il personale di ruolo a tempo indeterminato in servizio presso l'ex ASSI al 14 agosto 2012 riportato nell'allegato n. 1, pari a 155 unità, è trasferito al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. A far data dall'adozione del presente decreto il personale di ruolo a tempo indeterminato in servizio presso l'ex ASSI al 14 agosto 2012 riportato nell'allegato n. 2, pari a dieci unità, è trasferito nel ruolo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

3. Le dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e quelle dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono provvisoriamente incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo rispettivamente trasferite. Nell'ambito dell'autonomia organizzativa riconosciuta alle Agenzie fiscali dall'art. 61, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce nel ruolo del personale non dirigenziale la sezione ASSI, nella quale sono collocate le dieci unità di personale di cui sopra.

4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23-*quater*, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza ed il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell' Agenzia delle dogane e dei monopoli è attribuito, per la differenza, un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

Art. 3.

Trasferimento risorse strumentali

1. A far data dall'adozione del presente decreto gli immobili indicati nell'allegato n. 3, sono trasferiti allo Stato e gestiti, per esso, dall'Agenzia del Demanio, ai fini del successivo affidamento in uso governativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il presente decreto costituisce titolo per la relativa trascrizione nei registri immobiliari. Tutte le altre risorse strumentali già appartenenti all'ex ASSI sono trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. L'atto di individuazione dei beni mobili registrati oggetto di trasferimento costituisce titolo per la voltura nei pubblici registri.

Art. 4.

Trasferimento risorse finanziarie

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali subentra nella situazione creditoria e debitoria dell'ex ASSI desunta dal bilancio di chiusura al 14 agosto 2012 risultante dalla citata deliberazione n. 71 del 24 gennaio 2013.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvederà di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze alla verifica delle modifiche alla situazione finanziaria rappresentata nel bilancio di chiusura al 14 agosto 2012, nonché ad acquisire, con le modalità di cui all'art. 1, comma 262, della legge n. 228 del 2012, le eventuali risorse che si rendessero disponibili ed a far fronte, per converso, alle eventuali situazioni debitorie che dovessero riscontrarsi. Per tale attività il suddetto Ministero continuerà ad avvalersi del supporto del dirigente dell'ex ASSI delegato con decreto ministeriale in data 17 agosto 2012.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2013, sono definite le procedure di spesa per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi del presente provvedimento. Fino a tale data, al fine di garantire la continuità dei rapporti già in capo all'ex ASSI, per le operazioni di pagamento e riscossione relative alle situazioni pregresse, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali continua ad avvalersi del richiamato dirigente delegato mediante utilizzo dei conti correnti già intestati alla medesima Agenzia. Le operazioni effettuate saranno oggetto di rendicontazione al termine della gestione.

4. Gli stanziamenti iscritti per gli anni 2013-2015 sul capitolo n. 2290 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fino a un ammontare massimo di 30 milioni di euro annui per gli anni 2013 e 2014 e di 37 milioni di euro per l'anno 2015, possono essere destinati alla corresponsione dei premi ed al finanziamento degli ippodromi maturati nel corso dell'anno 2012, in relazione all'attuazione del piano di rientro delle situazioni debitorie pregresse dell'ex ASSI, allegato al presente decreto e di cui fa parte integrante (allegato n. 4). Il monitoraggio dell'attuazione del predetto piano di rientro è effettuato nell'ambito del Nucleo di valutazione e spesa istituito per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 39 della legge n. 196 del 2009. L'importo di 30 milioni di euro per l'anno 2013 potrà essere incrementato nel corso del 2013 a seguito di ulteriori risparmi di spesa o di incasso dei residui attivi inseriti nel rendiconto dell'ex ASSI al 14 agosto 2012, nonchè sulla base della quota di spettanza dell'ex ASSI dell'incremento di gettito di cui al comma 5 dell'art. 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre

2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. In considerazione del trasferimento all'Agenzia delle dogane e dei monopoli delle funzioni e del personale dell'ex ASSI di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, gli stanziamenti dei capitoli n. 1981 e n. 1896 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a decorrere dall'anno 2013, sono ridotti, rispettivamente, della somma di € 200.000 e di € 533.826 in ragione d'anno. Il capitolo n. 3920 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2013, è integrato per il corrispondente importo complessivo con le relative imputazioni ai piani gestionali riconducibili all'attività dell'ex ASSI. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.

6. Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2013

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
CATANIA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2013
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF registro n. 2, foglio n. 215

AVVERTENZA:

Il testo del decreto e gli allegati facenti parte integrale, sono consultabili sul sito istituzionale del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al link: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6107

13A02797

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 1° marzo 2013.

Trasformazione della procedura in scioglimento senza commissario liquidatore della «Piccola società cooperativa S.I.P. Servizi Industriali Piemontesi», in Curino.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visti gli articoli 2545-*septiesdecies* del codice civile e 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220/2002;

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 2008 con il quale la società cooperativa «Piccola società cooperativa S.I.P. Servizi Industriali Piemontesi» con sede in Curino (BI) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Marchiori Marco è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 23 gennaio 2013 con la quale il dott. Marchiori Marco rassegna le dimissioni dall'incarico di commissario liquidatore;

Visto che l'ultimo bilancio approvato dalla cooperativa risale all' esercizio 2002 e nello stesso sono presenti solo valori mobiliari ormai prescritti per legge;

Ritenuto che non vi siano prospettive di realizzo di attivo per soddisfare i creditori;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni del dott. Marchiori Marco nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Piccola società cooperativa S.I.P. Servizi Industriali Piemontesi» con decreto ministeriale 7 ottobre 2008 e, per le motivazioni sopra indicate, non si procede alla sua sostituzione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la prosecuzione della liquidazione con nuova nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Qualora nei termini sopra indicati, non pervengano osservazioni o richieste motivate ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, la società cooperativa «Piccola società cooperativa S.I.P. Servizi Industriali Piemontesi» con sede in Curino (BI), già sciolta con decreto ministeriale 7 ottobre 2008, sarà cancellata senza ulteriori formalità dal registro delle imprese.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 1° marzo 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A02681

DECRETO 1° marzo 2013.

Nomina del commissario liquidatore della «Società cooperativa agricola a responsabilità limitata Tricolli = S.C.A.T.», in Ariano Irpino.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto dirigenziale 6 giugno 2011 del Ministero dello sviluppo economico con il quale la società cooperativa «Società cooperativa agricola a responsabilità limitata Tricolli = S.C.A.T.» con sede in Ariano Irpino (Avellino) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 8 gennaio 2013 con cui la Giunta regionale della Campania comunica che la cooperativa in questione è proprietaria di alcuni impianti siti nella regione Campania;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Ritenuta la necessità di integrare il succitato decreto dirigenziale 6 giugno 2011 con la nomina di un commissario liquidatore al fine di verificare la reale situazione patrimoniale dell'ente e provvedere alla successiva liquidazione dei beni patrimoniali da apprendere alla massa concorsuale;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Maria Rosaria Torelli, nata a Salerno l'11 maggio 1969, con studio in Salerno, via Roma n. 7, è nominata commissario liquidatore della «Società cooperativa agricola a responsabilità limitata Tricolli = S.C.A.T.» con sede in Ariano Irpino (Avellino), codice fiscale n. 00084650647, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. con il succitato decreto dirigenziale del 6 giugno 2011.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 1° marzo 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A02683

DECRETO 1° marzo 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa «Cannetiello - SCRL», in Casaletto Spartano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942 n. 267:

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 2009 del Ministero dello sviluppo economico, con il quale la società «Cannetiello - S.c.r.l.» con sede in Casaletto Spartano (Salerno) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Francesco Terracciano ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 2 ottobre 2012 con la quale il Commissario liquidatore dott. Francesco Terracciano dichiara di rinunciare all'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

L'Avv. Maria Rosaria Torelli nata a Salerno l'11 maggio 1969, con studio in Salerno, via Roma n. 7 è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Cannetiello - S.c.r.l.» con sede in Casaletto Spartano (Salerno), c.f. 01148500653, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* de codice civile, con precedente decreto ministeriale 19 maggio 2009, in sostituzione del dott. Francesco Terracciano, dimissionario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo

regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 1° marzo 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A02685

DECRETO 1° marzo 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Facchinaggio e Servizi S. Michele Soc. Coop. a r.l.», in Latina.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l' art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2006 con il quale la società cooperativa «Facchinaggio e servizi S. Michele soc. coop. a r.l.» con sede in Latina è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Valente Mattia ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale 18 maggio 2011 con il quale l'Avv. Stefano Parillo è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione del dott. Mattia Valente dimissionario;

Visto la nota del 18 gennaio 2013 con la quale l'Avv. Stefano Petrillo rinuncia all'incarico di commissario liquidatore:

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

L'Avv. Massimo Camaldo nato a Castelluccio Inferiore (Potenza), il 7 settembre 1959 con studio in Roma, via Velletri n. 21, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Facchinaggio e servizi S. Michele soc. coop. a r.l.» con sede in Latina, Codice fiscale n. 01458160593, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. con precedente decreto ministeriale 16 novembre 2006, in sostituzione dell'Avv. Stefano Petrillo, dimissionario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo ai Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 1° marzo 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A02686

DECRETO 6 marzo 2013.

Revoca del commissario liquidatore della «Società cooperativa Mini Domus a r.l.», in Sessa Aurunca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.,

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1996 con il quale la società «Società cooperativa Mini Domus a r.l.» con sede in Sessa Aurunca (Caserta) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 c.c. (oggi art. 2545-*septiesdecies* c.c.) e l'avv. Antonio Giannelli ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che da un esame degli atti della procedura, emergevano carenze e un elevato grado di approssimazione nell'elaborazione delle relazioni da parte del commissario liquidatore, tali da consigliare l'avvio del procedimento per la revoca dall'incarico dell'avv. Antonio Giannelli;

Viste le note di diffida prot. n. 138442 del 15 giugno 2012 e prot. n. 239696 del 21 novembre 2012, che si intendono qui richiamate;

Tenuto conto che la procedura è aperta da ben 17 anni e gli adempimenti procedurali risultano immotivatamente caratterizzati da eccessiva lentezza, né il commissario liquidatore avv. Antonio Giannelli ha dimostrato di aver con efficacia posto in essere tutte le operazioni per la realizzazione dell'attivo procedurale;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione del predetto commissario liquidatore dall'incarico affidato con il citato decreto ministeriale 15 aprile 1996;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Antonio Giannelli è revocato l'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa Mini Domus a r.l.» con sede in Sessa Aurunca (Caserta), codice fiscale n. 00348870619, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 c.c. (oggi art. 2545-*septiesdecies* c.c.) con precedente decreto ministeriale 15 aprile 1996.

Art. 2.

Il dott. Antonio Tozzi nato a Benevento il 19 gennaio 1968, con studio in Benevento, via De Dominicis n. 5 è nominato commissario liquidatore della società cooperativa in argomento, in sostituzione dell'avv. Antonio Giannelli, revocato.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 marzo 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A02684

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 22 marzo 2013.

Ordinanza di protezione civile finalizzata a favorire e regolare il subentro delle Amministrazioni competenti in via ordinaria nelle iniziative finalizzate alla chiusura delle gestioni commissariali di cui agli articoli 6, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3873 del 28 aprile 2010, ed 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011, e successive modifiche ed integrazioni. (Ordinanza n. 66).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del citato decreto-legge convertito n. 59/2012, dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3275 del 28 marzo 2003, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3303 del 18 luglio 2003, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3487 del 29 dicembre 2005, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3557 del 22 dicembre 2006, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 6, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3873 del 28 aprile 2010, ed 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011, e successive modifiche ed integrazioni, con i quali l'ing. Gerardo Baione è stato nominato Commissario delegato per consentire la definitiva chiusura delle situazioni di criticità di cui alle sopra citate ordinanze di protezione civile;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, delle iniziative finalizzate al definitivo superamento delle situazioni di criticità in rassegna;

Considerata, altresì, l'esigenza di garantire il corretto trasferimento alle Amministrazioni ordinariamente competenti dei beni e delle attrezzature acquisiti per l'attuazione delle finalità connesse al superamento dei contesti di criticità in rassegna, unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 59/2012, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Viste le note del Commissario delegato pro-tempore del 23 gennaio, 2 aprile e 4 maggio 2012;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al completamento delle iniziative correlate ai lavori di ammodernamento dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive «Lazzaro Spallanzani» avviati ai sensi dell'art. 6, comma 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3873 del 28 aprile 2010, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 3143 di cui al sopra citato art. 6, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3873 del 28 aprile 2010, pari ad € 459.160,13, nonché con le residue disponibilità di cui al successivo comma 3, le quali sono riversate al Fondo per la protezione civile.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2 le disponibilità finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale n. 3026 di cui all'art. 4, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3916/2010 e successive modifiche ed integrazioni, pari ad € 2.089.948,98, sono riversate al Fondo per la protezione civile.

4. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3 le risorse giacenti sulle contabilità speciali ivi indicate sono versate nel conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato ed intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva riassegnazione al Fondo per la protezione civile. È conseguentemente disposta la chiusura della predetta contabilità speciale.

5. L'Ing. Gerardo Baione, Commissario delegato pro-tempore ai sensi dell'art. 6, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3873 del 28 aprile 2010, provvede, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, a compiere le eventuali residue attività solutorie della gestione commissariale a trasferire al Dipartimento della protezione civile tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente agli interventi realizzati e da completare, ed a versare le risorse di cui al comma 2 nel conto corrente infruttifero n. 22330 ed alla chiusura della citata contabilità speciale n. 3143.

6. A conclusione delle iniziative di cui al presente articolo, il Dipartimento della protezione civile provvede al trasferimento delle opere e di copia della pertinente documentazione all'Istituto Nazionale Malattie Infettive «Lazzaro Spallanzani».

7. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

Art. 2.

1. L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare è individuato quale amministrazione competente, in regime ordinario, al completamento degli iniziative avviate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri n. 3303 del 18 luglio 2003, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per i fini di cui al comma 1, il Presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare è individuato quale responsabile.

3. L'Ing. Gerardo Baione, Commissario delegato pro-tempore ai sensi dell'art. 6, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3873 del 28 aprile 2010, provvede entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana a trasferire al Presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente agli interventi realizzati e da completare, unitamente ad una relazione illustrativa degli adempienti da porre in essere in regime ordinario.

4. L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare subentra in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo alla gestione commissariale.

5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2, il Presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare provvede con le risorse, pari ad € 286.984,74, disponibili sulla contabilità speciale n. 3033 aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3303/2003 e successive modifiche ed integrazioni, che viene allo stesso intestata per dodici mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana. All'esito delle attività di competenza, le eventuali somme residue presenti sulla predetta contabilità speciale sono versate al bilancio dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ed alla chiusura della medesima contabilità speciale.

6. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

Art. 3.

1. In relazione alla situazione di criticità di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3487/2005 e successive modifiche ed integrazioni, l'Ing. Gerardo Baione, Commissario delegato pro-tempore ai sensi dell'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011, provvede al versamento delle risorse residue, pari ad € 6.400,63, presenti sulla contabilità speciale n. 3909 aperta ai sensi della medesima ordinanza n. 3487/2005 sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la tesoreria centrale dello Stato ed intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva riassegnazione al Fondo per la protezione civile ed alla chiusura della medesima contabilità speciale.

2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

Art. 4.

1. Il comune di Bari è individuato quale amministrazione competente, in regime ordinario, al completamento degli iniziative avviate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3557 del 22 dicembre 2006, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per i fini di cui al comma 1, il Sindaco del comune di Bari è individuato quale responsabile.

3. L'Ing. Gerardo Baione, Commissario delegato pro-tempore ai sensi dell'art. 6, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3873 del 28 aprile 2010, provvede entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana a trasferire al Sindaco del comune di Bari tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente agli interventi realizzati e da completare, unitamente ad una relazione illustrativa degli adempienti da porre in essere in regime ordinario.

4. Il comune di Bari subentra in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo alla gestione commissariale.

5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2, il Sindaco del comune di Bari provvede con le risorse, pari ad € 193.182,39, disponibili sulla contabilità speciale n. 3208 aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3557/2006 e successive modifiche ed integrazioni, che viene allo stesso intestata per dodici mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana. All'esito delle attività di competenza, le eventuali somme residue presenti sulla predetta contabilità speciale sono versate al bilancio del comune di Bari ed alla chiusura della medesima contabilità speciale.

6. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2013

Il capo del Dipartimento
GABRIELLI

13A02811

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 11 marzo 2013.

Autorizzazione di ulteriori stampati standard di medicinali "ex galenici" da Formulario Nazionale e rettifica alla determinazione V&A n. 1059 del 29 luglio 2011. (Determina V&A n. 416/2013)**.**

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la determinazione n. 15 del 1° marzo 2010, con cui il Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ha conferito alla dott.ssa Anna Rosa Marra l'incarico di coordinatore dell'area registrazione e l'incarico di dirigente dell'Ufficio valutazione e autorizzazione;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del Ministero della sanità 8 novembre 1993, recante «Autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci preconfezionati prodotti industrialmente, diversi dalle specialità medicinali»;

Visto il decreto ministeriale del Ministero della sanità 2 ottobre 1995 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attribuzione del codice di autorizzazione all'immissione in commercio ai farmaci preconfezionati prodotti industrialmente di cui al decreto ministeriale 8 novembre 1993», il cui art. 2 prevede l'autorizzazione, da parte del Ministero della sanità, di standard relativi ai farmaci di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 6 ottobre 1998 relativo alla autorizzazione di standard degli stampati dei medicinali compresi tra le monografie del formulario nazionale della Farmacopea ufficiale;

Ritenuto di dover procedere alla regolarizzazione dello stato autorizzativo dei medicinali ex galenici da Formulario nazionale, mediante l'approvazione degli standard degli stampati;

Vista la determinazione V&A n. 1059 del 29 luglio 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 22 agosto 2011, supplemento ordinario n. 279 - Autorizzazione degli stampati standard dei medicinali «ex galenici» da Formulario nazionale;

Ritenuto di dover procedere ad una parziale rettifica della determinazione succitata;

Tenuto conto che è possibile l'annullamento d'ufficio del provvedimento formatosi tacitamente, secondo quanto previsto dagli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* della citata legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, rimanendo di fatto salvo il diritto dell'Agenzia italiana del farmaco di agire nella tutela dei propri interessi e della salute pubblica;

Determina:

Art. 1.

Autorizzazione degli stampati standard dei medicinali «ex galenici» da Formulario nazionale

1. Sono approvati gli standard del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, riportati nell'allegato 2, e aggiornate le denominazioni delle confezioni, secondo la normativa vigente e gli standard terms di Pharmeuropa, dei medicinali «ex galenici» da Formulario nazionale di cui all'allegato 1.

Art. 2.

1. La denominazione del medicinale Soluzioni concentrate acide con glucosio per emodialisi (range F.U.N.) - (A.I.C. n. 031440) è aggiornata in Soluzione per emodialisi concentrata acida Galenica senese.

2. Il medicinale Soluzioni concentrate senza glucosio per emodialisi (range F.U.N.) - (A.I.C. n. 031449) è eliminato e le corrispondenti confezioni sono riunite sotto la denominazione Soluzione per emodialisi concentrata acida Galenica senese (A.I.C. n. 031440), di cui al comma 1. I corrispondenti numeri di A.I.C. saranno attribuiti con successiva determinazione.

3. La denominazione del medicinale Soluzioni concentrate basiche per emodialisi (range F.U.N.) - (A.I.C. n. 031451) è aggiornata in Soluzione per emodialisi concentrata basica Galenica senese.

4. La denominazione del medicinale Soluzioni concentrate con acetato per emodialisi (range F.U.N.) - (A.I.C. n. 031459) è aggiornata in Soluzione per emodialisi concentrata con acetato Galenica senese.

5. La denominazione del medicinale Soluzioni concentrate senza acetato per emodialisi (range F.U.N.) - (A.I.C. n. 031478) è aggiornata in Soluzione per emodialisi concentrata senza acetato Galenica senese.

Art. 3.

1. La denominazione del medicinale Soluzioni per emofiltrazione (Range F.U.N.) - (A.I.C. n. 031483) è aggiornata in Soluzione per emofiltrazione Galenica senese.

2. La denominazione del medicinale Soluzioni per emofiltrazione (Range F.U.N.) Hbiofluids (A.I.C. n. 031533) è aggiornata in Soluzione per emofiltrazione Hbiofluids.

3. La denominazione del medicinale Soluzione per emofiltrazione (Range F.U.N.) Piramal (A.I.C. n. 031517) è aggiornata in Soluzione per emofiltrazione Piramal.

Art. 4.

1. La denominazione del medicinale Soluzioni per emodiafiltrazione (Range F.U.N.) - (A.I.C. n. 031487) è aggiornata in Soluzione per emodiafiltrazione Galenica senese.

2. La denominazione del medicinale Soluzione per emodiafiltrazione (Range F.U.N.) Piramal (A.I.C. n. 031501) è aggiornata in Soluzione per emodiafiltrazione Piramal.

Art. 5.

1. Il medicinale Soluzioni per biofiltrazione (Range F.U.N.) - (A.I.C. n. 031485) della ditta «Industria farmaceutica galenica senese S.r.l.» è eliminato e le sue confezioni sono riunite sono riunite sotto l'A.I.C. n. 031487 - Soluzione per emodiafiltrazione Galenica senese. I corrispondenti numeri di A.I.C. saranno attribuiti con successiva determinazione.

2. Il medicinale Soluzioni per biofiltrazione (Range F.U.N.) Baxter (A.I.C. n. 031511) della ditta «Baxter S.p.a.» è eliminato e le sue confezioni sono riunite sono riunite sotto l'A.I.C. n. 031510 - Soluzione per emodiafiltrazione Baxter. I corrispondenti numeri di A.I.C. saranno attribuiti con successiva determinazione.

Art. 6.

1. La denominazione e la relativa descrizione delle confezioni dei medicinali di cui agli articoli da 2 a 4 saranno definiti con successiva determinazione.

Art. 7.

1. I titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali di cui all'art. 1 sono tenuti, entro il termine di centottanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore della presente determinazione, ad adeguare il riassunto delle caratteristiche del prodotto e il foglio illustrativo secondo gli standard, e a redigere le etichette esterne e interne secondo la normativa vigente.

2. Per l'adeguamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo di cui al precedente comma, i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio devono inserire i propri dati sensibili nei campi indicati con le diciture «nome ditta» e «da completare a cura del titolare di A.I.C.».

Art. 8.

1. I titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali di cui all'art. 1 sono tenuti alla redazione del modulo 3 (relativo alle informazioni di qualità) del CTD per ciascuna forma farmaceutica e dosaggio.

2. Il modulo 3 di cui al precedente comma deve essere corredato dalla documentazione prevista dalla vigente normativa al fine di comprovare la conformità alle pratiche di buona fabbricazione di ciascun produttore di principio attivo e di prodotto finito, ed, in particolare, da:

certificati GMP rilasciati dalla competente autorità regolatoria;

dichiarazioni delle persone qualificate.

3. La documentazione di cui ai precedenti commi deve essere accompagnata dalla relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Art. 9.

1. Gli stampati e il modulo 3 redatti secondo le indicazioni contenute nella presente determinazione devono essere inviati all'Ufficio valutazione e autorizzazione entro il termine di centottanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore della presente determinazione, in formato cartaceo e, possibilmente, su supporto informatico e, contestualmente, alla seguente casella di posta elettronica: exgalenici@aifa.gov.it

Art. 10.

1. Decorsi novanta giorni dalla data di deposito della documentazione di cui agli articoli precedenti, in assenza di comunicazioni da parte dell'Ufficio valutazione e autorizzazione, il riassunto delle caratteristiche del prodotto, il foglio illustrativo e le etichette si intendono autorizzati.

2. Il mancato rispetto delle condizioni previste dalla presente determinazione comporta l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie previste dalla normativa vigente ed, in particolare, dagli articoli 141 e 148, commi 5 e 6, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

Art. 11.

1. I lotti dei medicinali già prodotti alla scadenza del termine ultimo di cui all'art. 3 possono essere commercializzati fino alla scadenza naturale indicata in etichetta.

Art. 12.

Rettifica determinazione V&A n. 1059 del 29 luglio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *n. 194 del 22 agosto 2011 - Autorizzazione degli stampati standard dei medicinali «ex galenici» da Formulario nazionale*

1. L'allegato n. 2 della determinazione V&A n. 1059 del 29 luglio 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 22 agosto 2011 è rettificato come di seguito riportato:

a) al paragrafo 2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e al corrispondente paragrafo del foglio illustrativo del medicinale Soluzione per dialisi peritoneale è aggiunto il seguente capoverso: «in alternativa all'inserimento della composizione della confezione di cui trattasi, il titolare può inserire la seguente frase: Per la composizione della confezione vedere l'etichetta della sacca».

Art. 13.

1. La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 11 marzo 2013

Il direttore dell'ufficio: MARRA

ALLEGATO *1*

ELENCO DEI PRINCIPI ATTIVI E DEI MEDICINALI EX GALENICI CORRISPONDENTI

ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI – PER IRRIGAZIONE

N. AIC	nome medicinale	confezioni	Regime fornitura
029824	Acqua per preparazioni iniettabili Galenica Senese	Per irrigazione confezioni: sacca x ml	OSP
0307570	Acqua per preparazioni iniettabili FKI	Per irrigazione confezioni: flaconcino x ml	
031917	Acqua per preparazioni iniettabili FKI	Per irrigazione confezioni: sacca x ml contenitore plastica x ml	

SOLUZIONE PER EMODIALISI

n. AIC	nome medicinale	Regime fornitura
031440	Soluzione per emodialisi concentrata acida Galenica Senese	RR
031451	Soluzione per emodialisi concentrata basica Galenica Senese	
031459	Soluzione per emodialisi concentrata con acetato Galenica Senese	
031478	Soluzione per emodialisi concentrata senza acetato Galenica Senese	

SOLUZIONE PER EMODIAFILTRAZIONE

n. AIC	nome medicinale	Regime fornitura
031487	Soluzione per Emodiafiltrazione Galenica Senese	RR
031501	Soluzione per Emodiafiltrazione Piramal	
031510	Soluzione per Emodiafiltrazione Baxter	

SOLUZIONE PER EMOFILTRAZIONE

n. AIC	nome medicinale	Regime fornitura
031483	Soluzione per Emofiltrazione Galenica Senese	RR
031533	Soluzione per Emofiltrazione Hbiofluids	
031517	Soluzione per Emofiltrazione Piramal	
031509	Soluzione per Emofiltrazione Baxter	

ALLEGATO 2

ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI – PER IRRIGAZIONI

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
Acqua per preparazioni iniettabili ***<nome ditta>*** per irrigazioni

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Acqua sterile ed apirogena per preparazioni iniettabili.
Esaminata in condizioni ottimali di visibilità, è limpida, incolore ed esente da particelle in sospensione.
Non deve contenere agenti antimicrobici o altri additivi.

3. FORMA FARMACEUTICA
Acqua per preparazioni iniettabili per irrigazioni.

4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche
Irrigazione di organi cavi o di cavità celomatiche.

4.2 Posologia e modo di somministrazione
Il volume utilizzato potrà variare a seconda del tipo di intervento e della sua durata.

4.3 Controindicazioni
Non pertinente.

4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego
Usare subito dopo l'apertura del contenitore. La soluzione deve essere limpida, incolore e priva di particelle visibili. L'eventuale residuo non può essere utilizzato.
La somministrazione continua può causare sovraccarico idrico, stato congestizio e riduzione di concentrazione degli elettroliti.

4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione
Non pertinente.

4.6 Gravidanza e allattamento
Non pertinente.

4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari
Non pertinente.

4.8 Effetti indesiderati
Non pertinente.

4.9 Sovradosaggio
Non pertinente.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: solventi e diluenti, comprese le soluzioni detergenti, codice ATC: V07AB
L'acqua per preparazioni iniettabili è acqua distillata sterile, esente da pirogeni. Si ottiene per distillazione di acqua potabile, purificata o distillata in un distillatore di vetro neutro, quarzo o metallo dotato di un dispositivo che eviti lo sgocciolamento; la prima porzione del distillato viene scartata, mentre il rimanente viene raccolto in contenitori idonei chiusi e successivamente sterilizzati al calore per evitare qualsiasi contaminazione.

5.2 Proprietà farmacocinetiche
Non pertinente.

5.3 Dati preclinici di sicurezza
Non pertinente.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Elenco degli eccipienti

L'acqua per preparazioni iniettabili per irrigazioni non deve contenere agenti antimicrobici o altri additivi.

6.2 Incompatibilità

Non pertinente.

6.3 Periodo di validità

<da completare a cura del titolare di AIC>

6.4 Precauzioni particolari per la conservazione

Nessuna particolare precauzione

6.5 Natura e contenuto del contenitore

<da completare a cura del titolare di AIC>

6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione

Il medicinale non utilizzato ed i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alla normativa locale vigente.

7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

<da completare a cura del titolare di AIC>

8. NUMERO(I) DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

<da completare a cura del titolare di AIC>

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

<da completare a cura del titolare di AIC>

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO

Data determinazione AIFA

FOGLIO ILLUSTRATIVO

Acqua per preparazioni iniettabili *<nome ditta>* per irrigazioni

CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA

Solventi e diluenti, comprese le soluzioni detergenti

INDICAZIONI TERAPEUTICHE

Irrigazione di organi cavi o di cavità celomatiche.

CONTROINDICAZIONI

Non pertinente.

PRECAUZIONI PER L'USO

La somministrazione continua può causare sovraccarico idrico, stato congestizio e riduzione di concentrazione degli elettroliti.

INTERAZIONI

Non pertinente.

AVVERTENZE SPECIALI

Usare subito dopo l'apertura del contenitore. La soluzione deve essere limpida, incolore e priva di particelle visibili. L'eventuale residuo non può essere utilizzato.

Gravidanza e allattamento
Non pertinente.
Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari
Non pertinente.

DOSE, MODO E TEMPO DI SOMMINISTRAZIONE
Il volume utilizzato potrà variare a seconda del tipo di intervento e della sua durata.

SOVRADOSAGGIO
Non pertinente.

EFFETTI INDESIDERATI
Non pertinente.

SCADENZA E CONSERVAZIONE
Scadenza: vedere la data di scadenza riportata sulla confezione.
La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.

I medicinali non devono essere gettati nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedere al farmacista come eliminare i medicinali che non si utilizzano più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

COMPOSIZIONE
Acqua sterile ed apirogena per preparazioni iniettabili.
Esaminata in condizioni ottimali di visibilità, è limpida, incolore ed esente da particelle in sospensione.
Non deve contenere agenti antimicrobici o altri additivi.

FORMA FARMACEUTICA E CONTENUTO
Acqua per preparazioni iniettabili per irrigazioni.
<da completare a cura del titolare di AIC>

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
<da completare a cura del titolare di AIC>

PRODUTTORE
<da completare a cura del titolare di AIC>

Revisione del foglio illustrativo da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco
Determinazione AIFA del

SOLUZIONE PER EMODIALISI CONCENTRATA ACIDA

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
Soluzione per emodialisi concentrata acida <***nome ditta***>

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA:
<***Nella tabelle seguente sono indicati gli intervalli di concentrazione dei componenti che possono essere presenti nella soluzione dopo la diluizione e prima della eventuale neutralizzazione con sodio bicarbonato. Ogni titolare riporterà la concentrazione della confezione di cui trattasi***>

1000 ml di soluzione diluita (prima della neutralizzazione con sodio bicarbonato) contengono:

Sodio	80 - 110 mMol/l	80 - 110 mEq/l
Potassio	0 - 3,0 mMol/l	0 - 3,0 mEq/l
Calcio	0 - 2,0 mMol/l	0 - 4,0 mEq/l
Magnesio	0 - 1,2 mMol/l	0 - 2,4 mEq/l
Acido acetico	2,5 - 10 mMol/l	2,5 - 10 mEq/l
Cloruro	90 - 120 mMol/l	90 - 120 mEq/l
Glucosio	0 - 12,0 mMol/l	---

<***in alternativa all'inserimento della composizione della confezione di cui trattasi, il titolare può inserire la seguente frase***: Per la composizione della confezione vedere l'etichetta della sacca>

Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

<***Quando la formulazione finale comprende bicarbonato***> La soluzione basica di sodio bicarbonato deve essere contenuta in un contenitore separato e miscelata alla soluzione di elettroliti immediatamente prima dell'uso fino ad una concentrazione finale di bicarbonato non superiore a 45 mMol/l.

3. FORMA FARMACEUTICA
Soluzione concentrata per emodialisi sterile <apirogena> <esente da endotossine batteriche>.

4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche
Trattamento di pazienti con insufficienza renale acuta.
Sovraccarico idrico, turbe del bilancio elettrolitico.
Trattamento delle intossicazioni da sostanze dializzabili.

4.2 Posologia e modo di somministrazione
La posologia e le modalità di somministrazione vengono stabilite di volta in volta dal medico in base alle singole necessità.
La scelta della concentrazione di potassio e di glucosio nella soluzione dipendono dalla potassiemia e dalla glicemia del paziente. ***<questa frase va adattata alla effettiva composizione della sacca se presenti uno o entrambi dei componenti citati, o eliminata se nessuno dei due sia presente>***
Le soluzioni finali per emodialisi si preparano diluendo con acqua di qualità appropriata (acqua per diluizione delle soluzioni concentrate per emodialisi) ed eventualmente neutralizzando la soluzione concentrata acida con soluzione basica di sodio bicarbonato.
Quando la formulazione finale comprende bicarbonato, la soluzione di sodio bicarbonato deve essere contenuta in un contenitore o compartimento separato e miscelata alla soluzione di elettroliti al momento dell'uso.
Nel corso di tali operazioni devono essere prese tutte le precauzioni per evitare ogni contaminazione microbica.
Prima dell'uso occorre riscaldare la soluzione alla temperatura corporea (vedere paragrafo 4.4).
Agitare bene il medicinale prima dell'uso.

4.3 Controindicazioni
Ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti.
Non esistono controindicazioni assolute all'emodialisi.
Insufficienza respiratoria grave, gravi disordini nel metabolismo lipidico e malnutrizione costituiscono controindicazioni relative.

4.4 Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso
La soluzione non deve essere utilizzata per infusione endovenosa.
Il bilancio idroelettrolitico del paziente deve essere attentamente monitorato.
Iperidratazione e disidratazione possono determinare gravi conseguenze come la deplezione dei fluidi corporei, lo scompenso cardiaco congestizio o lo shock.
Potrebbe essere necessario reintegrare eventuali perdite di proteine, aminoacidi e vitamine idrosolubili.
Deve essere posta cautela nell'utilizzo in circostanze associate ad un elevato rischio emorragico (es. trauma cranico, recente intervento chirurgico etc.).

Per ridurre i disagi della somministrazione, prima dell'uso la soluzione può essere riscaldata alla temperatura di 37 °C nella sacca di protezione sigillata. Il riscaldamento deve essere effettuato con calore secco; l'ideale sarebbe utilizzare una piastra riscaldante appositamente realizzata.
Per evitare la contaminazione dei connettori la sacca non deve essere scaldata mediante immersione in acqua.
<***Nel caso si usi una soluzione contenente sodio bicarbonato***> La soluzione finale deve essere ottenuta mediante miscelazione della soluzione contenente sodio bicarbonato con quella contenente gli altri componenti (soluzione acida). La miscelazione deve avvenire immediatamente prima dell'uso.
Controllare l'esatta diluizione prima dell'uso. Misurare esattamente il volume da prelevare.
Usare subito dopo l'apertura del contenitore. La soluzione deve essere limpida, incolore o di colore leggermente giallo paglierino e priva di particelle visibili. Serve per un solo ed ininterrotto utilizzo e l'eventuale residuo non può essere utilizzato.

<Istruzioni per la diluizione e per la eventuale miscelazione con soluzioni basiche>
<da completare a cura del titolare AIC>
Dopo l'eventuale miscelazione con sodio bicarbonato e la diluizione controllare che il contenuto sia chiaro e privo di precipitati.

4.5 Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione
La concentrazione ematica di farmaci dializzabili può essere ridotta durante la dialisi. Se necessario potranno essere opportunamente variati i dosaggi farmacologici.
I livelli plasmatici di potassio in pazienti in terapia digitalica dovranno essere frequentemente valutati onde scongiurare il rischio di arresto cardiaco.
L'aggiunta di farmaci alla soluzione potrà essere effettuata soltanto su indicazione del medico ed andrà accuratamente valutata.

4.6 Gravidanza e allattamento
Non sono disponibili dati clinici relativi al trattamento con Soluzione per emodialisi concentrata acida ***<nome ditta>*** in gravidanza e allattamento, così come non sono disponibili studi sugli animali. In questi casi deve essere valutato il rapporto rischio/beneficio dal medico in base alle condizioni delle singole pazienti.

4.7 Effetti sulla capacità di guidare e di usare macchinari
I pazienti sottoposti a emodialisi potrebbero manifestare effetti indesiderati che possono compromettere la capacità di guidare o usare macchinari.

4.8 Effetti indesiderati
Di seguito sono riportati gli effetti indesiderati più comuni di una emodialisi, specialmente quando troppo fluido viene rimosso dal corpo, organizzati secondo la classificazione sistemica organica MedDRA. Non sono disponibili dati sufficienti per stabilire la frequenza dei singoli effetti elencati.

Disturbi del sistema immunitario
Reazioni di ipersensibilità, prurito

Patologie gastrointestinali
Nausea, vomito, crampi addominali.

Patologie vascolari
Ipotensione, embolia gassosa, emorragia (gastrointestinale, intracranica, retroperitoneale, intraoculare).

Patologie del sistema nervoso
Crampi muscolari, convulsioni.

Disturbi psichiatrici
Insonnia, Demenza

Patologie cardiache
Aritmie.

Disordini dell'equilibrio idrico ed elettrolitico
Ipo- e ipernatremia, ipo- e iperkaliemia, ipercalcemia, ipermagnesiemia.

Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione
Risposte febbrili, stenosi, trombosi o infezione nel sito di infusione, formazioni di ascessi.

4.9 Sovradosaggio
Non pertinente.
Le eventuali conseguenze di un sovradosaggio includono ipervolemia, ipovolemia, disturbi elettrolitici o (in pazienti diabetici) iperglicemia.

5. PROPRIETA' FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: emodialitici, concentrati, Codice ATC: B05ZA.
Le soluzioni per emodialisi sono preparazioni contenenti elettroliti in concentrazione simile a quella della composizione del plasma.

5.2 Proprietà farmacocinetiche
Non pertinente.

5.3 Dati preclinici di sicurezza
I dati preclinici hanno scarsa rilevanza clinica alla luce della vasta esperienza acquisita con l'uso del farmaco nell'uomo.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Eccipienti
<da completare a cura del titolare AIC>

6.2 Incompatibilità
<da completare a cura del titolare AIC>
In assenza di studi di compatibilità, il medicinale non deve essere miscelato con altri prodotti.

6.3 Validità
<da completare a cura del titolare AIC>
Usare la soluzione subito dopo l'apertura del contenitore; serve per un solo ed ininterrotto utilizzo e l'eventuale residuo non può essere utilizzato.

6.4 Speciali precauzioni per la conservazione
<da completare a cura del titolare AIC>
Conservare nella confezione originale e nel contenitore ermeticamente chiuso ad una temperatura che impedisca la formazione di cristalli (comunque non inferiore a 4°C) e al riparo dalla luce solare diretta. Non congelare.

6.5 Natura e capacità del contenitore
<da completare a cura del titolare AIC>

6.6 Istruzioni per l'uso
<da completare a cura del titolare AIC>
Non usare il medicinale se la confezione non è integra o se la soluzione non si presenta limpida, incolore o di colore leggermente giallo paglierino o se contiene particelle.
Adottare tutte le usuali precauzioni al fine di mantenere la sterilità prima e durante l'utilizzo.
Il medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alla normativa locale vigente.

7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
<da completare a cura del titolare AIC>

8. NUMERO DELL' AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
<da completare a cura del titolare AIC>

9. DATA DI PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE
<da completare a cura del titolare AIC>

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO
data determinazione AIFA

FOGLIO ILLUSTRATIVO

Soluzione per emodialisi concentrata acida <*nome ditta*>

CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA
Emodialitici, concentrati.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE
Trattamento di pazienti con insufficienza renale acuta.
Sovraccarico idrico, turbe del bilancio elettrolitico.
Trattamento delle intossicazioni da sostanze dializzabili.

CONTROINDICAZIONI
Ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti.
Non esistono controindicazioni assolute all'emodialisi.
Insufficienza respiratoria grave, gravi disordini nel metabolismo lipidico e malnutrizione costituiscono controindicazioni relative.

PRECAUZIONI PER L'USO
La soluzione non deve essere utilizzata per infusione endovenosa.
Il bilancio idroelettrolitico del paziente deve essere attentamente monitorato.
Iperidratazione e disidratazione possono determinare gravi conseguenze come la deplezione dei fluidi corporei, lo scompenso cardiaco congestizio o lo shock.
Potrebbe essere necessario reintegrare eventuali perdite di proteine, aminoacidi e vitamine idrosolubili.
Deve essere posta cautela nell'utilizzo in circostanze associate ad un elevato rischio emorragico (es. trauma cranico, recente intervento chirurgico etc.).
Per ridurre i disagi della somministrazione, prima dell'uso la soluzione può essere riscaldata alla temperatura di 37 °C nella sacca di protezione sigillata. Il riscaldamento deve essere effettuato con calore secco; l'ideale sarebbe utilizzare una piastra riscaldante appositamente realizzata.
Per evitare la contaminazione dei connettori la sacca non deve essere scaldata mediante immersione in acqua.
<***Nel caso si usi una soluzione contenente sodio bicarbonato***> La soluzione finale deve essere ottenuta mediante miscelazione della soluzione contenente sodio bicarbonato con quella contenente gli altri componenti (soluzione acida). La miscelazione deve avvenire immediatamente prima dell'uso.
Controllare l'esatta diluizione prima dell'uso. Misurare esattamente il volume da prelevare.

INTERAZIONI
Informare il medico o il farmacista se si è recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, anche quelli senza prescrizione medica.
La concentrazione ematica di farmaci dializzabili può essere ridotta durante la dialisi. Se necessario potranno essere opportunamente variati i dosaggi farmacologici.
I livelli plasmatici di potassio in pazienti in terapia digitalica dovranno essere frequentemente valutati onde scongiurare il rischio di arresto cardiaco.
L'aggiunta di farmaci alla soluzione potrà essere effettuata soltanto su indicazione del medico ed andrà accuratamente valutata.

AVVERTENZE SPECIALI
Usare subito dopo l'apertura del contenitore. La soluzione deve essere limpida, incolore o di colore leggermente giallo paglierino e priva di particelle visibili. Serve per un solo ed ininterrotto utilizzo e l'eventuale residuo non può essere utilizzato.
Gravidanza e allattamento
Chiedere consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale.
Non sono disponibili dati clinici relativi al trattamento con Soluzione per emodialisi concentrata acida ***<nome ditta>*** in gravidanza e allattamento, così come non sono disponibili studi sugli animali. In questi casi deve essere valutato il rapporto rischio/beneficio dal medico in base alle condizioni delle singole pazienti.

Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari
I pazienti sottoposti a emodialisi potrebbero manifestare effetti indesiderati che possono compromettere la capacità di guidare o usare macchinari.

DOSE, MODO E TEMPO DI SOMMINISTRAZIONE
La posologia e le modalità di somministrazione vengono stabilite di volta in volta dal medico in base alle singole necessità.
La scelta della concentrazione di potassio e di glucosio nella soluzione dipendono dalla potassiemia e dalla glicemia del paziente. ***<questa frase va adattata alla effettiva composizione della sacca se presenti uno o entrambi dei componenti citati, o eliminata se nessuno dei due sia presente>***
Le soluzioni finali per emodialisi si preparano diluendo con acqua di qualità appropriata (acqua per diluizione delle soluzioni concentrate per emodialisi) ed eventualmente neutralizzando la soluzione concentrata acida con soluzione basica di sodio bicarbonato.
Quando la formulazione finale comprende bicarbonato, la soluzione di sodio bicarbonato deve essere contenuta in un contenitore o compartimento separato e miscelata alla soluzione di elettroliti al momento dell'uso.
Nel corso di tali operazioni devono essere prese tutte le precauzioni per evitare ogni contaminazione microbica.
Prima dell'uso occorre riscaldare la soluzione alla temperatura corporea (vedere Precauzioni per l'uso).
Agitare bene il medicinale prima dell'uso.

Usare la soluzione subito dopo l'apertura del contenitore; serve per un solo ed ininterrotto utilizzo e l'eventuale residuo non può essere utilizzato.
Non usare il medicinale se la confezione non è integra o se la soluzione non si presenta limpida, incolore o di colore leggermente giallo paglierino o se contiene particelle.
Adottare tutte le usuali precauzioni al fine di mantenere la sterilità prima e durante l'utilizzo.

In assenza di studi di compatibilità, il medicinale non deve essere miscelato con altri prodotti.

<Istruzioni per la diluizione e per la eventuale miscelazione con soluzioni basiche>
<da completare a cura del titolare AIC>
Dopo l'eventuale miscelazione con sodio bicarbonato e la diluizione controllare che il contenuto sia chiaro e privo di precipitati.

SOVRADOSAGGIO
Non pertinente.
Le eventuali conseguenze di un sovradosaggio includono ipervolemia, ipovolemia, disturbi elettrolitici o (in pazienti diabetici) iperglicemia.

In caso di utilizzo di una quantità eccessiva di Soluzione per emodialisi concentrata acida ***<nome ditta>*** avvertire immediatamente il medico o rivolgersi al più vicino ospedale.

Se si ha qualsiasi dubbio sull'uso di Soluzione per emodialisi concentrata acida ***< nome ditta>***, rivolgersi al medico o al farmacista.

EFFETTI INDESIDERATI
Di seguito sono riportati gli effetti indesiderati più comuni di una emodialisi, specialmente quando troppo fluido viene rimosso dal corpo. Non sono disponibili dati sufficienti per stabilire la frequenza dei singoli effetti elencati.

Disturbi del sistema immunitario
Reazioni di ipersensibilità, prurito

Patologie gastrointestinali
Nausea, vomito, crampi addominali.

Patologie vascolari
Ipotensione, embolia gassosa, emorragia (gastrointestinale, intracranica, retroperitoneale, intraoculare).

Patologie del sistema nervoso
Crampi muscolari, convulsioni.

Disturbi psichiatrici
Insonnia, Demenza

Patologie cardiache
Aritmie.

Disordini dell'equilibrio idrico ed elettrolitico
Ipo- e ipernatremia, ipo- e iperkaliemia, ipercalcemia, ipermagnesiemia.

Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione
Risposte febbrili, stenosi, trombosi o infezione nel sito di infusione, formazioni di ascessi.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.
Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava, o se si nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio illustrativo, informare il medico o il farmacista.

SCADENZA E CONSERVAZIONE
Scadenza: vedere la data di scadenza riportata sulla confezione.
La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.

Condizioni di conservazione
<da completare a cura del titolare di AIC>
Conservare nella confezione originale e nel contenitore ermeticamente chiuso ad una temperatura che impedisca la formazione di cristalli (comunque non inferiore a 4°C) e al riparo dalla luce solare diretta. Non congelare.

I medicinali non devono essere gettati nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedere al farmacista come eliminare i medicinali che non si utilizzano più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

COMPOSIZIONE
<***Nella tabelle seguente sono indicati gli intervalli di concentrazione dei componenti che possono essere presenti nella soluzione dopo la diluizione e prima della eventuale neutralizzazione con sodio bicarbonato. Ogni titolare riporterà la concentrazione della confezione di cui trattasi***>

1000 ml di soluzione diluita (prima della neutralizzazione con sodio bicarbonato) contengono:

Sodio	80 - 110 mMol/l	80 - 110 mEq/l
Potassio	0 - 3,0 mMol/l	0 - 3,0 mEq/l
Calcio	0 - 2,0 mMol/l	0 - 4,0 mEq/l
Magnesio	0 - 1,2 mMol/l	0 - 2,4 mEq/l
Acido acetico	2,5 - 10 mMol/l	2,5 - 10 mEq/l
Cloruro	90 - 120 mMol/l	90 - 120 mEq/l
Glucosio	0 - 12,0 mMol/l	---

<***in alternativa all'inserimento della composizione della confezione di cui trattasi, il titolare può inserire la seguente frase***: Per la composizione della confezione vedere l'etichetta della sacca>

Eccipienti: ***<da completare a cura del titolare di AIC>***

<***Quando la formulazione finale comprende bicarbonato***> La soluzione basica di sodio bicarbonato deve essere contenuta in un contenitore separato e miscelata alla soluzione di elettroliti immediatamente prima dell'uso fino ad una concentrazione finale di bicarbonato non superiore a 45 mMol/l.

FORMA FARMACEUTICA E CONTENUTO
Soluzione concentrata per emodialisi sterile <apirogena> <esente da endotossine batteriche>.
<da completare a cura del titolare di AIC>

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
<da completare a cura del titolare di AIC>

PRODUTTORE
<da completare a cura del titolare di AIC>

Revisione del foglio illustrativo da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco:
data determinazione AIFA

SOLUZIONE PER EMODIALISI CONCENTRATA BASICA

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
Soluzione per emodialisi concentrata basica <***nome ditta***>

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA:
<***Nella tabella seguente sono indicati gli intervalli di concentrazione dei componenti che possono essere presenti nella soluzione. Ogni titolare riporterà la concentrazione della confezione di cui trattasi***>

1000 ml di soluzione diluita contengono:

Bicarbonato	non superiore a 45 mmol/l	non superiore a 45 mEq/l
Sodio	35 – 142 mmol/l	35 – 142 mEq/l
Cloruro	0 - 102 mmol/l	0 – 102 mEq/l

<***in alternativa all'inserimento della composizione della confezione di cui trattasi, il titolare può inserire la seguente frase***: Per la composizione della confezione vedere l'etichetta della sacca>

Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA
Soluzione concentrata per emodialisi.

4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche
Trattamento di pazienti con insufficienza renale acuta.
Sovraccarico idrico, turbe del bilancio elettrolitico.
Trattamento delle intossicazioni da sostanze dializzabili.

4.2 Posologia e modo di somministrazione
La Soluzione per emodialisi concentrata basica è utilizzata per neutralizzare la Soluzione per emodialisi concentrata acida prima delle operazioni di dialisi.
La posologia e le modalità di somministrazione vengono stabilite di volta in volta dal medico in base alle singole necessità.
Nel corso della miscelazione devono essere prese tutte le precauzioni per evitare ogni contaminazione microbica.
Prima dell'uso occorre riscaldare la soluzione alla temperatura corporea (vedere paragrafo 4.4).
Agitare bene il medicinale prima dell'uso.

4.3 Controindicazioni
Ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti.
Non esistono controindicazioni assolute all'emodialisi.
Insufficienza respiratoria grave, gravi disordini nel metabolismo lipidico e malnutrizione costituiscono controindicazioni relative.

4.4 Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso

La soluzione non deve essere utilizzata per infusione endovenosa.

Nel corso della dialisi, Il bilancio idroelettrolitico del paziente deve essere attentamente monitorato.

Iperidratazione e disidratazione possono determinare gravi conseguenze come la deplezione dei fluidi corporei, lo scompenso cardiaco congestizio o lo shock.

Potrebbe essere necessario reintegrare eventuali perdite di proteine, aminoacidi e vitamine idrosolubili.

Deve essere posta cautela nell'utilizzo in circostanze associate ad un elevato rischio emorragico (es. trauma cranico, recente intervento chirurgico etc.).

Per ridurre i disagi della somministrazione, prima dell'uso la soluzione può essere riscaldata alla temperatura di 37 °C nella sacca di protezione sigillata. Il riscaldamento deve essere effettuato con calore secco; l'ideale sarebbe utilizzare una piastra riscaldante appositamente realizzata.

Per evitare la contaminazione dei connettori la sacca non deve essere scaldata mediante immersione in acqua.

Controllare l'esatta diluizione prima dell'uso. Misurare esattamente il volume da prelevare.

Usare subito dopo l'apertura del contenitore. La soluzione deve essere limpida, incolore e priva di particelle visibili. Serve per un solo ed ininterrotto utilizzo e l'eventuale residuo non può essere utilizzato.

<Istruzioni per la diluizione e la miscelazione con soluzioni acide>

<da completare a cura del titolare AIC>

Dopo la miscelazione con soluzioni acide e la diluizione controllare che il contenuto sia chiaro e privo di precipitati.

4.5 Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione

La concentrazione ematica di farmaci dializzabili può essere ridotta durante la dialisi. Se necessario potranno essere opportunamente variati i dosaggi farmacologici.

I livelli plasmatici di potassio in pazienti in terapia digitalica dovranno essere frequentemente valutati onde scongiurare il rischio di arresto cardiaco.

L'aggiunta di farmaci alla soluzione potrà essere effettuata soltanto su indicazione del medico ed andrà accuratamente valutata.

4.6 Gravidanza e allattamento

Non sono disponibili dati clinici relativi al trattamento con Soluzione per emodialisi concentrata basica ***<nome ditta>*** in gravidanza e allattamento, così come non sono disponibili studi sugli animali. In questi casi deve essere valutato il rapporto rischio/beneficio dal medico in base alle condizioni delle singole pazienti.

4.7 Effetti sulla capacità di guidare e di usare macchinari

I pazienti sottoposti a emodialisi potrebbero manifestare effetti indesiderati che possono compromettere la capacità di guidare o usare macchinari.

4.8 Effetti indesiderati

Di seguito sono riportati gli effetti indesiderati più comuni di una emodialisi, specialmente quando troppo fluido viene rimosso dal corpo, organizzati secondo la classificazione sistemica organica MedDRA. Non sono disponibili dati sufficienti per stabilire la frequenza dei singoli effetti elencati.

Disturbi del sistema immunitario

Reazioni di ipersensibilità, prurito

Patologie gastrointestinali

Nausea, vomito, crampi addominali.

Patologie vascolari

Ipotensione, embolia gassosa, emorragia (gastrointestinale, intracranica, retroperitoneale, intraoculare).

Patologie del sistema nervoso

Crampi muscolari, convulsioni.

Disturbi psichiatrici

Insonnia, Demenza

Patologie cardiache

Aritmie.

Disordini dell'equilibrio idrico ed elettrolitico
Ipo- e ipernatremia, ipo- e iperkaliemia, ipercalcemia, ipermagnesiemia.

Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione
Risposte febbrili, stenosi, trombosi o infezione nel sito di infusione, formazioni di ascessi.

4.9 Sovradosaggio
Non pertinente.
Le eventuali conseguenze di un sovradosaggio includono ipervolemia, ipovolemia, disturbi elettrolitici o (in pazienti diabetici) iperglicemia.

5. PROPRIETA' FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: emodialitici, concentrati, Codice ATC: B05ZA.
La soluzione per emodialisi concentrata basica contiene sodio bicarbonato ed è utilizzata per neutralizzare le soluzioni per emodialisi concentrate acide prima della dialisi.

5.2 Proprietà farmacocinetiche
Non pertinente.

5.3 Dati preclinici di sicurezza
I dati preclinici hanno scarsa rilevanza clinica alla luce della vasta esperienza acquisita con l'uso del farmaco nell'uomo.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Eccipienti
<da completare a cura del titolare AIC>

6.2 Incompatibilità
<da completare a cura del titolare AIC>
In assenza di studi di compatibilità, il medicinale non deve essere miscelato con altri prodotti.

6.3 Validità
<da completare a cura del titolare AIC>
Usare la soluzione subito dopo l'apertura del contenitore; serve per un solo ed ininterrotto utilizzo e l'eventuale residuo non può essere utilizzato.

6.4 Speciali precauzioni per la conservazione
<da completare a cura del titolare AIC>
Conservare nella confezione originale e nel contenitore ermeticamente chiuso. Non congelare.

6.5 Natura e capacità del contenitore
<da completare a cura del titolare AIC>

6.6 Istruzioni per l'uso
<da completare a cura del titolare AIC>
Non usare il medicinale se la confezione non è integra o se la soluzione non si presenta limpida, incolore o se contiene particelle.
Adottare tutte le usuali precauzioni al fine di mantenere la sterilità prima e durante l'utilizzo.
Il medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alla normativa locale vigente.

7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
<da completare a cura del titolare AIC>

8. NUMERO DELL' AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
<da completare a cura del titolare AIC>

9. DATA DI PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE
<da completare a cura del titolare AIC>

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO
data determinazione AIFA

FOGLIO ILLUSTRATIVO

Soluzione per emodialisi concentrata basica <*nome ditta*>

CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA
Emodialitici, concentrati.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE
Trattamento di pazienti con insufficienza renale acuta.
Sovraccarico idrico, turbe del bilancio elettrolitico.
Trattamento delle intossicazioni da sostanze dializzabili.

CONTROINDICAZIONI
Ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti.
Non esistono controindicazioni assolute all'emodialisi.
Insufficienza respiratoria grave, gravi disordini nel metabolismo lipidico e malnutrizione costituiscono controindicazioni relative.

PRECAUZIONI PER L'USO
La soluzione non deve essere utilizzata per infusione endovenosa.
Il bilancio idroelettrolitico del paziente deve essere attentamente monitorato.
Iperidratazione e disidratazione possono determinare gravi conseguenze come la deplezione dei fluidi corporei, lo scompenso cardiaco congestizio o lo shock.
Potrebbe essere necessario reintegrare eventuali perdite di proteine, aminoacidi e vitamine idrosolubili.
Deve essere posta cautela nell'utilizzo in circostanze associate ad un elevato rischio emorragico (es. trauma cranico, recente intervento chirurgico etc.).
Per ridurre i disagi della somministrazione, prima dell'uso la soluzione può essere riscaldata alla temperatura di 37 °C nella sacca di protezione sigillata. Il riscaldamento deve essere effettuato con calore secco; l'ideale sarebbe utilizzare una piastra riscaldante appositamente realizzata.
Per evitare la contaminazione dei connettori la sacca non deve essere scaldata mediante immersione in acqua.
Controllare l'esatta diluizione prima dell'uso. Misurare esattamente il volume da prelevare.

INTERAZIONI
Informare il medico o il farmacista se si è recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, anche quelli senza prescrizione medica.
La concentrazione ematica di farmaci dializzabili può essere ridotta durante la dialisi. Se necessario potranno essere opportunamente variati i dosaggi farmacologici.
I livelli plasmatici di potassio in pazienti in terapia digitalica dovranno essere frequentemente valutati onde scongiurare il rischio di arresto cardiaco.
L'aggiunta di farmaci alla soluzione potrà essere effettuata soltanto su indicazione del medico ed andrà accuratamente valutata.

AVVERTENZE SPECIALI
Usare subito dopo l'apertura del contenitore. La soluzione deve essere limpida, incolore e priva di particelle visibili. Serve per un solo ed ininterrotto utilizzo e l'eventuale residuo non può essere utilizzato.
Gravidanza e allattamento
Chiedere consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale.
Non sono disponibili dati clinici relativi al trattamento con Soluzione per emodialisi concentrata basica ***<nome ditta>*** in gravidanza e allattamento, così come non sono disponibili studi sugli animali. In questi casi deve essere valutato il rapporto rischio/beneficio dal medico in base alle condizioni delle singole pazienti.
Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari
I pazienti sottoposti a emodialisi potrebbero manifestare effetti indesiderati che possono compromettere la capacità di guidare o usare macchinari.

DOSE, MODO E TEMPO DI SOMMINISTRAZIONE
La posologia e le modalità di somministrazione vengono stabilite di volta in volta dal medico in base alle singole necessità.
La scelta della concentrazione di potassio e di glucosio nella soluzione dipendono dalla potassiemia e dalla glicemia del paziente. ***<questa frase va adattata alla effettiva composizione della sacca se presenti uno o entrambi dei componenti citati, o eliminata se nessuno dei due sia presente>***
Le soluzioni finali per emodialisi si preparano diluendo con acqua di qualità appropriata (acqua per diluizione delle soluzioni concentrate per emodialisi) ed eventualmente neutralizzando la soluzione concentrata acida con soluzione basica di sodio bicarbonato.
Quando la formulazione finale comprende bicarbonato, la soluzione di sodio bicarbonato deve essere contenuta in un contenitore o compartimento separato e miscelata alla soluzione di elettroliti al momento dell'uso.
Nel corso di tali operazioni devono essere prese tutte le precauzioni per evitare ogni contaminazione microbica.
Prima dell'uso occorre riscaldare la soluzione alla temperatura corporea (vedere paragrafo 4.4).
Agitare bene il medicinale prima dell'uso.

Usare la soluzione subito dopo l'apertura del contenitore; serve per un solo ed ininterrotto utilizzo e l'eventuale residuo non può essere utilizzato.
Non usare il medicinale se la confezione non è integra o se la soluzione non si presenta limpida, incolore o se contiene particelle.
Adottare tutte le usuali precauzioni al fine di mantenere la sterilità prima e durante l'utilizzo.

In assenza di studi di compatibilità, il medicinale non deve essere miscelato con altri prodotti.

<Istruzioni per la diluizione e la miscelazione con soluzioni acide>
<da completare a cura del titolare AIC>
Dopo la miscelazione con soluzioni acide e la diluizione controllare che il contenuto sia chiaro e privo di precipitati.

SOVRADOSAGGIO
Non pertinente.
Le eventuali conseguenze di un sovradosaggio includono ipervolemia, ipovolemia, disturbi elettrolitici o (in pazienti diabetici) iperglicemia.

In caso di utilizzo di una quantità eccessiva di Soluzione per emodialisi concentrata basica ***<nome ditta>*** avvertire immediatamente il medico o rivolgersi al più vicino ospedale.

Se si ha qualsiasi dubbio sull'uso di Soluzione per emodialisi concentrata basica ***< nome ditta>***, rivolgersi al medico o al farmacista.

EFFETTI INDESIDERATI
Di seguito sono riportati gli effetti indesiderati più comuni di una emodialisi, specialmente quando troppo fluido viene rimosso dal corpo. Non sono disponibili dati sufficienti per stabilire la frequenza dei singoli effetti elencati.

Disturbi del sistema immunitario
Reazioni di ipersensibilità, prurito

Patologie gastrointestinali
Nausea, vomito, crampi addominali.

Patologie vascolari
Ipotensione, embolia gassosa, emorragia (gastrointestinale, intracranica, retroperitoneale, intraoculare).

Patologie del sistema nervoso
Crampi muscolari, convulsioni.

Disturbi psichiatrici
Insonnia, Demenza

Patologie cardiache
Aritmie.

Disordini dell'equilibrio idrico ed elettrolitico
Ipo- e ipernatremia, ipo- e iperkaliemia, ipercalcemia, ipermagnesiemia.

Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione
Risposte febbrili, stenosi, trombosi o infezione nel sito di infusione, formazioni di ascessi.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.
Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava, o se si nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio illustrativo, informare il medico o il farmacista.

SCADENZA E CONSERVAZIONE
Scadenza: vedere la data di scadenza riportata sulla confezione.
La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.

Condizioni di conservazione
<da completare a cura del titolare di AIC>
Conservare nella confezione originale e nel contenitore ermeticamente chiuso. Non congelare.

I medicinali non devono essere gettati nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedere al farmacista come eliminare i medicinali che non si utilizzano più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

COMPOSIZIONE
<***Nella tabella seguente sono indicati gli intervalli di concentrazione dei componenti che possono essere presenti nella soluzione. Ogni titolare riporterà la concentrazione della confezione di cui trattasi***>

1000 ml di soluzione diluita contengono:

Bicarbonato	non superiore a 45 mmol/l	non superiore a 45 mEq/l
Sodio	35 – 142 mmol/l	35 – 142 mEq/l
Cloruro	0 - 102 mmol/l	0 – 102 mEq/l

<***in alternativa all'inserimento della composizione della confezione di cui trattasi, il titolare può inserire la seguente frase***: Per la composizione della confezione vedere l'etichetta della sacca>

Eccipienti: ***<da completare a cura del titolare di AIC>***

FORMA FARMACEUTICA E CONTENUTO
Soluzione concentrata per emodialisi sterile <apirogena> <esente da endotossine batteriche>.
<da completare a cura del titolare di AIC>

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
<da completare a cura del titolare di AIC>

PRODUTTORE
<da completare a cura del titolare di AIC>

Revisione del foglio illustrativo da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco:
data determinazione AIFA

SOLUZIONE PER EMODIALISI CONCENTRATA CON ACETATO

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DEL FARMACO
Soluzione per emodialisi concentrata con acetato <***nome ditta***>

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA:
<***Nella tabelle seguente sono indicati gli intervalli di concentrazione dei componenti che possono essere presenti nella soluzione dopo la diluizione. Ogni titolare riporterà la concentrazione della confezione di cui trattasi***>

1000 ml di soluzione diluita contengono:

Sodio	130 - 145 mMol/l	130 – 145 mEq/l
Potassio	0 - 3,0 mMol/l	0 – 3,0 mEq/l
Calcio	0 - 2,0 mMol/l	0 – 4,0 mEq/l
Magnesio	0 - 1,2 mMol/l	0 - 2,4 mEq/l
Acetato	32 - 45 mMol/l	32 - 45 mEq/l
Cloruro	90 - 120 mMol/l	90 - 120 mEq/l
Glucosio	0 - 12,0 mMol/l	------

<***in alternativa all'inserimento della composizione della confezione di cui trattasi, il titolare può inserire la seguente frase***: Per la composizione della confezione vedere l'etichetta della sacca>

Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA
Soluzione concentrata per emodialisi sterile <apirogena> <esente da endotossine batteriche>.

4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche
Trattamento di pazienti con insufficienza renale acuta.
Sovraccarico idrico, turbe del bilancio elettrolitico.
Trattamento delle intossicazioni da sostanze dializzabili.

4.2 Posologia e modo di somministrazione
La posologia e le modalità di somministrazione vengono stabilite di volta in volta dal medico in base alle singole necessità.
La scelta della concentrazione di potassio e di glucosio nella soluzione dipendono dalla potassiemia e dalla glicemia del paziente. ***<questa frase va adattata alla effettiva composizione della sacca se presenti uno o entrambi dei componenti citati, o eliminata se nessuno dei due sia presente>***
Le soluzioni finali per emodialisi si preparano diluendo con acqua di qualità appropriata (acqua per diluizione delle soluzioni concentrate per emodialisi).
Nel corso di tale diluizione devono essere prese tutte le precauzioni per evitare ogni contaminazione microbica.
Prima dell'uso occorre riscaldare la soluzione alla temperatura corporea (vedere paragrafo 4.4).
Agitare bene il medicinale prima dell'uso.

4.3 Controindicazioni
Ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti.
Non esistono controindicazioni assolute all'emodialisi.
Insufficienza respiratoria grave, gravi disordini nel metabolismo lipidico e malnutrizione costituiscono controindicazioni relative.

4.4 Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso
La soluzione non deve essere utilizzata per infusione endovenosa.
Il bilancio idroelettrolitico del paziente deve essere attentamente monitorato.
Iperidratazione e disidratazione possono determinare gravi conseguenze come la deplezione dei fluidi corporei, lo scompenso cardiaco congestizio o lo shock.
Potrebbe essere necessario reintegrare eventuali perdite di proteine, aminoacidi e vitamine idrosolubili.

Deve essere posta cautela nell'utilizzo in circostanze associate ad un elevato rischio emorragico (es. trauma cranico, recente intervento chirurgico etc.).
Per ridurre i disagi della somministrazione, prima dell'uso la soluzione può essere riscaldata alla temperatura di 37 °C nella sacca di protezione sigillata. Il riscaldamento deve essere effettuato con calore secco: l'ideale sarebbe utilizzare una piastra riscaldante appositamente realizzata.
Per evitare la contaminazione dei connettori la sacca non deve essere scaldata mediante immersione in acqua.
Controllare l'esatta diluizione prima dell'uso. Misurare esattamente il volume da prelevare.
Usare subito dopo l'apertura del contenitore. La soluzione deve essere limpida, incolore o di colore leggermente giallo paglierino e priva di particelle visibili. Serve per un solo ed ininterrotto utilizzo e l'eventuale residuo non può essere utilizzato.

<Eventuali istruzioni per la diluizione>
<da completare a cura del titolare AIC>
Dopo la diluizione controllare che il contenuto sia chiaro e privo di precipitati.

4.5 Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione
La concentrazione ematica di farmaci dializzabili può essere ridotta durante la dialisi. Se necessario potranno essere opportunamente variati i dosaggi farmacologici.
I livelli plasmatici di potassio in pazienti in terapia digitalica dovranno essere frequentemente valutati onde scongiurare il rischio di arresto cardiaco.
L'aggiunta di farmaci alla soluzione potrà essere effettuata soltanto su indicazione del medico ed andrà accuratamente valutata.

4.6 Gravidanza e allattamento
Non sono disponibili dati clinici relativi al trattamento con Soluzione per emodialisi concentrata con acetato ***<nome ditta>*** in gravidanza e allattamento, così come non sono disponibili studi sugli animali. In questi casi deve essere valutato il rapporto rischio/beneficio dal medico in base alle condizioni delle singole pazienti.

4.7 Effetti sulla capacità di guidare e di usare macchinari
I pazienti sottoposti a emodialisi potrebbero manifestare effetti indesiderati che possono compromettere la capacità di guidare o usare macchinari.

4.8 Effetti indesiderati
Di seguito sono riportati gli effetti indesiderati più comuni di una emodialisi, specialmente quando troppo fluido viene rimosso dal corpo, organizzati secondo la classificazione sistemica organica MedDRA. Non sono disponibili dati sufficienti per stabilire la frequenza dei singoli effetti elencati.

Disturbi del sistema immunitario
Reazioni di ipersensibilità, prurito

Patologie gastrointestinali
Nausea, vomito, crampi addominali.

Patologie vascolari
Ipotensione, embolia gassosa, emorragia (gastrointestinale, intracranica, retroperitoneale, intraoculare).

Patologie del sistema nervoso
Crampi muscolari, convulsioni.

Disturbi psichiatrici
Insonnia, Demenza

Patologie cardiache
Aritmie.

Disordini dell'equilibrio idrico ed elettrolitico
Ipo- e ipernatremia, Ipo- e iperkaliemia, Ipercalcemia, Ipermagnesiemia.

Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione
Risposte febbrili, stenosi, trombosi o infezione nel sito di infusione, formazioni di ascessi.

4.9 Sovradosaggio
Non pertinente.
Le eventuali conseguenze di un sovradosaggio includono ipervolemia, ipovolemia, disturbi elettrolitici o (in pazienti diabetici) iperglicemia.

5. PROPRIETA' FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: emodialitici, concentrati, Codice ATC: B05ZA.
Le soluzioni per emodialisi sono preparazioni contenenti elettroliti in concentrazione simile a quella della composizione del plasma.

5.2 Proprietà farmacocinetiche
Non pertinente.

5.3 Dati preclinici di sicurezza
I dati preclinici hanno scarsa rilevanza clinica alla luce della vasta esperienza acquisita con l'uso del farmaco nell'uomo.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Eccipienti
<da completare a cura del titolare AIC>

6.2 Incompatibilità
<da completare a cura del titolare AIC>
In assenza di studi di compatibilità, il medicinale non deve essere miscelato con altri prodotti.

6.3 Validità
<da completare a cura del titolare AIC>
Usare la soluzione subito dopo l'apertura del contenitore; serve per un solo ed ininterrotto utilizzo e l'eventuale residuo non può essere utilizzato.

6.4 Speciali precauzioni per la conservazione
<da completare a cura del titolare AIC>
Conservare nella confezione originale e nel contenitore ermeticamente chiuso ad una temperatura che impedisca la formazione di cristalli (comunque non inferiore a 4°C) e al riparo dalla luce solare diretta. Non congelare.

6.5 Natura e capacità del contenitore
<da completare a cura del titolare AIC>

6.6 Istruzioni per l'uso
<da completare a cura del titolare AIC>
Non usare il medicinale se la confezione non è integra o se la soluzione non si presenta limpida, incolore o di colore leggermente giallo paglierino o se contiene particelle.
Adottare tutte le usuali precauzioni al fine di mantenere la sterilità prima e durante l'utilizzo.
Il medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alla normativa locale vigente.

7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
<da completare a cura del titolare AIC>

8. NUMERO DELL' AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
<da completare a cura del titolare AIC>

9. DATA DI PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE
<da completare a cura del titolare AIC>

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO
data determinazione AIFA

FOGLIO ILLUSTRATIVO

Soluzione per emodialisi concentrata con acetato <*nome ditta*>

CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA
Emodialitici, concentrati.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE
Trattamento di pazienti con insufficienza renale acuta.
Sovraccarico idrico, turbe del bilancio elettrolitico.
Trattamento delle intossicazioni da sostanze dializzabili.

CONTROINDICAZIONI
Ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti.
Non esistono controindicazioni assolute all'emodialisi.
Insufficienza respiratoria grave, gravi disordini nel metabolismo lipidico e malnutrizione costituiscono controindicazioni relative.

PRECAUZIONI PER L'USO
La soluzione non deve essere utilizzata per infusione endovenosa.
Il bilancio idroelettrolitico del paziente deve essere attentamente monitorato.
Iperidratazione e disidratazione possono determinare gravi conseguenze come la deplezione dei fluidi corporei, lo scompenso cardiaco congestizio o lo shock.
Potrebbe essere necessario reintegrare eventuali perdite di proteine, aminoacidi e vitamine idrosolubili.
Deve essere posta cautela nell'utilizzo in circostanze associate ad un elevato rischio emorragico (es. trauma cranico, recente intervento chirurgico etc.).
Per ridurre i disagi della somministrazione, prima dell'uso la soluzione può essere riscaldata alla temperatura di 37 °C nella sacca di protezione sigillata. Il riscaldamento deve essere effettuato con calore secco: l'ideale sarebbe utilizzare una piastra riscaldante appositamente realizzata.
Per evitare la contaminazione dei connettori la sacca non deve essere scaldata mediante immersione in acqua.
Controllare l'esatta diluizione prima dell'uso. Misurare esattamente il volume da prelevare.

INTERAZIONI
Informare il medico o il farmacista se si è recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, anche quelli senza prescrizione medica.
La concentrazione ematica di farmaci dializzabili può essere ridotta durante la dialisi. Se necessario potranno essere opportunamente variati i dosaggi farmacologici.
I livelli plasmatici di potassio in pazienti in terapia digitalica dovranno essere frequentemente valutati onde scongiurare il rischio di arresto cardiaco.
L'aggiunta di farmaci alla soluzione potrà essere effettuata soltanto su indicazione del medico ed andrà accuratamente valutata.

AVVERTENZE SPECIALI
Usare subito dopo l'apertura del contenitore. La soluzione deve essere limpida, incolore o di colore leggermente giallo paglierino e priva di particelle visibili. Serve per un solo ed ininterrotto utilizzo e l'eventuale residuo non può essere utilizzato.
Gravidanza e allattamento
Chiedere consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale.
Non sono disponibili dati clinici relativi al trattamento con Soluzione per emodialisi concentrata con acetato ***<nome ditta>*** in gravidanza e allattamento, così come non sono disponibili studi sugli animali. In questi casi deve essere valutato il rapporto rischio/beneficio dal medico in base alle condizioni delle singole pazienti.
Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari
I pazienti sottoposti a emodialisi potrebbero manifestare effetti indesiderati che possono compromettere la capacità di guidare o usare macchinari.

DOSE, MODO E TEMPO DI SOMMINISTRAZIONE
La posologia e le modalità di somministrazione vengono stabilite di volta in volta dal medico in base alle singole necessità.
La scelta della concentrazione di potassio e di glucosio nella soluzione dipendono dalla potassiemia e dalla glicemia del paziente. ***<questa frase va adattata alla effettiva composizione della sacca se presenti uno o entrambi dei componenti citati, o eliminata se nessuno dei due sia presente>***
Le soluzioni finali per emodialisi si preparano diluendo con acqua di qualità appropriata (acqua per diluizione delle soluzioni concentrate per emodialisi).
Nel corso di tale diluizione devono essere prese tutte le precauzioni per evitare ogni contaminazione microbica.
Prima dell'uso occorre riscaldare la soluzione alla temperatura corporea (vedere Precauzioni per l'uso).
Agitare bene il medicinale prima dell'uso.

Usare la soluzione subito dopo l'apertura del contenitore; serve per un solo ed ininterrotto utilizzo e l'eventuale residuo non può essere utilizzato.
Non usare il medicinale se la confezione non è integra o se la soluzione non si presenta limpida, incolore o di colore leggermente giallo paglierino o se contiene particelle.
Adottare tutte le usuali precauzioni al fine di mantenere la sterilità prima e durante l'utilizzo.

In assenza di studi di compatibilità, il medicinale non deve essere miscelato con altri prodotti.

<Eventuali istruzioni per la diluizione>
<da completare a cura del titolare AIC>
Dopo la diluizione controllare che il contenuto sia chiaro e privo di precipitati.

SOVRADOSAGGIO
Non pertinente.
Le eventuali conseguenze di un sovradosaggio includono ipervolemia, ipovolemia, disturbi elettrolitici o (in pazienti diabetici) iperglicemia.

In caso di utilizzo di una quantità eccessiva di Soluzione per emodialisi concentrata con acetato ***<nome ditta>*** avvertire immediatamente il medico o rivolgersi al più vicino ospedale.

Se si ha qualsiasi dubbio sull'uso di Soluzione per emodialisi concentrata con acetato ***<nome ditta>***, rivolgersi al medico o al farmacista.

EFFETTI INDESIDERATI
Di seguito sono riportati gli effetti indesiderati più comuni di una emodialisi, specialmente quando troppo fluido viene rimosso dal corpo. Non sono disponibili dati sufficienti per stabilire la frequenza dei singoli effetti elencati.

Disturbi del sistema immunitario
Reazioni di ipersensibilità, prurito

Patologie gastrointestinali
Nausea, vomito, crampi addominali.

Patologie vascolari
Ipotensione, embolia gassosa, emorragia (gastrointestinale, intracranica, retroperitoneale, intraoculare).

Patologie del sistema nervoso
Crampi muscolari, convulsioni.

Disturbi psichiatrici
Insonnia, Demenza

Patologie cardiache
Aritmie.

Disordini dell'equilibrio idrico ed elettrolitico
Ipo- e ipernatremia, Ipo- e iperkaliemia, Ipercalcemia, Ipermagnesiemia.

Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione
Risposte febbrili, stenosi, trombosi o infezione nel sito di infusione, formazioni di ascessi.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.
Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava, o se si nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio illustrativo, informare il medico o il farmacista.

SCADENZA E CONSERVAZIONE
Scadenza: vedere la data di scadenza riportata sulla confezione.
La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.

Condizioni di conservazione
<da completare a cura del titolare di AIC>
Conservare nella confezione originale e nel contenitore ermeticamente chiuso ad una temperatura che impedisca la formazione di cristalli (comunque non inferiore a 4°C) e al riparo dalla luce solare diretta. Non congelare.

I medicinali non devono essere gettati nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedere al farmacista come eliminare i medicinali che non si utilizzano più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

COMPOSIZIONE
<***Nella tabelle seguente sono indicati gli intervalli di concentrazione dei componenti che possono essere presenti nella soluzione dopo la diluizione. Ogni titolare riporterà la concentrazione della confezione di cui trattasi***>

1000 ml di soluzione diluita contengono:

Sodio	130 - 145 mMol/l	130 – 145 mEq/l
Potassio	0 - 3,0 mMol/l	0 – 3,0 mEq/l
Calcio	0 - 2,0 mMol/l	0 – 4,0 mEq/l
Magnesio	0 - 1,2 mMol/l	0 - 2,4 mEq/l
Acetato	32 - 45 mMol/l	32 - 45 mEq/l
Cloruro	90 - 120 mMol/l	90 - 120 mEq/l
Glucosio	0 - 12,0 mMol/l	------

<***in alternativa all'inserimento della composizione della confezione di cui trattasi, il titolare può inserire la seguente frase***: Per la composizione della confezione vedere l'etichetta della sacca>

Eccipienti: ***<da completare a cura del titolare di AIC>***

FORMA FARMACEUTICA E CONTENUTO
Soluzione concentrata per emodialisi sterile <apirogena> <esente da endotossine batteriche>.
<da completare a cura del titolare di AIC>

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
<da completare a cura del titolare di AIC>

PRODUTTORE
<da completare a cura del titolare di AIC>

Revisione del foglio illustrativo da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco:
data determinazione AIFA

SOLUZIONE PER EMODIALISI CONCENTRATA SENZA ACETATO

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
Soluzione per emodialisi concentrata senza acetato <***nome ditta***>

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA:
<***Nella tabelle seguente sono indicati gli intervalli di concentrazione dei componenti che possono essere presenti nella soluzione dopo la diluizione e prima della eventuale neutralizzazione con sodio bicarbonato. Ogni titolare riporterà la concentrazione della confezione di cui trattasi***>

1000 ml di soluzione diluita contengono:

Sodio	130 - 145 mMol/l	130 - 145 mEq/l
Potassio	0 - 3,0 mMol/l	0 - 3,0 mEq/l
Calcio	0 - 2,0 mMol/l	0 - 4,0 mEq/l
Magnesio	0 - 1,2 mMol/l	0 - 2,4 mEq/l
Cloruro	130 – 155 mMol/l	130 – 155 mEq/l
Glucosio	0 - 12,0 mMol/l	---------

<***in alternativa all'inserimento della composizione della confezione di cui trattasi, il titolare può inserire la seguente frase***: Per la composizione della confezione vedere l'etichetta della sacca>

Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

<***Quando la formulazione finale comprende bicarbonato***> La soluzione di sodio bicarbonato deve essere contenuta in un contenitore separato e miscelata alla soluzione di elettroliti al momento dell'uso.

3. FORMA FARMACEUTICA
Soluzione concentrata per emodialisi sterile <apirogena> <esente da endotossine batteriche>.

4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche
Trattamento di pazienti con insufficienza renale acuta.
Sovraccarico idrico, turbe del bilancio elettrolitico.
Trattamento delle intossicazioni da sostanze dializzabili.

4.2 Posologia e modo di somministrazione
La posologia e le modalità di somministrazione vengono stabilite di volta in volta dal medico in base alle singole necessità.
La scelta della concentrazione di potassio e di glucosio nella soluzione dipendono dalla potassiemia e dalla glicemia del paziente. ***<questa frase va adattata alla effettiva composizione della sacca se presenti uno o entrambi dei componenti citati, o eliminata se nessuno dei due sia presente>***
Le soluzioni finali per emodialisi si preparano diluendo con acqua di qualità appropriata (acqua per diluizione delle soluzioni concentrate per emodialisi) ed eventualmente neutralizzando la soluzione concentrata acida con soluzione basica di sodio bicarbonato.
Quando la formulazione finale comprende bicarbonato, la soluzione di sodio bicarbonato deve essere contenuta in un contenitore o compartimento separato e miscelata alla soluzione di elettroliti al momento dell'uso.
Nel corso di tali operazioni devono essere prese tutte le precauzioni per evitare ogni contaminazione microbica.
Prima dell'uso occorre riscaldare la soluzione alla temperatura corporea (vedere paragrafo 4.4).
Agitare bene il medicinale prima dell'uso.

4.3 Controindicazioni
Ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti.
Non esistono controindicazioni assolute all'emodialisi.

Insufficienza respiratoria grave, gravi disordini nel metabolismo lipidico e malnutrizione costituiscono controindicazioni relative.

4.4 Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso
La soluzione non deve essere utilizzata per infusione endovenosa.
La soluzione concentrata senza tampone è utilizzata insieme alla somministrazione parenterale di adatte soluzioni di bicarbonato.
Il bilancio idroelettrolitico del paziente deve essere attentamente monitorato.
Iperidratazione e disidratazione possono determinare gravi conseguenze come la deplezione dei fluidi corporei, lo scompenso cardiaco congestizio o lo shock.
Potrebbe essere necessario reintegrare eventuali perdite di proteine, aminoacidi e vitamine idrosolubili.
Deve essere posta cautela nell'utilizzo in circostanze associate ad un elevato rischio emorragico (es. trauma cranico, recente intervento chirurgico etc.).
Per ridurre i disagi della somministrazione, prima dell'uso la soluzione può essere riscaldata alla temperatura di 37 °C nella sacca di protezione sigillata. Il riscaldamento deve essere effettuato con calore secco; l'ideale sarebbe utilizzare una piastra riscaldante appositamente realizzata.
Per evitare la contaminazione dei connettori la sacca non deve essere scaldata mediante immersione in acqua.
<***Nel caso si usi una soluzione contenente sodio bicarbonato***> La soluzione finale deve essere ottenuta mediante miscelazione della soluzione contenente sodio bicarbonato con quella contenente gli altri componenti (soluzione acida). La miscelazione deve avvenire immediatamente prima dell'uso.
Controllare l'esatta diluizione prima dell'uso. Misurare esattamente il volume da prelevare.
Usare subito dopo l'apertura del contenitore. La soluzione deve essere limpida, incolore o di colore leggermente giallo paglierino e priva di particelle visibili. Serve per un solo ed ininterrotto utilizzo e l'eventuale residuo non può essere utilizzato.

<Istruzioni per la diluizione e per la eventuale miscelazione con soluzioni basiche>
<da completare a cura del titolare AIC>
Dopo l'eventuale miscelazione con sodio bicarbonato e la diluizione controllare che il contenuto sia chiaro e privo di precipitati.

4.5 Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione
La concentrazione ematica di farmaci dializzabili può essere ridotta durante la dialisi. Se necessario potranno essere opportunamente variati i dosaggi farmacologici.
I livelli plasmatici di potassio in pazienti in terapia digitalica dovranno essere frequentemente valutati onde scongiurare il rischio di arresto cardiaco.
L'aggiunta di farmaci alla soluzione potrà essere effettuata soltanto su indicazione del medico ed andrà accuratamente valutata.

4.6 Gravidanza e allattamento
Non sono disponibili dati clinici relativi al trattamento con Soluzione per emodialisi concentrata senza acetato ***<nome ditta>*** in gravidanza e allattamento, così come non sono disponibili studi sugli animali. In questi casi deve essere valutato il rapporto rischio/beneficio dal medico in base alle condizioni delle singole pazienti.

4.7 Effetti sulla capacità di guidare e di usare macchinari
I pazienti sottoposti a emodialisi potrebbero manifestare effetti indesiderati che possono compromettere la capacità di guidare o usare macchinari.

4.8 Effetti indesiderati
Di seguito sono riportati gli effetti indesiderati più comuni di una emodialisi, specialmente quando troppo fluido viene rimosso dal corpo, organizzati secondo la classificazione sistemica organica MedDRA. Non sono disponibili dati sufficienti per stabilire la frequenza dei singoli effetti elencati.

Disturbi del sistema immunitario
Reazioni di ipersensibilità, prurito

Patologie gastrointestinali
Nausea, vomito, crampi addominali.

Patologie vascolari
Ipotensione, embolia gassosa, emorragia (gastrointestinale, intracranica, retroperitoneale, intraoculare).

Patologie del sistema nervoso
Crampi muscolari, convulsioni.

Disturbi psichiatrici
Insonnia, demenza

Patologie cardiache
Aritmie.

Disordini dell'equilibrio idrico ed elettrolitico
Ipo- e ipernatremia, ipo- e iperkaliemia, ipercalcemia, ipermagnesiemia.

Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione
Risposte febbrili, stenosi, trombosi o infezione nel sito di infusione, formazioni di ascessi.

4.9 Sovradosaggio
Non pertinente.
Le eventuali conseguenze di un sovradosaggio includono ipervolemia, ipovolemia, disturbi elettrolitici o (in pazienti diabetici) iperglicemia.

5. PROPRIETA' FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: emodialitici, concentrati, Codice ATC: B05ZA.
Le soluzioni per emodialisi sono preparazioni contenenti elettroliti in concentrazione simile a quella della composizione del plasma.

5.2 Proprietà farmacocinetiche
Non pertinente.

5.3 Dati preclinici di sicurezza
I dati preclinici hanno scarsa rilevanza clinica alla luce della vasta esperienza acquisita con l'uso del farmaco nell'uomo.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Eccipienti
<da completare a cura del titolare AIC>

6.2 Incompatibilità
<da completare a cura del titolare AIC>
In assenza di studi di compatibilità, il medicinale non deve essere miscelato con altri prodotti.

6.3 Validità
<da completare a cura del titolare AIC>
Usare la soluzione subito dopo l'apertura del contenitore; serve per un solo ed ininterrotto utilizzo e l'eventuale residuo non può essere utilizzato.

6.4 Speciali precauzioni per la conservazione
<da completare a cura del titolare AIC>
Conservare nella confezione originale e nel contenitore ermeticamente chiuso ad una temperatura che impedisca la formazione di cristalli (comunque non inferiore a 4°C) e al riparo dalla luce solare diretta. Non congelare.

6.5 Natura e capacità del contenitore
<da completare a cura del titolare AIC>

6.6 Istruzioni per l'uso

<da completare a cura del titolare AIC>

Non usare il medicinale se la confezione non è integra o se la soluzione non si presenta limpida, incolore o di colore leggermente giallo paglierino o se contiene particelle.
Adottare tutte le usuali precauzioni al fine di mantenere la sterilità prima e durante l'utilizzo.
Il medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alla normativa locale vigente.

7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

<da completare a cura del titolare AIC>

8. NUMERO DELL' AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

<da completare a cura del titolare AIC>

9. DATA DI PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

<da completare a cura del titolare AIC>

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO

data determinazione AIFA

FOGLIO ILLUSTRATIVO

Soluzione per emodialisi concentrata senza acetato <*nome ditta*>

CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA

Emodialitici, concentrati.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE

Trattamento di pazienti con insufficienza renale acuta.
Sovraccarico idrico, turbe del bilancio elettrolitico.
Trattamento delle intossicazioni da sostanze dializzabili.

CONTROINDICAZIONI

Ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti.
Non esistono controindicazioni assolute all'emodialisi.
Insufficienza respiratoria grave, gravi disordini nel metabolismo lipidico e malnutrizione costituiscono controindicazioni relative.

PRECAUZIONI PER L'USO

La soluzione non deve essere utilizzata per infusione endovenosa.
La soluzione concentrata senza tampone è utilizzata insieme alla somministrazione parenterale di adatte soluzioni di bicarbonato.
Il bilancio idroelettrolitico del paziente deve essere attentamente monitorato.
Iperidratazione e disidratazione possono determinare gravi conseguenze come la deplezione dei fluidi corporei, lo scompenso cardiaco congestizio o lo shock.
Potrebbe essere necessario reintegrare eventuali perdite di proteine, aminoacidi e vitamine idrosolubili.
Deve essere posta cautela nell'utilizzo in circostanze associate ad un elevato rischio emorragico (es. trauma cranico, recente intervento chirurgico etc.).
Per ridurre i disagi della somministrazione, prima dell'uso la soluzione può essere riscaldata alla temperatura di 37 °C nella sacca di protezione sigillata. Il riscaldamento deve essere effettuato con calore secco; l'ideale sarebbe utilizzare una piastra riscaldante appositamente realizzata.
Per evitare la contaminazione dei connettori la sacca non deve essere scaldata mediante immersione in acqua.
<***Nel caso si usi una soluzione contenente sodio bicarbonato***> La soluzione finale deve essere ottenuta mediante miscelazione della soluzione contenente sodio bicarbonato con quella contenente gli altri componenti (soluzione acida). La miscelazione deve avvenire immediatamente prima dell'uso.
Controllare l'esatta diluizione prima dell'uso. Misurare esattamente il volume da prelevare.

INTERAZIONI

Informare il medico o il farmacista se si è recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, anche quelli senza prescrizione medica.

La concentrazione ematica di farmaci dializzabili può essere ridotta durante la dialisi. Se necessario potranno essere opportunamente variati i dosaggi farmacologici.

I livelli plasmatici di potassio in pazienti in terapia digitalica dovranno essere frequentemente valutati onde scongiurare il rischio di arresto cardiaco.

L'aggiunta di farmaci alla soluzione potrà essere effettuata soltanto su indicazione del medico ed andrà accuratamente valutata.

AVVERTENZE SPECIALI

Usare subito dopo l'apertura del contenitore. La soluzione deve essere limpida, incolore o di colore leggermente giallo paglierino e priva di particelle visibili. Serve per un solo ed ininterrotto utilizzo e l'eventuale residuo non può essere utilizzato.

Gravidanza e allattamento

Chiedere consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale.

Non sono disponibili dati clinici relativi al trattamento con Soluzione per emodialisi concentrata senza acetato ***<nome ditta>*** in gravidanza e allattamento, così come non sono disponibili studi sugli animali. In questi casi deve essere valutato il rapporto rischio/beneficio dal medico in base alle condizioni delle singole pazienti.

Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari

I pazienti sottoposti a emodialisi potrebbero manifestare effetti indesiderati che possono compromettere la capacità di guidare o usare macchinari.

DOSE, MODO E TEMPO DI SOMMINISTRAZIONE

La posologia e le modalità di somministrazione vengono stabilite di volta in volta dal medico in base alle singole necessità.

La scelta della concentrazione di potassio e di glucosio nella soluzione dipendono dalla potassiemia e dalla glicemia del paziente. ***<questa frase va adattata alla effettiva composizione della sacca se presenti uno o entrambi dei componenti citati, o eliminata se nessuno dei due sia presente>***

Le soluzioni finali per emodialisi si preparano diluendo con acqua di qualità appropriata (acqua per diluizione delle soluzioni concentrate per emodialisi) ed eventualmente neutralizzando la soluzione concentrata acida con soluzione basica di sodio bicarbonato.

Quando la formulazione finale comprende bicarbonato, la soluzione di sodio bicarbonato deve essere contenuta in un contenitore o compartimento separato e miscelata alla soluzione di elettroliti al momento dell'uso.

Nel corso di tali operazioni devono essere prese tutte le precauzioni per evitare ogni contaminazione microbica.

Prima dell'uso occorre riscaldare la soluzione alla temperatura corporea (vedere Precauzioni per l'uso).

Agitare bene il medicinale prima dell'uso.

Usare la soluzione subito dopo l'apertura del contenitore; serve per un solo ed ininterrotto utilizzo e l'eventuale residuo non può essere utilizzato.

Non usare il medicinale se la confezione non è integra o se la soluzione non si presenta limpida, incolore o di colore leggermente giallo paglierino o se contiene particelle.

Adottare tutte le usuali precauzioni al fine di mantenere la sterilità prima e durante l'utilizzo.

In assenza di studi di compatibilità, il medicinale non deve essere miscelato con altri prodotti.

<Istruzioni per la diluizione e per la eventuale miscelazione con soluzioni basiche>

<da completare a cura del titolare AIC>

Dopo l'eventuale miscelazione con sodio bicarbonato e la diluizione controllare che il contenuto sia chiaro e privo di precipitati.

SOVRADOSAGGIO

Non pertinente.

Le eventuali conseguenze di un sovradosaggio includono ipervolemia, ipovolemia, disturbi elettrolitici o (in pazienti diabetici) iperglicemia.

In caso di utilizzo di una quantità eccessiva di Soluzione per emodialisi concentrata senza acetato ***<nome ditta>*** avvertire immediatamente il medico o rivolgersi al più vicino ospedale.

Se si ha qualsiasi dubbio sull'uso di Soluzione per emodialisi concentrata senza acetato ***<nome ditta>***, rivolgersi al medico o al farmacista.

EFFETTI INDESIDERATI
Di seguito sono riportati gli effetti indesiderati più comuni di una emodialisi, specialmente quando troppo fluido viene rimosso dal corpo. Non sono disponibili dati sufficienti per stabilire la frequenza dei singoli effetti elencati.

Disturbi del sistema immunitario
Reazioni di ipersensibilità, prurito

Patologie gastrointestinali
Nausea, vomito, crampi addominali.

Patologie vascolari
Ipotensione, embolia gassosa, emorragia (gastrointestinale, intracranica, retroperitoneale, intraoculare).

Patologie del sistema nervoso
Crampi muscolari, convulsioni.

Disturbi psichiatrici
Insonnia, Demenza

Patologie cardiache
Aritmie.

Disordini dell'equilibrio idrico ed elettrolitico
Ipo- e ipernatremia, ipo- e iperkaliemia, ipercalcemia, ipermagnesiemia.

Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione
Risposte febbrili, stenosi, trombosi o infezione nel sito di infusione, formazioni di ascessi.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.
Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava, o se si nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio illustrativo, informare il medico o il farmacista.

SCADENZA E CONSERVAZIONE
Scadenza: vedere la data di scadenza riportata sulla confezione.
La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.

Condizioni di conservazione
<da completare a cura del titolare di AIC>
Conservare nella confezione originale e nel contenitore ermeticamente chiuso ad una temperatura che impedisca la formazione di cristalli (comunque non inferiore a 4°C) e al riparo dalla luce solare diretta. Non congelare.

I medicinali non devono essere gettati nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedere al farmacista come eliminare i medicinali che non si utilizzano più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

COMPOSIZIONE
<***Nella tabelle seguente sono indicati gli intervalli di concentrazione dei componenti che possono essere presenti nella soluzione dopo la diluizione e prima della eventuale neutralizzazione con sodio bicarbonato. Ogni titolare riporterà la concentrazione della confezione di cui trattasi***>

1000 ml di soluzione diluita (prima della neutralizzazione con sodio bicarbonato) contengono:

Sodio	130 - 145 mMol/l	130 - 145 mEq/l
Potassio	0 - 3,0 mMol/l	0 - 3,0 mEq/l
Calcio	0 - 2,0 mMol/l	0 - 4,0 mEq/l
Magnesio	0 - 1,2 mMol/l	0 - 2,4 mEq/l
Cloruro	130 – 155 mMol/l	130 – 155 mEq/l
Glucosio	0 - 12,0 mMol/l	---------

<***in alternativa all'inserimento della composizione della confezione di cui trattasi, il titolare può inserire la seguente frase***: Per la composizione della confezione vedere l'etichetta della sacca>

<u>Eccipienti</u>: ***<da completare a cura del titolare di AIC>***

<***Quando la formulazione finale comprende bicarbonato***> La soluzione di sodio bicarbonato deve essere contenuta in un contenitore separato e miscelata alla soluzione di elettroliti al momento dell'uso.

FORMA FARMACEUTICA E CONTENUTO
Soluzione concentrata per emodialisi sterile <apirogena> <esente da endotossine batteriche>.
<da completare a cura del titolare di AIC>

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
<da completare a cura del titolare di AIC>

PRODUTTORE
<da completare a cura del titolare di AIC>

Revisione del foglio illustrativo da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco:
data determinazione AIFA

SOLUZIONE PER EMODIAFILTRAZIONE

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
Soluzione per emodiafiltrazione <***nome ditta***>

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
<***Nelle tabelle seguenti sono indicati gli intervalli di concentrazione dei componenti che possono essere presenti nella soluzione. Ogni titolare adatterà le tabelle in modo opportuno***>

1000 ml contengono:

Componenti	Concentrazione in mmol/litro	Concentrazione in mEq/litro
Sodio	125 - 150	125 - 150
Potassio	0 – 4,5	0 – 4,5
Calcio	1,0 – 2,5	2,0 – 5,0
Magnesio	0,25 – 1,5	0,50 –3,0
<Acetato> <Lattato> <Bicarbonato>	30 - 60	30 - 60
Cloruro	90 - 120	90 - 120
Glucosio	0 - 25	---

<***in alternativa all'inserimento della composizione della confezione di cui trattasi, il titolare può inserire la seguente frase***: Per la composizione della confezione vedere l'etichetta della sacca>

Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

In alternativa possono essere utilizzate le seguenti formulazioni:

Componenti	Concentrazione in mmol/litro	Concentrazione in mEq/litro
Sodio	130 - 167	130 - 167
Potassio	0 – 4,0	0 – 4,0
Bicarbonato	20 - 167	20 - 167
Cloruro	0 - 147	0 - 147

<***in alternativa all’inserimento della composizione della confezione di cui trattasi, il titolare può inserire la seguente frase***: Per la composizione della confezione vedere l’etichetta della sacca>

Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

<***Quando la formulazione finale comprende bicarbonato***> La soluzione di sodio bicarbonato deve essere contenuta in un contenitore o compartimento separato e miscelata alla soluzione di elettroliti al momento dell’uso.
<il titolare di AIC deve specificare se la confezione di cui trattasi prevede la doppia sacca separata o divisa in due compartimenti della stessa sacca. Se nella specifica composizione non è presente bicarbonato la frase va eliminata>

Caratteristiche della soluzione finale

pH	5,0 – 7,5
se la soluzione contiene glucosio	4,5 – 6,5
se la soluzione contiene bicarbonato	7,0 – 8,5
Osmolarità teorica	<***da completare a cura del titolare di AIC***>

3. FORMA FARMACEUTICA
Soluzione per emodiafiltrazione sterile, <apirogena> <esente da endotossine batteriche>.

4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche
Trattamento di pazienti con insufficienza renale acuta.
Sovraccarico idrico, turbe del bilancio elettrolitico.
Trattamento delle intossicazioni da sostanze dializzabili.

4.2 Posologia e modo di somministrazione
La posologia, le modalità di somministrazione e la tecnica utilizzata vengono stabilite di volta in volta dal medico in base alle singole necessità.
La scelta della concentrazione di potassio e di glucosio nella soluzione dipendono dalla potassiemia e dalla glicemia del paziente. ***<questa frase va adattata alla effettiva composizione della sacca se presenti uno o entrambi dei componenti citati, o eliminata se nessuno dei due sia presente>***
Quando la formulazione finale comprende bicarbonato, la soluzione di sodio bicarbonato deve essere contenuta in un contenitore o compartimento separato e miscelata alla soluzione di elettroliti al momento dell’uso.
Nel corso di tali operazioni devono essere prese tutte le precauzioni per evitare ogni contaminazione microbica.
L’utilizzo delle soluzioni per emodiafiltrazione richiede l’uso di un set di raccordo tra la sacca ed il catetere del paziente.
Prima dell’uso occorre riscaldare la soluzione alla temperatura corporea (vedere paragrafo 4.4).
Agitare bene il medicinale prima dell’uso.

4.3 Controindicazioni
Ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti.
Non esistono controindicazioni assolute all’emodiafiltrazione.
Insufficienza respiratoria grave, gravi disordini nel metabolismo lipidico e malnutrizione costituiscono controindicazioni relative.

4.4 Avvertenze speciali e opportune precauzioni d'impiego

La soluzione non deve essere utilizzata per infusione endovenosa.
Il bilancio idroelettrolitico del paziente deve essere attentamente monitorato.
Iperidratazione e disidratazione possono determinare gravi conseguenze come la deplezione dei fluidi corporei, lo scompenso cardiaco congestizio o lo shock.
Potrebbe essere necessario reintegrare eventuali perdite di proteine, aminoacidi e vitamine idrosolubili.
Deve essere posta cautela nell'utilizzo in circostanze associate ad un elevato rischio emorragico (es. trauma cranico, recente intervento chirurgico etc.).
La soluzione va infusa nel circuito extracorporeo in pre- o post-diluizione, utilizzando linee controllate da apposite pompe.
Le procedure di connessione e sconnessione della sacca devono essere effettuate in asepsi.
Per ridurre i disagi, prima dell'uso la soluzione può essere riscaldata alla temperatura di 37 °C nella sacca di protezione sigillata. Il riscaldamento deve essere effettuato con calore secco: l'ideale sarebbe utilizzare una piastra riscaldante appositamente realizzata.
Per evitare la contaminazione dei connettori la sacca non deve essere scaldata mediante immersione in acqua.
<***Nel caso si usi una soluzione contenente sodio bicarbonato***> La soluzione finale deve essere ottenuta mediante miscelazione della soluzione contenente sodio bicarbonato con quella contenente gli altri componenti (soluzione acida). La miscelazione deve avvenire immediatamente prima dell'uso.
Controllare l'esatta diluizione prima dell'uso. Misurare esattamente il volume da prelevare.
Usare subito dopo l'apertura del contenitore. La soluzione deve essere limpida, incolore o di colore leggermente giallo paglierino e priva di particelle visibili. Serve per un solo ed ininterrotto utilizzo e l'eventuale residuo non può essere utilizzato.

<Eventuali istruzioni per la miscelazione di soluzioni contenute in due compartimenti separati o in due sacche separate>

<da completare a cura del titolare AIC>

Dopo la miscelazione controllare che il contenuto sia chiaro e privo di precipitati.

4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione

La concentrazione ematica di farmaci dializzabili può essere ridotta durante la dialisi. Se necessario potranno essere opportunamente variati i dosaggi farmacologici.
I livelli plasmatici di potassio in pazienti in terapia digitalica dovranno essere frequentemente valutati onde scongiurare il rischio di arresto cardiaco.
L'aggiunta di farmaci alla soluzione potrà essere effettuata soltanto su indicazione del medico ed andrà accuratamente valutata.

4.6 Gravidanza ed allattamento

Non sono disponibili dati clinici relativi al trattamento con Soluzione per emodiafiltrazione ***<nome ditta>*** in gravidanza e allattamento, così come non sono disponibili studi sugli animali. In questi casi deve essere valutato il rapporto rischio/beneficio dal medico in base alle condizioni delle singole pazienti.

4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari

I pazienti sottoposti a dialisi per emodiafiltrazione potrebbero manifestare effetti indesiderati che possono compromettere la capacità di guidare o usare macchinari.

4.8 Effetti indesiderati

Di seguito sono riportati gli effetti indesiderati più comuni di una emodiafiltrazione, specialmente quando troppo fluido viene rimosso dal corpo, organizzati secondo la classificazione sistemica organica MedDRA. Non sono disponibili dati sufficienti per stabilire la frequenza dei singoli effetti elencati.

Disturbi del sistema immunitario
Reazioni di ipersensibilità, prurito

Patologie gastrointestinali
Nausea, vomito, crampi addominali.

Patologie vascolari
Ipotensione, embolia gassosa, emorragia (gastrointestinale, intracranica, retroperitoneale, intraoculare).

Patologie del sistema nervoso
Crampi muscolari, convulsioni.

Disturbi psichiatrici
Insonnia, Demenza

Patologie cardiache
Aritmie.

Disordini dell'equilibrio idrico ed elettrolitico
Ipo- e ipernatremia, Ipo- e iperkaliemia, Ipercalcemia, Ipermagnesiemia

Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione
Risposte febbrili, stenosi, trombosi o infezione nel sito di infusione, formazioni di ascessi.

4.9 Sovradosaggio
Non pertinente.
Le eventuali conseguenze di un sovradosaggio includono ipervolemia, ipovolemia, disturbi elettrolitici o (in pazienti diabetici) iperglicemia.

5 PROPRIETA' FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: emofiltrati, Codice ATC: B05ZB.
Le soluzioni per emodiafiltrazione sono preparazioni contenenti elettroliti in concentrazione simile a quella della composizione del plasma. La soluzione viene reinfusa prima o dopo le operazioni di ultrafiltrazione del sangue a seconda che si operi in pre- o post-diluizione.

5.2 Proprietà farmacocinetiche
Non pertinente.

5.3 Dati preclinici di sicurezza
I dati preclinici hanno scarsa rilevanza clinica alla luce della vasta esperienza acquisita con l'uso del farmaco nell'uomo.

6 INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
<da completare a cura del titolare AIC>

6.2 Incompatibilità
<da completare a cura del titolare AIC>
In assenza di studi di compatibilità, il medicinale non deve essere miscelato con altri prodotti.

6.3 Periodo di validità
<da completare a cura del titolare AIC>
Usare la soluzione subito dopo l'apertura del contenitore; serve per un solo ed ininterrotto utilizzo e l'eventuale residuo non può essere utilizzato.

6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
<da completare a cura del titolare AIC>
Conservare nella confezione originale e nel contenitore ermeticamente chiuso ad una temperatura che impedisca la formazione di cristalli (comunque non inferiore a 4°C) e al riparo dalla luce solare diretta. Non congelare.

6.5 Natura e contenuto del contenitore
<da completare a cura del titolare AIC>

6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento

<da completare a cura del titolare AIC>

Non usare il medicinale se la confezione non è integra o se la soluzione non si presenta limpida o se contiene particelle.
Adottare tutte le usuali precauzioni al fine di mantenere la sterilità prima e durante l'utilizzo.
Il medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alla normativa locale vigente.

7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

<da completare a cura del titolare AIC>

8. NUMERO DELL' AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

<da completare a cura del titolare AIC>

9. DATA DI PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

<da completare a cura del titolare AIC>

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO

data determinazione AIFA

FOGLIO ILLUSTRATIVO

Soluzione per emodiafiltrazione <*nome ditta*>

CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA

Emofiltrati.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE

Trattamento di pazienti con insufficienza renale acuta.
Sovraccarico idrico, turbe del bilancio elettrolitico.
Trattamento delle intossicazioni da sostanze dializzabili.

CONTROINDICAZIONI

Ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti.
Non esistono controindicazioni assolute all'emodiafiltrazione.
Insufficienza respiratoria grave, gravi disordini nel metabolismo lipidico e malnutrizione costituiscono controindicazioni relative.

PRECAUZIONI PER L'USO

La soluzione non deve essere utilizzata per infusione endovenosa.
Il bilancio idroelettrolitico del paziente deve essere attentamente monitorato.
Iperidratazione e disidratazione possono determinare gravi conseguenze come la deplezione dei fluidi corporei, lo scompenso cardiaco congestizio o lo shock.
Potrebbe essere necessario reintegrare eventuali perdite di proteine, aminoacidi e vitamine idrosolubili.
Deve essere posta cautela nell'utilizzo in circostanze associate ad un elevato rischio emorragico (es. trauma cranico, recente intervento chirurgico etc.).
La soluzione va infusa nel circuito extracorporeo in pre- o post-diluizione, utilizzando linee controllate da apposite pompe.
Le procedure di connessione e sconnessione della sacca devono essere effettuate in asepsi.
Per ridurre i disagi, prima dell'uso la soluzione può essere riscaldata alla temperatura di 37 °C nella sacca di protezione sigillata. Il riscaldamento deve essere effettuato con calore secco: l'ideale sarebbe utilizzare una piastra riscaldante appositamente realizzata.
Per evitare la contaminazione dei connettori la sacca non deve essere scaldata mediante immersione in acqua.
<***Nel caso si usi una soluzione contenente sodio bicarbonato***> La soluzione finale deve essere ottenuta mediante miscelazione della soluzione contenente sodio bicarbonato con quella contenente gli altri componenti (soluzione acida). La miscelazione deve avvenire immediatamente prima dell'uso.
Controllare l'esatta diluizione prima dell'uso. Misurare esattamente il volume da prelevare.

INTERAZIONI

Informare il medico o il farmacista se si è recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, anche quelli senza prescrizione medica.

La concentrazione ematica di farmaci dializzabili può essere ridotta durante la dialisi. Se necessario potranno essere opportunamente variati i dosaggi farmacologici.

I livelli plasmatici di potassio in pazienti in terapia digitalica dovranno essere frequentemente valutati onde scongiurare il rischio di arresto cardiaco.

L'aggiunta di farmaci alla soluzione potrà essere effettuata soltanto su indicazione del medico ed andrà accuratamente valutata.

AVVERTENZE SPECIALI

Usare subito dopo l'apertura del contenitore. La soluzione deve essere limpida, incolore o di colore leggermente giallo paglierino e priva di particelle visibili. Serve per un solo ed ininterrotto utilizzo e l'eventuale residuo non può essere utilizzato.

Gravidanza e allattamento

Chiedere consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale.

Non sono disponibili dati clinici relativi al trattamento con Soluzione per emodiafiltrazione ***<nome ditta>*** in gravidanza e allattamento, così come non sono disponibili studi sugli animali. In questi casi deve essere valutato il rapporto rischio/beneficio dal medico in base alle condizioni delle singole pazienti.

Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari

I pazienti sottoposti a emodiafiltrazione potrebbero manifestare effetti indesiderati che possono compromettere la capacità di guidare o usare macchinari.

DOSE, MODO E TEMPO DI SOMMINISTRAZIONE

La posologia, le modalità di somministrazione e la tecnica utilizzata vengono stabilite di volta in volta dal medico in base alle singole necessità.

La scelta della concentrazione di potassio e di glucosio nella soluzione dipendono dalla potassiemia e dalla glicemia del paziente. ***<questa frase va adattata alla effettiva composizione della sacca se presenti uno o entrambi dei componenti citati, o eliminata se nessuno dei due sia presente>***

Quando la formulazione finale comprende bicarbonato, la soluzione di sodio bicarbonato deve essere contenuta in un contenitore o compartimento separato e miscelata alla soluzione di elettroliti al momento dell'uso.

Nel corso di tali operazioni devono essere prese tutte le precauzioni per evitare ogni contaminazione microbica.

L'utilizzo delle soluzioni per emodiafiltrazione richiede l'uso di un set di raccordo tra la sacca ed il catetere del paziente.

Prima dell'uso occorre riscaldare la soluzione alla temperatura corporea (vedere Precauzioni per l'uso).

Agitare bene il medicinale prima dell'uso.

Usare la soluzione subito dopo l'apertura del contenitore; serve per un solo ed ininterrotto utilizzo e l'eventuale residuo non può essere utilizzato.

Non usare il medicinale se la confezione non è integra o se la soluzione non si presenta limpida, incolore o di colore leggermente giallo paglierino o se contiene particelle.

Adottare tutte le usuali precauzioni al fine di mantenere la sterilità prima e durante l'utilizzo.

In assenza di studi di compatibilità, il medicinale non deve essere miscelato con altri prodotti.

<Eventuali istruzioni per la miscelazione di soluzioni contenute in due compartimenti separati o in due sacche separate>

<da completare a cura del titolare AIC>

Dopo la miscelazione controllare che il contenuto sia chiaro e privo di precipitati.

SOVRADOSAGGIO

Non pertinente.

Le eventuali conseguenze di un sovradosaggio includono ipervolemia, ipovolemia, disturbi elettrolitici o (in pazienti diabetici) iperglicemia.

In caso di utilizzo di una quantità eccessiva di Soluzione per emodiafiltrazione ***<nome ditta>*** avvertire immediatamente il medico o rivolgersi al più vicino ospedale.

Se si ha qualsiasi dubbio sull'uso di Soluzione per emodiafiltrazione ***< nome ditta>***, rivolgersi al medico o al farmacista.

EFFETTI INDESIDERATI
Di seguito sono riportati gli effetti indesiderati più comuni di una emodiafiltrazione, specialmente quando troppo fluido viene rimosso dal corpo. Non sono disponibili dati sufficienti per stabilire la frequenza dei singoli effetti elencati.

Disturbi del sistema immunitario
Reazioni di ipersensibilità, prurito

Patologie gastrointestinali
Nausea, vomito, crampi addominali.

Patologie vascolari
Ipotensione, embolia gassosa, emorragia (gastrointestinale, intracranica, retroperitoneale, intraoculare).

Patologie del sistema nervoso
Crampi muscolari, convulsioni.

Disturbi psichiatrici
Insonnia, Demenza

Patologie cardiache
Aritmie.

Disordini dell'equilibrio idrico ed elettrolitico
Ipo- e ipernatremia, Ipo- e iperkaliemia, Ipercalcemia, Ipermagnesiemia

Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione
Risposte febbrili, stenosi, trombosi o infezione nel sito di infusione, formazioni di ascessi.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.
Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava, o se si nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio illustrativo, informare il medico o il farmacista.

SCADENZA E CONSERVAZIONE
Scadenza: vedere la data di scadenza riportata sulla confezione.
La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.

Condizioni di conservazione
<da completare a cura del titolare di AIC>
Conservare nella confezione originale e nel contenitore ermeticamente chiuso ad una temperatura che impedisca la formazione di cristalli (comunque non inferiore a 4°C) e al riparo dalla luce solare diretta. Non congelare.

I medicinali non devono essere gettati nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedere al farmacista come eliminare i medicinali che non si utilizzano più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

COMPOSIZIONE
<***Nelle tabelle seguenti sono indicati gli intervalli di concentrazione dei componenti che possono essere presenti nella soluzione. Ogni titolare adatterà le tabelle in modo opportuno***>

1000 ml contengono:

Componenti	Concentrazione in mmol/litro	Concentrazione in mEq/litro
Sodio	125 - 150	125 - 150
Potassio	0 – 4,5	0 – 4,5
Calcio	1,0 – 2,5	2,0 – 5,0
Magnesio	0,25 – 1,5	0,50 –3,0
<Acetato> <Lattato> <Bicarbonato>	30 - 60	30 - 60
Cloruro	90 - 120	90 - 120
Glucosio	0 - 25	---

<***in alternativa all'inserimento della composizione della confezione di cui trattasi, il titolare può inserire la seguente frase***: Per la composizione della confezione vedere l'etichetta della sacca>

Eccipienti: *<da completare a cura del titolare di AIC>*

In alternativa possono essere utilizzate le seguenti formulazioni:

Componenti	Concentrazione in mmol/litro	Concentrazione in mEq/litro
Sodio	130 - 167	130 - 167
Potassio	0 – 4,0	0 – 4,0
Bicarbonato	20 - 167	20 - 167
Cloruro	0 - 147	0 - 147

<***in alternativa all'inserimento della composizione della confezione di cui trattasi, il titolare può inserire la seguente frase***: Per la composizione della confezione vedere l'etichetta della sacca>

Eccipienti: *<da completare a cura del titolare di AIC>*

Per la composizone della confezione specifica vedere l'etichetta del medicinale

<***Quando la formulazione finale comprende bicarbonato***> La soluzione di sodio bicarbonato deve essere contenuta in un contenitore o compartimento separato e miscelata alla soluzione di elettroliti al momento dell'uso.
<il titolare di AIC deve specificare se la confezione di cui trattasi prevede la doppia sacca separata o divisa in due compartimenti della stessa sacca. Se nella specifica composizione non è presente bicarbonato la frase va eliminata>

Caratteristiche della soluzione finale

pH	5,0 – 7,5
se la soluzione contiene glucosio	4,5 – 6,5
se la soluzione contiene bicarbonato	7,0 – 8,5
Osmolarità teorica	<***da completare a cura del titolare di AIC***>

FORMA FARMACEUTICA E CONTENUTO
Soluzione per emodiafiltrazione sterile, <apirogena> <esente da endotossine batteriche>.
<da completare a cura del titolare di AIC>

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
<da completare a cura del titolare di AIC>

PRODUTTORE
<da completare a cura del titolare di AIC>

Revisione del foglio illustrativo da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco:
data determinazione AIFA

SOLUZIONE PER EMOFILTRAZIONE

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
Soluzione per emofiltrazione <***nome ditta***>

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
<***Nelle tabelle seguenti sono indicati gli intervalli di concentrazione dei componenti che possono essere presenti nella soluzione. Ogni titolare adatterà le tabelle in modo opportuno***>

1000 ml contengono:

Componenti	Concentrazione in mmol/litro	Concentrazione in mEq/litro
Sodio	125 - 150	125 - 150
Potassio	0 – 4,5	0 – 4,5
Calcio	1,0 – 2,5	2,0 – 5,0
Magnesio	0,25 – 1,5	0,50 –3,0
<Acetato> <Lattato> <Bicarbonato>	30 - 60	30 - 60
Cloruro	90 - 120	90 - 120
Glucosio	0 - 25	---

<***in alternativa all'inserimento della composizione della confezione di cui trattasi, il titolare può inserire la seguente frase***: Per la composizione della confezione vedere l'etichetta della sacca>

Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

In alternativa possono essere utilizzate le seguenti formulazioni:

Componenti	Concentrazione in mmol/litro	Concentrazione in mEq/litro
Sodio	130 - 167	130 - 167
Potassio	0 – 4,0	0 – 4,0
Bicarbonato	20 - 167	20 - 167
Cloruro	0 - 147	0 - 147

<***in alternativa all'inserimento della composizione della confezione di cui trattasi, il titolare può inserire la seguente frase***: Per la composizione della confezione vedere l'etichetta della sacca>

Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

<***Quando la formulazione finale comprende bicarbonato***> La soluzione di sodio bicarbonato deve essere contenuta in un contenitore o compartimento separato e miscelata alla soluzione di elettroliti al momento dell'uso.
<il titolare di AIC deve specificare se la confezione di cui trattasi prevede la doppia sacca separata o divisa in due compartimenti della stessa sacca. Se nella specifica composizione non è presente bicarbonato la frase va eliminata>

<u>Caratteristiche della soluzione finale</u>

pH	5,0 – 7,5
se la soluzione contiene glucosio	4,5 – 6,5
se la soluzione contiene bicarbonato	7,0 – 8,5
Osmolarità teorica	<***da completare a cura del titolare di AIC***>

3. FORMA FARMACEUTICA
Soluzione per emofiltrazione sterile, <apirogena> <esente da endotossine batteriche>.

4. INFORMAZIONI CLINICHE

4.1 Indicazioni terapeutiche

Trattamento di pazienti con insufficienza renale acuta.
Sovraccarico idrico, turbe del bilancio elettrolitico
Trattamento delle intossicazioni da sostanze dializzabili

4.2 Posologia e modo di somministrazione

La posologia, le modalità di somministrazione e la tecnica utilizzata vengono stabilite di volta in volta dal medico in base alle singole necessità.
La scelta della concentrazione di potassio e di glucosio nella soluzione dipendono dalla potassiemia e dalla glicemia del paziente. ***<questa frase va adattata alla effettiva composizione della sacca se presenti uno o entrambi dei componenti citati, o eliminata se nessuno dei due sia presente>***
Quando la formulazione finale comprende bicarbonato, la soluzione di sodio bicarbonato deve essere contenuta in un contenitore o compartimento separato e miscelata alla soluzione di elettroliti al momento dell'uso.
Nel corso di tali operazioni devono essere prese tutte le precauzioni per evitare ogni contaminazione microbica.
L'utilizzo delle soluzioni per emofiltrazione richiede l'uso di un set di raccordo tra la sacca ed il catetere del paziente.
Prima dell'uso occorre riscaldare e agitare bene la soluzione alla temperatura corporea (vedere par. 4.4).
Agitare bene il medicinale prima dell'uso.

4.3 Controindicazioni

Ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti.
Non esistono controindicazioni assolute all'emofiltrazione.
Insufficienza respiratoria grave, gravi disordini nel metabolismo lipidico e malnutrizione costituiscono controindicazioni relative.

4.4 Avvertenze speciali e opportune precauzioni d'impiego

La soluzione non deve essere utilizzata per infusione endovenosa.
Il bilancio idroelettrolitico del paziente deve essere attentamente monitorato.
Iperidratazione e disidratazione possono determinare gravi conseguenze come la deplezione dei fluidi corporei, lo scompenso cardiaco congestizio o lo shock.
Potrebbe essere necessario reintegrare eventuali perdite di proteine, aminoacidi e vitamine idrosolubili.
Deve essere posta cautela nell'utilizzo in circostanze associate ad un elevato rischio emorragico (es. trauma cranico, recente intervento chirurgico etc.).
Per ridurre i disagi trazione, prima dell'uso la soluzione può essere riscaldata alla temperatura di 37 °C nella sacca di protezione sigillata. Il riscaldamento deve essere effettuato con calore secco; l'ideale sarebbe utilizzare una piastra riscaldante appositamente realizzata.
Per evitare la contaminazione dei connettori la sacca non deve essere scaldata mediante immersione in acqua.
<***Nel caso si usi una soluzione contenente sodio bicarbonato***> La soluzione finale deve essere ottenuta mediante miscelazione della soluzione contenente sodio bicarbonato con quella contenente gli altri componenti (soluzione acida). La miscelazione deve avvenire immediatamente prima dell'uso.
Controllare l'esatta diluizione prima dell'uso. Misurare esattamente il volume da prelevare.
Usare subito dopo l'apertura del contenitore. La soluzione deve essere limpida, incolore o di colore leggermente giallo paglierino e priva di particelle visibili. Serve per un solo ed ininterrotto utilizzo e l'eventuale residuo non può essere utilizzato.

<Eventuali istruzioni per la miscelazione di soluzioni contenute in due compartimenti separati o in due sacche separate>

<da completare a cura del titolare AIC>

Dopo la miscelazione controllare che il contenuto sia chiaro e privo di precipitati.

4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione

La concentrazione ematica di farmaci dializzabili può essere ridotta durante la dialisi. Se necessario potranno essere opportunamente variati i dosaggi farmacologici.
I livelli plasmatici di potassio in pazienti in terapia digitalica dovranno essere frequentemente valutati onde scongiurare il rischio di arresto cardiaco.
L'aggiunta di farmaci alla soluzione potrà essere effettuata soltanto su indicazione del medico ed andrà accuratamente valutata.

4.6 Gravidanza ed allattamento
Non sono disponibili dati clinici relativi al trattamento con Soluzione per emofiltrazione ***<nome ditta>*** in gravidanza e allattamento, così come non sono disponibili studi sugli animali. In questi casi deve essere valutato il rapporto rischio/beneficio dal medico in base alle condizioni delle singole pazienti.

4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari
I pazienti sottoposti a dialisi per emofiltrazione potrebbero manifestare effetti indesiderati che possono compromettere la capacità di guidare o usare macchinari.

4.8 Effetti indesiderati
Di seguito sono riportati gli effetti indesiderati più comuni di una emofiltrazione, specialmente quando troppo fluido viene rimosso dal corpo, organizzati secondo la classificazione sistemica organica MedDRA. Non sono disponibili dati sufficienti per stabilire la frequenza dei singoli effetti elencati.

Disturbi del sistema immunitario
Reazioni di ipersensibilità, prurito

Patologie gastrointestinali
Nausea, vomito, crampi addominali.

Patologie vascolari
Ipotensione, embolia gassosa, emorragia (gastrointestinale, intracranica, retroperitoneale, intraoculare).

Patologie del sistema nervoso
Crampi muscolari, convulsioni.

Disturbi psichiatrici
Insonnia, Demenza

Patologie cardiache
Aritmie.

Disordini dell'equilibrio idrico ed elettrolitico
Ipo- e ipernatremia, Ipo- e iperkaliemia, Ipercalcemia, Ipermagnesiemia

Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione
Risposte febbrili, stenosi, trombosi o infezione nel sito di infusione, formazioni di ascessi.

4.9 Sovradosaggio
Non pertinente.
Le eventuali conseguenze di un sovradosaggio includono ipervolemia, ipovolemia, disturbi elettrolitici o (in pazienti diabetici) iperglicemia.

5. PROPRIETA' FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: emofiltrati, Codice ATC: B05ZB.
Le soluzioni per emofiltrazione sono preparazioni contenenti elettroliti in concentrazione simile a quella della composizione del plasma. La soluzione viene reinfusa prima o dopo le operazioni di ultrafiltrazione del sangue a seconda che si operi in pre- o post-diluizione.

5.2 Proprietà farmacocinetiche
Non pertinente.

5.3 Dati preclinici di sicurezza
I dati preclinici hanno scarsa rilevanza clinica alla luce della vasta esperienza acquisita con l'uso del farmaco nell'uomo.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
<da completare a cura del titolare AIC>

6.2 Incompatibilità

<da completare a cura del titolare AIC>

In assenza di studi di compatibilità, il medicinale non deve essere miscelato con altri prodotti.

6.3 Periodo di validità

<da completare a cura del titolare AIC>

Usare la soluzione subito dopo l'apertura del contenitore; serve per un solo ed ininterrotto utilizzo e l'eventuale residuo non può essere utilizzato.

6.4 Precauzioni particolari per la conservazione

<da completare a cura del titolare AIC>

Conservare nella confezione originale e nel contenitore ermeticamente chiuso ad una temperatura che impedisca la formazione di cristalli (comunque non inferiore a 4°C) e al riparo dalla luce solare diretta. Non congelare.

6.5 Natura e contenuto del contenitore

<da completare a cura del titolare AIC>

6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento

<da completare a cura del titolare AIC>

Non usare il medicinale se la confezione non è integra o se la soluzione non si presenta limpida, incolore o di colore leggermente giallo paglierino o se contiene particelle.
Adottare tutte le usuali precauzioni al fine di mantenere la sterilità prima e durante l'utilizzo.
Il medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alla normativa locale vigente.

7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

<da completare a cura del titolare AIC>

8. NUMERO DELL' AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

<da completare a cura del titolare AIC>

9. DATA DI PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

<da completare a cura del titolare AIC>

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO

data determinazione AIFA

FOGLIO ILLUSTRATIVO

Soluzione per emofiltrazione <*nome ditta*>

CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA

Emofiltrati.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE

Trattamento di pazienti con insufficienza renale acuta.
Sovraccarico idrico, turbe del bilancio elettrolitico.
Trattamento delle intossicazioni da sostanze dializzabili.

CONTROINDICAZIONI

Ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti.
Non esistono controindicazioni assolute all'emofiltrazione.
Insufficienza respiratoria grave, gravi disordini nel metabolismo lipidico e malnutrizione costituiscono controindicazioni relative.

PRECAUZIONI PER L'USO
La soluzione non deve essere utilizzata per infusione endovenosa.
Il bilancio idroelettrolitico del paziente deve essere attentamente monitorato.
Iperidratazione e disidratazione possono determinare gravi conseguenze come la deplezione dei fluidi corporei, lo scompenso cardiaco congestizio o lo shock.
Potrebbe essere necessario reintegrare eventuali perdite di proteine, aminoacidi e vitamine idrosolubili.
Deve essere posta cautela nell'utilizzo in circostanze associate ad un elevato rischio emorragico (es. trauma cranico, recente intervento chirurgico etc.).
La soluzione va infusa nel circuito extracorporeo in pre- o post-diluizione, utilizzando linee controllate da apposite pompe.
Le procedure di connessione e sconnessione della sacca devono essere effettuate in asepsi.
Per ridurre i disagi, prima dell'uso la soluzione può essere riscaldata alla temperatura di 37 °C nella sacca di protezione sigillata. Il riscaldamento deve essere effettuato con calore secco: l'ideale sarebbe utilizzare una piastra riscaldante appositamente realizzata.
Per evitare la contaminazione dei connettori la sacca non deve essere scaldata mediante immersione in acqua.
<***Nel caso si usi una soluzione contenente sodio bicarbonato***> La soluzione finale deve essere ottenuta mediante miscelazione della soluzione contenente sodio bicarbonato con quella contenente gli altri componenti (soluzione acida). La miscelazione deve avvenire immediatamente prima dell'uso.
Controllare l'esatta diluizione prima dell'uso. Misurare esattamente il volume da prelevare.

INTERAZIONI
Informare il medico o il farmacista se si è recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, anche quelli senza prescrizione medica.
La concentrazione ematica di farmaci dializzabili può essere ridotta durante la dialisi. Se necessario potranno essere opportunamente variati i dosaggi farmacologici.
I livelli plasmatici di potassio in pazienti in terapia digitalica dovranno essere frequentemente valutati onde scongiurare il rischio di arresto cardiaco.
L'aggiunta di farmaci alla soluzione potrà essere effettuata soltanto su indicazione del medico ed andrà accuratamente valutata.

AVVERTENZE SPECIALI
Usare subito dopo l'apertura del contenitore. La soluzione deve essere limpida, incolore o di colore leggermente giallo paglierino e priva di particelle visibili. Serve per un solo ed ininterrotto utilizzo e l'eventuale residuo non può essere utilizzato.
Gravidanza e allattamento
Chiedere consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale.
Non sono disponibili dati clinici relativi al trattamento con Soluzione per emofiltrazione ***<nome ditta>*** in gravidanza e allattamento, così come non sono disponibili studi sugli animali. In questi casi deve essere valutato il rapporto rischio/beneficio dal medico in base alle condizioni delle singole pazienti.
Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari
I pazienti sottoposti a emofiltrazione potrebbero manifestare effetti indesiderati che possono compromettere la capacità di guidare o usare macchinari.

DOSE, MODO E TEMPO DI SOMMINISTRAZIONE
La posologia, le modalità di somministrazione e la tecnica utilizzata vengono stabilite di volta in volta dal medico in base alle singole necessità.
La scelta della concentrazione di potassio e di glucosio nella soluzione dipendono dalla potassiemia e dalla glicemia del paziente. ***<questa frase va adattata alla effettiva composizione della sacca se presenti uno o entrambi dei componenti citati, o eliminata se nessuno dei due sia presente>***
Quando la formulazione finale comprende bicarbonato, la soluzione di sodio bicarbonato deve essere contenuta in un contenitore o compartimento separato e miscelata alla soluzione di elettroliti al momento dell'uso.
Nel corso di tali operazioni devono essere prese tutte le precauzioni per evitare ogni contaminazione microbica.
L'utilizzo delle soluzioni per emofiltrazione richiede l'uso di un set di raccordo tra la sacca ed il catetere del paziente.
Prima dell'uso occorre riscaldare la soluzione alla temperatura corporea (vedere Precauzioni per l'uso).
Agitare bene il medicinale prima dell'uso.

Usare la soluzione subito dopo l'apertura del contenitore; serve per un solo ed ininterrotto utilizzo e l'eventuale residuo non può essere utilizzato.
Non usare il medicinale se la confezione non è integra o se la soluzione non si presenta limpida, incolore o di colore leggermente giallo paglierino o se contiene particelle.
Adottare tutte le usuali precauzioni al fine di mantenere la sterilità prima e durante l'utilizzo.

In assenza di studi di compatibilità, il medicinale non deve essere miscelato con altri prodotti.

<Eventuali istruzioni per la miscelazione di soluzioni contenute in due compartimenti separati o in due sacche separate>
<da completare a cura del titolare AIC>
Dopo la miscelazione controllare che il contenuto sia chiaro e privo di precipitati.

SOVRADOSAGGIO
Non pertinente.
Le eventuali conseguenze di un sovradosaggio includono ipervolemia, ipovolemia, disturbi elettrolitici o (in pazienti diabetici) iperglicemia.

In caso di utilizzo di una quantità eccessiva di Soluzione per emofiltrazione ***<nome ditta>*** avvertire immediatamente il medico o rivolgersi al più vicino ospedale.

Se si ha qualsiasi dubbio sull'uso di Soluzione per emofiltrazione ***< nome ditta>***, rivolgersi al medico o al farmacista.

EFFETTI INDESIDERATI
Di seguito sono riportati gli effetti indesiderati più comuni di una emofiltrazione, specialmente quando troppo fluido viene rimosso dal corpo. Non sono disponibili dati sufficienti per stabilire la frequenza dei singoli effetti elencati.

Disturbi del sistema immunitario
Reazioni di ipersensibilità, prurito

Patologie gastrointestinali
Nausea, vomito, crampi addominali.

Patologie vascolari
Ipotensione, embolia gassosa, emorragia (gastrointestinale, intracranica, retroperitoneale, intraoculare).

Patologie del sistema nervoso
Crampi muscolari, convulsioni.

Disturbi psichiatrici
Insonnia, Demenza

Patologie cardiache
Aritmie.

Disordini dell'equilibrio idrico ed elettrolitico
Ipo- e ipernatremia, Ipo- e iperkaliemia, Ipercalcemia, Ipermagnesiemia

Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione
Risposte febbrili, stenosi, trombosi o infezione nel sito di infusione, formazioni di ascessi.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.
Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava, o se si nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio illustrativo, informare il medico o il farmacista.

SCADENZA E CONSERVAZIONE
Scadenza: vedere la data di scadenza riportata sulla confezione.
La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.

Condizioni di conservazione
<da completare a cura del titolare di AIC>
Conservare nella confezione originale e nel contenitore ermeticamente chiuso ad una temperatura che impedisca la formazione di cristalli (comunque non inferiore a 4°C) e al riparo dalla luce solare diretta. Non congelare.

I medicinali non devono essere gettati nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedere al farmacista come eliminare i medicinali che non si utilizzano più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

COMPOSIZIONE
<***Nelle tabelle seguenti sono indicati gli intervalli di concentrazione dei componenti che possono essere presenti nella soluzione. Ogni titolare adatterà le tabelle in modo opportuno***>

1000 ml contengono:

Componenti	Concentrazione in mmol/litro	Concentrazione in mEq/litro
Sodio	125 - 150	125 - 150
Potassio	0 – 4,5	0 – 4,5
Calcio	1,0 – 2,5	2,0 – 5,0
Magnesio	0,25 – 1,5	0,50 –3,0
<Acetato> <Lattato> <Bicarbonato>	30 - 60	30 - 60
Cloruro	90 - 120	90 - 120
Glucosio	0 - 25	---

<***in alternativa all'inserimento della composizione della confezione di cui trattasi, il titolare può inserire la seguente frase***: Per la composizione della confezione vedere l'etichetta della sacca>

Eccipienti: *<da completare a cura del titolare di AIC>*

In alternativa possono essere utilizzate le seguenti formulazioni:

Componenti	Concentrazione in mmol/litro	Concentrazione in mEq/litro
Sodio	130 - 167	130 - 167
Potassio	0 – 4,0	0 – 4,0
Bicarbonato	20 - 167	20 - 167
Cloruro	0 - 147	0 - 147

<***in alternativa all'inserimento della composizione della confezione di cui trattasi, il titolare può inserire la seguente frase***: Per la composizione della confezione vedere l'etichetta della sacca>

Eccipienti: *<da completare a cura del titolare di AIC>*

<***Quando la formulazione finale comprende bicarbonato***> La soluzione di sodio bicarbonato deve essere contenuta in un contenitore o compartimento separato e miscelata alla soluzione di elettroliti al momento dell'uso.
<il titolare di AIC deve specificare se la confezione di cui trattasi prevede la doppia sacca separata o divisa in due compartimenti della stessa sacca. Se nella specifica composizione non è presente bicarbonato la frase va eliminata>

Caratteristiche della soluzione finale

pH	5,0 – 7,5
se la soluzione contiene glucosio	4,5 – 6,5
se la soluzione contiene bicarbonato	7,0 – 8,5
Osmolarità teorica	***<da completare a cura del titolare di AIC>***

FORMA FARMACEUTICA E CONTENUTO
Soluzione per emofiltrazione sterile, <apirogena> <esente da endotossine batteriche>.
<da completare a cura del titolare di AIC>

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
<da completare a cura del titolare di AIC>

PRODUTTORE
<da completare a cura del titolare di AIC>

Revisione del foglio illustrativo da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco:
data determinazione AIFA

13A02707

DETERMINA 14 marzo 2013.

Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189, di taluni medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata. (Determina n. 291).

IL DIRETTORE GENERALE
UFFICIO ASSESSMENT EUROPEO

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della Salute 8 novembre 2011, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282 del 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco il Prof. Luca Pani, con decorrenza 16 novembre 2011;

Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n.189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del Regolamento (CEE) n. 1768/92, della Direttiva 2001/20/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea del 28 dicembre 2012 che riporta la sintesi delle Decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° ottobre al 31 ottobre 2012 e dal 1° novembre al 30 novembre 2012;

Visti i pareri sul regime di classificazione ai fini della fornitura espressi, su proposta dell'Ufficio Assessment

Europeo, dalla Commissione Tecnico Scientifico (CTS) di AIFA in data 13 febbraio 2013;

Determina:

Le confezioni dei seguenti medicinali per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

CONSTELLA

EYLEA

FORXIGA

PICATO

descritte in dettaglio nell'Allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 in apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte delle aziende interessate di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione è tenuto a ottemperare, ove previsto, alle condizioni o limitazioni riguardanti l'uso sicuro ed efficace del medicinale e a comunicare all'AIFA - Ufficio Prezzi & Rimborso - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Roma, 14 marzo 2013

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione.

Farmaci di nuova registrazione mediante procedura centralizzata.

Farmaco di nuova registrazione

CONSTELLA

Codice ATC Principio Attivo

A06AX04 - Linaclotide

Titolare Almirall S.A.

GUUE 28 dicembre 2012

Indicazioni terapeutiche

Constella è indicato per il trattamento sintomatico della sindrome dell'intestino irritabile da moderata a grave con costipazione (IBS-C) negli adulti.

I medici devono periodicamente valutare la necessità di proseguire il trattamento.

Confezioni autorizzate:

EU/1/12/801/001 A.I.C. n. 042491011/E

«290 MCG - Capsula Rigida - uso orale - Flacone (HDPE)» 10 Capsule;

EU/1/12/801/002 A.I.C. n. 042491023/E

290 microgrammi - Capsula Rigida - uso orale - Flacone (HDPE) - 28 Capsule;

EU/1/12/801/003 A.I.C. n. 042491035/E

290 microgrammi - Capsula Rigida - uso orale - Flacone (HDPE) - 60 Capsule;

EU/1/12/801/004 A.I.C. n. 042491047/E

290 microgrammi - Capsula Rigida - uso orale - Flacone (HDPE) - 90 Capsule.

Classificazione ai fini della fornitura:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Farmaco di nuova registrazione

EYLEA

Codice ATC Principio Attivo

S01LA05 - Aflibercept

Titolare Bayer Pharma AG

GUUE 28 dicembre 2012

Indicazioni terapeutiche

Eylea è indicato per il trattamento negli adulti della degenerazione maculare neovascolare (essudativa) (wAMD) correlata all'età.

Eylea deve essere somministrato esclusivamente mediante iniezione intravitreale.

Eylea deve essere somministrato esclusivamente da un medico qualificato esperto nell'esecuzione di iniezioni intravitreali.

Confezioni autorizzate:

EU/1/12/797/001 A.I.C. n. 042510014/E

40 mg/ml - Soluzione iniettabile - uso intravitreo - Siringa Preriempita (vetro)-1;

EU/1/12/797/002 A.I.C. n. 042510026/E

40 mg/ml - Soluzione iniettabile - uso intravitreo - Flaconcino (vetro) - 1.

Classificazione ai fini della fornitura:

Medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP).

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale:

Prima del lancio in ogni stato membro, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve concordare la versione finale del materiale educazionale con l'autorità competente nazionale.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio che, in seguito alle discussioni ed agli accordi dell'autorità competente di ciascun stato membro in cui EYLEA è commercializzato, tutte le cliniche oftalmologiche in cui ci si aspetti che venga usato EYLEA siano provviste, al momento del lancio e durante la commercializzazione, di materiale educazionale medico contenente i seguenti elementi:

Informazioni per il medico

Video sulla procedura d'iniezione intravitreale

Pittogramma sulla procedura d'iniezione intravitreale

Materiale educazionale per il paziente

Le informazioni per il medico devono includere i seguenti elementi principali:

Il riassunto delle caratteristiche del prodotto

Tecniche sterili, inclusa la disinfezione perioculare e oculare, per ridurre il rischio di infezioni

Uso di antibiotici

Uso di povidone-iodio o di un prodotto equivalente

Tecniche di iniezione intravitreale

Monitoraggio del paziente dopo iniezione intravitreale

Segni e sintomi principali di eventi avversi correlati all'iniezione intravitreale, inclusi endoftalmite, aumento della pressione intraoculare, emorragia congiuntivale, dolore all'occhio, distacco del corpo vitreo, mosche volanti, lacerazione dell'epitelio pigmentato retinico e cataratta traumatica

Gestione degli eventi avversi correlate all'iniezione intravitreale

Il materiale educazionale per il paziente deve essere fornito sia in forma di opuscolo che di CD audio, contenenti i seguenti elementi principali:

Foglio illustrativo

Come prepararsi al trattamento con EYLEA

Quali sono I passaggi successive al trattamento con EYLEA

Segni e sintomi principali di eventi avversi correlati all'iniezione intravitreale, inclusi endoftalmite, aumento della pressione intraoculare, emorragia congiuntivale, dolore all'occhio, distacco del corpo vitreo, mosche volanti, lacerazione dell'epitelio pigmentato retinico e cataratta traumatica

Quando rivolgersi urgentemente ad un operatore sanitario

Farmaco di nuova registrazione

FORXIGA

Codice ATC Principio Attivo

A10BX09 - Dapagliflozin

Titolare Bristol-Myers Squibb/Astrazeneca EEIG

GUUE 28 dicembre 2012

Indicazioni terapeutiche

Forxiga è indicato in pazienti adulti, a partire dai 18 anni di età, con diabete mellito di tipo 2 per migliorare il controllo glicemico

Confezioni autorizzate:

EU/1/12/795/001 A.I.C. n. 042494017/E

5 mg - Compresse rivestite con film - uso orale - Blister Calendarizzato (ALU/ALU) - 14 Compresse;

EU/1/12/795/002 A.I.C. n. 042494029/E

5 mg - Compresse rivestite con film - uso orale - Blister Calendarizzato (ALU/ALU) - 28 Compresse;

EU/1/12/795/003 A.I.C. n. 042494031/E

5 mg - Compresse rivestite con film - uso orale - Blister Calendarizzato (ALU/ALU) - 98 Compresse;

EU/1/12/795/004 A.I.C. n. 042494043/E

5 mg - Compresse rivestite con film - uso orale - Blister Calendarizzato (ALU/ALU) - 30X1 Compressa (dose unitaria);

EU/1/12/795/005 A.I.C. n. 042494056/E

5 mg - Compresse rivestite con film - uso orale - Blister Calendarizzato (ALU/ALU) - 90X1 Compressa (dose unitaria);

EU/1/12/795/006 A.I.C. n. 042494068/E

10 mg - Compresse rivestite con film - uso orale - Blister Calendarizzato (ALU/ALU) - 14 Compresse;

EU/1/12/795/007 A.I.C. n. 042494070/E

10 mg - Compresse rivestite con film - uso orale - Blister Calendarizzato (ALU/ALU) - 28 Compresse;

EU/1/12/795/008 A.I.C. n. 042494082/E

10 mg - Compresse rivestite con film - uso orale - Blister Calendarizzato (ALU/ALU) - 98 Compresse;

EU/1/12/795/009 A.I.C. n. 042494094/E

10 mg - Compresse rivestite con film - uso orale - Blister Calendarizzato (ALU/ALU) - 30X1 Compressa (dose unitaria);

EU/1/12/795/010 A.I.C. n. 042494106/E

10 mg - Compresse rivestite con film - uso orale - Blister Calendarizzato (ALU/ALU) - 90X1 Compressa (dose unitaria).

Classificazione ai fini della fornitura:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - Internista - Endocrinologo - Geriatra (RRL)

Farmaco di nuova registrazione

PICATO

Codice ATC Principio Attivo

D06BX02 - Ingenol mebutate

Titolare Leo Pharma A/S

GUUE 28 dicembre 2012

Indicazioni terapeutiche

Picato è indicato per il trattamento cutaneo della cheratosi attinica, non ipercheratosica, non ipertrofica, negli adulti.

Confezioni autorizzate:

EU/1/12/796/001 A.I.C. n. 042513010/E

150 microgrammi/g - Gel - uso cutaneo - Tubetto (HDPE/ALU) 3 tubetti;

EU/1/12/796/002 A.I.C. n. 042513022/E

500 microgrammi/g - Gel - uso cutaneo - Tubetto (HDPE/ALU) - 2 tubetti.

Classificazione ai fini della fornitura: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

13A02706

DETERMINA 19 marzo 2013.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Capecitabina KRKA»(capecitabina) autorizzata con procedura centralizzata europea. (Determina n. 309/2013).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale CAPECITABINA KRKA (capecitabina) autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 20 aprile 2012 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/12/763/001 «150 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 30 compresse;

EU/1/12/763/002 «150 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 60 compresse;

EU/1/12/763/003 «150 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 120 compresse;

EU/1/12/763/004 «150 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 30 compresse;

EU/1/12/763/005 «150 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 60 compresse;

EU/1/12/763/006 «150 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 120 compresse;

EU/1/12/763/007 «300 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 30 compresse;

EU/1/12/763/008 «300 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 60 compresse;

EU/1/12/763/009 «300 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 120 compresse;

EU/1/12/763/010 «300 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 30 compresse;

EU/1/12/763/011 «300 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 60 compresse;

EU/1/12/763/012 «300 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 120 compresse;

EU/1/12/763/013 «500 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 30 compresse;

EU/1/12/763/014 «500 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 60 compresse;

EU/1/12/763/015 «500 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 120 compresse;

EU/1/12/763/016 «500 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 30 compresse;

EU/1/12/763/017 «500 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 60 compresse;

EU/1/12/763/018 «500 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 120 compresse.

Titolare A.I.C.: KRKA D.D. Novo Mesto.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE, ed in particolare l'art. 14 comma 2 che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13, comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta KRKA D.D. Novo Mesto ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico-Scientifica nella seduta del 24 luglio 2012;

Vista la deliberazione n. 29 del 10 ottobre 2012 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione N. A.I.C.

Alla specialità medicinale CAPECITABINA KRKA nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione:

«150 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 30 compresse - A.I.C. n. 042183018/E (in base 10) 187BCB (in base 32).

Confezione:

«150 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 60 compresse - A.I.C. n. 042183020/E (in base 10) 187BCD (in base 32).

Confezione:

«150 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 120 compresse - A.I.C. n. 042183032/E (in base 10) 187BCS (in base 32).

Confezione:

«150 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 30 compresse - A.I.C. n. 042183044/E (in base 10) 187BD4 (in base 32).

Confezione:

«150 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 60 compresse - A.I.C. n. 042183057/E (in base 10) 187BDK (in base 32).

Confezione:

«150 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 120 compresse - A.I.C. n. 042183069/E (in base 10) 187BDX (in base 32).

Confezione:

«300 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 30 compresse - A.I.C. n. 042183071/E (in base 10) 187BDZ (in base 32).

Confezione:

«300 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 60 compresse - A.I.C. n. 042183083/E (in base 10) 187BFC (in base 32).

Confezione:

«300 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 120 compresse - A.I.C. n. 042183095/E (in base 10) 187BFR (in base 32).

Confezione:

«300 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 30 compresse - A.I.C. n. 042183107/E (in base 10) 187BG3 (in base 32).

Confezione:

«300 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 60 compresse - A.I.C. n. 042183119/E (in base 10) 187BGH (in base 32).

Confezione:

«300 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 120 compresse - A.I.C. n. 042183121/E (in base 10) 187BGK (in base 32).

Confezione:

«500 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 30 compresse - A.I.C. n. 042183133/E (in base 10) 187BGX (in base 32).

Confezione:

«500 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 60 compresse - A.I.C. n. 042183145/E (in base 10) 187BH9 (in base 32).

Confezione:

«500 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 120 compresse - A.I.C. n. 042183158/E (in base 10) 187BHQ (in base 32).

Confezione:

«500 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 30 compresse - A.I.C. n. 042183160/E (in base 10) 187BHS (in base 32).

Confezione:

«500 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 60 compresse - A.I.C. n. 042183172/E (in base 10) 187BJ4 (in base 32).

Confezione:

«500 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 120 compresse - A.I.C. n. 042183184/E (in base 10) 187BJJ (in base 32).

Indicazioni terapeutiche:

Capecitabina Krka è indicato per la terapia adiuvante nei pazienti sottoposti a chirurgia per carcinoma del colon di stadio III (Dukes *C)*. Capecitabina Krka è indicato per il trattamento del tumore del colon-retto metastatico. Capecitabina Krka è indicato per il trattamento di prima linea del tumore gastrico avanzato in associazione con un regime a base di platino. Capecitabina Krka in associa-

zione a docetaxel è indicato nel trattamento di pazienti con tumore mammario localmente avanzato o metastatico dopo fallimento della chemioterapia citotossica. La precedente terapia deve avere incluso un'antraciclina.

Inoltre Capecitabina Krka è indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti con tumore mammario localmente avanzato o metastatico dopo fallimento di un regime chemioterapico contenente taxani e un'antraciclina o per le quali non è indicata un'ulteriore terapia con antracicline.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale CAPECITABINA KRKA (capecitabina) è classificata come segue:

Confezione:

«150 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 60 compresse;

A.I.C. n. 042183020/E (in base 10) 187BCD (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 18,99.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 35,61.

Confezione:

«150 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 60 compresse;

A.I.C. n. 042183057/E (in base 10) 187BDK (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 18,99.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 35,61.

Confezione:

«500 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 120 compresse;

A.I.C. n. 042183158/E (in base 10) 187BHQ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 125,95.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 236,22.

Confezione:

«500 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 120 compresse;

A.I.C. n. 042183184/E (in base 10) 187BJJ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 125,95.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 236,22.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale CAPECITABINA KRKA (capecitabina) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, internista (RNRL).

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 5.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 6.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 19 marzo 2013

Il direttore generale: PANI

13A02705

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 marzo 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2945
Yen	123,69
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,670
Corona danese	7,4532
Lira Sterlina	0,85520
Fiorino ungherese	304,97
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7017
Zloty polacco	4,1609
Nuovo leu romeno	4,4238
Corona svedese	8,3374
Franco svizzero	1,2222
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5450
Kuna croata	7,5928
Rublo russo	39,9500
Lira turca	2,3560
Dollaro australiano	1,2469
Real brasiliano	2,5651
Dollaro canadese	1,3271
Yuan cinese	8,0473
Dollaro di Hong Kong	10,0489
Rupia indonesiana	12588,63
Shekel israeliano	4,7616
Rupia indiana	70,3500
Won sudcoreano	1442,98
Peso messicano	16,0388
Ringgit malese	4,0421
Dollaro neozelandese	1,5740
Peso filippino	52,721
Dollaro di Singapore	1,6201
Baht tailandese	37,696
Rand sudafricano	12,0201

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A02861

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 marzo 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2910
Yen	122,95
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,813
Corona danese	7,4531
Lira Sterlina	0,85165
Fiorino ungherese	305,42
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7017
Zloty polacco	4,1828
Nuovo leu romeno	4,4180
Corona svedese	8,3654
Franco svizzero	1,2225
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5480
Kuna croata	7,5950
Rublo russo	39,9375
Lira turca	2,3425
Dollaro australiano	1,2375
Real brasiliano	2,5726
Dollaro canadese	1,3211
Yuan cinese	8,0273
Dollaro di Hong Kong	10,0224
Rupia indonesiana	12573,22
Shekel israeliano	4,7301
Rupia indiana	70,0300
Won sudcoreano	1438,36
Peso messicano	15,9865
Ringgit malese	4,0300
Dollaro neozelandese	1,5494
Peso filippino	52,600
Dollaro di Singapore	1,6132
Baht tailandese	37,658
Rand sudafricano	12,0050

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A02862

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 marzo 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2948
Yen	122,85
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,832
Corona danese	7,4527
Lira Sterlina	0,85280
Fiorino ungherese	307,25
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7023
Zloty polacco	4,1803
Nuovo leu romeno	4,4283
Corona svedese	8,4232
Franco svizzero	1,2212
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5395
Kuna croata	7,5945
Rublo russo	40,0100
Lira turca	2,3558
Dollaro australiano	1,2412
Real brasiliano	2,6072
Dollaro canadese	1,3259
Yuan cinese	8,0433
Dollaro di Hong Kong	10,0517
Rupia indonesiana	12629,65
Shekel israeliano	4,7295
Rupia indiana	70,3610
Won sudcoreano	1449,45
Peso messicano	16,0711
Ringgit malese	4,0295
Dollaro neozelandese	1,5559
Peso filippino	52,877
Dollaro di Singapore	1,6177
Baht tailandese	37,964
Rand sudafricano	12,0706

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A02863

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Benakor» 2,5 mg.

Decreto n. 25 del 7 marzo 2013

Medicinale veterinario «BENAKOR» 2,5 mg compresse rivestite con film per i gatti.

Procedura decentrata n. CZ/V/0112/001/DC

Titolare A.I.C.: Le Vet Beheer B.V. con sede in Wilgenweg 7, 3421 TV Oudewater – Paesi Bassi.

Produttore responsabile rilascio lotti: KELA N.V. sito in St. Lenaartseweg 48, 2320 Hoogstraten (Belgio).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Scatola contenente 2 blister da 14 compresse - A.I.C. n. 104427012

Scatola contenente 7 blister da 14 compresse - A.I.C. n. 104427024

Composizione: ogni compressa contiene:

Principio attivo: Benazepril 2,3 mg (equivalente a 2,5 mg di benazepril cloridrato)

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Gatti.

Indicazioni terapeutiche:

Gatti: riduzione della proteinuria associata a malattia renale cronica.

Validità: Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

La mezza compressa deve essere utilizzata entro 2 giorni.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

13A02800

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Denagard» 12,5% liquido.

Provvedimento n. 196 dell'11 marzo 2013

Medicinale per uso veterinario DENAGARD 12,5% liquido

Confezioni:

Flacone da 1 litro - A.I.C. n. 102694015

Flacone da 5 litri - A.I.C. n. 102694039

Titolare A.I.C: Novartis Animal Health S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (VA) Largo Boccioni 1, C.F. 02384400129.

Oggetto: Variazione tipo IA A7: Soppressione del sito di produzione responsabile del rilascio lotti.

È autorizzata, per il medicinale per uso veterinario indicato in oggetto, la variazione concernente la soppressione del sito di fabbricazione del prodotto finito attualmente autorizzato come responsabile del rilascio dei lotti, senza controllo dei lotti: Novartis Animal Health GmbH - Biochemiestraße 10 - 6250 Kundl (Austria).

Rimane comunque autorizzato il sito responsabile della produzione del prodotto finito e rilascio lotti: Vericore Ltd, Kinnoull Road, Kingsway West, Dundee DD2 3 XR (United Kingdom).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A02801

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Wondercef».

Provvedimento n. 194 del 11 marzo 2013

Medicinale veterinario "WONDERCEF" polvere solvente per soluzione iniettabile per bovini e suini, nelle confezioni:

astuccio con 1 flacone polvere da 1 g + 1 flacone solvente da 20 ml - A.I.C. n. 103976015

astuccio con 1 flacone polvere da 4 g + 1 flacone solvente da 80 ml - A.I.C. n. 103976027

Oggetto: Variazione Tipo II, C.II.1: variazioni riguardanti la modifica o l'aggiunta di una specie non destinata alla produzione alimentare per la quale il prodotto è indicato.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna) – Via Emilia, 285 – codice fiscale n. 01125080372.

È autorizzata la modifica del medicinale veterinario indicato in oggetto concernente l'estensione alla specie equidi non Destinati alla Produzione di Alimenti per il consumo umano (equidi non *DPA)*, con aggiunta di due nuove confezioni destinate esclusivamente alla specie equidi non DPA e, precisamente:

Confezione e numero di A.I.C.:

astuccio con 1 flacone polvere da 1 g + 1 flacone solvente da 20 ml - A.I.C. n. 103976039

astuccio con 1 flacone polvere da 4 g + 1 flacone solvente da 80 ml - A.I.C. n. 103976041

Tempi di attesa:

non pertinente. Il prodotto non deve essere somministrato ad equidi allevati a scopo alimentare.

Per equidi non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A02802

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Apivar» 500 mg strisce per alveare per api.

Provvedimento n. 193 del 11 marzo 2013

Medicinale veterinario APIVAR 500 mg strisce per alveare per api

Confezione: bustina da 10 strisce - A.I.C. n. 102481013.

Titolare A.I.C.: Laboratoire Biovè con sede in 3 rue de Lorraine BP 20045 Arques - 62507 Saint-Omer - Francia.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IB unforeseen: variazione regime di dispensazione.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica del regime di dispensazione:

da: ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile

a: medicinale veterinario senza obbligo di ricetta medico veterinaria.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A02803

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 22 febbraio 2013 è stato costituito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), ai sensi dell'art. 7, comma 2, dello Statuto del medesimo Ente.

Il testo integrale del decreto è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è consultabile all'indirizzo www.lavoro.gov.it.

13A02810

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Registrazione della denominazione «Coppa de Corse»/«Coppa de Corse - Coppa di Corsica».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 78 del 16 marzo 2013, a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla Francia ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati) - «Coppa de Corse»/«Coppa de Corse - Coppa di Corsica». Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - PQA III, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

13A02680

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Concessione della protezione temporanea ai marchi esposti nella manifestazione fieristica «Vitrum 2013».

Con decreto ministeriale del 22 febbraio 2013 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «VITRUM 2013» che avrà luogo a Milano - Fieramilano dal 23 al 26 ottobre 2013.

13A02678

Avvio del procedimento per lo scioglimento di n. 900 società cooperative aventi sede nella regione Puglia.

La scrivente Amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e ss. della legge n. 241/1990, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative in allegato, in quanto le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* disp. att. del codice civile.

In particolare, con riferimento all'art. 8, comma 3 della citata legge, questa Amministrazione dà atto che risulta particolarmente gravosa la comunicazione ad ogni singola cooperativa oggetto del procedimento, per l'elevato numero dei destinatari.

Il suddetto allegato è stato elaborato sulla base degli elenchi composti dalla società Infocamere e trasmessi da Unioncamere con la nota n. 195900 del 21 settembre 2012.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge n. 241/1990, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti o segnalare l'esistenza di eventuali cespiti immobiliari, entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/47055020 - tel. 06/47055073 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale delle PMI e gli Enti cooperativi, Divisione IV, viale Boston, 25 - 00144 Roma.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Silvia Trento (silvia.trento@mise.gov.it - 06/47055061).

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
1	BA	443188	04/02/2002	03/04/2002	2003	&CO PUGLIA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TRIGGIANO	BA	'05831100721
2	BA	385585	04/07/1997	02/06/1997	2003	A.DIAZ - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA-	BARLETTA	BA	'05003610721
3	BA	486075	04/04/2006	13/03/2006	2006	A.M.G. SERVICE	TRANI	BA	'06435280729
4	BA	195717	19/02/1996	05/06/1981	2001	A.R.CO. (APPLICAZIONI E RICERCHE COMPUTER AIDED DESIGN) SOC.COOP.A R.L.	BARI	BA	'02551490721
5	BA	458387	09/05/2003	08/07/2003		A.R.G. SALUS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ALTAMURA	BA	'07621231005
6	BA	442472	03/05/2002	02/01/2002	2003	ABISSA' - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BARLETTA	BA	'05824770720
7	BA	487002	05/09/2006	19/04/2006		ADRIA GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA	TRANI	BA	'06451320722
8	BA	473418	18/02/2005	19/01/2005	2005	ADRIATICA COSTRUZIONI & SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	BARI	BA	'06255980721
9	BA	424600	07/12/2000	29/05/2000		AGRIBIOITALIA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MINERVINO MURGE	BA	'05552780727
10	BA	423579	06/06/2000		2005	ALBA MARE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CANOSA DI PUGLIA	BA	'05516560728
11	BA	434513	28/05/2001	15/05/2001	2001	ALBADUE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	CANOSA DI PUGLIA	BA	'05701260720
12	BA	431445	03/02/2001	30/01/2001		ALESSANDRO MANZONI COMMERCIO TERZO MILLENIO SOCIETA' COOPERATIVA CON FINALITA' CONSORTILI A RESP	BARI	BA	'05655200722
13	BA	469948	29/10/2004	19/10/2004		ALTAMEDICAL SOCIETA' COOPERATIVA	ALTAMURA	BA	'06214260728
14	BA	431261	03/01/2001	24/01/2001	2006	AMBRA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BITONTO	BA	'05643420721
15	BA	431399	03/05/2001	15/02/2001		AMETISTA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BITONTO	BA	'05658040729
16	BA	463752	17/03/2004	25/02/2004		ANA' KRONON SOCIETA' COOPERATIVA	GIOVINAZZO	BA	'06129380728
17	BA	452885	10/07/2004	24/01/2003		ANDRIA TEXFIL S.C.R.L - SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	ANDRIA	BA	'05961980728
18	BA	334798	19/02/1996	24/11/1995	2003	ANDROMEDA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	PALO DEL COLLE	BA	'04789900729
19	BA	305433	19/02/1996	29/08/1991	2004	ANNA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BITONTO	BA	'04277670727
20	BA	464315	31/03/2004	03/09/2004	2004	APULIA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	BARLETTA	BA	'06137490725
21	BA	446878	07/01/2002	30/05/2002		APULIA SERVICES - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	POLIGNANO A MARE	BA	'93272470720
22	BA	387722	31/05/1997	04/11/1997		ARMONY - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CASAMASSIMA	BA	'05008290727
23	BA	387249	14/05/1997	04/04/1997	2004	ARS ET LABOR SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BARI	BA	'05006070725
24	BA	472853	16/02/2005	19/01/2005	2006	ARTICOLOUNO SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L	NOICATTARO	BA	'06256720720
25	BA	483290	26/01/2006	01/10/2006		ARVAT SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA IN FORMA ABBREVIATA ARVAT SERVICE SOC. COOP.	BITETTO	BA	'06400070725

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
26	BA	481879	12/09/2005	20/10/1998		ASSISTEL 24 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GRAVINA IN PUGLIA	BA	'01216090090
27	BA	421238	21/03/2000	16/02/2000	2001	ATBIT COMMUNICATIONS & BUSINESS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MONOPOLI	BA	'05484260723
28	BA	466952	21/06/2004	25/05/2004		ATIKA EXPRESS SOCIETA' COOPERATIVA	PALO DEL COLLE	BA	'06168920723
29	BA	488646	07/11/2006	29/06/2006	2006	BA.DES. TRASPORTI - SOCIETA' COOPERATIVA	MODUGNO	BA	'06477290727
30	BA	481462	11/09/2005	15/10/2005		BANCAURORA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SEDE DI BITONTO - SOCIETA' COOPERATIVA	BITONTO	BA	'06371890721
31	BA	432272	20/03/2001	28/02/2001		BEATIFUL WOMAN - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BARI	BA	'05665650726
32	BA	424051	27/06/2000	17/04/2000	2003	BIO @ BIO - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TRIGGIANO	BA	'05523450723
33	BA	432390	04/03/2001	03/12/2001		BIOAGRIMURGIA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GRAVINA IN PUGLIA	BA	'05671290723
34	BA	186547	19/02/1996	04/05/1979	2005	C.A.A.B. COOPERATIVA AGRO ALIMENTARE BARESE S.R.L.	BARI	BA	'80032400725
35	BA	410786	25/03/1999	02/08/1999	2001	C.E.M. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	MINERVINO MURGE	BA	'05292420725
36	BA	224812	19/02/1996	11/11/1981		C.L.S. SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO E SERVIZI A RESPONSABILITALIMITATA	MOLA DI BARI	BA	'01268510722
37	BA	424619	13/07/2000	14/06/2000		C.M.I. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VALENZANO	BA	'05554760727
38	BA	436877	22/08/2001	08/02/2001		C.R.E.ATTIVA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	BARI	BA	'05736580720
39	BA	422971	18/05/2000	03/02/2000		CAMBIO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	BITONTO	BA	'05524460721
40	BA	417973	13/01/2000	15/10/1999		CAMPO DI FIORI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TERLIZZI	BA	'93239710721
41	BA	481131	26/10/2005	10/07/2005		CASA PIU' - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MOLA DI BARI	BA	'06362880723
42	BA	426479	10/02/2000	22/03/2000		CATENA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	BITONTO	BA	'05527560725
43	BA	435137	06/11/2001	21/05/2001		CEAV - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CASAMASSIMA	BA	'05706240727
44	BA	448355	09/02/2002	26/07/2002	2003	CENTRO MULTISERVIZI COOPERATIVA A R.L.	TRANI	BA	'05892250720
45	BA	423401	06/05/2000	16/03/2000		CENTRO SERVICE 2000 - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BARI	BA	'05528950727
46	BA	445432	21/05/2002	30/04/2002	2003	CI. ESSE I. - COOPERATIVA SERVIZI INTEGRATI A.R.L.	GIOVINAZZO	BA	'05857390727
47	BA	413223	28/06/1999	15/04/1999	2006	CITTA' VERDE - SOCIETA' COOPERATIVA	BARI	BA	'05340260727
48	BA	414178	18/08/1999	13/05/1999	2004	CLIO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SAMMICHELE DI BARI	BA	'05360050727
49	BA	450705	21/11/2002	15/11/2002	2003	CO.L.M.A. - COOPERATIVA LAVORATORI PER MANUFATTI PER ACQUEDOTTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSAB	BITONTO	BA	'05929950722
50	BA	392923	30/05/1998	07/01/1997	2001	COMIROS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARLETTA	BA	'05042340728

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
51	BA	295449	19/02/1996	05/02/1990	2003	CONDOR SOCIETA'COOPERATIVA A RESPONSABILITA'LIMITATA	MOLFETTA	BA	'04143060723
52	BA	445723	29/05/2002	29/04/2002	2006	CONFCOOP. SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	BARI	BA	'05864480727
53	BA	315223	19/02/1996	25/01/1993	2005	CONSORZIO COEDA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CASTELLANA GROTTE	BA	'04430710725
54	BA	413036	12/07/1999	27/04/1999		CONSORZIO TERRE MADRI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CASSANO DELLE MURGE	BA	'05352270721
55	BA	437059	11/06/2001	08/02/2001		COO.DI.AL. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BARI	BA	'05737870724
56	BA	465304	05/03/2004	14/04/2004	2004	COOP. FEM.CO. SOCIETA' COOPERATIVA	MOLA DI BARI	BA	'06150280722
57	BA	336134	19/02/1996	21/04/1990	2006	COOPERATIVA AGRICOLA 2000 A RESPONSABILITA' LIMITATA	MINERVINO MURGE	BA	'04132940729
58	BA	284165	19/02/1996	13/07/1988	2003	COOPERATIVA AGRICOLA TRONCONE A R.L.	NOICATTARO	BA	'03895180721
59	BA	290340	19/02/1996	20/09/1989	2006	COOPERATIVA AZZURRA - SOCIETA' COOPERATIVA	BARI	BA	'04050230723
60	BA	245729	19/02/1996	05/07/1984	2004	COOPERATIVA DELL'ACQUARIO A R.L.	BITRITTO	BA	'03145700724
61	BA	180585	19/02/1996	25/07/1978	2001	COOPERATIVA EDILIZIA TERESIO OLIVELLI A R.L.	MOLFETTA	BA	'01014130726
62	BA	454730	04/02/2003	03/07/2003	2004	COOPERATIVA EDILIZIA BLUE WING A RESPONSABILITA' LIMITATA	BARI	BA	'05984840727
63	BA	193642	19/02/1996	27/03/1980	2001	COOPERATIVA EDILIZIA HABITAT	BARLETTA	BA	'02452430727
64	BA	481785	18/11/2005	11/08/2005		COOPERATIVA EDILIZIA IL FARO	BARI	BA	'06375330724
65	BA	338609	14/08/1996	29/03/1996	2001	COOPERATIVA EDILIZIA LA VITTORIA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GRAVINA IN PUGLIA	BA	'04859340723
66	BA	115209	19/02/1996	06/01/1962	2001	COOPERATIVA EDILIZIA LABOR ET LIBERTAS - SOC. A R.L.	BARI	BA	' '
67	BA	456138	28/05/2003	04/09/2003	2006	COOPERATIVA EDILIZIA LAMPO - SOCIETA' COOPERATIVA	BITONTO	BA	'06007900720
68	BA	267639	19/02/1996	26/11/1986		COOPERATIVA EDILIZIA MIMMA S.R.L.	CAPURSO	BA	'03614140725
69	BA	455574	05/02/2003	27/03/2003	2003	COOPERATIVA EDILIZIA NUOVA EDISTRADE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESONSABILITA' LIMITATA	BITONTO	BA	'05996830724
70	BA	469020	21/09/2004	09/08/2004	2005	COOPERATIVA EDILIZIA STATUS	BARLETTA	BA	'06198480722
71	BA	465217	27/04/2004	30/03/2004		COOPERATIVA EURO 4 - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BITONTO	BA	'06150110721
72	BA	337739	02/03/1997	22/03/1996	2006	COOPERATIVA NUOVA DISTRIBUZIONE S.C.R.L.	BARI	BA	'04860800723
73	BA	391795	21/07/1997	29/05/1997	2001	COOPERATIVA NUOVA TRASPORTI C.N.T. - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BARI	BA	'05026770726
74	BA	387317	28/05/1997	20/02/1997	2005	COOPERATIVA SOCIALE AMICI A R.L.	CANOSA DI PUGLIA	BA	'04996680726
75	BA	478068	07/12/2005	14/06/2005		COOPERATIVA SOCIALE D.U.S.C.A.	ADELFIA	BA	'06322060721

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
76	BA	487855	06/07/2006	24/05/2006		COOPERATIVA SOCIALE PRO-GERO A R.L.	BARI	BA	'06466410724
77	BA	480710	17/10/2005	10/04/2005		COOPERATIVA SOCIALE SORRISO A RESPONSABILITA' LIMITATA - ONLUS	TRIGGIANO	BA	'06362240720
78	BA	426553	10/03/2000	26/07/2000	2004	COOPERATIVA SPORT & CULTURA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ANDRIA	BA	'05568030729
79	BA	251819	19/02/1996	16/01/1985	2005	COOPERATIVA TRASPORTI SOLIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA	BARI	BA	'03259470726
80	BA	402572	26/05/1998	20/04/1998	2001	COREX - CORRIERE ESPRESSO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONABILITA' LIMITATA	BARI	BA	'05163480725
81	BA	438261	26/10/2001	18/09/2001	2005	CORONA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	BITONTO	BA	'05756970728
82	BA	463904	18/03/2004	12/06/2002	2004	CUBICULA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA RESPONSABILITA' LIMITATA	MOLA DI BARI	BA	'05938060729
83	BA	481215	27/10/2005	25/10/2005		CUCCUVASC SOCIETA' COOPERATIVA	BARI	BA	'06369990728
84	BA	463232	03/02/2004	24/02/2004	2005	CUORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - ONLUS	POLIGNANO A MARE	BA	'06126520722
85	BA	478145	13/07/2005	29/06/2005	2005	DEA SISTEMI SOCIETA' COOPERATIVA IN FORMA ABBREVIATA DEA SISTEMI SOC. COOP.	BARI	BA	'06328810723
86	BA	466104	24/05/2004	28/04/2004		DEL SOLE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BARI	BA	'06156240720
87	BA	434847	06/01/2001	29/05/2001		DHARMA E PREMA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARLETTA	BA	'05709220726
88	BA	477072	06/03/2005	19/05/2005	2006	DI.OR. SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA	BARI	BA	'06313160720
89	BA	431260	03/01/2001	22/01/2001	2001	DIAMANTE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	BITONTO	BA	'05643350720
90	BA	453792	03/10/2003	14/02/2003		DIMENSION JOB PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TRIGGIANO	BA	'05977110724
91	BA	485260	15/03/2006	03/02/2006		DIMORA VERDE - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BARI	BA	'06432190723
92	BA	455259	17/04/2003	04/08/2003	2003	DISCOVERY - SOCIETA' COOPERATIVA	BARI	BA	'05999470726
93	BA	438335	30/10/2001	28/09/2001	2003	DOLMEN SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	BARLETTA	BA	'05753810729
94	BA	328906	19/02/1996	16/02/1995	2006	DOMUS AUREA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	CANOSA DI PUGLIA	BA	'04701830723
95	BA	432468	23/03/2001	03/01/2001		ECO GEST - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA'LIMITATA	BARI	BA	'05672950721
96	BA	284455	19/02/1996	12/07/1988	2001	ECOFORMA SOCIETA' COOPERATIVA	BARI	BA	'03949850725
97	BA	444146	23/04/2002	26/03/2002	2002	ECOLINE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	BA	'05840860729
98	BA	460843	17/12/2003	25/11/2003		ECR COMMUNICATION - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	BA	'06076560728
99	BA	422828	05/12/2000	16/03/2000		EDILIZIA DUEMILA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BITONTO	BA	'05504050724
100	BA	430904	19/02/2001	01/12/2001	2004	ELEGANCE - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TERLIZZI	BA	'05646850726

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
101	BA	462741	20/02/2004	28/01/2004	2005	ELLEPIERRE SYSTEM SOCIETA' COOPERATIVA	CONVERSANO	BA	'06110130728
102	BA	421676	04/03/2000	02/09/2000		ETABETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	BARI	BA	'05507030723
103	BA	339194	08/07/1996	04/11/1996	2001	EUROPA '96 SOC. COOP. A R.L.	VALENZANO	BA	'04869630725
104	BA	463903	18/03/2004	28/11/2002	2003	EXHEDRA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	MOLA DI BARI	BA	'05936170728
105	BA	443243	04/02/2002	22/05/2000	2004	F.P.E. - FORMA.PUGLIAEUROPA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	BA	'05563450724
106	BA	296232	19/02/1996	06/08/1990	2003	FALCO - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MOLFETTA	BA	'04143050724
107	BA	424063	27/09/2000	04/04/2000	2001	FERRO SUD PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GIOIA DEL COLLE	BA	'05540850723
108	BA	466741	14/06/2004	17/05/2004		FIRST HOUSE - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	BARLETTA	BA	'06165630721
109	BA	420789	03/03/2000	02/11/2000		FLYGHT - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	BA	'05481700721
110	BA	48375	19/02/1996	17/07/1941	2003	FRA PESCATORI SOCIETA' COOPERATIVA	BARI	BA	'00407740729
111	BA	430137	02/08/2001	29/11/2000	2005	FREE LANCE SOCIETA' COOPERATIVA	SANNICANDRO DI BARI	BA	'05615420725
112	BA	162467	19/02/1996	21/06/1974		FULGIDA STELLA MARIS SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	BARI	BA	'80030300729
113	BA	480784	18/10/2005	30/09/2005		FUSION MONT SOCIETA' COOPERATIVA	MODUGNO	BA	'06363790723
114	BA	456808	13/06/2003	23/05/2003	2003	FUTURA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TRIGGIANO	BA	'06018170727
115	BA	430169	03/09/2005	18/10/2000		G.D.O. SERVICE - SOC. COOP. A R.L.	MODUGNO	BA	'01029080775
116	BA	413326	30/06/1999	05/11/1999	2006	G.P.S. - GESTIONE E PROGETTAZIONE SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	VALENZANO	BA	'05345390727
117	BA	295448	19/02/1996	26/04/1990	2003	GABBIANO SOCIETA'COOPERATIVA A RESPONSABILITA'LIMITATA	MOLFETTA	BA	'04143030726
118	BA	430914	03/06/2001	01/12/2001	2003	GARDENIA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TERLIZZI	BA	'05646840727
119	BA	423055	05/11/2000	16/03/2000		GENERALE SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	BA	'05506780724
120	BA	419109	02/07/2000	21/12/1999	2006	GHEANET SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	BA	'05449620722
121	BA	431254	03/01/2001	22/01/2001		GIADA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BITONTO	BA	'05643320723
122	BA	458353	09/04/2003	08/06/2003	2004	GIOCONDA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MOLA DI BARI	BA	'06039120727
123	BA	424236	30/06/2000	24/03/2000	2001	GIQUADRO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	TRIGGIANO	BA	'05511480724
124	BA	457797	25/07/2003	17/06/2003		GLI AMICI - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	BARLETTA	BA	'06025350726
125	BA	436870	23/08/2001	08/02/2001	2006	HAKUNA MATATA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BARI	BA	'05737230721

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
126	BA	481580	14/11/2005	25/10/2005	2006	HEDERA COOPERATIVA SOCIALE	ALTAMURA	BA	'06373460721
127	BA	429179	16/01/2001	12/06/2000	2003	HUMANA OMNIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA ONLUS	BARI	BA	'05622500725
128	BA	427839	21/11/2000	31/08/2000	2001	I DELFINI SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A.R.L.	BARLETTA	BA	'05601190720
129	BA	458211	28/08/2003	08/04/2003		I NUOVI TRASPORTI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITALIMITATA	BARI	BA	'06037580724
130	BA	438420	30/10/2001	15/10/2001		I TITANI-PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MODUGNO	BA	'05759200727
131	BA	475911	27/04/2005	13/04/2005		IDEA WORK SOCIETA' COOPERATIVA	BARI	BA	'06298330728
132	BA	439203	12/11/2001	11/06/2001		IL GIGLIO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SANTERAMO IN COLLE	BA	'05771560728
133	BA	451504	31/12/2002	29/11/2002	2003	IL SOGNO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	BARLETTA	BA	'05937770724
134	BA	432040	16/03/2001	20/02/2001	2006	IL TRATTURO REGIO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CANOSA DI PUGLIA	BA	'05666630727
135	BA	457903	31/07/2003	07/03/2003		IL TULIPANO - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TRIGGIANO	BA	'06030200726
136	BA	482381	15/12/2005	22/11/2005		ILARIA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	BARI	BA	'06386480724
137	BA	372013	02/03/1997	20/11/1996	2005	INFORMATICA & SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	BARI	BA	'04933170724
138	BA	428606	19/12/2000	11/06/2000		INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - ONLUS	ADELFIA	BA	'05615940722
139	BA	436593	08/06/2001	20/07/2001	2001	INTOTEC PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BITONTO	BA	'05700740722
140	BA	328052	19/02/1996	14/11/1994	2006	ITAL TE.M.A. SOCIETA' COOPERATIVA	BITETTO	BA	'04646250722
141	BA	480803	17/10/2005	10/04/2005	2005	ITINERALIA - SOCIETA' COOPERATIVA	BARI	BA	'06363600724
142	BA	429582	26/01/2001	25/10/2000	2001	ITINERARIO D.O.C. (DIGNITA, OPPORTUNITA', CREATIVITA') - SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILIT	CONVERSANO	BA	'05599320727
143	BA	453650	03/10/2003	13/02/2003		KETHER - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PALO DEL COLLE	BA	'05971980726
144	BA	420269	28/02/2000	17/12/1999	2001	L.D.M. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	CANOSA DI PUGLIA	BA	'05445440729
145	BA	464975	21/04/2004	31/03/2004		LA ESPERANZA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	BARLETTA	BA	'06144780720
146	BA	440456	04/02/2002	31/12/2001	2004	LA FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	BARI	BA	'05793580720
147	BA	438449	30/10/2001	10/04/2001	2004	LA MERIDIANA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	MOLA DI BARI	BA	'05758820723
148	BA	433355	19/04/2001	17/03/2001	2005	LA NUOVA DELTA COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BITONTO	BA	'05677060724
149	BA	439869	01/11/2002	12/01/2001	2004	LA PESOS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L	BARI	BA	'05783240723
150	BA	463047	03/10/2004	02/05/2004		LA RINASCITA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS - A R.L.	TRANI	BA	'06115900729

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
151	BA	236290	19/02/1996	16/02/1983	2006	LA SPERANZA SOC.COOP.DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	ADELFIA	BA	'02841630722
152	BA	451196	20/12/2002	15/11/2002	2004	LA SPIGA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	TRIGGIANO	BA	'05930380729
153	BA	269602	19/02/1996	19/09/1986		LABOR SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TORITTO	BA	'03576410728
154	BA	306145	19/02/1996	05/09/1991	2003	LALIUM - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	MOLFETTA	BA	'04266590720
155	BA	454095	14/03/2003	03/04/2003		L'ANGELO - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	BARLETTA	BA	'05980980725
156	BA	434119	16/05/2001	04/12/2001		LAVORATORI INTERPUGLIA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BARI	BA	'05696140721
157	BA	442416	03/07/2002	02/05/2002		LAVORO & COOPERAZIONE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CONVERSANO	BA	'05816080724
158	BA	475040	14/04/2005	06/07/2001		LAZIALE MULTISERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA	GIOIA DEL COLLE	BA	'02054130592
159	BA	458774	10/01/2003	25/07/2003		L'ECOCASA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MOLA DI BARI	BA	'06039890725
160	BA	396983	02/02/1998	12/05/1997	2004	L'EURO - SOCIETA' COOPERATIVA	BARI	BA	'05091640721
161	BA	293921	19/02/1996	02/01/1990		LEVANTE - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	MOLFETTA	BA	'04099300727
162	BA	446768	28/06/2002	27/05/2002		LIFE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BARI	BA	'05877260728
163	BA	422010	04/07/2000	03/02/2000		LOGISTICA TRASPORTI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CONVERSANO	BA	'05495720723
164	BA	465666	05/11/2004	22/04/2004		L'UNIONE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	TRANI	BA	'06155090720
165	BA	483477	31/01/2006	18/01/2006	2006	M.A.G. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	NOCI	BA	'06407010724
166	BA	385399	04/03/1997	17/02/1997	2001	MANIFATTURE TESSILI CASTELLANESI - SOCIETA' COOPERATIVA A RES- PONSABILITA' LIMITATA - IN SIGLA	PUTIGNANO	BA	'04980910725
167	BA	417600	12/06/1999	26/10/1999	2003	MARE AZZURRO- PICCOLA SOCIETA' COOP. A.R.L.	BARI	BA	'05417460721
168	BA	457817	28/07/2003	20/06/2003	2005	MARIPOSA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	BARLETTA	BA	'06032630722
169	BA	428207	29/11/2000	23/10/2000		MASTER SOC. COOP. A R.L.	BARI	BA	'05596730720
170	BA	455489	24/04/2003	26/03/2003		MAXI-SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	BA	'05997060727
171	BA	338375	02/05/1997	23/03/1996	2001	MEDITERRANEA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BISCEGLIE	BA	'04875440721
172	BA	336284	22/03/1996	12/07/1995	2001	MEDITERRANEA SERVIZI SOC.COOP. A R.L.	BARI	BA	'04798620722
173	BA	458005	08/11/2003	07/02/2003		MEDITERRANEO - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TRIGGIANO	BA	'06028010723
174	BA	470921	29/11/2004	11/05/2004	2004	MEGA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BARI	BA	'06222480722
175	BA	426982	27/10/2000	08/10/2000	2001	METAPONTUM - SOC. COOP. A R.L.	ALTAMURA	BA	'05575770721

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
176	BA	455720	05/07/2003	04/01/2003	2004	MF & NC SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BITONTO	BA	'06006460726
177	BA	441705	03/04/2002	14/01/2002	2003	MONDO SERVIZI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CANOSA DI PUGLIA	BA	'05817420721
178	BA	407433	12/07/1998	11/02/1998	2006	MOPER CASA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA DI ABITAZIONE A RESPONSABILITA' LIMITATA	MONOPOLI	BA	'05243060729
179	BA	431629	03/08/2001	31/01/2001		MOSAICO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BARI	BA	'05662480721
180	BA	458147	18/08/2003	21/07/2003	2006	MULTI SERVIZI SIRIANNI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BARI	BA	'06034100724
181	BA	282341	19/02/1996	19/07/1988	2001	MULTIMEDIA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BITONTO	BA	'03896590720
182	BA	478293	21/07/2005	07/05/2005	2005	MULTISERVIZI SIDION SOCIETA' COOPERATIVA	GRAVINA IN PUGLIA	BA	'06329430729
183	BA	417913	21/12/1999	11/09/1999	2003	MURGIAVIVA S.C.R.L.	ALTAMURA	BA	'05420050725
184	BA	460286	21/11/2003	23/10/2003	2003	NATURA VERDE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CORATO	BA	'06072940726
185	BA	451630	01/09/2003	16/12/2002	2006	NETWORK SERVICES - SOCIETA' COOPERATIVA	SANTERAMO IN COLLE	BA	'05939230727
186	BA	453199	19/02/2003	29/01/2003	2006	NEW ART'S SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA	BARI	BA	'05969490720
187	BA	402772	29/05/1998	04/09/1998	2001	NEW SERVICE HOUSE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BARI	BA	'05160180724
188	BA	381406	03/10/1997	21/01/1997	2003	NEW TRAVEL - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PALO DEL COLLE	BA	'04983980725
189	BA	320078	22/02/1996	11/08/1993	2003	NOVA ITALIA - COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E PRODUZIONE A RESPONSA-BILITA' LIMITATA IN SIGLA: NOVA ITA	ALTAMURA	BA	'04495970727
190	BA	420308	03/03/2000	29/11/1999	2003	NOVA ITINERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	BARI	BA	'05439460725
191	BA	427674	16/11/2000	08/02/2000		NUOVA FRECCIA ADRIATICA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L	MODUGNO	BA	'05568900723
192	BA	260263	19/02/1996	15/01/1986	2005	NUOVA META SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	BA	'03469850725
193	BA	432403	22/03/2001	20/02/2001	2003	NUOVI ORIZZONTI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	BA	'05663750726
194	BA	277809	19/02/1996	01/08/1988	2005	NUOVO FUTURO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ANDRIA	BA	'03817070729
195	BA	407335	12/03/1998	23/10/1998	2003	NUOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA	MODUGNO	BA	'05242730728
196	BA	260234	19/02/1996	18/02/1986	2005	NUOVO SERVIZIO COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTIL	PUTIGNANO	BA	'03483600726
197	BA	446139	06/11/2002	05/07/2002	2003	OMNIA EXPRESS SERVICE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	BA	'05866930729
198	BA	451902	28/01/2003	01/08/2003	2003	OMNIA LABOR SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MODUGNO	BA	'05947830724
199	BA	453541	30/10/2003	29/01/2003	2005	OPERA' SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITAT	BITONTO	BA	'05962660725
200	BA	387213	05/12/1997	03/06/1997	2004	ORCHIDEA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	BARLETTA	BA	'04998410726

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
201	BA	491821	12/01/2006	23/11/2006	2006	ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA	PUTIGNANO	BA	'06521130721
202	BA	453687	03/06/2003	02/07/2003	2004	ORTO ADRIATICA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	ANDRIA	BA	'05968720721
203	BA	162419	19/02/1996	19/09/1974		OSPEDALIERI S.MARIA DEGLI ANGELI COOP. DI CONSUMO A.R.L.	PUTIGNANO	BA	'00715900726
204	BA	444709	05/06/2002	04/05/2002		P.R.G.P. - PUBBLIC RELATION GROUP PUBBLICENTER PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	BA	'05844670728
205	BA	430142	02/12/2001	27/07/2000		PA.KO. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	BARLETTA	BA	'05631680724
206	BA	414519	31/08/1999	30/06/1999	2006	PADRE PIO - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BARLETTA	BA	'05367900726
207	BA	436957	28/08/2001	07/12/2001		PADRE TANNOIA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CORATO	BA	'05738300721
208	BA	436963	27/08/2001	16/07/2001	2001	PARKSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BARI	BA	'05731760723
209	BA	403892	07/08/1998	05/08/1998		PC PLANET - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CORATO	BA	'05167770725
210	BA	432352	22/03/2001	23/02/2001	2004	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DEI PESCATORI	MOLA DI BARI	BA	'05662520724
211	BA	254713	19/02/1996	15/05/1985	2003	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA EDILE ARTIGIAN-SUD A.R.L.	ACQUAVIVA DELLE FONTI	BA	'03321250726
212	BA	419096	03/03/2000	29/12/1999	2003	PICCOLO SPAZIO PUBBLICITA' PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BARI	BA	'05461850728
213	BA	410167	15/03/1999	30/01/1999	2006	PLANT SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	BARI	BA	'05302160725
214	BA	446654	25/06/2002	29/05/2002	2004	PLURISERVICE PRODUZIONE E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TRIGGIANO	BA	'05868540724
215	BA	269993	19/02/1996	20/01/1987		POLI SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MODUGNO	BA	'03637980727
216	BA	468528	20/08/2004	28/07/2004	2004	POOL SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	BA	'06191290722
217	BA	424269	09/07/2000	05/10/2000	2003	PORTA D'ORIENTE SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	BARI	BA	'05550200728
218	BA	298780	19/02/1996	11/12/1990	2006	PRIMA CASA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMI-TATA	MOLFETTA	BA	'04183820721
219	BA	456628	06/05/2003	05/07/2003	2004	PRIMAVERA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PUTIGNANO	BA	'06010810726
220	BA	300001	19/02/1996	24/01/1991	2003	PRO.SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GRAVINA IN PUGLIA	BA	'04206320725
221	BA	447964	08/07/2002	18/07/2002	2005	PROGETTO 2000 SOCIETA' COOPERATIVA	CASSANO DELLE MURGE	BA	'05888050720
222	BA	429003	01/09/2001	12/11/2000		PROGETTO DONNA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILIT	BARI	BA	'05620060722
223	BA	424292	29/06/2000	15/04/2000	2001	PROGETTO PESCA SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BISCEGLIE	BA	'05547190727
224	BA	454914	04/02/2003	19/03/2003		PROGETTO PROGRESSO PUGLIA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	BA	'05994360724
225	BA	251114	19/02/1996	12/11/1984	2001	PROGRESSO E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITA=TA	MOLFETTA	BA	'03277250720

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
226	BA	331446	19/02/1996	19/06/1995	2005	PUGLIA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	MODUGNO	BA	'04758760724
227	BA	411969	05/07/1999	03/10/1999	2001	PULIFAST - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BARI	BA	'05312590721
228	BA	469442	10/07/2004	15/09/2004	2005	QUADRIFOGLIO D'ARGENTO - SOCIETA' COOPERATIVA	MONOPOLI	BA	'06202270721
229	BA	426960	18/10/2000	31/07/2000	2004	RADICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAMMICHELE DI BARI	BA	'05585020729
230	BA	445901	06/04/2002	17/05/2002		REAL COOP PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BITONTO	BA	'05863660725
231	BA	420993	14/03/2000	29/12/1999		RECORD 2000 - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GIOIA DEL COLLE	BA	'02160090722
232	BA	387820	06/07/1999	13/03/1997	2006	RES RUSTICA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CORATO	BA	'04995690726
233	BA	164953	19/02/1996	18/04/1974	2004	RISORGIMENTO - COOPERATIVA SOCIALE	MODUGNO	BA	'00576830723
234	BA	459316	15/10/2003	30/07/2003	2004	RISORSE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MOLA DI BARI	BA	'06037280721
235	BA	478666	08/03/2005	21/07/2005	2006	ROBINSON SOCIETA' COOPERATIVA	GRAVINA IN PUGLIA	BA	'06334880728
236	BA	477905	07/06/2005	14/06/2005		S.C. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	ALTAMURA	BA	'06323970720
237	BA	470438	11/11/2004	21/10/2004	2006	S.D.S. SOCIETA' DI SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	BA	'06215130722
238	BA	427518	18/12/2000	13/09/2000	2001	S.E.T.A. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. SERVIZI EDILI TECNOLOGICI E AMBIENTALI	GIOIA DEL COLLE	BA	'05579330720
239	BA	398775	03/10/1998	12/02/1997	2006	SAN CAMILLO - SOCIETA' COOPERATIVA	BARI	BA	'05084830727
240	BA	422135	04/10/2000	17/02/2000	2003	SAN GIORGIO - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	RUTIGLIANO	BA	'05491840723
241	BA	439961	18/01/2002	12/03/2001		SECURITY OPERATOR - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BARI	BA	'05785130724
242	BA	436032	07/12/2001	17/05/2001		SER.COM. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	BA	'05701840729
243	BA	418914	03/01/2000	25/11/1999		SERENA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	BARLETTA	BA	'05465290723
244	BA	315897	19/02/1996	22/03/1993		SERPEDIL COSTRUZIONI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LI-MITATA	SANTERAMO IN COLLE	BA	'02150410724
245	BA	337620	06/10/1996	17/02/1996	2005	SKIPPER FISH - SOCIETA' COOPERATIVA	MOLA DI BARI	BA	'04837700725
246	BA	435915	07/10/2001	15/06/2001	2004	SMERALDA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	MOLA DI BARI	BA	'05717590722
247	BA	443114	16/04/2002	25/02/2002	2003	SOARA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L	BARI	BA	'05827480723
248	BA	479522	15/09/2005	09/02/2005	2005	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA LA MARGHERITA	BARLETTA	BA	'06347600725
249	BA	132181	19/02/1996	03/10/1965	2003	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA DIANA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ALTAMURA	BA	'02467670721
250	BA	296439	19/02/1996	26/05/1990	2004	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA D.E. G.E.A. A R.L.	MOLFETTA	BA	'04154990727

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
251	BA	293151	19/02/1996	17/01/1990	2001	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA DIOMEDEA A R.L.	MOLFETTA	BA	'04103210722
252	BA	300775	19/02/1996	13/02/1991	2003	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA ECO A R.L.	MOLFETTA	BA	'04211620721
253	BA	412908	17/06/1999	26/03/1999	2005	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA EUROCASA	BARLETTA	BA	'05340400729
254	BA	195371	19/02/1996	04/07/1981	2001	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA IL TETTO S.R.L. .	GRAVINA IN PUGLIA	BA	'02540650724
255	BA	475157	04/06/2005	25/03/2005	2005	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA MIDA	BARI	BA	'06290800728
256	BA	408476	02/05/1999	11/06/1998	2005	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA VALENTINA	POLIGNANO A MARE	BA	'05254540726
257	BA	293635	19/02/1996	23/02/1990		SOCIETA' COOPERATIVA EUROPA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GRAVINA IN PUGLIA	BA	'04103980720
258	BA	253186	19/02/1996	05/10/1973	2004	SOCIETA' COOPERATIVA FACCHINI MERCATO ORTOFRUTTICOLO L'ARDITA A R.L.	BARI	BA	'00426500724
259	BA	241935	19/02/1996	24/11/1983		SOCIETA' COOPERATIVA PROGETTO 83 A R.L.	NOICATTARO	BA	'03086320722
260	BA	428474	12/11/2000	10/12/2000		SPLENDOR CASA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVOROA RESPONSABILITA' LIMITATA	POLIGNANO A MARE	BA	'05612450725
261	BA	176674	19/02/1996	06/03/1977	2004	STEA FRA DIPENDENTI FIAT ED ALTRI SOC.COOP. EDILIZIA A R.L.	BARI	BA	'00984140723
262	BA	419526	02/07/2000	12/02/1999	2006	STENOTIPIA UNO TEMPORE - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVRO	TRANI	BA	'05432730728
263	BA	422263	17/04/2000	21/01/2000	2000	STUPOR MUNDI - ACCADEMIA DI STUDI INIZIATICI E FEDERICIANI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILI	BARI	BA	'05473590726
264	BA	441968	18/03/2002	02/01/2002	2002	SUD LIFT PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	BARI	BA	'05813710729
265	BA	477858	07/06/2005	16/06/2005	2005	SUD TRANSPORT - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	BA	'06322930725
266	BA	466848	20/01/2005	03/09/1999		T.F. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MOLFETTA	BA	'02048200980
267	BA	424990	31/07/2000	04/11/2000		TECNOART PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MODUGNO	BA	'05529660721
268	BA	426598	10/09/2000	26/07/2000	2003	TEK.IMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	BA	'05565760724
269	BA	433125	04/09/2001	03/09/2001		TELETABIS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L	BARI	BA	'93257360722
270	BA	433101	04/09/2001	28/03/2001	2001	TIME WORK SERVICE SOCIETA'COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MODUGNO	BA	'05682130728
271	BA	290755	19/02/1996	13/10/1989	2003	TORRE MINO - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	MOLFETTA	BA	'04064120720
272	BA	427443	27/10/2000	13/06/2000	2001	TRANSPORT LOGISTIC SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	BA	'05549860723
273	BA	336136	19/02/1996	05/09/1973	2006	TRASPORTI SAN DOMENICO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ALTAMURA	BA	'00321320723
274	BA	470172	23/11/2004	14/10/2004		TREBI' - SOCIETA' COOPERATIVA	MINERVINO MURGE	BA	'06212390725
275	BA	441674	03/04/2002	16/01/2002		ULISSE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MODUGNO	BA	'05812620721

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
276	BA	427317	11/06/2000	09/08/2000		ULTRA CLEAN - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BARI	BA	'05576510720
277	BA	406567	11/04/1998	09/09/1998	2005	VIGILCOOP GRAVINA SEVIZI SPECIALI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GRAVINA IN PUGLIA	BA	'05214400722
278	BA	449180	30/09/2002	30/08/2002	2006	VITEMA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CORATO	BA	'05902530723
279	BA	477289	06/06/2005	16/05/2005	2006	VOLER VOLARE COOPERATIVA SOCIALE	BARI	BA	'06313910728
280	BA	446211	06/11/2002	23/05/2002	2006	WORK AND SERVICES - SOCIETA' COOPERATIVA	BARI	BA	'05866010720
281	BA	478950	09/09/2005	08/04/2005	2006	WORK IN PROGRESS - SOCIETA' COOPERATIVA	BARI	BA	'06339400720
282	BA	410917	04/07/1999	26/02/1999	2001	YOGO COMMERCIALE, SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILIT L LIMITATA	BARI	BA	'05312810723
283	BA	431259	03/01/2001	24/01/2001	2001	ZAFFIRO SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	BITONTO	BA	'05643400723
284	BR	109569	06/05/2001	30/03/2001	2006	A Z SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	BRINDISI	BR	'01930760747
285	BR	63747	19/02/1996	30/09/1988	2003	A.S.L. SOC.COOP. A.R.L.	FRANCAVILLA FONTANA	BR	'01404750745
286	BR	109045	05/03/2001	02/01/2001	2001	AGRICOLA FISCHETTO PICCOLA SOCIETA'COOPERATIVA A R.L.	BRINDISI	BR	'01923570749
287	BR	121379	11/07/2005	29/09/2005		AGRIGARDEN - SOCIETA' COOPERATIVA	OSTUNI	BR	'02109690749
288	BR	115295	21/11/2003	19/05/2003	2006	ALFA SEIT SERVIZI, EDILIZIA, IMPIANTI TECNOLOGI SOCIETA' COOPE- RATIVA	MESAGNE	BR	'02018690749
289	BR	73036	19/02/1996	02/01/1995	2005	ALIOTH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MESAGNE	BR	'01665420749
290	BR	113079	12/09/2002	13/08/2002		ANGELIS PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	FRANCAVILLA FONTANA	BR	'01987400742
291	BR	72351	19/02/1996	24/06/1994	2006	ARTIGIAN COOP A R.L.	SAN PIETRO VERNOTICO	BR	'01622600748
292	BR	110959	12/07/2001	26/10/2001		AZZURRA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	FRANCAVILLA FONTANA	BR	'01955400740
293	BR	107404	19/09/2000	22/06/2000		BETON TRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA	BRINDISI	BR	'01897440747
294	BR	108441	22/01/2001	28/11/2000		BRINTAXI SOCIETA' COOPERATIVA TRA TASSISTI E CONDUCENTI	BRINDISI	BR	'01913480743
295	BR	114851	21/11/2003	04/03/2003	2004	C. M. S. SOCIETA' COOPERATIVA	MESAGNE	BR	'02015290741
296	BR	108759	22/02/2001	19/12/2000		C.O.M. PICCOLA COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA MESAGNE AR.L	MESAGNE	BR	'01919870749
297	BR	112949	19/11/2002	25/06/2002	2003	CAMILLA 2002 - EDILIZIA POPOLARE ECONOMICA SOC. COOP. A R.L.	BRINDISI	BR	'01983740745
298	BR	39456	19/02/1996	16/12/1975	2005	CAMPODORO	TORRE SANTA SUSANNA	BR	'00213920747
299	BR	22895	19/02/1996	28/03/1955		CANTINA COOPERATIVA FONDIARIA TORCHIAROLO	TORCHIAROLO	BR	'00060990744
300	BR	120223	19/05/2005	04/09/2005		CASA SICURA PER TUTTI SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	BRINDISI	BR	'02095570749

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
301	BR	116665	27/02/2004	28/01/2004		CEGLIE SUMMER CAMP - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CEGLIE MESSAPICA	BR	'02044380745
302	BR	102786	10/08/1998	26/08/1998	2005	CENTRO D'EXPERTISE SOCIETA' COOPERATIVA	ERCHIE	BR	'01812770749
303	BR	113658	27/12/2002	20/11/2002	2003	CHIARA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	FASANO	BR	'01998390742
304	BR	122473	28/02/2006	02/10/2006		CHIRIVI' SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	SAN DONACI	BR	'02124940749
305	BR	43477	19/02/1996	10/09/1979		CIRCOLO AZIENDALE DIPENDENTI - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BRINDISI	BR	'00263730749
306	BR	60795	19/02/1996	18/02/1987	2005	CO.FID.ART. SOC. COOPER. A R.L. CONSORZIO DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI TRA IMPRESE ARTIGIANE E PICCOL	BRINDISI	BR	'91006290745
307	BR	123723	09/06/2006	22/08/2006	2006	CO.TRA.SE. - SOCIETA' COOPERATIVA	CEGLIE MESSAPICA	BR	'02141610747
308	BR	108141	01/08/2001	10/12/2000		COLOMBO SERVICE PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	BRINDISI	BR	'01907820748
309	BR	60132	19/02/1996	10/06/1986	2004	COM.FI.DI. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BRINDISI	BR	'91005930747
310	BR	108874	29/05/2001	02/01/2001	2001	CONSORZIO DI IMPRESE DELL'AREA P.I.P. SOCIETA'COOPERATIVA A R.L.	LATIANO	BR	'01924120742
311	BR	113660	27/12/2002	22/11/2002	2003	COOP. AGRICOLA SANTA MARIA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MESAGNE	BR	'01997990740
312	BR	106601	19/04/2000	21/12/1977		COOP. AUTOTRASPORTI SUD ADRIATICA FASANO C.A.S.A.F.	FASANO	BR	'00223010745
313	BR	106616	21/04/2000	30/12/1999	2001	COOPERATIVA AGRICOLA APICELLA, PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	SAN PIETRO VERNOTICO	BR	'01874020744
314	BR	43778	19/02/1996	11/06/1979	2001	COOPERATIVA AGRICOLA CAMPANA	MESAGNE	BR	'00269150744
315	BR	102659	13/10/1998	05/04/1998	2001	COOPERATIVA COSTRUZIONE ELETTRICA MANUTENZIONE IMPIANTI A R.L.	BRINDISI	BR	'01811290749
316	BR	37085	19/02/1996	24/11/1972	2003	COOPERATIVA DI FACCHINAGGIO AUSONIA	SAN VITO DEI NORMANNI	BR	'00081100745
317	BR	45138	19/02/1996	07/08/1980	2003	COOPERATIVA EDILIZIA DIANA ROSSA	BRINDISI	BR	'00626970743
318	BR	59521	19/02/1996	31/01/1986		COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA LAMALUNGA CARBONELLI S.C. A R.L.	FASANO	BR	'01298860741
319	BR	42184	19/02/1996	03/12/1970		COOPERATIVA PRODUTTORI AGRICOLI	OSTUNI	BR	'00071500748
320	BR	121175	17/10/2005	09/09/2005		COOPERATIVA S.A.T.E.L. IMPIANTI	VILLA CASTELLI	BR	'02106860741
321	BR	74663	19/02/1996	11/08/1995	2003	COOPERATIVA SOCIALE FUTURA SOC. COOP. A R.L.	OSTUNI	BR	'01697140745
322	BR	109749	20/06/2001	05/07/2001		COOPERATIVA SOCIALE SCOPRIAMO MERAVIGLIANDO A R.L.	BRINDISI	BR	'01935110740
323	BR	103012	26/11/1998	23/09/1998	2003	COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI E MANUTENZIONIA R.L. ONLUS	BRINDISI	BR	'01818000745
324	BR	60792	19/02/1996	20/01/1987	2006	COOPERATIVA SOCIALE VERDE SOLE MARE	SAN VITO DEI NORMANNI	BR	'01342320742
325	BR	108013	14/12/2000	07/07/2000		DI. GE. IU. PICCOLA SOCIETA'COOPERATIVA	FRANCAVILLA FONTANA	BR	'01900060748

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
326	BR	74331	19/02/1996	27/09/1995	2001	EDIL 96 SOC.COOP. A R.L.	FRANCAVILLA FONTANA	BR	'01693420745
327	BR	107138	07/07/2000	05/05/2000	2005	EDIL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO IN BREE EDIL SERVICE SCPL	MESAGNE	BR	'01891930743
328	BR	113340	20/02/2003	20/09/2002	2006	EDILORIA IMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA	ORIA	BR	'01989820749
329	BR	108960	20/03/2001	24/01/2001		EDILPRATO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L	BRINDISI	BR	'01924070749
330	BR	55210	19/02/1996	12/06/1983		ERAL SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BRINDISI	BR	'01202690747
331	BR	75500	08/09/1996	03/07/1996	2004	ESEDRA SOCIETA'COOPERATIVA A R. L.	FRANCAVILLA FONTANA	BR	'01848570733
332	BR	109346	30/05/2001	28/02/2001	2001	EURO SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CAROVIGNO	BR	'01927520740
333	BR	106584	04/11/2000	21/01/2000	2003	EUROPA 2000 SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA DI PRODUZIONE E LAVOR SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSAB	MESAGNE	BR	'01878160744
334	BR	68015	19/02/1996	06/10/1991	2003	EUROPA RESIDENCE SOC. COOP. A.C.L.I. A R.L.	MESAGNE	BR	'01482630744
335	BR	107190	29/06/2000	05/03/2000	2003	EUROSERVICE B.L.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CELLINO SAN MARCO	BR	'01891350744
336	BR	112171	14/06/2002	27/03/2002	2005	FAST SERVICE PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	OSTUNI	BR	'01975040740
337	BR	53755	19/02/1996	28/07/1959	2002	FINCREDITO SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	LATIANO	BR	'80003390749
338	BR	116103	17/12/2003	27/10/2003		FREE WATER SWIMMING-POOL PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MESAGNE	BR	'02034150744
339	BR	111189	23/01/2002	12/10/2001	2002	FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	BRINDISI	BR	'01962150742
340	BR	107191	22/06/2000	15/05/2000		FUTURE SERVICE SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	BRINDISI	BR	'01893110740
341	BR	121736	28/12/2005	18/11/2005	2006	G.A.C. & GIOIA - SOCIETA' COOPERATIVA	CEGLIE MESSAPICA	BR	'02115180743
342	BR	109809	06/12/2001	30/03/2001		G.E.D.A.S. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA AR.L	BRINDISI	BR	'01931900748
343	BR	123923	27/10/2006	27/07/2004		GESTIONI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FASANO	BR	'06188490723
344	BR	112939	08/12/2002	26/06/2002	2004	GI.MA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA AR.L	BRINDISI	BR	'01983930742
345	BR	114868	24/06/2003	04/04/2003	2003	HERMES & ISIDE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BRINDISI	BR	'02014540740
346	BR	102941	18/11/1998	29/09/1998	2001	I.E.T.I. COSTRUZIONI PICCOLA SOC.COOP. A R.L.	CELLINO SAN MARCO	BR	'01815990740
347	BR	119994	20/05/2005	14/02/2005		IL BASSOTTO COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	BRINDISI	BR	'02090850740
348	BR	61785	19/02/1996	08/06/1987	2003	IL LAVORO SOC. COOP. A R.L.	FASANO	BR	'01360970741
349	BR	113816	01/03/2003	19/12/2002		IL MOZZO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CEGLIE MESSAPICA	BR	'02000580742
350	BR	109745	06/12/2001	23/04/2001	2004	IN.SE.RA. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MESAGNE	BR	'01934550748

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
351	·BR	119522	03/02/2005	02/04/2005		INCALZA AUTORIPARAZIONI - SOCIETA' COOPERATIVA	CEGLIE MESSAPICA	BR	'02087270746
352	BR	106317	22/03/2000	17/01/2000		INTERSERVICE SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ORIA	BR	'01876380740
353	BR	76242	28/10/1996	26/07/1996		INTIMO SUD PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CEGLIE MESSAPICA	BR	'01727690743
354	BR	124197	17/11/2006	11/03/2006		ITAL CANTIERI SOCIETA' COOPERATIVA	LATIANO	BR	'02147710749
355	BR	122005	27/02/2006	22/12/2005		ITALCOSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	TORRE SANTA SUSANNA	BR	'02118190749
356	BR	123310	19/06/2006	23/05/2006		LA NOSTRA CASA SOCIETA' COOPERATIVA	CEGLIE MESSAPICA	BR	'02136970742
357	BR	37081	19/02/1996	21/11/1972	2003	LA RINASCENTE SOCIETA' COOPERATIVA DI FACCHINAGGIO A R.L.	SAN PIETRO VERNOTICO	BR	'00080960743
358	BR	109392	05/08/2001	13/02/2001		LA ROMANA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	MESAGNE	BR	'01928590742
359	BR	73850	19/02/1996	28/04/1995	2004	LA SORGENTE SOC.COOP. A R. L.	MESAGNE	BR	'01679730745
360	BR	118979	27/12/2004	23/11/2004		LA SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	BRINDISI	BR	'02077680748
361	BR	124220	22/11/2006	11/06/2006		LA SVOLTA SOCIETA' COOPERATIVA	BRINDISI	BR	'02147910745
362	BR	101702	28/04/1998	04/03/1998	2001	L'ASSUNTA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MESAGNE	BR	'01801440742
363	BR	112310	31/10/2002	18/04/2002		LECOLLINE PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	CEGLIE MESSAPICA	BR	'01977310745
364	BR	111557	05/06/2002	02/04/2002	2003	LIBERTAS S.C.A.R.L.	SAN PIETRO VERNOTICO	BR	'01969300746
365	BR	107351	25/09/2000	23/05/2000	2005	MEDIA SERVICE PUGLIA SOCIETA' COOPERATIVA	CEGLIE MESSAPICA	BR	'01896870746
366	BR	118233	21/09/2004	09/04/2004		MEIANA SYSTEM SOCIETA' COOPERATIVA	MESAGNE	BR	'02063400747
367	BR	116076	18/12/2003	15/11/2003		MIFRA MAGLIERIA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TORRE SANTA SUSANNA	BR	'02034270740
368	BR	109669	05/09/2001	04/11/2001	2004	MOVIT PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ARL	BRINDISI	BR	'01932830746
369	BR	109786	23/05/2001	05/10/2001		NET BRIN CAFE' PICCOLA COOP. A R.L.	BRINDISI	BR	'01935280741
370	BR	110623	19/10/2001	09/05/2001		NIGRO - SALUMI BIOLOGICI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VILLA CASTELLI	BR	'01948710742
371	BR	111901	19/06/2002	02/11/2002	2005	NOVA EDIL COSTRUZIONISOCIETA' COOPERATIVA	ERCHIE	BR	'01970020747
372	BR	109540	06/07/2001	24/03/2001	2005	NOVA LUX SOCIETA' COOPERATIVA	TORRE SANTA SUSANNA	BR	'01930770746
373	BR	111455	31/01/2002	01/07/2002	2003	NUOVA COOPERATIVA VALLE VERDE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L	FRANCAVILLA FONTANA	BR	'01965920745
374	BR	110272	09/07/2001	19/07/2001	2005	NUOVA EDILIZIA 2001 SOCIETA' COOPERATIVA	LATIANO	BR	'01943500742
375	BR	106485	27/03/2000	19/01/2000		OMNIA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	BRINDISI	BR	'01877710747

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
376	BR	109711	19/06/2001	27/04/2001	2003	ORTOPIU' PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN PIETRO VERNOTICO	BR	'01934110741
377	BR	104789	09/08/1999	06/04/1999	2006	ORTOSUD 2000 SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA DI PRODUZIONE E LAVORO	BRINDISI	BR	'01846190740
378	BR	104595	27/07/1999	03/12/1999		PICCOLA SOCIETA'COOPERATIVA ONDA BLU A R. L.	SAN VITO DEI NORMANNI	BR	'01836550747
379	BR	114482	20/03/2003	27/02/2003		PIRO' & C. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TORCHIAROLO	BR	'02009820743
380	BR	121772	12/07/2005	19/11/2005		PROGECO SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	BRINDISI	BR	'02115200749
381	BR	108892	21/03/2001	15/01/2001		PROGETTO NUOVO SUD PICCOLA SOCIETA'COOPERATIVA A R.L.	SAN VITO DEI NORMANNI	BR	'01919860740
382	BR	56790	19/02/1996	19/10/1984		PROGETTO VERDE SOC. COOP.A R.L.	CAROVIGNO	BR	'01229040744
383	BR	107831	20/10/2000	19/07/2000	2000	PROGRESSO DUEMILA SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	SAN VITO DEI NORMANNI	BR	'01900390749
384	BR	67819	19/02/1996	04/09/1991	2003	PROMART SOCIETA' COOPERATIVA RESPONSABILITA' LIMITATA	BRINDISI	BR	'01478750746
385	BR	106303	22/03/2000	01/11/2000	2004	PROMO. S. E F. (PROMOZIONE DI SERVIZI E FORMAZIONE) PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA A R. L.	SAN VITO DEI NORMANNI	BR	'01881160749
386	BR	113577	20/02/2003	24/10/2002		PULIBRIN SOCIETA' COOPERATIVA A RESPOSABILITA' LIMITATA	BRINDISI	BR	'01997510746
387	BR	35704	19/02/1996	09/06/1971	2003	RINASCITA AGRICOLA-SOC.COOP.R.L.	TORRE SANTA SUSANNA	BR	'00133610741
388	BR	121863	21/12/2005	12/12/2005		RISTORAZIONE OGGI - SOCIETA' COOPERATIVA	CEGLIE MESSAPICA	BR	'02117210746
389	BR	56417	19/02/1996	27/06/1984	2003	RISVEGLIO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	OSTUNI	BR	'01221940743
390	BR	112128	29/04/2002	14/03/2002		ROMA SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BRINDISI	BR	'01974170746
391	BR	105938	02/11/2000	12/01/1999		SERVIZI E SICUREZZA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	OSTUNI	BR	'01871580740
392	BR	114072	03/11/2003	27/12/2002		SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA - PROMO COOP. A R.L.	FRANCAVILLA FONTANA	BR	'02005160748
393	BR	118022	27/07/2004	07/05/2004	2004	SOCIETA' COOPERATIVA ATLANTIDE A R.L.	BRINDISI	BR	'02060220742
394	BR	109873	06/12/2001	05/11/2001	2006	SOCIETA' COOPERATIVA CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO	LATIANO	BR	'01937050746
395	BR	112958	29/11/2002	07/11/2002	2004	SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO ARIETE	BRINDISI	BR	'01985570744
396	BR	35973	19/02/1996	12/01/1971	2001	SOCIETA' COOPERATIVA DIPENDENTI OSPEDALIERI A.DI SUMMA	BRINDISI	BR	'00063750749
397	BR	105706	13/01/2000	12/02/1999	2004	SOCIETA' COOPERATIVA DISTRIBUZIONE STAMPA	CELLINO SAN MARCO	BR	'01869680742
398	BR	117743	23/06/2004	06/01/2004	2006	SOCIETA' COOPERATIVA FRANFULLO	BRINDISI	BR	'02058730744
399	BR	63710	19/02/1996	13/10/1988	2004	SOCIETA' COOPERATIVA ORTICOLA SUD A R.L.	BRINDISI	BR	'01412680744
400	BR	122577	03/09/2006	27/02/2006	2006	SOCIETA' COOPERATIVA SEVEN	BRINDISI	BR	'02126890744

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
401	BR	56889	19/02/1996	28/11/1984	2003	SOCIETA' COOPERRATIVA A R.L. NERVI EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE	BRINDISI	BR	'01232450740
402	BR	57239	19/02/1996	21/01/1985	2003	SOCOOP S.R.L.	TORCHIAROLO	BR	'01239170747
403	BR	38549	19/02/1996	26/02/1975	2005	SOLE LEVANTE COOPERATIVA EDILIZIA	FASANO	BR	'81004370748
404	BR	110109	26/07/2001	06/04/2001		SVILUPPO DEL SALENTO E COOPERAZIONE TRANS - ADRIATICA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	BRINDISI	BR	'01940230749
405	BR	108467	15/02/2001	15/12/2000	2003	SVILUPPO E LAVORO PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	TORRE SANTA SUSANNA	BR	'01916420746
406	BR	74998	19/02/1996	30/03/1979		TELERADIO SANVITO SOC COOP.	SAN VITO DEI NORMANNI	BR	'81005140744
407	BR	72208	19/02/1996	16/06/1994	2004	TRANSCOOP 2000 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CELLINO SAN MARCO	BR	'01621400744
408	BR	107028	14/06/2000	30/03/2000	2003	UTILITY SERVICE PICCOLA SOCIETA'COOPERATIVA A R.L.	SAN PANCRAZIO SALENTINO	BR	'01888450747
409	BR	117351	05/07/2004	04/07/2004		VARENNE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAROVIGNO	BR	'02053060741
410	BR	106792	06/08/2000	27/03/2000		VERDE 2000 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FASANO	BR	'01887840740
411	BR	117180	26/04/2004	18/03/2004		VERDE IMPIANTI - SOCIETA' COOPERATIVA	SAN VITO DEI NORMANNI	BR	'02050780747
412	BR	119396	16/02/2005	17/01/2005		VERDORO SOCIETA' COOPERATIVA.	FASANO	BR	'02086670748
413	BR	124285	12/06/2006	11/03/2006		VITA E SALUTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. IN SIGLA C.V.S. SOCIETA' COOPERATIVA O.N.L.U.	FASANO	BR	'02149610749
414	BR	106863	14/06/2000	03/07/2000		ZENIT SPORTING CLUB P.S.COOP. A R.L.	BRINDISI	BR	'01891410746
415	FG	226716	11/05/2001	10/11/2001		" IN SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L."	FOGGIA	FG	'03149320719
416	FG	228962	04/04/2002	03/08/2002	2005	2002 EURO FORMULA 3 - SOCIETA' COOPERATIVA	CERIGNOLA	FG	'03185430711
417	FG	236140	11/12/2003	17/10/2003	2003	5 STELLE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	RIGNANO GARGANICO	FG	'01530580677
418	FG	221468	28/11/2000	06/08/2000	2001	A.P.O. 2001 SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TORREMAGGIORE	FG	'03056710712
419	FG	249126	30/06/2006	06/09/2006	2006	A.P.R. TRANS - SOCIETA' COOPERATIVA	CARAPELLE	FG	'03470640719
420	FG	225052	07/03/2001	14/05/2001		A.XA.D. - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	MANFREDONIA	FG	'03125430714
421	FG	215251	06/11/1999	04/01/1999		ACQUA CHIARA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	LUCERA	FG	'02385540717
422	FG	225968	21/02/2003	07/12/2001		ACQUACOLTORI SIPONTINI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MANFREDONIA	FG	'03138090711
423	FG	248903	14/06/2006	24/05/2006		ADRIATIC SERVICE - SOC. COOP	STORNARA	FG	'03468880715
424	FG	251309	15/01/2007	27/12/2006		AGRICOLA MORETTI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA IN SIGLA AGRIMOR SOC.COOP.AGRICOLA	POGGIO IMPERIALE	FG	'03498490717
425	FG	230832	08/07/2002	07/04/2002		AGRIFIORE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CARAPELLE	FG	'03206450714

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
426	FG	150355	19/02/1996	19/05/1987	2003	AGRITRESS SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	CERIGNOLA	FG	'01630020715
427	FG	245392	28/09/2005	21/09/2005	2005	AGRITUR EDILMARCHE - SOC. COOP.	FOGGIA	FG	'03416700718
428	FG	136886	19/02/1996	10/02/1985		AGRIZOO - SOC. COOP. A R.L.	LUCERA	FG	'01498460714
429	FG	139211	19/02/1996	26/04/1986		ALLEVATORI E AGRICOLTORI DEL SUBAPPENNINO MERIDIONALE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMI	BOVINO	FG	'01547050714
430	FG	243818	17/05/2005	05/03/2005	2005	ANDROMEDA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	FOGGIA	FG	'03397110713
431	FG	243050	29/03/2005	18/03/2005	2006	ANGELI DEL SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CERIGNOLA	FG	'03388610713
432	FG	235704	27/10/2003	09/12/2003	2006	ASIA COSTRUZIONI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	APRICENA	FG	'03277460717
433	FG	224300	18/04/2001	19/03/2001	2003	ASS.O SCARL - ASSOCIAZIONE PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI	FOGGIA	FG	'03112730712
434	FG	224825	25/06/2001	04/12/2001	2005	ATLANTIDE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA SIGLABILE IN COOP.ATLANTIDE A R.L.	SANNICANDRO GARGANICO	FG	'03119920712
435	FG	222339	02/08/2001	20/11/2000		AURORA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CASTELLUCCIO DEI SAURI	FG	'03083960710
436	FG	222581	19/02/2001	18/12/2000	2001	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA	LUCERA	FG	'03088510718
437	FG	241063	11/10/2004	27/10/2004	2006	AUTOTRASPORTI GUERRIERI & FIGLI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSAB	STORNARELLA	FG	'03355670716
438	FG	225677	08/02/2001	25/06/2001	2006	AUXILIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LUCERA	FG	'03136580713
439	FG	219802	29/05/2000	22/02/2000		AZZURRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	FOGGIA	FG	'03009420716
440	FG	235033	07/07/2003	06/10/2003	2003	BRE.MA. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN SEVERO	FG	'03270600715
441	FG	233076	26/02/2003	17/01/2003		C.B.C. COSTRUZIONI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LUCERA	FG	'03244780718
442	FG	216060	09/02/1999	16/06/1999		CAFILO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SAN GIOVANNI ROTONDO	FG	'02374930713
443	FG	230012	31/05/2002	16/05/2002	2002	CAMPIVERDI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	STORNARA	FG	'03199080718
444	FG	206255	10/06/1997	25/07/1997	2001	CAPITANATA 2000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	FOGGIA	FG	'02259680714
445	FG	237695	03/03/2004	18/02/2004	2006	CAPPELLARI TRASPORTI SOC. COOP. A R.L.	CERIGNOLA	FG	'03312930716
446	FG	227644	24/01/2002	19/12/2001	2003	CARPINELLI FRANCESCO E ANTONIO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R. L	PIETRAMONTECORVINO	FG	'03162180719
447	FG	236106	11/12/2003	23/10/2003	2006	CASEIFICIO NONNO GENNARO SOCIETA' COOPERATIVA	MANFREDONIA	FG	'03285610717
448	FG	222444	16/02/2001	12/01/2000	2003	CAVALLERIZZA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	ORDONA	FG	'03085900714
449	FG	213544	22/02/1999	26/11/1998	2001	CENTOPOZZI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE A R.L.	RIGNANO GARGANICO	FG	'02354330710
450	FG	222135	18/12/2000	10/06/2000	2001	CENTRO OTTICO GROUP - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	LUCERA	FG	'03075130710

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
451	FG	214871	19/05/1999	22/01/1999		COMMUNIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	FG	'02337210716
452	FG	236539	22/12/2003	15/12/2003		COMPAGNIA ITALIANA OPERE SPECIALI - SOCIETA' COOPERATIVA (IN SIGLA: C.I.O.S.	FOGGIA	FG	'03296120714
453	FG	235463	09/11/2003	30/07/2003	2005	CON.ART.E.A. CONSORZIO ARTIGIANI EDILI E AFFINI	APRICENA	FG	'03274530710
454	FG	170684	05/04/1998	22/05/1996	2004	CONSORZIO ABITARE S.C.R.L.	MANFREDONIA	FG	'02173660719
455	FG	165528	19/02/1996	26/01/1995	2001	CONSORZIO LE COSTALLAZIONI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MANFREDONIA	FG	'02090010717
456	FG	221241	10/03/2000	14/10/1999		CONSORZIO ORTO NATURA C.O.N.A. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SAN MARCO IN LAMIS	FG	'02425460710
457	FG	243561	05/03/2005	05/05/2000		CONSORZIO SVILUPPO ATTIVITA' IMPRENDITORIALI PER L'INFORMATION COMUNICATION THECNOLOGIES - SOCIET	FOGGIA	FG	'07987440018
458	FG	226442	24/10/2001	19/09/2001	2001	COOP. AGRICOLA EURO G.I.A. A R.L.	ORTA NOVA	FG	'03144380718
459	FG	133588	19/02/1996	13/07/1984	2003	COOPERATIVA AGRICOLA AGRICOOP - 84, SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ORTA NOVA	FG	'01396940718
460	FG	229036	04/12/2002	13/03/2002		COOPERATIVA AGRICOLA FONTANA ROSA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MANFREDONIA	FG	'03184310716
461	FG	245913	11/08/2005	11/04/2005		COOPERATIVA AGRICOLA NUOVA AGRICOLTURA	CERIGNOLA	FG	'03425200718
462	FG	159906	19/02/1996	15/02/1993	2006	COOPERATIVA AGRICOLA ORTOSUD DEL GARGANO A.R.L.	POGGIO IMPERIALE	FG	'01978230710
463	FG	216453	23/09/1999	07/08/1999	2001	COOPERATIVA ARTIGIAN GARGANO VIESTE A R.L.	VIESTE	FG	'02380320719
464	FG	137238	19/02/1996	28/11/1972	2004	COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA DELLA PROVINCIA DI FOGGIA A.R.L	SAN SEVERO	FG	'84000650717
465	FG	229000	15/04/2002	03/01/2002		COOPERATIVA CAPITANATA - GESTIONE SERVIZI PUBBLICI - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MARGHERITA DI SAVOIA	FG	'03187170711
466	FG	170230	30/10/1997	17/04/1996	2006	COOPERATIVA CONTESSA AGRICOLA - SOCIETA' COOPERATIVA	STORNARA	FG	'00904480712
467	FG	246759	24/01/2006	01/12/2006	2006	COOPERATIVA EDILIZIA SAN PIETRO	VIESTE	FG	'03437290715
468	FG	226771	13/11/2001	26/10/2001	2003	COOPERATIVA FORESTALE IL BOSCO DELL'ISOLA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LESINA	FG	'03151630716
469	FG	214916	05/07/1999	25/02/1999		COOPERATIVA IL TUCANO A R.L.	VICO DEL GARGANO	FG	'02375650716
470	FG	250499	11/06/2006	18/10/2006		COOPERATIVA RINASCENTE	LESINA	FG	'03489510713
471	FG	138701	19/02/1996	25/02/1986	2000	COOPERATIVA S.MICHELE DI PRODUZIONE E LAVORO EDILE A R.L.	VICO DEL GARGANO	FG	'01533440713
472	FG	221642	11/03/2000	27/07/2000	2003	COOPERATIVA SOCIALE ELEKTRA PROJECT SYSTEM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	CERIGNOLA	FG	'03073320719
473	FG	246420	23/12/2005	12/02/2005	2006	COOPERATIVA SOCIALE NUOVA ARPANA	FOGGIA	FG	'03430430714
474	FG	218987	03/07/2000	19/01/2000	2006	COOPERATIVA SOCIALE XENIA - ONLUS	FOGGIA	FG	'03016420717
475	FG	243532	05/05/2005	04/04/2005	2005	COSTRUIRE MODERNO SOCIETA' COOPERATIVA	LESINA	FG	'03391130717

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
476	FG	249239	07/05/2006	21/06/2006		CREARE INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MANFREDONIA	FG	'03471830715
477	FG	248157	04/12/2006	27/03/2006	2006	CSF - CENTRO SERVIZI FUNEBRI - SOCIETA' COOPERATIVA	FOGGIA	FG	'03454990718
478	FG	147446	19/02/1996	10/07/1988	2000	CSS INFORMATICA SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FOGGIA	FG	'01731820716
479	FG	237671	03/03/2004	18/02/2004	2006	D.L. TRASPORTI SOC. COOP. A R.L.	ASCOLI SATRIANO	FG	'03312960713
480	FG	248301	26/04/2006	13/04/2006		D'ARASMO CARBURANTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ORTA NOVA	FG	'03460510716
481	FG	227137	12/06/2001	22/11/2001	2006	DEDALO SOCIETA' COOPERATIVA	TRINITAPOLI	FG	'03157330717
482	FG	216745	10/11/1999	07/06/1999	2001	DEL PARCO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SANNICANDRO GARGANICO	FG	'02419390717
483	FG	224475	28/05/2001	27/03/2001	2004	DELICE CONSERVE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	STORNARA	FG	'03116420716
484	FG	168484	19/02/1996	03/04/1980		DI VITTORIO 80 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FOGGIA	FG	'94000690712
485	FG	215142	25/05/1999	02/11/1999	2006	DIMENSIONE SOCIALE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	FOGGIA	FG	'02372710711
486	FG	225206	15/06/2001	05/08/2001	2001	DOBERMAN SERVIZI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FOGGIA	FG	'03124260716
487	FG	165972	19/02/1996	28/12/1994		DOMUS DAUNA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MANFREDONIA	FG	'02078510712
488	FG	243996	06/06/2005	05/12/2005		DOMUS SOCIETA' COOPERATIVA	LESINA	FG	'03398270714
489	FG	226650	31/10/2001	10/05/2001		DON ANSELMO DA CASAMARI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CERIGNOLA	FG	'03150080715
490	FG	225248	25/07/2001	14/05/2001	2005	DRION SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	SAN SEVERO	FG	'03124990718
491	FG	210496	23/09/1998	23/04/1998	2001	ECO PARCO DUEMILA - SOC. COOP. A R.L.	PESCHICI	FG	'02314320710
492	FG	137869	19/02/1996	02/06/1986	2001	ECOLVIVA - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	SAN GIOVANNI ROTONDO	FG	'01529110718
493	FG	246431	27/12/2005	12/07/2005		ECOSPHERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FOGGIA	FG	'03431090715
494	FG	228095	03/05/2002	22/01/2002	2002	ECOVERDE MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	FOGGIA	FG	'03170710713
495	FG	157353	19/02/1996	02/04/1992	2001	EDECO SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE ARL	VIESTE	FG	'01915180713
496	FG	245171	16/09/2005	09/09/2005		EDIL COOP SOCIETA' COOPERATIVA	LESINA	FG	'03412980710
497	FG	250448	30/10/2006	21/10/2006		EDIL COOP. NOEL SOCIETA' COOPERATIVA	LESINA	FG	'03488790712
498	FG	243401	21/04/2005	04/01/2005	2006	EDIL COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	APRICENA	FG	'03389900717
499	FG	213518	19/02/1999	28/11/1998		EDIL FUTURA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LUCERA	FG	'02354870715
500	FG	228588	22/04/2002	03/01/2002	2003	EDIL MODERNA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LESINA	FG	'03180770715

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
501	FG	230177	17/06/2002	31/05/2002	2002	EDIL PORTORECANATI SOCIETA' COOPERATIVA	LESINA	FG	'03200890717
502	FG	235614	23/09/2003	09/08/2003	2003	EDIL3ERRE SOCIETA' COOPERATIVA	MARGHERITA DI SAVOIA	FG	'03277680710
503	FG	126026	19/02/1996	15/02/1982	2005	EDIL-BOVINO/82 - SOC. COOP. EDILIZIA A R.L.	BOVINO	FG	'01047460710
504	FG	225560	27/08/2001	06/08/2001	2001	EDILCOOP- PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN SEVERO	FG	'03133350714
505	FG	223255	13/04/2001	30/01/2001	2001	EDILDEMA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LUCERA	FG	'03100090715
506	FG	227648	23/01/2002	01/12/2002		EDILTUTTO PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	LESINA	FG	'03168180713
507	FG	234173	24/04/2003	04/07/2003	2003	ELLE UNO SERVIZI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BOVINO	FG	'03259690711
508	FG	226089	20/09/2001	08/03/2001	2001	EMME ERRE ARGENTI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	CERIGNOLA	FG	'03140060710
509	FG	238257	29/03/2004	18/03/2004	2005	ERREGIBI IMPIANTI - SOCIETA' COOPERATIVA	FOGGIA	FG	'03320590718
510	FG	225879	21/08/2001	25/07/2001		EURO COOP COSTRUZIONI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TRINITAPOLI	FG	'03138590710
511	FG	233495	14/03/2003	17/02/2003	2006	EUROEDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA	LESINA	FG	'03245510718
512	FG	209645	13/10/1998	19/03/1998	2005	EUROGARGANO- PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA, SIGLA	MANFREDONIA	FG	'02307290714
513	FG	218954	19/04/2000	13/12/1999		EURONATURA 2000 SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MANFREDONIA	FG	'03027670714
514	FG	217147	17/11/1999	09/09/1999	2001	EUROPLASTIK PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ORTA NOVA	FG	'02415180716
515	FG	224322	26/06/2001	15/03/2001	2001	EUROPUGLIA TRASPORTI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN SEVERO	FG	'03114170719
516	FG	224766	16/05/2001	05/02/2001	2001	EUROTRASPORTI MARINO & C. - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	TRINITAPOLI	FG	'03122210713
517	FG	166886	19/02/1996	07/10/1995		EXODUS - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	APRICENA	FG	'02116450715
518	FG	203830	10/09/1997	31/12/1996	2005	FIOR DI PUGLIA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	FOGGIA	FG	'02207940715
519	FG	215996	08/11/1999	24/02/1999		FR CENTER PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FOGGIA	FG	'02376840712
520	FG	238929	05/10/2004	26/04/2004	2006	GAIA & AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B	LUCERA	FG	'03327660712
521	FG	222442	03/02/2001	14/11/2000	2001	GARGANO SERVIZI TURISMO AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	MANFREDONIA	FG	'03088450717
522	FG	231709	12/10/2002	10/04/2002	2004	GELOSO - SOCIETA' COOPERATIVA	TRINITAPOLI	FG	'03219320714
523	FG	249904	10/02/2006	24/07/2006	2006	GENCO SOCIETA' COOPERATIVA	FOGGIA	FG	'03476920719
524	FG	221375	30/10/2000	22/06/2000	2001	GHIUNE'-PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FOGGIA	FG	'03070120716
525	FG	128128	19/02/1996	18/12/1982	2005	GIARDINO - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BOVINO	FG	'01236150718

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
526	FG	207012	16/02/1998	10/06/1997	2001	GIUBILEO - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SANNICANDRO GARGANICO	FG	'02268290711
527	FG	242119	02/10/2005	24/01/2005	2006	GREEN SERVICE COOPERATIVA SOCIALE	STORNARA	FG	'03376320713
528	FG	114777	19/02/1996	06/05/1980	2005	HABITAT 80 - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	MANFREDONIA	FG	'00958870719
529	FG	220363	06/12/2000	18/04/2000		HORTA CONSERVE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FOGGIA	FG	'03043860711
530	FG	227191	01/02/2002	12/05/2001	2003	I SAPORI DELLA DAUNIA ANTICA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	PIETRAMONTECORVINO	FG	'03160010710
531	FG	250108	10/03/2006	25/09/2006		I.GE.CO. SOCIETA' COOPERATIVA	FOGGIA	FG	'03483910711
532	FG	246730	23/01/2006	18/01/2006		IADIMM - SOC. COOP.	FOGGIA	FG	'03439820717
533	FG	219197	04/03/2000	14/02/2000	2001	IAPIZ - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FOGGIA	FG	'03024870713
534	FG	226844	16/11/2001	10/08/2001		IL PRINCIPE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	SAN SEVERO	FG	'03148020716
535	FG	141932	19/02/1996	15/01/1987	2001	IL SOLE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LUCERA	FG	'01602920710
536	FG	221482	11/03/2000	26/07/2000		IL VECCHIO CASARO DAL 1880 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A. R. L	MANFREDONIA	FG	'03065100715
537	FG	227384	16/04/2002	12/06/2001	2005	IMPEGNO SOCIALE -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	FOGGIA	FG	'03160450718
538	FG	231748	14/11/2002	16/10/2002		IN NOMINE BACCI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ASCOLI SATRIANO	FG	'03220820710
539	FG	226635	30/10/2001	10/05/2001		IN TRADE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FOGGIA	FG	'03149330718
540	FG	231604	11/08/2002	10/09/2002	2006	INSIEME - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SAN SEVERO	FG	'03219840711
541	FG	248371	05/02/2006	20/04/2006		ISTITUTO VIGILANZA EUROPOL - SOC. COOP.	FOGGIA	FG	'03462420716
542	FG	251056	20/12/2006	12/07/2006	2006	ITAL TRASPORTI - SOCIETA' COOPERATIVA	ORTA NOVA	FG	'03497010714
543	FG	223082	05/07/2001	17/01/2001	2003	ITALIA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	VIESTE	FG	'03101090714
544	FG	245234	22/09/2005	09/07/2005		KOMUNIKA - SOCIETA' COOPERATIVA	LUCERA	FG	'03413460712
545	FG	238342	04/05/2004	19/03/2004	2005	LA D.P. TRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA	ORTA NOVA	FG	'03320990710
546	FG	164349	19/02/1996	22/04/1994	2001	LA FEDELISSIMA SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE ARL	VIESTE	FG	'02042220711
547	FG	222254	29/12/2000	10/04/2000	2003	LA MISERICORDIA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN SEVERO	FG	'03073220711
548	FG	237914	03/11/2004	14/02/2004		LA MOLDAUNA S. COOP. A R.L.	SAN PAOLO DI CIVITATE	FG	'03316000714
549	FG	218162	02/07/2000	12/06/1999	2003	LA NORMANNA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R. L.	ANZANO DI PUGLIA	FG	'02435340712
550	FG	248518	05/11/2006	22/02/1990	2006	LA NUCERIA SOCIETA' COOPERATIVA	LESINA	FG	'02658040650

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
551	FG	236951	29/01/2004	09/10/2003	2003	LA P. & C. TRASPORTI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ORTA NOVA	FG	'03283110710
552	FG	222045	25/01/2001	09/11/2000	2004	LA PALLA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	APRICENA	FG	'03069140717
553	FG	146039	19/02/1996	21/09/1987	2004	LA PINETINA - COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	CERIGNOLA	FG	'01685420711
554	FG	123011	19/02/1996	28/04/1981	2005	LA RINASCITA SOC COOP A R L	CARPINO	FG	'00599680717
555	FG	250634	15/11/2006	11/03/2006		LA SORGENTE COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A MUTUALITA' PREVALENTE A RL	VICO DEL GARGANO	FG	'03492540715
556	FG	146650	19/02/1996	24/02/1986	2006	LA SPERANZA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCADIA	FG	'01535500712
557	FG	216979	29/10/1999	09/06/1999		LA STORNARELLA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	STORNARELLA	FG	'02419300716
558	FG	247079	02/08/2006	31/01/2006		LA VALLE - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	FOGGIA	FG	'03443400712
559	FG	253197	05/03/2007	17/05/2006		LA VELA SOCIETA' COOPERATIVA	SANNICANDRO GARGANICO	FG	'03067420368
560	FG	242072	02/03/2005	14/01/2005	2006	LANUOVAASIA COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	APRICENA	FG	'03371430715
561	FG	244889	09/08/2005	27/07/2005	2006	LASALVIA TRASPORTI - SOC. COOP.	ORTA NOVA	FG	'03410310712
562	FG	224863	20/06/2001	30/04/2001	2003	LAVORO E PROGRESSO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN GIOVANNI ROTONDO	FG	'03124210711
563	FG	225546	08/01/2001	29/05/2001		L'AVVENIRE TRASPORTI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	ORTA NOVA	FG	'03133540710
564	FG	97999	19/02/1996	05/02/1971	2004	LE VILLETTE SOC COOP EDILIZIA A RESP LIMITATA	BOVINO	FG	'80002250712
565	FG	246962	02/01/2006	01/12/2006		LUCICA LUCICA - SOCIETA' COOPERATIVA	SAN SEVERO	FG	'03441590712
566	FG	244333	07/05/2005	31/05/2005	2006	LUMAN - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	TORREMAGGIORE	FG	'03402670719
567	FG	226938	26/11/2001	18/10/2001	2003	MAGNUM - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	LUCERA	FG	'03150300717
568	FG	221321	10/04/2000	08/02/2000		MANFREDONIA STUCCO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MANFREDONIA	FG	'03064370715
569	FG	238549	21/04/2004	04/06/2004		MARANATHA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	FOGGIA	FG	'03323790711
570	FG	238232	31/03/2004	25/03/2004	2005	MARTE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIIZIA A R. L.	LUCERA	FG	'03320830718
571	FG	234079	16/04/2003	04/08/2003		MARTIN SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE	VIESTE	FG	'03223440714
572	FG	224255	05/08/2001	16/03/2001	2001	MEDITERRANEA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN MARCO IN LAMIS	FG	'03112150713
573	FG	249602	09/04/2006	28/07/2006		MEDITERRANEA COSTRUZIONI COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE	FOGGIA	FG	'03477490712
574	FG	220989	09/11/2000	26/05/2000	2001	MEDITERRANEA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	RODI GARGANICO	FG	'03054960715
575	FG	220758	08/09/2000	19/05/2000		MG NET - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FOGGIA	FG	'03059250716

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
576	FG	219821	05/10/2000	22/03/2000	2006	NATRIX -SOC. COOP. A R.L.	LESINA	FG	'03034340715
577	FG	223393	04/05/2001	02/02/2001	2001	NATURA DISTRIBUZIONE - PICCOLA SOCIET L COOPERATIVA A RESPONSABILIT L LIMITATA	TRINITAPOLI	FG	'03101350712
578	FG	178938	18/09/1997	30/10/1996	2001	NAUTILUS - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MANFREDONIA	FG	'02195600719
579	FG	249180	28/06/2006	06/09/2006	2006	NEW BUILDERS SOCIETA' COOPERATIVA	POGGIO IMPERIALE	FG	'03470500715
580	FG	247823	24/03/2006	14/03/2006		NEW EDIL FUTURA - SOC. COOP.	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	FG	'03453530713
581	FG	248474	05/08/2006	27/04/2006	2006	NEW TRANSPORT - SOC. COOP.	CARAPELLE	FG	'03463500714
582	FG	223984	15/06/2001	26/02/2001		NOVAGRI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	POGGIO IMPERIALE	FG	'03107660718
583	FG	229071	04/12/2002	03/09/2002	2006	NUOVA EUROPEA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	STORNARA	FG	'03182820716
584	FG	250910	12/07/2006	12/05/2006		O.R.T.I.C. - SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA E TEMPO LIBERO A R.L..	FOGGIA	FG	'03496160718
585	FG	237931	03/11/2004	27/02/2004	2004	OASI DELLA SERENITA' - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA ONLUS	FOGGIA	FG	'03316970718
586	FG	219155	04/03/2000	18/01/2000		OCCULTO ARREDAMENTI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FOGGIA	FG	'03027190713
587	FG	160542	19/02/1996	30/03/1993	2004	ORTAGRI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A.R.L.	SAN SEVERO	FG	'01983500719
588	FG	224676	07/10/2001	23/04/2001	2001	ORTO SERRE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	STORNARELLA	FG	'03122270717
589	FG	246656	18/01/2006	29/12/2005		PANTO COOP SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FOGGIA	FG	'03433340712
590	FG	214566	27/04/1999	01/08/1999	2001	PESCHICI 2000 - PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.	PESCHICI	FG	'02361010719
591	FG	231878	12/05/2002	16/10/2002	2003	PICCOLA SOC. COOP. ECOLOGICA PADRE PIO A.R.L.	CARPINO	FG	'03223660717
592	FG	169477	06/06/1996	21/02/1996	2003	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA COOP. E.M.	MANFREDONIA	FG	'02154620716
593	FG	160430	19/02/1996	17/05/1993		PRIMATO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA .	FOGGIA	FG	'01986360715
594	FG	224790	06/04/2001	19/04/2001		PROGENART - PICCOLA SOCIETÀ' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LUCERA	FG	'03120160712
595	FG	209823	12/09/1998	25/03/1998	2001	PUGLIA SERVICE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CERIGNOLA	FG	'02309740716
596	FG	223335	14/05/2001	25/01/2001		QUATTRO D -PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	STORNARELLA	FG	'03099010716
597	FG	224791	06/04/2001	20/04/2001		RE DI CUORI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TORREMAGGIORE	FG	'03120880715
598	FG	223586	06/06/2001	02/08/2001	2005	REALI SITI SOCIETA' COOPERATIVA	STORNARA	FG	'03102910712
599	FG	223645	07/02/2002	02/07/2001	2001	RISORSA DEL GARGANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	CAGNANO VARANO	FG	'03105120715
600	FG	237672	03/02/2004	23/02/2004	2005	ROVERELLA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	FOGGIA	FG	'03313180717

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
601	FG	210408	22/06/1998	04/09/1998	2001	S.A.T. SERVIZI ALBERGHIERI E TURISMO - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	VIESTE	FG	'02311910711
602	FG	233616	19/03/2003	17/02/2003		S.COOP.2003 SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	FOGGIA	FG	'03246180719
603	FG	217698	01/12/2000	15/11/1999		SAGRI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SANNICANDRO GARGANICO	FG	'02431250717
604	FG	201148	11/08/1997	17/01/1997	2003	SALUS - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MONTE SANT'ANGELO	FG	'02209600713
605	FG	226714	11/02/2001	10/04/2001	2005	SAN CIRO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SANNICANDRO GARGANICO	FG	'03147500718
606	FG	223912	21/03/2001	03/07/2001		SAN FELICE DEL GARGANO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	APRICENA	FG	'03110320714
607	FG	221839	11/03/2000	06/05/2000	2004	SAN FRANCESCO SAVERIO COOPERATIVA SOCIALE A MUTUALITA' PREV ARL	FOGGIA	FG	'03055770717
608	FG	164182	19/02/1996	25/07/1994	2001	SAN GIUSEPPE - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	SAN MARCO IN LAMIS	FG	'02063570713
609	FG	143514	19/02/1996	13/07/1978	2003	SAN MARTINO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN GIOVANNI ROTONDO	FG	'00473810711
610	FG	219749	15/06/2000	15/03/2000	2003	SAN PADRE PIO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CERIGNOLA	FG	'03033520713
611	FG	226951	19/11/2001	13/11/2001	2004	SANTA MARIA DI ANZANO - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ANZANO DI PUGLIA	FG	'03155370715
612	FG	245128	15/09/2005	25/08/2005	2006	SANTA'ANNA SOC COOP AGRICOLA ARL A MUTUALITA' PREVALENTE	VICO DEL GARGANO	FG	'03412420717
613	FG	206716	17/12/1997	16/09/1997		SARAMBRA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	ORDONA	FG	'02267300719
614	FG	250243	10/12/2006	28/09/2006		SBAVERIE MERIDIONALI SOCIETA' COOPERATIVA	FOGGIA	FG	'03484750710
615	FG	233972	04/09/2003	15/03/2003		SCA PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	LESINA	FG	'03255570719
616	FG	228649	14/03/2002		2003	SCALIGERA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MANFREDONIA	FG	'03104340231
617	FG	223582	03/08/2001	14/02/2001		SERVICE OF MANUFACTURING - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'LIMITATA	ROSETO VALFORTORE	FG	'03101950719
618	FG	112155	19/02/1996		2004	SOC. COOP. EDILIZIA TEVERE A R.L.	FOGGIA	FG	'00484630710
619	FG	227940	28/02/2002	22/12/2001		SOC.COOP.LAV.SOLID. A R.L. V. BACHELET	TORREMAGGIORE	FG	'03167120710
620	FG	248213	26/04/2006	31/03/2006	2006	SOCIETA' COOPERATIVA - EDIL 2D	LESINA	FG	'03456810716
621	FG	215327	06/08/1999	29/06/1998	2001	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ICONAVETERE A R.L. - ONLUS	FOGGIA	FG	'94039830719
622	FG	113506	19/02/1996	31/01/1980	2003	SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. LA MONTANARA	SAN MARCO LA CATOLA	FG	'00566100715
623	FG	155915	19/02/1996	26/09/1991	2001	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA EUROCARCIOFI A R.L.	ORTA NOVA	FG	'01894850716
624	FG	217780	01/12/2000	07/09/1999		SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L. EURO 30	MATTINATA	FG	'02402250712
625	FG	165233	19/02/1996	28/12/1994	2003	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L. PETRULLO	SAN GIOVANNI ROTONDO	FG	'02080240712

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
626	FG	168660	19/02/1996	09/07/1978	2001	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A.R.L. TRE TORRI	TORREMAGGIORE	FG	'00448450718
627	FG	236541	22/12/2003	12/10/2003		SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA LA RIPA	FOGGIA	FG	'03295240711
628	FG	133268	19/02/1996	28/12/1983	2001	SOCIETA' COOPERATIVA AUTOTRASPORTI SIPONTINA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MANFREDONIA	FG	'01339110718
629	FG	216386	11/04/1999	06/07/1999	2001	SOCIETA' COOPERATIVA CARPINO A R.L.	CARPINO	FG	'02405140712
630	FG	167086	19/02/1996	07/03/1995	2004	SOCIETA' COOPERATIVA CENTERS BEAUTY HAIR	CERIGNOLA	FG	'02118620711
631	FG	222235	18/12/2000	26/09/2000		SOCIETA' COOPERATIVA COOP - PACKING A R. L.	LUCERA	FG	'03083500714
632	FG	114450	19/02/1996	03/10/1980	2003	SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUTTORI AGRICOLI A RESPONSABILITA' LIMITATA VITTORIO NAPOLITANO	CERIGNOLA	FG	'00950250712
633	FG	142026	19/02/1996	03/02/1987	2005	SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO QUADRIFOGLIO A RESPONSABILITA' LIMITATA	FOGGIA	FG	'01614060711
634	FG	248897	06/07/2006	24/05/2006		SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA - RESIDENCE COMPANY	CERIGNOLA	FG	'03467360719
635	FG	116117	19/02/1996	16/01/1981		SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. SO.CO.OPER	MANFREDONIA	FG	'00992290718
636	FG	168555	19/02/1996	27/03/1976	2004	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A.R.L. UFO	APRICENA	FG	'00418920716
637	FG	168580	19/02/1996	28/11/1985	2005	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A.R.L. HABITAT 6	FOGGIA	FG	'01513040715
638	FG	168517	19/02/1996	18/07/1980	2001	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A.R.L. LA PARENTE	FOGGIA	FG	'00593860711
639	FG	168433	19/02/1996	30/09/1980		SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A.R.L. VILLA FIORITA	FOGGIA	FG	'00977240712
640	FG	152617	19/02/1996	06/09/1990	2001	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA DEGLI ULIVI	MANFREDONIA	FG	'01835720713
641	FG	157540	19/02/1996	21/02/1990	2006	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA RICCARDO LOMBARDI	MATTINATA	FG	'01839950712
642	FG	245899	11/07/2005	11/02/2005	2005	SOCIETA' COOPERATIVA LA METEORITE	SAN MARCO IN LAMIS	FG	'03424380719
643	FG	217551	15/12/1999	11/05/1999	2005	SOCIETA' COOPERATIVA NUOVA MONDIAL TRASPORTI	CERIGNOLA	FG	'02427260712
644	FG	220482	17/07/2000	04/07/2000		SOCIETA' COOPERATIVA PESCATORI GOLFO DI MANFREDONIA A R.L.	MANFREDONIA	FG	'03056720711
645	FG	214800	05/05/1999	20/02/1999		SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ULISSE A R.L.	FOGGIA	FG	'02377940719
646	FG	242865	15/03/2005	21/02/2005		SOCIETA' COOPERATIVA TERRANOVA	POGGIO IMPERIALE	FG	'03382370710
647	FG	228141	14/02/2002	17/12/2001	2003	SOLARE- SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SANNICANDRO GARGANICO	FG	'03162050714
648	FG	216981	11/04/1999	22/07/1999	2001	STELLA ROSSA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ARL	VOLTURARA APPULA	FG	'02412460715
649	FG	234044	04/11/2003	04/05/2003	2006	STUDIO DANZA SOCIETA' COOPERATIVA	FOGGIA	FG	'03258190713
650	FG	224006	19/06/2001	03/06/2001		SUBMARE- PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	MARGHERITA DI SAVOIA	FG	'03110790718

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
651	FG	212765	19/01/1999	23/10/1998	2003	SUD AGRICOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	STORNARA	FG	'02349280715
652	FG	228702	15/03/2002	03/05/2002	2005	TECNECO SOCIETA' COOPERATIVA	PESCHICI	FG	'03182280713
653	FG	233022	20/02/2003	02/11/2003		TERRA DEL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	RIGNANO GARGANICO	FG	'03243700717
654	FG	215995	08/10/1999	26/03/1999		TERZO MILLENNIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	FOGGIA	FG	'02384730715
655	FG	220672	24/07/2000	02/05/2000		TESEO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN PAOLO DI CIVITATE	FG	'03021680719
656	FG	148399	19/02/1996	14/12/1988	2000	TRIO TRASPORTI - SOOC. COOP. A.R.L.	CERIGNOLA	FG	'01744650712
657	FG	239237	31/05/2004	05/11/2004	2006	UNIVERSO SOC. COOP. A R.L.	FOGGIA	FG	'03331080717
658	FG	250779	27/11/2006	14/11/2006	2006	V.R.L. TRASPORTI - SOC. COOP.	CERIGNOLA	FG	'03493500718
659	FG	238585	20/07/2004	16/03/2004	2004	VEGA SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA	SANNICANDRO GARGANICO	FG	'02551410364
660	FG	239072	17/05/2004	29/04/2004		WE CARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	FOGGIA	FG	'03328410711
661	LE	210844	04/09/1998	21/01/1998	2001	A.C.L.I. ACHILLE GRANDI - EDILIZIA POPOLARE ECONOMICA - SOC. COOP. A R.L.	LECCE	LE	'03208400758
662	LE	182854	06/03/1996	03/08/1996	2004	ACCADEMIA SALENTINA FORMAZIONE MANAGERIALE COOP. A R.L.	LECCE	LE	'03065160750
663	LE	227732	17/01/2002	19/01/2001	2001	ACCHIATURA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	LECCE	LE	'03510730751
664	LE	213613	18/08/1998	16/05/1998	2003	AGRI.COOP.CO A R.L.	GALATINA	LE	'03260380757
665	LE	231387	17/01/2002	22/11/2001	2003	ALISSIA - PICCOLA SOCIETA' COOP. A R.L.	LECCE	LE	'03589970759
666	LE	177936	19/02/1996	23/08/1994	2003	ALIXIAS SOCIETA' COOPERATIVA	ALEZIO	LE	'02879880751
667	LE	216679	05/07/1999	15/01/1999	2001	ANDROMEDA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LECCE	LE	'03320440757
668	LE	235059	06/11/2002	28/05/2002	2003	APULIA SERVICE PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	LECCE	LE	'03638750756
669	LE	230490	05/08/2002	19/09/2001	2005	ATM PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VEGLIE	LE	'03575730753
670	LE	251502	06/01/2005	02/06/2003		BRILE SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA	GALATINA	LE	'02007230747
671	LE	239668	04/09/2003	28/03/2003		C.R.M. CENTRO DI RICERCA MULTIMEDIALE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMIT	OTRANTO	LE	'03708680750
672	LE	252250	07/04/2005	31/05/2005		C.T.L. SOCIETA' COOPERATIVA	SAN CESARIO DI LECCE	LE	'03883010757
673	LE	95178	19/02/1996	11/09/1971		CENTRALE OLEORTICOLA SALENTINA *SOC. COOP. A R.L.	CALIMERA	LE	'00212910756
674	LE	231042	06/11/2002	10/11/2001	2003	CIERRE SERVICE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BOTRUGNO	LE	'03581840752
675	LE	224754	15/11/2000	30/08/2000	2004	COMPAGNIA DEI VIGNAIOLI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	LECCE	LE	'03473010753

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
676	LE	232693	04/11/2002	17/01/2002	2006	CONSORZIO PARTNER - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LECCE	LE	'03605240757
677	LE	252130	16/06/2005	05/06/2005		COOPERATIVA AGRICOLA SOLE DEL SALENTO	MATINO	LE	'03877360754
678	LE	159655	19/02/1996	02/03/1989	2004	COOPERATIVA AGRINATURA *SOC.COOP. A R.L.	GALATONE	LE	'02404870756
679	LE	125237	19/02/1996	15/03/1979	2001	COOPERATIVA DI CONSUMO VITO FAZZI A R.L.	LECCE	LE	'01100190758
680	LE	240930	07/07/2003	06/06/2003		COOPERATIVA LYTOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - ONLUS	CASARANO	LE	'03726480753
681	LE	259290	10/12/2006	15/09/2006		COOPERATIVA MULTISERVIZI ARCOBALENO - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CUTROFIANO	LE	'03985000755
682	LE	160501	19/02/1996	15/11/1989	2006	COOPERATIVA PESCATORI IL DELFINO	VERNOLE	LE	'02448360756
683	LE	156309	19/02/1996	28/12/1962		COOPERATIVA POLISETTORIALE LA CARAVELLA A R.L.	LECCE	LE	'80016640759
684	LE	182368	22/04/1996	02/05/1996	2003	COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO SOCIALE A R.L.	COPERTINO	LE	'03049590759
685	LE	127185	19/02/1996	28/06/1980		COPAT (COOPERATIVA PRODUTTORI AGRICOLI TABACCO) A R.L.	LIZZANELLO	LE	'01134810751
686	LE	238977	03/05/2003	18/02/2003		D.P.D. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	UGENTO	LE	'03690340751
687	LE	230943	01/04/2002	10/08/2001	2001	DUE ERRE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN CASSIANO	LE	'03582130757
688	LE	230091	20/12/2001	24/08/2001		EDIL ART - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	COPERTINO	LE	'03571980758
689	LE	242783	15/12/2003	11/07/2003	2005	EDIL PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TAVIANO	LE	'03749440750
690	LE	137203	19/02/1996	30/09/1983		EDIL TECNICA IMPIANTI *SOC. COOP. A R.L.	GALATONE	LE	'01426060750
691	LE	208528	25/11/1997	09/03/1997	2001	EMPORIA - PICCOLA SOCIETA' COOP. A R.L.	CAMPI SALENTINA	LE	'03186350751
692	LE	231568	02/11/2002	12/06/2001	2004	ENEA SOCIETA' COOPERATIVA	LECCE	LE	'03594260758
693	LE	240016	06/03/2003	04/08/2003	2004	ESEDRA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN SIGLA ESEDRA PSCARL	LECCE	LE	'03710920756
694	LE	239622	05/05/2003	03/06/2003	2006	FERRO COOP. - SOCIETA' COOPERATIVA	MONTESANO SALENTINO	LE	'03701140752
695	LE	180994	19/02/1996	27/02/1995	2001	FRIGOLE PESCA - SOC.COOP. A R.L.	LECCE	LE	'02995270754
696	LE	240333	26/05/2003	05/06/2003	2006	GALA.CO.M. SOCIETA' COOPERATIVA	MATINO	LE	'03716990753
697	LE	220995	07/12/2000	18/05/1999	2003	GEDIL. MA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LECCE	LE	'03347770756
698	LE	230414	04/08/2002	21/09/2001	2003	GENERAL SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LECCE	LE	'03578610754
699	LE	228341	16/05/2001	20/04/2001	2003	GIUCOS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	OTRANTO	LE	'03539220750
700	LE	210360	24/03/1998	16/01/1998	2005	GLI ANTICHI MURI A SECCO DI VERNOLE - SOCIETA' COOPERATIVA	CARMIANO	LE	'03203030758

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
701	LE	230489	05/03/2002	09/12/2001	2005	GRUPPO TRASPORTI MERIDIONALI - IN SIGLA GTM - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LECCE	LE	'03574480756
702	LE	236540	24/09/2002	29/08/2002	2003	I FUNGHI DELLE GROTTE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CORIGLIANO D'OTRANTO	LE	'03659340750
703	LE	183367	17/09/1996	13/05/1996	2006	KALE' POLIS - SOCIETA' COOPERATIVA	GALLIPOLI	LE	'03075310759
704	LE	254748	12/09/2005	11/08/2005		LA FOCARA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA VINICOLA	NOVOLI	LE	'03916640752
705	LE	234066	18/09/2002	28/03/2002		LA PRIMAVERA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CURSI	LE	'03624400754
706	LE	242718	17/12/2003	11/04/2003		LA SALENTINA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SCORRANO	LE	'03749180752
707	LE	233694	07/04/2002	22/02/2002	2003	LA SOSTA PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	GALLIPOLI	LE	'03622930752
708	LE	235276	07/09/2002	31/05/2002	2005	LA TERZA ETA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SAN CASSIANO	LE	'03639670755
709	LE	215823	19/02/1999	23/12/1998	2003	LE.VE.R. MARINE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LECCE	LE	'03303510758
710	LE	173511	19/02/1996	18/02/1993	2003	L'ECOLOGICA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	UGENTO	LE	'02633440751
711	LE	230143	26/09/2001	09/04/2001	2005	L'ERICA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MONTERONI DI LECCE	LE	'03573130758
712	LE	230203	11/07/2001	21/08/2001	2001	LEUCA PICCOLA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	LECCE	LE	'03574730754
713	LE	133280	19/02/1996	10/11/1972	2005	L'OLEARIA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	ANDRANO	LE	'01337150757
714	LE	258337	19/07/2006	19/06/2006	2006	LUNA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	LECCE	LE	'03972850758
715	LE	242512	12/12/2003	21/10/2003	2004	MI.RO.SCA. - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SAN CESARIO DI LECCE	LE	'03746210750
716	LE	256853	05/03/2006	17/03/2006	2006	NATAFLOR SOC.COOP AGRICOLA	NARDO'	LE	'03950380752
717	LE	220129	20/07/2000	15/10/1999	2003	NIGHT LIFE - PICCOLA SOCIETL COOPERATIVA A R.L.	LECCE	LE	'03382960759
718	LE	236965	30/10/2002	10/01/2002	2003	OMNIA SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	NEVIANO	LE	'03661720759
719	LE	223584	15/12/2000	28/03/2000		PENSANDO ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLE MARINE - SOC. COOP. A R.L.	LECCE	LE	'03463130751
720	LE	228902	24/07/2001	06/01/2001	2001	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA LA RINASCENTE A R.L.	LECCE	LE	'03555250756
721	LE	216356	17/05/1999	19/01/1999	2003	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SANTA BARBARA A R.L.	LECCE	LE	'03329080752
722	LE	244068	19/04/2004	27/01/2004	2006	PIFA SOCIETA' COOPERATIVA	LECCE	LE	'03769050752
723	LE	227604	04/03/2001	16/03/2001	2001	PLURISERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAMPI SALENTINA	LE	'03532480757
724	LE	212388	27/05/1998		2003	POLI ART PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN CASSIANO	LE	'03232600753
725	LE	254013	27/10/2005	26/09/2005		PRO IDENTITY SOCIETA' COOPERATIVA	LECCE	LE	'03905780759

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
726	LE	218113	07/03/2001	13/04/1999	2001	PROGETTO EURO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LECCE	LE	'03326490756
727	LE	216422	20/05/1999	02/01/1999	2004	PROGETTO LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA	MAGLIE	LE	'03323720759
728	LE	230328	24/01/2002	27/09/2001	2004	RADIO FAX - CO.IM. - COMUNICAZIONE E IMMAGINE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMI	CAMPI SALENTINA	LE	'03577400751
729	LE	228235	08/02/2001	26/04/2001	2004	RI-EDIL SOCIETA' COOPERATIVA	PARABITA	LE	'03540810755
730	LE	230000	29/01/2002	30/08/2001	2003	RIMA - SOCIETA' COOPERATIVA	SURBO	LE	'03572310757
731	LE	228024	13/06/2001	29/03/2001	2005	ROMA & COO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MATINO	LE	'03537020756
732	LE	231548	03/04/2002	11/08/2001	2003	SALENTO 2001 PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	TAVIANO	LE	'03586160750
733	LE	252585	07/11/2005	17/06/2005		SALENTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE	SALVE	LE	'03889330753
734	LE	259619	18/12/2006	19/09/2006		SAN CAMILLO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GIURDIGNANO	LE	'03989500750
735	LE	229202	14/09/2001	18/06/2001		SAN ROCCO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	RUFFANO	LE	'03560540753
736	LE	223268	10/03/2000	14/04/2000	2001	SATURNIA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LECCE	LE	'03443520758
737	LE	223989	13/09/2000	28/06/2000	2004	SCIROCCO SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA SCIROCCO SOC. COOP.	LECCE	LE	'01500470750
738	LE	254848	01/02/2006	30/11/2005		SEA STAR - SOCIETA' COOPERATIVA	CASARANO	LE	'03921410753
739	LE	228217	08/09/2001	04/05/2001	2003	SENZA FRONTIERE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	CASARANO	LE	'03541360750
740	LE	152797	19/02/1996	23/10/1987		SOC. COOP. VERARDO '87 EDILIZIA POPOLARE ECONOMICA S.R.L.	SPECCHIA	LE	'02287540757
741	LE	254256	11/08/2005	25/10/2005		SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA FICOAMARO	SAN DONATO DI LECCE	LE	'03913110759
742	LE	179014	19/02/1996	15/04/1994	2004	SOCIETA' COOPERATIVA AURIGA	GALLIPOLI	LE	'02876670759
743	LE	150062	19/02/1996	16/02/1987	2004	SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO DI CUTROFIANO A R.L. (IN BREVE CONS. COOP.)	CUTROFIANO	LE	'02244510752
744	LE	209638	28/04/1998	09/05/1982	2005	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA FILIPPO TURATI	GALLIPOLI	LE	'02523820757
745	LE	205783	19/02/1996	03/05/1969		SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA SORRISO A R.L.	LECCE	LE	'93001230759
746	LE	230762	30/10/2001	10/03/2001	2004	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE APPRAMATA A R.L.	MARTANO	LE	'03582020750
747	LE	260886	24/01/2007	29/12/2006		SOCIETA' COOPERATIVA TECNOLOGIE INNOVATIVE	MELISSANO	LE	'04005680758
748	LE	233453	28/08/2002	16/02/2002	2006	SOLEDI' SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SANNICOLA	LE	'03616220756
749	LE	260556	01/02/2007	14/12/2006		SPA. IMM. AR. INTERNATIONAL COOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO EUROPEA - SCE	GALATINA	LE	'03999110756
750	LE	220264	24/12/2003	09/08/1999	2006	STELLA SOCIETA' COOPERATIVA	GALLIPOLI	LE	'03377150754

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
751	LE	204887	08/06/1997	21/04/1997	2001	SUDNEWS SERVICE - SOCIETA' COOPARATIVA A R.L.	LECCE	LE	'03160740753
752	LE	205170	20/08/1997	23/04/1997	2004	TESSILCOOP MERIDIONALE - SOC. COOP. A R.L.	POGGIARDO	LE	'03157480751
753	LE	249820	18/02/2005	20/01/2005	2006	TRIDENTE SOCIETA' COOPERATIVA	LECCE	LE	'03849240753
754	LE	235533	08/05/2002	20/06/2002	2005	VETROPIU' PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MATINO	LE	'03646160758
755	LE	227974	12/07/2001	20/03/2001		VIVERE - SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	NARDO'	LE	'03537530754
756	TA	156432	30/11/2005	14/11/2005		2 EMME SOCIETA' COOPERATIVA	SAVA	TA	'02584180737
757	TA	150626	18/03/2004	03/09/2004	2006	ACACIA A R.L. - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TARANTO	TA	'02504400736
758	TA	142515	21/11/2001	11/08/2001	2003	ACCADEMIA DELLA MODA MARIA ANTONIETTA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SAVA	TA	'02391530736
759	TA	136390	23/03/2000	12/09/1999	2003	AGRIAMBIENTE FORESTE SOC.COOP. A R.L.	PALAGIANO	TA	'02299400735
760	TA	142462	12/04/2001	25/10/2001	2005	ALLEVATORI VALLE D'ITRIA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	MARTINA FRANCA	TA	'02389800737
761	TA	132758	16/03/1999	23/11/1998	2001	ARCHE' - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	TARANTO	TA	'02243810732
762	TA	155468	08/03/2005	07/11/2005	2005	ARCHIMEDE - SOCIETA' COOPERATIVA	TARANTO	TA	'02570060737
763	TA	134784	25/10/1999	06/07/1999	2003	ARISTEA - SOC. COOP.	TARANTO	TA	'02260560731
764	TA	152853	19/11/2004	11/08/2004	2006	ASCA ROSSA FRUTTA E VERDURA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	LIZZANO	TA	'02535390732
765	TA	133610	06/08/1999	04/09/1999	2001	AZZURRA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	TARANTO	TA	'02249650736
766	TA	137503	07/07/2000	21/03/2000	2001	AZZURRA SOC. COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TARANTO	TA	'02309840730
767	TA	138175	10/05/2000	15/05/2000		BAMO PRODUCTION SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	TARANTO	TA	'02333860738
768	TA	147274	25/02/2003	31/01/2003	2004	BEVAGNA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MANDURIA	TA	'02454430733
769	TA	88989	19/02/1996	23/06/1986	2003	BOCCUNI SOC. COOP. A R.L.	TARANTO	TA	'00776600736
770	TA	144572	22/05/2002	05/08/2002	2006	C.G.A. SOCIETA' COOPERATIVA	LEPORANO	TA	'01098530734
771	TA	139738	21/02/2001	21/11/2000		C.M.L.T. SOCIETA' COOPERATIVA MARITTIMA LAVORATORI TARANTINI A.R.L.	TARANTO	TA	'02349710737
772	TA	148308	17/06/2003	26/05/2003	2004	C.S.P. SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMIT	SAN GIORGIO IONICO	TA	'02469680736
773	TA	80158	19/02/1996	02/04/1981	2001	CASA DEL SOLE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIZZANO	TA	'00429860737
774	TA	139576	02/12/2001	24/01/2001	2001	CASTELLIUNITI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	LATERZA	TA	'02350630733
775	TA	44610	19/02/1996	23/07/1962		CENTRALE ORTOFRUTTICOLA JONICA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MASSAFRA	TA	'00097620736

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
776	TA	159200	23/10/2006	29/09/2006	2006	CENTRO STUDI EUSTACHIO MONTEMURRO SOCIETA' COOPERATIVA	TARANTO	TA	'02624620734
777	TA	156593	01/02/2006	13/12/2005		CENTRO TURISTICO RUPESTRE SOCIETA' COOPERATIVA	GINOSA	TA	'02587820735
778	TA	150575	15/03/2004	03/03/2004	2004	CHIC HOUSE SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA CHIC HOUSE SOC. COOP.	GINOSA	TA	'02502940733
779	TA	156949	02/02/2006	19/01/2006		CITTA' DELLE GRAVINE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SANITARIA	CASTELLANETA	TA	'02594080737
780	TA	136922	17/05/2000	27/01/2000		CMC SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GINOSA	TA	'02299930731
781	TA	140117	21/03/2001	15/02/2001	2006	CO.S.P.A. - SERVIZI (TA) SOC.COOP. A R.L.	LATERZA	TA	'02360010736
782	TA	140979	06/01/2001	22/05/2001	2006	CO.SA.R. SOCIETA' COOPERATIVA	MASSAFRA	TA	'02370580736
783	TA	86932	19/02/1996	26/01/1977	2003	COMUNAL DOMUS SOC. COOP A.R.L.	MARTINA FRANCA	TA	'00263670739
784	TA	156589	01/02/2006	13/12/2005		CONTRORA SOCIETA' COOPERATIVA	TARANTO	TA	'02588060737
785	TA	142820	31/12/2001	22/12/2001		COOPERATIVA SOCIALE DECIMA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MANDURIA	TA	'02397840733
786	TA	131375	23/10/1998	06/04/1998		COOPERATIVA SOCIALE ORCHIDEA SOC. COOP. A R. L.	TARANTO	TA	'02204780734
787	TA	134270	16/08/1999	16/06/1999	2005	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI - SOCIETA' COOPERATIVA	SAVA	TA	'02260740739
788	TA	150852	04/07/2004	18/03/2004		COSMOGED - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MARTINA FRANCA	TA	'02506880737
789	TA	149261	28/10/2003	16/10/2003	2003	COSTRUENDO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN MARZANO DI SAN GIUSE	TA	'02483260739
790	TA	130759	27/07/1998	25/06/1998	2006	CRESCERE INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MOTTOLA	TA	'02208110730
791	TA	139444	02/01/2001	01/08/2001	2001	DIAMANTE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GINOSA	TA	'02349170734
792	TA	135501	14/01/2000	13/10/1999	2006	DIGILAB SOCIETA' COOPERATIVA	PALAGIANO	TA	'02286260738
793	TA	115145	01/08/1997	10/11/1996	2006	ECONAVALE - SOCIETA' COOPERATIVA	TARANTO	TA	'02112290735
794	TA	141289	29/06/2001	06/04/2001	2006	EDIL ELLE GI ESSE SOCIETA' COOPERATIVA	GINOSA	TA	'02374870737
795	TA	149129	13/10/2003	15/09/2003	2003	EDIL FAMILY SOCIETA' COOPERATIVA	LIZZANO	TA	'02479850733
796	TA	156359	23/11/2005	11/09/2005	2006	EDIL M.L.P. SOCIETA' COOPERATIVA	SAVA	TA	'02584530733
797	TA	153456	21/01/2005	29/12/2004	2006	EDIL TECNO SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	AVETRANA	TA	'02543580738
798	TA	157608	27/03/2006	15/03/2006		EDILIZIA JONICA DUEMILASEI SOC.COOP.	TARANTO	TA	'02603900735
799	TA	133909	07/02/1999	29/03/1999		EDILPUGLIA - PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.	TARANTO	TA	'02247200732
800	TA	157234	28/02/2006	17/02/2006		EDIL-TERMO-IMPIANTI - SOCIETA' COOPERATIVA	CASTELLANETA	TA	'02598680730

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
801	TA	104853	19/02/1996	01/07/1994	2001	ENGINEERING SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MASSAFRA	TA	'01970270730
802	TA	143430	13/03/2002	29/01/2002	2003	EOS COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	TARANTO	TA	'02406050738
803	TA	127307	30/12/1997	26/09/1997	2005	EURO - SOCIETA' COOPERATIVA	LIZZANO	TA	'02163700731
804	TA	102130	19/02/1996	08/05/1992	2006	EURO MODEL CONFEZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	GINOSA	TA	'01896490735
805	TA	144129	18/04/2002	14/03/2002	2004	EUROAGRICOLA PICCOLA SOC.COOP. A R.L.	CASTELLANETA	TA	'02413070737
806	TA	150507	03/09/2004	25/02/2004		EUROCOOP - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MANDURIA	TA	'02502890730
807	TA	145115	07/10/2002	06/05/2002	2006	EUROSERVICE 2002 SOCIETA' COOPERATIVA	LATERZA	TA	'02426100737
808	TA	139082	01/09/2001	28/09/2000	2006	EUROTURIST - SOCIETA' COOPERATIVA	TARANTO	TA	'02337790733
809	TA	140144	23/03/2001	12/06/2000		F.A.M.E. - FAUNA AMBIENTE - MARE - ECOLOGIA - COOPERATIVA SOCIALE	TARANTO	TA	'02353010735
810	TA	148398	25/06/2003	29/05/2003	2004	FASTEDIL - PICCOLA SOC.COOP. A R.L.	LIZZANO	TA	'02469890731
811	TA	145199	18/07/2002	18/06/2002	2004	FREE STYLE BY BELLISARIO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GINOSA	TA	'02426490732
812	TA	137756	28/07/2000	30/03/2000		G.C.G. EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA	GINOSA	TA	'02312470731
813	TA	144602	23/05/2002	13/05/2002		GALESO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TARANTO	TA	'02420330736
814	TA	136667	17/04/2000	19/01/2000	2003	GENESI SERVICES PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	MARTINA FRANCA	TA	'02298700739
815	TA	141117	13/06/2001	29/05/2001	2003	GESTIMPIANTI PICCOLA SOC.COOP. A R.L.	TARANTO	TA	'02372290730
816	TA	147763	04/10/2003	31/03/2003		GLI ARAGONESI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TARANTO	TA	'02462470739
817	TA	159265	30/10/2006	10/12/2006	2006	GLOBUS SOCIETA' COOPERATIVA	CASTELLANETA	TA	'02626290734
818	TA	138364	24/10/2000	07/04/2000		HANGAR SOC. COOP. A R.L.	FAGGIANO	TA	'02335980732
819	TA	146697	01/10/2003	12/12/2002		IL MIGLIO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAROSINO	TA	'02445620731
820	TA	146730	13/01/2003	19/12/2002	2004	IL PENTAGONO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TARANTO	TA	'02447260734
821	TA	136903	15/05/2000	02/02/2000	2001	INTEGRAL SISTEM PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CRISPIANO	TA	'02299040739
822	TA	153303	13/01/2005	17/11/2004		INTEGRAZIONE SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA	MANDURIA	TA	'02541900730
823	TA	106891	19/02/1996	11/04/1994	2003	ISTITUTO DI VIGILANZA MASSAFRA COOP. A.R.L.	MASSAFRA	TA	'02007740737
824	TA	137178	06/05/2000	03/07/2000		ITALIA COSTRUZIONI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GINOSA	TA	'02305930733
825	TA	139266	19/01/2001	18/12/2000	2004	ITALPULIZIE - PICCOLA SOC.COOP. A R.L.	TARANTO	TA	'02346850734

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
826	TA	102734	19/02/1996	11/12/1991	2001	JONICOOP COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA AGRUMICOLA SOC. COOP. A R.L.	CASTELLANETA	TA	'01887960738
827	TA	156540	20/12/2005	29/11/2005	2006	KATIA SOCIETA' COOPERATIVA	TARANTO	TA	'02587970738
828	TA	87189	19/02/1996	25/02/1986		LA GRAVINA - SOC. COOP. A R.L.	PALAGIANELLO	TA	'01011470737
829	TA	140674	05/07/2001	04/10/2001		LA SALINELLA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TARANTO	TA	'02365240734
830	TA	136862	22/05/2000	26/01/2000	2004	LA SAN MARZANESE SERVICE-SERVIZI IN AGRICOLTURA SOC. COOP. A R.L.	LIZZANO	TA	'02303760736
831	TA	144081	24/04/2002	20/03/2002	2006	LA SCIAIA - SOCIETA' COOPERATIVA	TARANTO	TA	'02413900735
832	TA	147968	05/08/2003	04/10/2003	2006	L'ALTRA FINESTRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MASSAFRA	TA	'02464430731
833	TA	147917	30/04/2003	14/04/2003		L'ANGELO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MARTINA FRANCA	TA	'02464410733
834	TA	144439	14/05/2002	04/12/2002	2004	LEONARDO SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	GROTTAGLIE	TA	'02416820732
835	TA	110469	25/10/1996	26/07/1996		LEONIDA PICCOLA SOCIETA' COOP ARL	TARANTO	TA	'02109290730
836	TA	150092	02/03/2004	22/01/2004	2005	LUOGHI COMUNI - SOCIETA' COOPERATIVA	TARANTO	TA	'02496080736
837	TA	135316	22/12/1999	09/08/1999	2003	MA.CA. GENERAL SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	MARTINA FRANCA	TA	'02270460732
838	TA	129882	27/05/1998	27/02/1998	2005	MAGAZINES SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	TARANTO	TA	'02186230732
839	TA	134740	21/10/1999	24/07/1999	2006	MANDORLA D'ORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MANDURIA	TA	'02273000733
840	TA	70221	19/02/1996	02/06/1980	2003	MAR PICCOLO SOC. COOP. A.R.L.	TARANTO	TA	'00392670733
841	TA	144576	22/05/2002	23/04/2002		MARIKA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TARANTO	TA	'02418860736
842	TA	142938	31/01/2002	21/12/2001		MAX PULIZIA DI MAGLIE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	STATTE	TA	'02397910734
843	TA	88621	19/02/1996	18/10/1986	2003	MEDUSA - SOC. COOP. A R.L.	TARANTO	TA	'00774870737
844	TA	66865	19/02/1996	13/06/1978	2001	MESSAPIA SOC.COOP.A.R.L.	MANDURIA	TA	'00324100734
845	TA	149511	27/11/2003	13/11/2003	2003	METEORA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITAT	TARANTO	TA	'02486400738
846	TA	144444	15/05/2002	24/04/2002		MITIL DUCA PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	TARANTO	TA	'02418510737
847	TA	147060	02/07/2003	17/01/2003	2006	MIXER SOCIETA' COOPERATIVA	MANDURIA	TA	'02449670732
848	TA	135414	01/04/2000	15/10/1999	2003	MONDO CANE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	LATERZA	TA	'02286130733
849	TA	136712	19/04/2000	26/01/2000	2004	MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LATERZA	TA	'02309870737
850	TA	127464	22/01/1998	11/03/1997	2005	MULTI SERVICE SOC. COOP. A R.L.	TARANTO	TA	'02173240736

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
851	TA	140454	04/10/2001	21/03/2001	2004	N.E.S. S.C. A R.L.	MARTINA FRANCA	TA	'02363190733
852	TA	148023	13/05/2003	15/04/2003	2004	NAUTILUS SOCIETA' COOPERATIVA	MASSAFRA	TA	'02464800735
853	TA	155033	14/06/2005	27/05/2005	2005	NEW EDIL SCAVI SOCIETA' COOPERATIVA	MANDURIA	TA	'02564700736
854	TA	111349	11/05/1996	30/07/1996	2004	NEW EDIL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	PULSANO	TA	'02105480731
855	TA	133910	07/02/1999	30/03/1999	2004	NOVIDENT INNOVAZIONE TECNOLOGICA DENTALE - PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.	TARANTO	TA	'02250010739
856	TA	126903	11/03/1997	07/01/1997	2006	NUOVA ERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PALAGIANO	TA	'02154920736
857	TA	154752	05/11/2005	22/04/2005	2005	NUOVI CANTIERI SOCIETA' COOPERATIVA	TARANTO	TA	'02560610731
858	TA	144177	22/04/2002	13/03/2002	2004	NUOVI ORIZZONTI - PICCOLA SOC.COOP. SOCIALE A R.L.	MASSAFRA	TA	'02414250734
859	TA	150846	04/07/2004	18/03/2004		NUOVO PUBLI NEWS SOCIETA' COOPERATIVA	TARANTO	TA	'02506410733
860	TA	139081	01/09/2001	09/12/2000	2001	ODISSEA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	GINOSA	TA	'02333220735
861	TA	65178	19/02/1996	22/10/1962		OLEIFICIO COOPERATIVO DELLA RIFORMA FONDIARIA DI CASTELLANETA - SOCIETA' COOPERATIVA	CASTELLANETA	TA	'00130850738
862	TA	142762	28/12/2001	19/11/2001	2001	ORMA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TORRICELLA	TA	'02395970730
863	TA	144524	20/05/2002	15/04/2002	2005	PAIANO COSTRUZIONI-PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'	GINOSA	TA	'02419490731
864	TA	158744	16/08/2006	07/11/2006		PEGASO ASSISTENZA SANITARIA - SOCIETA' COOPERATIVA	CASTELLANETA	TA	'02618220731
865	TA	109018	04/12/1996	26/01/1996	2004	POLISERVIZI 96 COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	TARANTO	TA	'02081920734
866	TA	127101	27/11/1997	08/07/1997	2002	PRAGMA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PULSANO	TA	'02167050737
867	TA	143680	26/03/2002	21/02/2002	2005	PROGETTO CASA SOCIETA' COOPERATIVA	MANDURIA	TA	'02409140734
868	TA	154132	17/03/2005	22/11/2001	2005	PROGETTO RADICI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MARTINA FRANCA	TA	'01960070744
869	TA	141256	26/06/2001	24/05/2001		PUGLIA COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	GINOSA	TA	'02375350739
870	TA	157283	03/07/2006	02/06/2006		PUGLIA GHIACCIO SOCIETA' COOPERATIVA	TARANTO	TA	'02597420732
871	TA	139753	22/02/2001	20/11/2000		PULIJONICA SERVICE - PICCOLA SOC.COOP. A R.L.	TARANTO	TA	'01095710735
872	TA	130802	08/04/1998	17/04/1998	2005	PULISTAR 2000 SOCIETA' COOPERATIVA (IN BREVE PS 2000 SOCIETA' COOPERATIVA)	TARANTO	TA	'02195840737
873	TA	139509	02/07/2001	01/10/2001	2005	PULPITO MUSICA E SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	TARANTO	TA	'02348720737
874	TA	147789	04/11/2003	17/03/2003	2004	RES NOVAE SOC. COOP. A R.L.	CASTELLANETA	TA	'02460810738
875	TA	143875	04/04/2002	03/07/2002		ROMANO & C. - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LATERZA	TA	'02411000736

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
876	TA	138410	26/10/2000	06/07/2000	2001	S.G.M. COSTRUZIONI PICCOLA COOP. A.R.L.	MASSAFRA	TA	'02322100732
877	TA	139759	23/02/2001	23/01/2001	2003	SAMARCANDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA.	PALAGIANO	TA	'01096820731
878	TA	139962	03/09/2001	15/02/2001	2004	SAN MARZANO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	SAN MARZANO DI SAN GIUSE	TA	'02357820733
879	TA	133891	07/05/1999	19/04/1999	2005	SERTA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	TARANTO	TA	'02250610736
880	TA	146332	25/11/2002	24/10/2002		SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	CASTELLANETA	TA	'02439410735
881	TA	141782	31/08/2001	08/01/2001	2006	SETTICLAVIO SOCIETA' COOPERATIVA	GROTTAGLIE	TA	'02380930731
882	TA	133401	19/05/1999	15/03/1999		SINERGIE COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	TARANTO	TA	'02251060733
883	TA	137746	28/07/2000	24/03/2000	2001	SOC.COOP. EUROPA A R.L.	MONTEMESOLA	TA	'02309970735
884	TA	137227	06/07/2000	16/03/2000		SOLE LEVANTE - PICCOLA SOCIET L COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	AVETRANA	TA	'02319210734
885	TA	159375	16/11/2006	26/10/2006	2006	SYSTEM CASA SOCIETA' COOPERATIVA	GINOSA	TA	'02628950731
886	TA	141670	13/08/2001	07/11/2001	2004	TANDEMDELIGO OMNIA OPERA SOC. COOP. A.R.L.	CRISPIANO	TA	'02379400738
887	TA	98301	19/02/1996	23/10/1990	2005	TARANTO 2000 SOCIETA' COOPERATIVA	TARANTO	TA	'01832090730
888	TA	130781	08/04/1998	22/05/1998	2006	TEAM PROGECT - SOCIETA' COOPERATIVA	TARANTO	TA	'02202680738
889	TA	152634	27/10/2004	10/06/2004	2005	TEAM SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA	TARANTO	TA	'02529430734
890	TA	148052	15/05/2003	18/04/2003		TECNO RESTAURI PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	MASSAFRA	TA	'02466510738
891	TA	144809	06/10/2002	05/08/2002		TERMOIDRICA MERIDIONALE A R.L.	PULSANO	TA	'01098690736
892	TA	141339	07/09/2001	22/06/2001	2004	TERZO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MASSAFRA	TA	'02375870736
893	TA	145350	08/05/2002	15/07/2002	2004	TIMUR SOCIETA' COOPERATIVA	TARANTO	TA	'02428540732
894	TA	144448	15/05/2002	04/04/2002		TORRE SARACENA PICCOLA SOCIET L COOPERATIVA A RESPONSABILIT L LIMITATA	MARUGGIO	TA	'02416560734
895	TA	141561	08/01/2001	29/06/2001		TRADER COMPANY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	TARANTO	TA	'02379610732
896	TA	147110	02/11/2003	16/01/2003	2003	TRE STELLE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LIZZANO	TA	'02453240737
897	TA	141297	29/06/2001	31/05/2001	2001	ULISSE- PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TORRICELLA	TA	'02375020738
898	TA	69099	19/02/1996	15/06/1979		UNIPOL COOP.DI PRODUZIONE E LAVORO A.R.L.	PALAGIANO	TA	'00372410738
899	TA	137097	06/01/2000	17/02/2000	2001	VIRGILIO - PICCOLA SOC.COOP. A R.L.	TARANTO	TA	'02306000734
900	TA	133648	06/09/1999	24/02/1999	2001	VITA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN MARZANO DI SAN GIUSE	TA	'02243910730

13A02682

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «Aletti Trust S.p.A.», in Milano.

Con decreto direttoriale 14 marzo 2013, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata con decreto interministeriale 15 dicembre 1983, modificato in date 19 marzo 1997 e 23 settembre 2009, alla società «Aletti Trust S.p.a.», con sede legale in Milano, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 80037590587, è dichiarata decaduta su istanza della Società a seguito della variazione dell'oggetto sociale.

13A02687

ROMA CAPITALE

Statuto di Roma Capitale.

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Roma Capitale

1. Roma Capitale rappresenta la comunità di donne e uomini che vivono nel suo territorio, ne cura gli interessi, ne promuove il progresso e si impegna a tutelare i diritti individuali delle persone così come sanciti dalla Costituzione italiana.

2. Roma Capitale impronta l'esercizio delle sue funzioni e l'espletamento delle attività dei suoi Organi e degli Uffici al divieto di qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, le disabilità, l'età o le tendenze sessuali.

3. Il presente Statuto riconosce il diritto di Roma – Capitale della Repubblica, capoluogo della Regione Lazio e metropolitano – a rappresentare, nell'indissolubilità del suo territorio e quale sede naturale degli organi costituzionali e delle istituzioni repubblicane, i valori storici, culturali e civici dell'unità nazionale.

4. Roma Capitale, consapevole delle responsabilità che gli derivano dalle straordinarie tradizioni e peculiarità storico-politiche e culturali della città – Capitale d'Italia, centro della cristianità, punto d'incontro tra culture, religioni ed etnie diverse – si impegna a tutelarne e valorizzarne il patrimonio artistico, storico, monumentale e ambientale; salvaguardarne e garantirne il carattere multietnico e le relative diversità culturali; promuovere il dialogo, la cooperazione e la pacifica convivenza tra i popoli; concorrere insieme allo Stato, alla Regione Lazio e alla Provincia di Roma allo svolgimento delle funzioni proprie della Capitale della Repubblica.

5. Nell'esercizio delle funzioni amministrative conferite a Roma Capitale, i rapporti con gli Organismi e gli Uffici della Santa Sede, per la peculiarità delle secolari relazioni che intercorrono tra la Città di Roma e il Governo della Chiesa universale e lo Stato della Città del Vaticano, sono regolati, anche in deroga all'ordinamento dei Municipi, con modalità organizzative e forme di raccordo appositamente definite dalla Giunta Capitolina.

6. L'emblema di Roma Capitale è costituito da uno scudo di forma appuntata, di colore porpora, con croce greca d'oro, collocata in capo a destra, seguita dalle lettere maiuscole d'oro S. P. Q. R. poste in banda e scalinate, cimato di corona di otto fioroni d'oro, cinque dei quali visibili.

7. Roma celebra il 21 aprile, Natale di Roma, la festività dell'anniversario della sua fondazione.

8. Roma Capitale elegge il 16 ottobre giornata simbolo del rifiuto di qualsiasi forma di violenza, a perenne monito contro ogni manifestazione di intolleranza ideologica, razziale e religiosa.

Art. 2.

Principi programmatici

1. Roma Capitale promuove e qualifica l'organizzazione sociale regolando i tempi e gli orari, privilegiando il trasporto collettivo a garanzia della salute, della sicurezza e della mobilità generale.

2. L'azione amministrativa, improntata al rispetto del principio di sussidiarietà, è svolta secondo criteri di trasparenza, imparzialità, efficacia, efficienza, economicità, rapidità e semplicità nelle procedure per soddisfare le esigenze della collettività e degli utenti dei servizi, nell'assoluta distinzione dei compiti degli Organi e degli Uffici e attribuendo responsabilità pubbliche ai Municipi in quanto territorialmente e funzionalmente più vicini ai cittadini.

3. Roma Capitale, al fine di garantire la massima trasparenza e visibilità dell'azione amministrativa e la più ampia pubblicità degli atti e delle informazioni, assicura, anche attraverso tecnologie informatiche, la più ampia partecipazione degli appartenenti alla comunità cittadina, singoli o associati, all'amministrazione locale e al procedimento amministrativo e garantisce l'accesso alle informazioni in possesso della pubblica amministrazione, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge.

4. Roma Capitale adotta il Codice etico degli Amministratori e dei dipendenti capitolini con l'intento di assicurare e testimoniare la trasparenza, l'integrità e la legalità nelle attività dell'Ente, contrastando ogni possibile forma di corruzione e di infiltrazione criminosa. Con l'adesione al Codice, gli Amministratori e i dipendenti capitolini si impegnano a improntare la loro azione ai valori della Costituzione e ai principi di fedeltà allo Stato, di osservanza delle leggi, di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, che richiedono a chi è impegnato nelle istituzioni pubbliche, con incarichi di governo o responsabilità della gestione amministrativa, di operare con onore e decoro, nell'esclusivo interesse della Nazione e della Comunità rappresentata e mediante stili di comportamento consoni al prestigio di Roma e alla sua funzione di Capitale della Repubblica. Le disposizioni del Codice si applicano anche alle società partecipate da Roma Capitale nei limiti e nelle forme consentite dal loro ordinamento e dal regime giuridico cui sono sottoposte.

5. Roma Capitale promuove lo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità locale, il diritto al lavoro e l'accrescimento delle capacità professionali, con particolare riferimento alla condizione giovanile e femminile, sviluppando ed esercitando politiche attive per l'occupazione, attività di formazione professionale e favorendo iniziative a tutela della sicurezza e dei diritti del lavoro.

6. Roma Capitale riconosce il ruolo sociale degli anziani, ne valorizza l'esperienza, ne tutela i diritti e gli interessi.

7. Roma Capitale favorisce la partecipazione civica dei giovani, anche minorenni, ne valorizza l'associazionismo e concorre a promuoverne la crescita culturale, sociale e professionale.

8. Roma Capitale tutela i diritti delle bambine e dei bambini uniformandosi alla Convenzione ONU dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; ne promuove in particolare il diritto alla salute, alla socializzazione, alla partecipazione, al gioco, allo studio e alla formazione nella famiglia, nella scuola e nelle realtà sociali dove si sviluppa la loro personalità. A tal fine è anche istituito un garante nominato dal Sindaco per la tutela di tali diritti, le cui competenze e modalità di funzionamento sono disciplinate con regolamento.

9. Roma Capitale promuove l'istituzione dell'Assemblea Capitolina e dei Consigli Municipali delle bambine e dei bambini e dell'Assemblea Capitolina e dei Consigli Municipali delle ragazze e dei ragazzi al fine di favorire la loro partecipazione alla vita della comunità locale. L'istituzione, le competenze e le modalità di funzionamento dell'As-

semblea Capitolina e dei Consigli Municipali delle bambine e dei bambini e dell'Assemblea Capitolina e dei Consigli Municipali delle ragazze e dei ragazzi sono disciplinati da appositi regolamenti.

10. Roma Capitale, nel quadro degli indirizzi impartiti dall'Assemblea Capitolina e avvalendosi dei Municipi, esplica il proprio ruolo nell'ambito della programmazione sanitaria e socio-sanitaria nonché nella verifica dei risultati conseguiti dalle ASL territoriali e ospedaliere e dai Direttori Generali delle stesse secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

11. Roma Capitale, conformando le sue politiche alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, tutela il rispetto per la differenza e l'accettazione come parte della diversità umana e dell'umanità stessa. Roma Capitale tutela i diritti delle persone con disabilità promuovendo, in particolare, il rispetto della loro dignità, l'autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, l'indipendenza, la non discriminazione, la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società. Tutela, altresì, il loro diritto alla parità di opportunità, alla accessibilità e alla mobilità e favorisce il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità preservando la loro identità. Al fine di assicurare un ruolo propositivo nei confronti del Sindaco, della Giunta e dell'Assemblea Capitolina, Roma Capitale attiva idonei organismi permanenti in occasione dell'elaborazione e dell'adozione degli atti deliberativi inerenti alle problematiche dei cittadini con disabilità.

12. Roma Capitale indirizza le scelte urbanistiche alla riqualificazione del tessuto urbano, salvaguardando il paesaggio, le caratteristiche naturali del territorio, l'esigenza pubblica di disporre di sufficienti parchi, giardini e spazi verdi oltre che di aiuole e alberature stradali. Protegge e valorizza il territorio agricolo. Tutela gli animali e favorisce le condizioni di coesistenza fra le diverse specie esistenti.

13. Roma Capitale tutela il patrimonio artistico, storico, monumentale e archeologico anche promuovendo e favorendo il coinvolgimento di soggetti privati finalizzato al recupero, alla conservazione, alla valorizzazione e alla più idonea fruizione di tale patrimonio nonché al sostegno delle attività culturali della Città.

Art. 3.

Città Metropolitana di Roma Capitale

1. Roma Capitale riconosce nella Città Metropolitana la sede istituzionale idonea per l'esercizio coordinato, con la Regione Lazio e gli organi dello Stato, delle complesse funzioni territoriali inerenti all'attività economica, ai servizi essenziali, alla tutela dell'ambiente e alle relazioni sociali e culturali.

Art. 4.

Azioni positive per la realizzazione della parità tra i sessi

1. Roma Capitale garantisce e promuove le pari opportunità per le donne, rimuovendo gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione e l'attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica delle donne nell'Amministrazione e nella Città.

2. Per il perseguimento degli obiettivi indicati nel precedente comma – anche sulla base dei principi di legge – Roma Capitale adotta piani di azioni positive volte, tra l'altro, a:

a) operare la ricognizione degli ostacoli all'accesso e alla carriera delle donne nel mondo del lavoro;

b) promuovere, con adeguati mezzi di sollecitazione, l'accesso delle donne nei settori con insufficiente rappresentanza femminile e riequilibrare la presenza delle donne nei centri decisionali e nei settori tecnologicamente avanzati;

c) definire procedure di selezione del personale idonee a stabilire le attitudini potenziali, diffondere la legislazione in materia di pari opportunità, indicare requisiti che non comportino, anche implicitamente, alcuna discriminazione relativa allo stato civile;

d) assicurare condizioni che consentano l'effettiva partecipazione delle donne ai corsi di formazione e di aggiornamento professionali;

e) adottare un codice di comportamento che assicuri un clima di pieno e sostanziale rispetto reciproco tra uomini e donne, con particolare attenzione all'eliminazione delle situazioni di molestie sessuali;

f) prevedere misure di sostegno intese a rendere tra loro compatibili le responsabilità familiari e professionali, anche attraverso nuove forme di organizzazione del lavoro e dei servizi sociali.

Art. 5.

Principio della pari opportunità in tema di nomine

1. Nei casi in cui il Sindaco e l'Assemblea Capitolina debbano nominare o designare, ciascuno secondo le proprie competenze, rappresen¬tanti in enti, istituzioni, società partecipate ovvero in altri organismi gestori di servizi pubblici, fra i nominati o designati è garantita la equilibrata presenza di uomini e di donne in numero comunque non inferiore, per genere, a un terzo. L'equilibrio, in ogni caso, è assicurato tra i rappresentanti complessivamente nominati e designati nel corso del mandato. Il Sindaco e l'Assemblea sono tenuti a motivare le scelte operate e le conseguenti esclusioni, con specifico riferimento al principio di pari opportunità, e a darne adeguata diffusione.

2. Con la disciplina di cui all'art. 16, comma 4, sono stabilite le modalità per una adeguata pubblicità preventiva dell'incarico da ricoprire al fine di garantire un effettivo controllo partecipativo degli appartenenti alla comunità cittadina e consentire la presentazione di candidature da parte di qualunque soggetto. La Commissione delle Elette promuove la presentazione di candidature femminili.

3. L'attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali nonché il conferimento della responsabilità degli Uffici e dei servizi avvengono con modalità idonee a garantire, di norma, la presenza di entrambi i sessi. È parimenti garantita la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali non elettivi di Roma Capitale e negli enti, aziende e istituzioni da essa dipendenti.

4. Nell'attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali e non dirigenziali a tempo determinato il Sindaco garantisce, di norma, una equilibrata presenza di uomini e di donne.

CAPO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA DEI DIRITTI CIVICI

Art. 6.

Titolari dei diritti di partecipazione

1. Con le modalità stabilite dall'apposito regolamento, i diritti connessi agli strumenti di partecipazione dei cittadini si applicano, salvo quanto previsto in materia di *referendum* e di azione popolare, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali di Roma Capitale:

a) ai cittadini non residenti a Roma, che godono dei diritti di elettorato attivo ed esercitano in essa la propria attività prevalente di lavoro;

b) agli studenti non residenti a Roma, che godono dei diritti di elettorato attivo ed esercitano in essa la propria comprovata attività di studio, presso scuole o università;

c) agli stranieri che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, legittimamente presenti nel territorio nazionale e residenti a Roma o ivi aventi il domicilio per ragioni di studio o di lavoro.

2. Salvo quanto disposto dal precedente comma, Roma Capitale garantisce a chiunque il godimento dei diritti di cui al presente Capo.

3. La Posta elettronica certificata costituisce l'ordinaria modalità di partecipazione e comunicazione al quale si impronta, in via privilegiata, il sistema delle relazioni tra cittadini e Roma Capitale.

Art. 7.

Diritto all'informazione

1. Roma Capitale garantisce il diritto all'informazione sulla propria attività.

2. I documenti amministrativi di Roma Capitale sono pubblici e liberamente consul¬tabili, a eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del dirigente responsabile del servizio che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal Regolamento per il diritto di accesso alle informazioni.

3. Il Regolamento:

a) individua i mezzi e le modalità per assicurare l'accesso ai documenti amministrativi, anche mediante il sito web istituzionale;

b) indica le categorie di atti delle quali può essere temporaneamente vietata l'esibizione, a tutela della riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

4. Al fine di garantire la più ampia informazione sulle attività di Roma Capitale e di assicurare il diritto di accesso ai documenti amministrativi da parte degli appartenenti alla comunità cittadina, l'Amministrazione promuove l'istituzione di Uffici Relazioni con il Pubblico presso le strutture capitoline aperte all'utenza.

5. La struttura capitolina competente in materia di diritti dei cittadini coordina le attività degli Uffici Relazioni con il Pubblico allo scopo di rendere omogeneo l'esercizio dei diritti di informazione e di accesso su tutto il territorio cittadino e promuove iniziative mirate, anche a livello decentrato, volte a favorire l'esercizio dei diritti di informazione e partecipazione da parte delle persone svantaggiate, emarginate o discriminate.

6. Roma Capitale cura la comunicazione istituzionale con gli appartenenti alla comunità cittadina, utilizzando come strumento principale il sito web istituzionale, con particolare riguardo:

a) al documento degli indirizzi generali di governo e al rapporto sullo stato della città;

b) ai bilanci preventivi e consuntivi nonché al conto consolidato patrimoniale di inizio e di fine mandato ove previsto dal Regolamento di contabilità;

c) agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;

d) alle valutazioni di impatto ambientale;

e) agli atti di indirizzo in materia ambientale e sociale;

f) ai regolamenti;

g) alle iniziative relative ai rapporti tra la pubblica amministrazione e gli appartenenti alla comunità cittadina;

h) agli interventi dell'Amministrazione a favore delle persone diversamente abili;

i) ai redditi, sottoposti a regime di pubblicità, degli Amministratori e dei dirigenti capitolini nonché ai curricula di questi;

l) alle offerte economiche dei partecipanti alle gare nonché all'esito e agli aggiudicatari delle stesse.

7. Roma Capitale pubblica sul proprio sito internet il Bollettino di Roma Capitale per informare gli appartenenti alla comunità cittadina, in particolare, sugli indirizzi, sui provvedimenti e sulle proposte di carattere generale e di iniziativa popolare.

8. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per quanto compatibili, anche alle società partecipate da Roma Capitale, nei limiti e nelle forme consentite dal loro ordinamento e regime giuridico.

Art. 8.

Iniziativa popolare

1. Roma Capitale, nei modi e nei limiti stabiliti dal Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa.

2. Gli appartenenti alla comunità cittadina esercitano l'iniziativa degli atti di competenza dell'Assemblea Capitolina e della Giunta indicati dal Regolamento presentando un progetto, redatto in articoli e accompagnato da una relazione illustrativa, che rechi non meno di cinquemila sottoscrizioni raccolte nei tre mesi precedenti al deposito.

3. L'Assemblea Capitolina e la Giunta Capitolina si determinano, secondo le rispettive competenze, sul progetto di iniziativa popolare entro e non oltre sei mesi dal deposito.

4. Un rappresentante del Comitato promotore ha facoltà di illustrare la proposta, secondo la competenza a determinarsi, all'Assemblea o alla Giunta Capitolina.

5. Gli appartenenti alla comunità cittadina presentano interrogazioni e interpellanze al Sindaco, depositandone il testo, con non meno di duecento sottoscrizioni, presso il Segretariato Generale. Il Sindaco, entro e non oltre sessanta giorni, risponde per iscritto e invia copia delle risposte alle Consigliere e ai Consiglieri Capitolini. Alle interrogazioni e interpellanze che riguardano l'attuazione delle pari opportunità tra uomini e donne, il Sindaco risponde entro e non oltre trenta giorni dal deposito delle istanze.

6. Singoli appartenenti alla comunità cittadina o associazioni possono presentare petizioni all'Assemblea Capitolina e al Sindaco. Il Presidente dell'Assemblea Capitolina o il Sindaco, nelle materie di competenza dei rispettivi organi, entro sessanta giorni, rispondono per iscritto e inviano copia delle risposte alle Consigliere e ai Consiglieri Capitolini. Petizioni e risposte vengono pubblicate sul Bollettino di Roma Capitale.

Art. 9.

Azione popolare

1. Ciascun cittadino elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano a Roma Capitale. In caso di soccombenza, le spese saranno sostenute da Roma Capitale qualora abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

Art. 10.

Referendum

1. L'Assemblea Capitolina, anche su proposta della Giunta, con deliberazione approvata dai due terzi dei Consiglieri assegnati, può promuovere *referendum* consultivi relativi ad atti di propria competenza, con l'eccezione:

a) dei bilanci;

b) dei provvedimenti concernenti tributi, tariffe, rette, contributi e altri prelievi;

c) dei provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui o all'emissione di prestiti obbligazionari;

d) dei provvedimenti relativi ad acquisti e alienazioni di immobili, permute, appalti o concessioni;

e) dei provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze o, comunque, persone;

f) degli atti inerenti alla tutela di minoranze etniche o religiose.

2. I cittadini, iscritti nelle liste elettorali, esercitano l'iniziativa dei *referendum* consultivi e abrogativi, con esclusione degli atti di cui al comma precedente, mediante una richiesta recante un numero di sot-

toscrizioni, raccolte nei tre mesi precedenti al deposito, non inferiore all'uno per cento di quello della popolazione residente accertata nell'anno precedente al deposito medesimo. Le proposte sottoposte a *referendum* sono approvate se ha partecipato alla votazione un terzo degli aventi diritto per il *referendum* consultivo e la maggioranza degli aventi diritto per il *referendum* abrogativo e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

3. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro e univoco.

4. La richiesta di *referendum*, accompagnata da non meno di mille sottoscrizioni, è presentata, per il giudizio di ammissibilità, a un organo collegiale nominato dall'Assemblea Capitolina, composto da tre professori universitari, ordinari di diritto amministrativo o costituzionale o pubblico, dal Segretario Generale e dal Capo di Gabinetto. Il medesimo organo giudica sulla regolarità delle sottoscrizioni di cui al comma 2.

5. Se, prima dello svolgimento del *referendum* di iniziativa popolare, l'Assemblea Capitolina abbia deliberato sul medesimo oggetto nel senso richiesto dal comitato promotore, il *referendum* non ha più corso. Sul verificarsi o meno di tale condizione delibera il collegio previsto dal precedente comma 4. Ove la deliberazione di accoglimento soddisfacesse, a giudizio del detto collegio, solo parte delle domande referendarie, il *referendum* ha corso sui quesiti residui.

6. L'Assemblea Capitolina, entro trenta giorni dalla data di proclamazione dei risultati del *referendum* consultivo, si determina sugli stessi, motivando pubblicamente l'eventuale non accoglimento dell'indirizzo politico espresso dagli appartenenti alla comunità cittadina.

7. Qualora il risultato del *referendum* sia favorevole all'abrogazione di un provvedimento dell'Assemblea Capitolina ovvero di singole disposizioni di esso, il predetto organo, con propria deliberazione da adottare entro trenta giorni dalla data di proclamazione dei risultati, dà atto dell'avvenuta abrogazione del provvedimento o delle singole disposizioni. L'abrogazione ha effetto dalla data di esecutività della predetta deliberazione di presa d'atto.

8. Il Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare determina le modalità per l'informazione degli appartenenti alla comunità cittadina sul *referendum* e per lo svolgimento della campagna referendaria e del *referendum*.

9. Le consultazioni relative a tutte le richieste di *referendum* presentate nel corso dell'anno solare sono effettuate in un unico turno e nella stessa giornata entro il primo semestre dell'anno successivo.

10. Non possono essere presentati quesiti referendari su materie che abbiano già formato oggetto di *referendum* negli ultimi tre anni.

Art. 11.

Altre forme di consultazione

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo precedente, l'Assemblea Capitolina può promuovere forme di consultazione degli appartenenti alla comunità cittadina, anche con il ricorso a tecnologie informatiche e telematiche, prima dell'adozione di provvedimenti di propria competenza, ovvero, quando lo proponga la Giunta Capitolina, anche su provvedimenti di competenza della Giunta medesima, purché tali provvedimenti siano volti a conseguire un'immediata e diretta tutela degli interessi della collettività. Sono comunque escluse le consultazioni sugli atti per i quali è inammissibile il *referendum* di cui al comma 1 dell'art. 10. Il Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare determina le modalità di svolgimento delle consultazioni, secondo principi di trasparenza, pari opportunità, economicità e speditezza del procedimento di consultazione.

Art. 12.

Associazioni, organizzazioni del volontariato e consulte

1. Roma Capitale valorizza le associazioni e le organizzazioni del volontariato. Esse possono collaborare alle attività e ai servizi pubblici capitolini, secondo indirizzi determinati da Roma Capitale. A questo scopo, Roma Capitale può consentire loro di accedere alle strutture e ai servizi. L'Assemblea Capitolina, con regolamento, determina le modalità di accesso, per iniziative di interesse collettivo, delle associazioni e delle organizzazioni del volontariato a sale di convegno e riunione.

2. L'Assemblea Capitolina istituisce consulte e osservatori – ai quali Roma Capitale garantisce mezzi adeguati – assicurando loro l'esercizio di funzioni consultive.

3. Le consulte e gli osservatori hanno facoltà di proporre all'Assemblea Capitolina l'adozione di specifiche carte dei diritti.

4. L'Assemblea Capitolina disciplina la consultazione periodica, attraverso l'organizzazione di forum, degli appartenenti alla comunità cittadina, delle associazioni delle donne, delle associazioni sindacali e imprenditoriali e delle forze sociali, per l'elaborazione dei propri indirizzi generali.

Art. 13.

Tempi e modalità della vita urbana

1. Roma Capitale riconosce rilevanza economica e sociale all'organizzazione dei tempi dell'attività amministrativa e dei servizi e favorisce un'organizzazione della vita urbana che risponda adeguatamente alle esigenze degli appartenenti alla comunità cittadina.

2. L'Amministrazione Capitolina armonizza gli orari di servizio, di lavoro e di apertura degli Uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione Europea, nonché con quelli del lavoro privato.

3. Gli orari dei servizi pubblici di Roma Capitale, acquisiti i pareri dei Municipi, sono stabiliti avendo riguardo prioritariamente alle esigenze dell'utenza.

4. È istituito un osservatorio per assistere il Sindaco nei suoi compiti di coordinamento e riorganizzazione – sulla base degli indirizzi espressi dall'Assemblea Capitolina e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione Lazio – degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio di Roma Capitale, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli appartenenti alla comunità cittadina. L'Assemblea Capitolina disciplina la consultazione degli appartenenti alla comunità cittadina, singoli o associati, per la determinazione degli indirizzi sulla base dei quali il Sindaco coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi e degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche.

5. Per facilitare gli appartenenti alla comunità cittadina nell'esercizio delle loro responsabilità familiari e professionali, anche attraverso nuove forme di organizzazione dei servizi sociali, Roma Capitale promuove misure di sostegno delle iniziative di utilità collettiva aventi finalità di:

a) assistenza e cura della persona, in particolare delle bambine e dei bambini, delle persone con svantaggi psicofisici, degli anziani e dei malati cronici e terminali;

b) fornitura di servizi sul territorio a supporto dei bisogni delle bambine e dei bambini, delle persone con svantaggi psicofisici, degli anziani, dei malati cronici e terminali, delle famiglie composte da un solo genitore con figli e delle famiglie numerose;

c) fornitura dei servizi sussidiari alle strutture sociali e collettive.

Art. 14.

Tutela dei cittadini

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione, un'apposita struttura di Roma Capitale, posta in posizione di speciale indipendenza dagli organi di governo, promuove la tutela degli appartenenti alla comunità cittadina contro abusi, carenze e ritardi degli Uffici capitolini.

2. L'esercizio dei poteri, attribuiti alla struttura, di verifica, sollecitazione e di promovimento del riesame degli atti nonché le modalità e le forme della loro attivazione a iniziativa degli appartenenti alla comunità cittadina, sono disciplinati da apposito regolamento.

3. Al fine di preservare il rapporto di reciproca fiducia tra soggetto riscossore e soggetto debitore nell'ambito della fiscalità di Roma Capitale, è istituita un'apposita struttura per la tutela dei diritti dei contribuenti.

4. Ciascun soggetto interessato può rivolgersi a tale struttura per segnalare disfunzioni, irregolarità e prassi amministrative irragionevoli nonché per chiedere chiarimenti o verifiche sulle procedure messe in atto presso gli Uffici capitolini per l'accertamento e la riscossione di tributi.

5. La struttura, che opera in posizione di indipendenza dagli organi di governo con le modalità definite nell'apposito regolamento, procede a verifiche sulla correttezza dell'azione degli Uffici finanziari capitolini; fornisce risposta alle segnalazioni e alle richieste di chiarimenti dei contribuenti; formula raccomandazioni ai dirigenti degli uffici interessati ai fini di una migliore erogazione dei servizi; promuove il riesame degli atti degli Uffici capitolini che risultino non regolari o denotino anomalie.

6. Le strutture di cui ai commi precedenti presentano annualmente all'Assemblea Capitolina, e per essa al Presidente, una relazione sull'attività svolta, formulando proposte, anche di natura organizzativa, per la soluzione dei problemi segnalati dai cittadini e per l'adozione di apposite misure da parte degli organi competenti.

CAPO III

ORGANI DI ROMA CAPITALE

Art. 15.

Amministratori capitolini

1. Gli Amministratori capitolini, nell'esercizio delle funzioni da loro svolte, improntano il proprio comportamento a imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel rispetto della distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo proprie degli organi di governo e quelle di gestione proprie dei dirigenti.

2. Gli Amministratori capitolini non prendono parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica quando la discussione e la votazione riguardino provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti affini fino al quarto grado.

Art. 16.

Assemblea Capitolina

1. L'Assemblea Capitolina è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo di Roma Capitale. L'Assemblea è composta dal Sindaco e da quarantotto Consiglieri Capitolini.

2. La sede dell'Assemblea Capitolina è l'Aula Giulio Cesare nel Palazzo Senatorio di Roma.

3. L'Assemblea Capitolina, anche attraverso le Commissioni Capitoline, partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori con le modalità e la periodicità definite dal Regolamento dell'Assemblea Capitolina.

4. L'Assemblea Capitolina esercita le potestà a essa conferite dalle leggi e dallo Statuto nel rispetto dei principi costituzionali. Entro trenta giorni dall'insediamento, l'Assemblea Capitolina formula gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti di Roma Capitale presso i soggetti gestori di servizi pubblici. Qualora non si proceda entro il predetto termine si intendono confermati gli indirizzi previgenti.

5. L'Assemblea Capitolina esercita le funzioni di iniziativa previste dallo Statuto della Regione Lazio e favorisce la partecipazione degli appartenenti alla comunità cittadina e dei Municipi all'esercizio delle funzioni regionali.

6. L'Assemblea Capitolina può disporre, anche avvalendosi di altre autorità indipendenti, lo svolgimento di indagini amministrative su questioni di interesse locale.

7. I rapporti tra l'Assemblea Capitolina, la Giunta Capitolina e le Commissioni Capitoline Permanenti o Speciali sono definiti e disciplinati dal Regolamento dell'Assemblea Capitolina.

8. Il Regolamento dell'Assemblea Capitolina, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, disciplina in particolare:

a) l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo;

b) le procedure e le modalità per l'approvazione in via d'urgenza delle deliberazioni necessarie a garantire il tempestivo adempimento degli obblighi di legge;

c) il procedimento per il tempestivo svolgimento di interrogazioni e interpellanze e per la discussione delle mozioni presentate dalle Consigliere e dai Consiglieri Capitolini;

d) il procedimento per le nomine di competenza dell'Assemblea, nonché per la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti di Roma Capitale presso enti, istituzioni e altri organismi gestori di servizi pubblici;

e) l'organizzazione di apposite sessioni dell'Assemblea dedicate, tra l'altro, alla politica sociale, all'assetto del territorio, allo sviluppo economico e alle attività culturali;

f) lo svolgimento di una apposita sessione dell'Assembea per l'esame annuale delle attività relative agli istituti di partecipazione nonché alla tutela dei diritti degli appartenenti alla comunità cittadina e dei contribuenti;

g) l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti degli enti, delle istituzioni e di altri organismi gestori di servizi pubblici locali, anche avvalendosi di autorità indipendenti;

h) le forme di pubblicità dell'attività dell'Assemblea Capitolina, ivi compresa la eventuale trasmissione dei lavori in base alle modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza.

9. L'Assemblea Capitolina si avvale della collaborazione del Collegio dei Revisori dei conti, anche attraverso la richiesta di relazioni specifiche sulla regolarità delle procedure contabili e finanziarie seguite dagli Uffici capitolini nonché su ogni aspetto dell'attività di vigilanza e controllo a essa attribuita. Il Presidente dell'Assemblea Capitolina dispone l'audizione in Assemblea o nella competente Commissione Capitolina, del Collegio dei Revisori dei conti quando un quinto dei Consiglieri rispettivamente assegnati ne faccia motivata richiesta.

Art. 17.

Consiglieri Capitolini

1. Le Consigliere e i Consiglieri Capitolini rappresentano la comunità locale.

2. Le Consigliere e i Consiglieri Capitolini esercitano, con le modalità e nei limiti stabiliti dal regolamento, il diritto di iniziativa per gli atti di competenza dell'Assemblea.

3. Le Consigliere e i Consiglieri Capitolini possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni. Il Regolamento dell'Assemblea Capitolina determina le garanzie per il loro tempestivo svolgimento.

4. Le Consigliere e i Consiglieri Capitolini hanno il diritto di essere tempestivamente informati dei progetti di deliberazione e delle altre questioni poste all'ordine del giorno dell'Assemblea e della Commissione di cui facciano parte.

5. Nell'esercizio del loro mandato le Consigliere e i Consiglieri Capitolini hanno diritto di ottenere, liberamente e gratuitamente, dagli Uffici di Roma Capitale nonché da enti, istituzioni, società partecipate e dagli altri gestori di servizi pubblici locali, informazioni e copie di atti e documenti, comprese le deliberazioni degli Organi e le determinazioni dirigenziali, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e secondo le modalità stabilite dal Regolamento per il diritto di accesso alle informazioni.

6. Gli atti relativi alla situazione patrimoniale, ai redditi e alle spese elettorali delle Consigliere e dei Consiglieri Capitolini, pubblici secondo le disposizioni della legge, sono depositati presso l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Capitolina e sono liberamente consultabili da chiunque anche sul sito web istituzionale di Roma Capitale.

7. Roma Capitale, attraverso l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Capitolina, assicura alle Consigliere e ai Consiglieri Capitolini le attrezzature e i servizi necessari all'espletamento delle loro funzioni.

8. I Consiglieri Capitolini hanno diritto di percepire una indennità onnicomprensiva di funzione determinata, secondo le modalità stabilite dalla legge, in una quota parte dell'indennità del Sindaco. L'indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. Il Regolamento dell'Assemblea Capitolina prevede l'applicazione di detrazioni dell'indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute della stessa Assemblea e delle sue Commissioni. Gli oneri a carico di Roma Capitale per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici non possono mensilmente superare, per ciascun Consigliere, l'importo pari alla metà dell'indennità a essi attribuita.

9. Se eletti o nominati in organi appartenenti a livelli di governo diversi da Roma Capitale, i Consiglieri Capitolini, ove le cariche siano tra loro compatibili, conservano un solo emolumento, comunque denominato, a loro scelta.

10. Fino all'applicazione del regime dell'indennità di cui al comma 8, ai Consiglieri Capitolini è corrisposto, per la partecipazione alle sedute dell'Assemblea Capitolina e delle sue Commissioni, un gettone di presenza secondo quanto già stabilito per i Consiglieri Comunali di Roma.

11. Oltre agli altri casi stabiliti dalla legge, la decadenza dalla carica di Consigliere è determinata dalla mancata partecipazione, non giustificata, a dieci sedute consecutive dell'Assemblea Capitolina. Il Regolamento dell'Assemblea Capitolina individua le cause di assenza giustificata e disciplina la procedura volta a garantire il diritto delle Consigliere e dei Consiglieri a far valere i propri motivi giustificativi attraverso idoneo contraddittorio. L'Assemblea si pronuncia in merito con apposita deliberazione.

12. Roma Capitale assicura le Consigliere e i Consiglieri Capitolini per tutti i rischi conseguenti al libero espletamento del mandato.

Art. 18.

Presidenza dell'Assemblea Capitolina

1. L'Assemblea Capitolina è presieduta dal Presidente che la rappresenta.

2. Al Presidente dell'Assemblea Capitolina sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori, nonché di disciplina delle attività dell'Assemblea e, nel corso dei lavori, di interpretazione del regolamento nei casi e con le modalità da questo stabilite; il Presidente assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Capitolini e singolarmente alle Consigliere e ai Consiglieri Capitolini sulle questioni sottoposte all'Assemblea.

3. Per l'assolvimento di tali funzioni, il Presidente dell'Assemblea Capitolina è coadiuvato da un Ufficio di Presidenza composto dallo stesso Presidente, da due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie, e da due Consiglieri Segretari.

4. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario; in caso di assenza o temporaneo impedimento di quest'ultimo, le medesime funzioni sono esercitate dall'altro Vice Presidente. I Consiglieri Segretari coadiuvano la Presidenza per il regolare andamento dei lavori dell'Assemblea Capitolina.

5. La sostituzione del Presidente con uno dei due Vice Presidenti avviene seguendo l'ordine di anzianità tra i due, intendendosi come più anziano quello che, nella votazione di cui al comma 8, ha riportato il maggior numero di voti.

6. Il Presidente, i Vice Presidenti e i Consiglieri Segretari sono eletti, tra i Consiglieri Capitolini, nella prima seduta dell'Assemblea e ogniqualvolta se ne verifichi la vacanza.

7. L'elezione del Presidente avviene senza discussione e con votazione segreta a mezzo schede; ciascun componente dell'Assemblea può votare un solo nominativo. Risulta eletto il Consigliere che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti dei componenti dell'Assemblea Capitolina.

8. Nella stessa seduta, successivamente, l'Assemblea elegge, con la procedura prevista al precedente comma, i due Vice Presidenti con un'unica votazione; ciascun componente dell'Assemblea può votare per un unico nominativo e risultano eletti i due Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti.

9. Con la stessa procedura di cui al comma 7 si provvede all'elezione dei Consiglieri Segretari componenti l'Ufficio di Presidenza.

10. I componenti dell'Ufficio di Presidenza restano in carica per l'intero periodo di durata dell'Assemblea Capitolina.

Art. 19.

Consigliere Anziano

1. È Consigliere Anziano il Consigliere che, nelle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea Capitolina, ha ottenuto la maggior cifra individuale a norma di legge, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.

2. Il Consigliere Anziano presiede la seduta di insediamento dell'Assemblea Capitolina fino alla elezione del Presidente.

Art. 20.

Consiglieri Aggiunti

1. I Consiglieri Aggiunti sono eletti, in rappresentanza degli stranieri di cui all'art. 6, comma 1, lett. *c)*, in numero di quattro, salvo risultino dello stesso sesso; in tal caso è proclamato eletto anche il candidato dell'altro sesso che abbia ottenuto il maggior numero di voti. Le elezioni, disciplinate da apposito regolamento, si tengono, per ogni mandato,

successivamente a quelle per il rinnovo degli organi di Roma Capitale e, comunque, entro lo stesso anno solare. I Consiglieri eletti restano in carica, anche in caso di subentro, sino al termine del mandato dell'Assemblea Capitolina cui partecipano.

2. I Consiglieri Aggiunti hanno titolo a partecipare alle sedute dell'Assemblea Capitolina con diritto di parola sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, senza diritto di voto. Partecipano ai lavori delle Commissioni Capitoline Permanenti e Speciali, ivi compresa – ove ricorra la fattispecie – quella delle Elette, senza diritto di voto.

3. Le disposizioni di cui all'art. 17 si estendono, per quanto compatibili, ai Consiglieri Aggiunti.

Art. 21.

Organizzazione dell'Assemblea Capitolina

1. L'Assemblea Capitolina, nel quadro dei principi stabiliti dalla legge e dallo Statuto, gode di autonomia funzionale e organizzativa e dispone, secondo le modalità disciplinate dal Regolamento dell'Assemblea Capitolina, di specifici fondi di bilancio, di adeguato personale, di locali e di idonei strumenti per il funzionamento delle proprie strutture, delle Commissioni e dei Gruppi Capitolini. Per l'esercizio delle predette funzioni impartisce, tramite l'Ufficio di Presidenza, le necessarie direttive all'Ufficio dell'Assemblea Capitolina.

2. L'Assemblea Capitolina si riunisce almeno una volta al mese, salvo il periodo feriale. Quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea, nel termine stabilito dalla legge, per l'esame delle istanze proposte.

3. Il Regolamento dell'Assemblea Capitolina disciplina, in particolare, le modalità per la convocazione dell'Assemblea e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento stabilisce altresì il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, che in ogni caso non può essere inferiore a un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea Capitolina sono adottate con la maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo che la legge, lo Statuto o il regolamento prescrivano una maggioranza speciale.

5. Le Consigliere e i Consiglieri Capitolini si costituiscono in Gruppi Capitolini secondo le modalità stabilite dal Regolamento dell'Assemblea Capitolina.

6. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Capitolini coadiuva il Presidente nella programmazione e nella organizzazione dei lavori dell'Assemblea Capitolina ed esamina le questioni relative all'interpretazione dello Statuto e del Regolamento dell'Assemblea Capitolina nei casi e con le modalità da questo stabilite. Il Sindaco, o un Assessore da lui delegato, partecipa ai lavori della Conferenza.

7. Le sedute dell'Assemblea Capitolina e delle Commissioni Capitoline sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge e dal Regolamento dell'Assemblea Capitolina.

Art. 22.

Commissioni Capitoline

1. Il Regolamento dell'Assemblea Capitolina determina le competenze delle Commissioni Capitoline Permanenti – costituite nel suo seno, con esclusione del Sindaco, in numero non superiore a un quarto di quello dei Consiglieri assegnati all'Assemblea – per l'esercizio di funzioni istruttorie, referenti, redigenti e di controllo. Il Regolamento determina altresì il numero e le modalità per l'istituzione di Commissioni Capitoline Speciali e il termine, di durata non coincidente con quella dell'intero mandato del Sindaco, entro il quale devono improrogabilmente concludere, nel corso di tale mandato, i propri lavori.

2. Le Commissioni Capitoline sono dotate di sede e di specifico staff di supporto tecnico e sono composte in modo da rispecchiare, di norma, la proporzione dei Gruppi Capitolini. La presidenza delle Commissioni Capitoline aventi funzioni di controllo o di garanzia è attribuita alle Opposizioni, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento dell'Assemblea Capitolina.

3. Le Commissioni dell'Assemblea Capitolina, Permanenti o Speciali, possono svolgere indagini conoscitive su questioni di propria competenza e disporre l'audizione di dirigenti di Roma Capitale e dei suoi Municipi nonché di responsabili delle società partecipate e dei gestori di servizi pubblici; possono sentire, altresì, rappresentanti di organizzazioni, associazioni ed enti, nonché acquisire pareri od osservazioni di esperti, di cittadini e di formazioni sociali.

Art. 23.

Commissione delle Elette

1. Al fine di promuovere e programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini, è istituita la Commissione delle Elette, composta dalle Consigliere facenti parte dell'Assemblea Capitolina.

2. La Commissione formula all'Assemblea proposte e osservazioni su ogni questione che possa avere attinenza con la condizione femminile. A tal fine la Commissione, qualora se ne presenti la necessità, può avvalersi del contributo di associazioni di donne, di movimenti rappresentativi delle realtà sociali, culturali, scientifiche, lavorative, sindacali e imprenditoriali nonché di esperte della condizione femminile.

3. La Giunta Capitolina consulta preventivamente la Commissione sugli atti di indirizzo, da proporre all'Assemblea Capitolina, particolarmente rivolti alla popolazione femminile.

4. La Commissione è dotata di specifico staff di supporto tecnico e a essa si applicano le disposizioni del comma 1 dell'art. 21.

5. Il Regolamento dell'Assemblea Capitolina disciplina le modalità di funzionamento della Commissione.

6. L'Assemblea Capitolina stabilisce annualmente in bilancio i fondi da assegnare per il funzionamento e le iniziative della Commissione, il cui utilizzo avviene con le modalità prescritte dal Regolamento di contabilità.

Art. 24.

Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione di Roma Capitale e, salvo quanto disposto al comma 4 dell'art. 34, rappresenta l'Ente.

2. Il Sindaco nomina, entro il limite massimo e con le modalità di cui all'art. 25, gli Assessori, tra cui il Vice Sindaco.

3. Entro dieci giorni dalla nomina dei componenti della Giunta Capitolina e, comunque, non oltre quarantacinque giorni dallo svolgimento della elezione dell'Assemblea Capitolina, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta all'Assemblea dettagliate linee programmatiche, articolate secondo le principali funzioni svolte da Roma Capitale e relative al mandato.

Ferme restando le forme di partecipazione alla definizione e all'adeguamento dell'attuazione delle linee programmatiche indicate nel Regolamento dell'Assemblea Capitolina, ai sensi dell'art. 16, comma 3, la verifica dell'attuazione delle linee programmatiche è svolta dall'Assemblea contestualmente alla discussione sul documento di programmazione finanziaria di cui all'art. 38, comma 3.

4. In particolare, il Sindaco:

a) assume ogni iniziativa ritenuta utile al fine di assicurare il buon andamento dell'Amministrazione Capitolina;

b) esercita ogni altra funzione a esso attribuita, quale Capo dell'Amministrazione, dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti;

c) sovrintende all'espletamento delle funzioni conferite dallo Stato e dalla Regione Lazio;

d) conferisce gli incarichi di direzione e procede alla revoca degli stessi, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;

e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici impartendo le necessarie direttive al Segretario Generale e, ove nominato, al Direttore Generale nonché ai responsabili delle strutture amministrative capitoline sovraordinate;

f) provvede, sentita la competente Commissione Capitolina – che si esprime entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione dei curricula degli interessati – alla nomina e alla designazione dei rappresentanti di Roma Capitale presso enti, istituzioni, società partecipate e altri gestori di servizi pubblici, secondo gli indirizzi formulati dall'Assemblea Capitolina e nel rispetto delle procedure stabilite dal Regolamento dell'Assemblea Capitolina, nonché a informare tempestivamente la Commissione delle revoche disposte;

g) indice i *referendum* di ambito capitolino;

h) coordina, sentito l'osservatorio di cui all'art. 13, comma 4 e sulla base degli indirizzi espressi dall'Assemblea Capitolina e degli eventuali criteri indicati dalla Regione Lazio, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con le amministrazioni interessate, gli orari di apertura degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali della comunità cittadina; il Sindaco può delegare ai Presidenti dei Municipi la riorganizzazione degli orari nei territori di rispettiva competenza;

i) esercita le funzioni attribuitegli in qualità di ufficiale di Governo;

l) riferisce all'Assemblea Capitolina in merito:

1. alle audizioni presso il Consiglio dei Ministri alle cui riunioni abbia partecipato in relazione ad argomenti inerenti alle funzioni di Roma Capitale;

2. alle attività svolte per assicurare, nell'ambito della Conferenza Unificata, il raccordo istituzionale tra Roma Capitale, lo Stato, la Regione Lazio e la Città Metropolitana nonché in tutti i casi in cui la Conferenza svolga, con la partecipazione del Sindaco, funzioni relative a materie e compiti di interesse di Roma Capitale.

5. Il Sindaco assume le determinazioni in ordine agli accordi di programma promossi dall'Amministrazione Capitolina o in ordine alle relative richieste pervenute da parte della Regione Lazio, della Città Metropolitana o di altri soggetti pubblici, sulla base degli indirizzi deliberati dagli organi competenti a pronunciarsi in merito all'intervento oggetto dell'accordo di programma.

6. Il Sindaco, per limitate e particolari esigenze, può affidare a personalità esterne agli organi e all'Amministrazione di Roma Capitale, lo svolgimento, a titolo gratuito, di compiti di collaborazione su temi di interesse della comunità cittadina, delimitandone funzioni e termini.

Art. 25.

Giunta Capitolina

1. La Giunta Capitolina è composta dal Sindaco – che la presiede, ne promuove e coordina l'attività, procede alla sua convocazione fissandone l'ordine del giorno – e da un numero massimo di Assessori pari a un quarto dei Consiglieri assegnati all'Assemblea Capitolina.

2. Il Sindaco nomina gli Assessori, tra cui il Vice Sindaco, scelti, anche al di fuori dei componenti dell'Assemblea Capitolina, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Capitolino, dandone comunicazione all'Assemblea nella prima seduta successiva alla elezione. Il Sindaco può revocare uno o più componenti della Giunta Capitolina, dandone motivata comunicazione all'Assemblea, nella prima seduta successiva alla revoca.

3. Fra i nominati è garantita la presenza, di norma in pari numero, di entrambi i sessi, motivando le scelte difformemente operate con specifico riferimento al principio di pari opportunità. In caso di assenza o temporaneo impedimento nonché di sospensione o decadenza per le cause previste dalla legge, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco. Il Sindaco può delegare allo svolgimento delle sue funzioni altro Assessore per il caso di contemporanea assenza o impedimento temporaneo suo e del Vice Sindaco.

4. Qualora un Consigliere assuma la carica di Assessore della Giunta Capitolina, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina.

5. Il Sindaco può ripartire fra gli Assessori compiti propositivi, di indirizzo, di coordinamento e di controllo in merito all'attuazione delle linee programmatiche e agli obiettivi da realizzare nel corso del mandato.

6. La Giunta Capitolina collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali dell'Assemblea Capitolina e nell'amministrazione di Roma Capitale e informa la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza. Compie tutti gli atti di amministrazione, con esclusione di quelli che la legge riserva all'Assemblea o che rientrino nelle competenze attribuite, per legge o per Statuto, al Sindaco, agli organi municipali e ai dirigenti.

7. È di competenza della Giunta Capitolina l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea Capitolina.

8. La Giunta Capitolina, anche tramite i singoli Assessori, impartisce ai dirigenti le necessarie direttive ai fini dell'espletamento dei compiti loro assegnati nel rispetto degli atti di indirizzo emanati dall'Assemblea Capitolina. Il Regolamento dell'Assemblea prevede le forme e le modalità di comunicazione all'Assemblea, assicurandone la più ampia e puntuale informazione, delle direttive impartite.

9. Le deliberazioni della Giunta Capitolina non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti e se non sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni sono adottate con voto palese, salvo i casi previsti dal regolamento di cui al comma successivo.

10. La Giunta Capitolina delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento per il proprio funzionamento.

11. I componenti della Giunta Capitolina competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici non possono esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio di Roma Capitale.

12. I componenti della Giunta Capitolina hanno il diritto e, se richiesto, il dovere, di partecipare alle sedute dell'Assemblea Capitolina e delle sue Commissioni senza diritto di voto.

13. Il Sindaco e la Giunta Capitolina sono tenuti ad attuare gli indirizzi approvati dall'Assemblea Capitolina, salve oggettive ragioni ostative da motivare adeguatamente e comunicare tempestivamente all'Assemblea stessa.

CAPO IV

DECENTRAMENTO MUNICIPALE

Art. 26.

Principi e funzioni

1. Il territorio di Roma Capitale, al fine di adeguare l'azione amministrativa dell'Ente alle esigenze del decentramento, è articolato in quindici Municipi, quali circoscrizioni di partecipazione, consultazione e gestione di servizi nonché di esercizio delle funzioni conferite da Roma Capitale.

2. I Municipi rappresentano le rispettive comunità, ne curano gli interessi e ne promuovono lo sviluppo nell'ambito dell'unità di Roma Capitale.

3. Ciascun Municipio assume una denominazione caratteristica del proprio territorio, che si aggiunge a quella di "Roma" e al corrispondente numero. La denominazione e lo stemma del Municipio, previa intesa con la Giunta Capitolina, sono deliberati dal Consiglio del Municipio a maggioranza dei due terzi dei componenti.

4. La revisione della delimitazione territoriale dei Municipi è deliberata dall'Assemblea Capitolina a maggioranza assoluta dei componenti.

5. I Municipi esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento del decentramento. Ulteriori funzioni possono essere conferite con deliberazione dell'Assemblea Capitolina.

6. La Giunta Capitolina, anche al fine di garantire i livelli minimi essenziali delle prestazioni in tutto il territorio di Roma Capitale, esercita funzioni di indirizzo e coordinamento in relazione ai servizi di competenza dei Municipi, attraverso direttive e provvedimenti che fissino criteri gestionali omogenei e generali.

7. Per favorire l'attuazione degli indirizzi della Giunta Capitolina, il Regolamento del decentramento prevede sedi permanenti di consultazione e di cooperazione con i Municipi e definisce le modalità di funzionamento della Consulta dei Presidenti dei Municipi che, presieduta dal Sindaco o dal Vice Sindaco, si riunisce almeno una volta a trimestre.

8. Per l'esercizio di funzioni omogenee di area vasta che, per la loro gestione ottimale, richiedano modalità di esercizio intermunicipale, le competenze attribuite ai singoli Municipi possono essere esercitate dalla Giunta Capitolina che delibera sull'oggetto e la durata, non superiore a sei mesi, di tale esercizio. La deliberazione, rinnovabile per una sola volta nella consiliatura, è approvata previa acquisizione dei pareri della Commissione Capitolina sul decentramento nonché dei Consigli dei Municipi interessati.

9. In particolare, i Municipi gestiscono:

a) i servizi demografici;

b) i servizi sociali e di assistenza sociale;

c) i servizi scolastici ed educativi;

d) le attività e i servizi culturali, sportivi e ricreativi in ambito locale;

e) le attività e i servizi di manutenzione urbana, di gestione del patrimonio capitolino, di disciplina dell'edilizia privata di interesse locale;

f) le attività e i servizi relativi alla manutenzione delle aree verdi di interesse locale, con esclusione delle aree archeologiche, dei parchi e delle ville storiche;

g) le iniziative per lo sviluppo economico nei settori dell'artigianato e del commercio, con esclusione della grande distribuzione commerciale;

h) le funzioni di polizia urbana nelle forme e modalità stabilite dal Regolamento del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale.

10. Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni di loro competenza, ai Municipi sono assegnate risorse umane, finanziarie e strumentali, gestite in conformità alle disposizioni di legge e di regolamento. Le deliberazioni dell'Assemblea Capitolina che trasferiscono ai Municipi ulteriori funzioni indicano le risorse aggiuntive per farvi fronte.

11. Tenuto conto delle generali esigenze di perequazione, annualmente è determinata la quota delle maggiori entrate tributarie ed extratributarie accertate e riscosse in ciascun Municipio, da attribuire ai Municipi stessi.

12. Il Municipio definisce autonomamente gli impieghi, nel quadro delle competenze municipali, delle maggiori risorse attribuite ai sensi del comma 11.

13. In particolare i Municipi:

a) godono di autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo Statuto, e organizzano la loro attività in base a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, con l'obbligo di conseguire l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti;

b) organizzano l'attività e promuovono la valorizzazione del personale assegnato da Roma Capitale, nei limiti e con le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta Capitolina; possono altresì stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, avvalersi di lavoro temporaneo e di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e da deliberazioni della Giunta Capitolina;

c) concorrono, in base alle disposizioni del Regolamento di contabilità, alla definizione del bilancio di Roma Capitale e, nel rispetto delle destinazioni delle risorse da questo stabilite, adottano annualmente gli atti di pianificazione degli interventi per spese e investimenti sul territorio del Municipio. Il Regolamento definisce le modalità per assicurare ai Municipi risorse finanziarie certe derivanti da trasferimenti, quote di tributi e tariffe, sponsorizzazioni e contributi, donazioni e lasciti, vendita di pubblicazioni e altri materiali;

d) concorrono preventivamente, con le modalità stabilite dal Regolamento del decentramento, alla definizione delle linee guida dei contratti di servizio pubblico, mediante la formulazione, in sede consultiva, di proposte e valutazioni, per la più congrua determinazione delle esigenze strumentali dell'Amministrazione in ambito decentrato.

14. Per gravi motivi relativi al mancato esercizio di competenze o di servizi attribuiti ai Municipi ovvero di mancata attuazione degli indirizzi della Giunta Capitolina, il Sindaco, dopo aver dato un termine perentorio per provvedere, affida agli organi centrali l'esercizio delle competenze o la gestione diretta dei servizi e adotta le iniziative conseguenti.

Art. 27.

Ordinamento dei Municipi

1. Sono organi dei Municipi: il Consiglio, la Giunta e il Presidente.

2. Agli organi dei Municipi si applicano, in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità, le disposizioni vigenti per gli Organi di Roma Capitale.

3. Il Consiglio del Municipio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dei Municipi. Il Consiglio del Municipio è composto dal Presidente del Municipio e da ventiquattro Consiglieri. I Presidenti e i Consiglieri dei Municipi sono eletti contestualmente, a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge rispettivamente per l'elezione del Sindaco e dei Consiglieri Capitolini.

4. I Consigli dei Municipi sono eletti contemporaneamente all'Assemblea Capitolina, anche nel caso di scioglimento anticipato della medesima; restano in carica per la durata del mandato dell'Assemblea Capitolina; esercitano le loro funzioni sino alla elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

5. Il seggio che durante il mandato del Consiglio del Municipio si rendesse vacante per qualsiasi causa, è attribuito al candidato, appartenente alla lista il cui seggio si è reso vacante, che segue immediatamente l'ultimo eletto.

6. Il Consiglio del Municipio è presieduto da un Presidente eletto tra i Consiglieri nella prima seduta. Il Presidente del Consiglio rappresenta l'assemblea municipale. Al Presidente del Consiglio del Municipio sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori, nonché di disciplina delle attività del Consiglio. Il Presidente assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e, singolarmente, alle Consigliere e ai Consiglieri Municipali sulle questioni sottoposte al Consiglio. Per l'assolvimento delle proprie funzioni, il Presidente del Consiglio del Municipio è coadiuvato da un Ufficio di Presidenza composto dallo stesso Presidente e da due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie, parimenti eletti tra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio.

7. L'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio del Municipio avviene con le modalità previste dall'art. 18, commi 7 e 8, dello Statuto per il Presidente e per i Vice Presidenti dell'Assemblea Capitolina.

8. Il Consiglio del Municipio approva il Regolamento del Municipio con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e ne assicura la coerenza e la omogeneità con gli istituti previsti per gli organi di Roma Capitale. Il Regolamento disciplina tra l'altro:

a) i modi della partecipazione del Consiglio del Municipio alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Presidente del Municipio e dei singoli Assessori;

b) il funzionamento del Consiglio del Municipio e delle Commissioni Consiliari – istituite in seno al Consiglio, con esclusione del Presidente del Municipio – Permanenti, il cui numero non può superare un quarto dei Consiglieri assegnati al Consiglio, e Speciali, i cui lavori, di durata non coincidente con quella dell'intero mandato del Presidente del Municipio, devono concludersi improrogabilmente nel corso di tale mandato;

c) le modalità per l'effettiva pubblicità delle sedute del Consiglio e delle Commissioni;

d) le modalità di informazione degli appartenenti alla comunità cittadina sulle deliberazioni del Municipio;

e) le forme di partecipazione degli appartenenti alla comunità cittadina, singoli o associati, alle attività dei Municipi, ivi compresa l'indizione di *referendum* e la presentazione di proposte o interrogazioni al Consiglio;

f) la promozione di organismi di partecipazione su base di rione, quartiere o borgata;

g) i criteri e le modalità per le nomine e le designazioni di spettanza del Consiglio del Municipio.

9. Il Regolamento del Municipio stabilisce altresì il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, che in ogni caso non può essere inferiore a un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente del Municipio.

10. Le deliberazioni del Consiglio del Municipio sono adottate con la maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo che la legge, lo Statuto o il regolamento prescrivano una maggioranza speciale.

11. Le deliberazioni municipali sono pubblicate mediante affissione all'Albo del Municipio e all'Albo Pretorio di Roma Capitale per quindici giorni consecutivi e diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione. Le deliberazioni sono altresì pubblicate nelle pagine web del Municipio all'interno del portale di Roma Capitale.

12. In caso di urgenza, le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. Le deliberazioni municipali, che non siano meri atti di indirizzo, recano il parere di regolarità tecnica e, qualora comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, anche quello di regolarità contabile.

13. Il Consiglio del Municipio adotta le deliberazioni concernenti gli atti di pianificazione economico-finanziaria e le relative variazioni nell'esercizio dell'autonomia sancita dall'art. 26.

14. La presidenza delle Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia va attribuita alle Opposizioni, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento dell'Assemblea Capitolina.

15. Nell'esercizio del loro mandato, le Consigliere e i Consiglieri dei Municipi hanno diritto di ottenere, liberamente e gratuitamente, dagli Uffici capitolini, nonché da enti, istituzioni, società partecipate e altri gestori di servizi pubblici locali, informazioni e copie di atti e documenti nel rispetto di quanto previsto dalla legge e con le modalità stabilite dal Regolamento per il diritto di accesso alle informazioni.

16. Le Consigliere e i Consiglieri dei Municipi hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni dei Consigli e delle Commissioni Consiliari. La misura del gettone di presenza è determinata, in base alla legge, con deliberazione dell'Assemblea Capitolina.

17. La mancata partecipazione, non giustificata, a dieci sedute consecutive del Consiglio del Municipio, comporta la decadenza dalla carica di Consigliere. La decadenza è dichiarata dal Consiglio del Municipio, valutate le cause giustificative addotte dagli interessati, con le modalità previste per le Consigliere e i Consiglieri Capitolini.

18. Il Presidente e la Giunta del Municipio cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei componenti del Consiglio ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio del Municipio ai sensi dei successivi commi 29 e 30.

19. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente del Municipio, la Giunta del Municipio decade e si procede allo scioglimento del Consiglio del Municipio ai sensi dei successivi commi 28, 29 e 30. Lo scioglimento del Consiglio del Municipio determina, in ogni caso, la decadenza del Presidente del Municipio nonché della Giunta.

20. Le dimissioni presentate dal Presidente del Municipio diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio del Municipio.

21. La Giunta del Municipio è composta dal Presidente del Municipio – che la presiede, ne promuove e coordina l'attività, procede alla sua convocazione fissandone l'ordine del giorno – e da un numero massimo di Assessori, di cui uno con funzioni di Vice Presidente, pari a un quarto dei Consiglieri assegnati. Il Presidente nomina gli Assessori dandone comunicazione al Consiglio del Municipio nella prima seduta successiva alla elezione. Fra i nominati è garantita la presenza, di norma in pari numero, di entrambi i sessi, motivando le scelte difformemente operate con specifico riferimento al principio di pari opportunità.

22. I componenti della Giunta possono essere nominati anche al di fuori del Consiglio del Municipio purché non siano Consiglieri Capitolini. La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere del Municipio. Qualora un Consigliere del Municipio assuma la carica di Assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina. Il Presidente può revocare uno o più membri della Giunta, dandone motivata comunicazione al Consiglio del Municipio nella prima seduta successiva alla revoca.

23. La Giunta collabora con il Presidente del Municipio, in attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, nel governo del Municipio e opera attraverso deliberazioni collegiali. In particolare, la Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo che la legge, lo Statuto o i regolamenti di Roma Capitale disciplinanti l'ordinamento del Municipi non attribuiscano alla competenza del Consiglio o del Presidente del Municipio; delibera in ordine al Piano Esecutivo di Gestione del Municipio e alle relative variazioni; riferisce annualmente al Consiglio del Municipio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

24. La Giunta del Municipio, anche tramite i singoli Assessori, impartisce ai dirigenti le necessarie direttive ai fini dell'espletamento dei compiti loro assegnati nel rispetto degli atti di indirizzo emanati dal Consiglio e del principio di distinzione delle competenze e delle attribuzioni tra organi di governo e dirigenza. Il Regolamento del Municipio prevede le forme e le modalità di comunicazione al Consiglio delle direttive impartite. I componenti della Giunta del Municipio hanno il diritto e, se richiesto, il dovere, di partecipare alle sedute del Consiglio e delle sue Commissioni senza diritto di voto.

25. Entro dieci giorni dalla nomina dei componenti della Giunta del Municipio e, comunque, non oltre quarantacinque giorni dallo svolgimento dell'elezione del Consiglio del Municipio, il Presidente, sentita la Giunta, presenta al Consiglio del Municipio dettagliate linee

programmatiche, articolate secondo le principali funzioni svolte dal Municipio e relative al mandato. Il Presidente può ripartire tra gli Assessori i compiti propositivi, di indirizzo, di coordinamento e di controllo in merito all'attuazione delle linee programmatiche e agli obiettivi da realizzare nel corso del mandato.

26. Il Presidente rappresenta il Municipio ed esercita le funzioni attribuitegli dai regolamenti nonché le funzioni delegate dal Sindaco a norma dell'art. 54, comma 10, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali. Distintivo del Presidente è la fascia bicolore con i colori della città di Roma e gli stemmi di Roma Capitale e del Municipio, da portarsi a tracolla della spalla destra. Ove delegato dal Sindaco il Presidente indossa la fascia tricolore di cui all'art. 50, comma 12, dello stesso Testo Unico.

27. I componenti della Giunta del Municipio hanno diritto di percepire un'indennità di funzione onnicomprensiva nella misura stabilita, in base alla legge, con deliberazione dell'Assemblea Capitolina. L'indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non siano in aspettativa. Per i componenti della Giunta del Municipio che siano in aspettativa per ragione del mandato o che non siano lavoratori dipendenti, gli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi nonché il rimborso della quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto sono a carico di Roma Capitale con le modalità stabilite dalla legge.

28. Il Consiglio del Municipio è sciolto:

a) con deliberazione dell'Assemblea Capitolina adottata a maggioranza assoluta dei componenti, quando, nonostante la diffida motivata espressa dal Sindaco, persista in gravi e reiterate violazioni di legge, dello Statuto e dei regolamenti;

b) con ordinanza del Sindaco, quando sia nell'impossibilità di funzionare per:

1. dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente del Municipio;

2. cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo del Municipio, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Presidente del Municipio;

3. riduzione dell'organo assembleare, per impossibilità di surroga, alla metà dei componenti del Consiglio.

29. Nel periodo che intercorre dallo scioglimento del Consiglio nel caso di cui alla lett. *a)* o dal verificarsi delle ipotesi di cui alla lett. *b)* del precedente comma, nonché in caso di approvazione di una mozione di sfiducia e fino alla proclamazione dei nuovi eletti, le funzioni del Consiglio e della Giunta del Municipio sono esercitate dalla Giunta Capitolina, mentre le funzioni del Presidente del Municipio sono esercitate dal Sindaco.

30. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio del Municipio ai sensi del comma 28 o conseguente all'approvazione della mozione di sfiducia di cui al comma 18, il Sindaco ne dà comunicazione al Prefetto il quale, con proprio atto, indice, nei termini di legge, le nuove elezioni. Il Consiglio del Municipio rieletto dura in carica sino al rinnovo dell'Assemblea Capitolina.

31. Il Regolamento del decentramento e il Regolamento del Municipio disciplinano le attribuzioni e il funzionamento degli organi del Municipio. Per quanto da essi non espressamente previsto, per assicurare l'attuazione di istituti necessari al regolare funzionamento degli organi municipali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per gli organi di Roma Capitale.

Art. 28.

Consigliere Aggiunto del Municipio

1. Presso ogni Municipio è eletto un Consigliere Aggiunto, in rappresentanza degli stranieri di cui all'art. 6, comma 1, lett. *c)*, residenti o aventi domicilio nel territorio del Municipio. Le elezioni, disciplinate da apposito regolamento, si tengono contestualmente a quelle dei Consiglieri Aggiunti presso l'Assemblea Capitolina. Il Consigliere eletto resta in carica, anche in caso di subentro, sino al termine del mandato del Consiglio Municipale cui partecipa.

2. Il Consigliere Aggiunto del Municipio ha titolo a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio del Municipio, con diritto di parola sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

3. Le elezioni dei Consiglieri Aggiunti dei Municipi sono disciplinate dal regolamento di cui all'art. 20, comma 1; per l'esercizio del loro mandato, si applicano le norme previste con il regolamento di cui all'art. 27, comma 8.

Art. 29.

Rapporti con l'Assemblea Capitolina

1. Il Consiglio del Municipio esercita, con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e con le modalità previste dal Regolamento del decentramento, l'iniziativa delle deliberazioni di competenza dell'Assemblea Capitolina.

2. Il Presidente del Municipio può partecipare alle adunanze dell'Assemblea Capitolina e delle Commissioni Capitoline Permanenti e Speciali con gli stessi diritti riconosciuti ai Consiglieri Aggiunti dall'art. 20, comma 2.

3. Il Consiglio del Municipio può rivolgere interrogazioni e interpellanze al Sindaco, il quale è tenuto a rispondere entro sessanta giorni.

4. Il Regolamento del decentramento, al fine di consentire l'informazione e la presentazione di proposte e osservazioni, indica gli atti di Roma Capitale per i quali è previsto il parere non vincolante dei Consigli dei Municipi. Del parere è dato conto nel testo delle deliberazioni degli organi di Roma Capitale.

CAPO V

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 30.

Principi di organizzazione

1. L'ordinamento e l'organizzazione degli Uffici e delle strutture capitoline – improntati a criteri di funzionalità, orientati a perseguire obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità e ispirati ai principi di autonomia, imparzialità, trasparenza e responsabilità – sono volti al perseguimento dei fini istituzionali di Roma Capitale e ad assicurare il compiuto esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Ente.

2. L'articolazione direzionale e funzionale di Roma Capitale è definita mediante motivati atti di organizzazione, assicurando la massima flessibilità organizzativa e gestionale delle attività, in coerenza con i programmi di governo e con la correlata pianificazione esecutiva, annuale e pluriennale, secondo canoni di efficacia, efficienza, speditezza e semplificazione dell'azione amministrativa e nel rispetto dei princìpi di partecipazione, autonomia, imparzialità, trasparenza e responsabilità.

3. La disciplina e gli atti di organizzazione, di cui ai precedenti commi, si ispirano a criteri di:

a) distribuzione e allocazione delle competenze finali e strumentali nell'ambito di strutture di livello più elevato che assicurino l'effettività della funzione dirigenziale, mediante l'attribuzione dei compiti in via esclusiva, nonché l'omogeneità delle discipline di settore;

b) partecipazione, collaborazione e unitarietà programmatoria e pianificatoria degli obiettivi, dei progetti e delle attività;

c) costante verifica e adeguamento dinamico degli assetti, da effettuare periodicamente e, in ogni caso, all'atto della definizione degli obiettivi e della programmazione delle attività;

d) misurazione e valutazione dei risultati di struttura, collettivi e individuali, secondo parametri e criteri idonei a rilevare l'andamento organizzativo e gestionale delle strutture e dei processi nonché ad assicurare tempestività nell'adozione delle necessarie misure di correzione e miglioramento programmatorio e operativo;

e) valorizzazione delle risorse umane e delle professionalità acquisite, mediante la formazione, la specializzazione, il coinvolgimento partecipativo e la responsabilizzazione dei ruoli e delle funzioni, nonché mediante la promozione e l'incentivazione del merito, della qualità e delle eccellenze;

f) promozione e diffusione delle buone pratiche organizzative, amministrative e gestionali, anche mediante iniziative di confronto, scambio e condivisione di soluzioni ed esperienze con soggetti esterni, pubblici e privati;

g) razionalizzazione e ottimizzazione delle spese di funzionamento degli uffici e dei servizi, anche mediante l'accorpamento delle funzioni di approvvigionamento di beni e servizi;

h) dematerializzazione degli atti, omogeneizzazione delle procedure e semplificazione dell'accesso ai servizi da parte dell'utenza, anche mediante modulistica e sistemi informatici di impiego condiviso dalle strutture capitoline secondo parametri di uniforme applicazione;

i) armonizzazione degli orari di apertura al pubblico e dei processi di erogazione dei servizi;

l) interfunzionalità operativa delle strutture e costante supervisione e raccordo istituzionale e gestionale dei processi e delle attività.

Art. 31.

Organizzazione degli uffici e servizi

1. La struttura direzionale è articolata su più livelli dirigenziali in modo da assicurare il compiuto presidio di base, gestionale e operativo, delle funzioni e dei servizi finali e strumentali nonché il costante raccordo programmatorio e di coordinamento con gli organi di governo e di alta direzione, da porre in capo al livello dirigenziale più elevato.

2. Fermi restando i criteri di cui al comma 3 dell'art. 30, il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina i casi in cui possono essere istituiti, anche in via temporanea, uffici e strutture con scopi specifici e obiettivi determinati, per le ipotesi in cui, in relazione a particolari programmi, emerga l'opportunità o la necessità di gestire e coordinare unitariamente o in forma interdisciplinare, per il loro rilievo strategico o il significativo impatto sull'utenza, attività e compiti distinti.

3. Nei limiti e secondo i criteri e le modalità previsti dalla legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, possono essere costituiti uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori per coadiuvarli nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, il cui organico è costituito da dipendenti capitolini ovvero da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato e che non abbiano con i titolari delle predette cariche relazioni di parentela o affinità fino al terzo grado o rapporti di vincolo affettivo.

4. Nell'ambito dell'unità di Roma Capitale, l'articolazione e l'organizzazione degli uffici e dei servizi dei Municipi è oggetto di specifica disciplina, idonea a garantire l'autonomo ed efficace esercizio delle funzioni loro attribuite.

5. La dotazione organica è determinata per contingenti complessivi delle categorie e dei profili professionali, allo scopo di garantire il maggior grado di flessibilità distributiva, in funzione delle esigenze di adeguamento degli organici e delle strutture ai compiti da svolgere e ai programmi da attuare.

Art. 32.

Segretario Generale

1. Il Sindaco nomina il Segretario Generale, individuandolo tra gli iscritti all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. Della nomina viene data comunicazione all'Assemblea Capitolina. L'incarico perdura per l'intero mandato del Sindaco che lo ha nominato. Dopo la cessazione del Sindaco, il Segretario Generale continua, comunque, a esercitare le proprie funzioni fino alla sua riconferma o alla nomina del nuovo Segretario Generale. L'incarico è revocabile, con provvedimento motivato del Sindaco e previa deliberazione della Giunta Capitolina, per gravi violazioni dei doveri d'ufficio, nel rispetto delle vigenti disposizioni.

2. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridica e amministrativa nei confronti degli organi di Roma Capitale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti. Il Segretario Generale, inoltre:

a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quanto altrimenti disciplinato in caso di nomina del Direttore Generale;

b) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni dell'Assemblea Capitolina e della Giunta Capitolina, cura la loro verbalizzazione e gli adempimenti di pubblicità ed esecutività delle deliberazioni adottate;

c) può rogare tutti i contratti nei quali Roma Capitale è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

3. Al fine di assicurare l'effettiva unitarietà della funzione di direzione complessiva dell'Ente e di garantire il buon andamento della attività amministrativa, il Sindaco, con propria ordinanza, conferisce, di norma, al Segretario Generale l'incarico di Direttore Generale di cui all'art. 33.

4. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina criteri e modalità di nomina di un Vice Segretario Generale – individuato, su proposta del Segretario Generale, fra i dirigenti di ruolo preposti agli uffici di più elevato livello, con anzianità non inferiore a cinque anni – per coadiuvare il Segretario Generale nelle funzioni di sua competenza e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 33.

Direttore Generale

1. Il Sindaco, motivando la decisione, può nominare, previa deliberazione della Giunta Capitolina, un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, con il compito, in conformità a quanto stabilito dall'ordinamento, di attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente. L'incarico è revocabile, previa deliberazione della Giunta Capitolina, e la durata non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

Art. 34.

Dirigenti

1. I dirigenti, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, nonché nell'ambito degli indirizzi degli organi di governo e delle direttive emanate dagli organi di alta direzione, sono responsabili, in via esclusiva, della gestione dell'attività amministrativa e dei relativi risultati.

2. I dirigenti attuano i programmi e perseguono gli obiettivi loro assegnati disponendo di autonomia nell'organizzazione degli uffici cui

sono preposti e sono direttamente responsabili dell'andamento degli uffici medesimi e della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa delle risorse economiche, professionali e strumentali a essi assegnate.

3. Spetta ai dirigenti, nei limiti delle attribuzioni degli uffici cui sono preposti, l'adozione, in via esclusiva, di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno e siano espressione di valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti e dagli atti generali di indirizzo emanati dagli organi di governo. I dirigenti operano in sinergia e in spirito di leale collaborazione con gli organi di governo, nel rispetto rigoroso del principio di distinzione delle rispettive competenze.

4. La rappresentanza in giudizio è attribuita al Capo dell'Avvocatura, secondo le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione per l'esercizio dell'azione giudiziaria. Nei casi in cui la legge consente alla parte o all'autorità amministrativa di stare in giudizio personalmente, senza l'assistenza tecnica di un difensore, la rappresentanza processuale spetta al dirigente responsabile del rispettivo settore di competenza, il quale, se previsto dalla stessa legge, ha facoltà di avvalersi di funzionari appositamente delegati. Lo stesso regolamento definisce le competenze e le procedure per promuovere, resistere, conciliare e transigere le liti.

5. Alle competenze e attribuzioni dirigenziali può derogarsi soltanto espressamente e in forza di specifiche disposizioni legislative.

6. Gli incarichi dirigenziali per la copertura delle posizioni di livello più elevato, nonché degli uffici temporanei e di scopo e gli incarichi dirigenziali ad interim sono conferiti dal Sindaco che esercita la sua autonoma ed esclusiva responsabilità di nomina in base a criteri di merito, professionalità ed esperienza acquisita, secondo le modalità previste dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Tutti gli incarichi di direzione sono conferiti a tempo determinato e la loro durata non può eccedere il mandato del Sindaco. Gli incarichi possono essere revocati anticipatamente nei casi previsti dalla legge, dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dai vigenti contratti collettivi di lavoro.

7. Nei limiti e secondo i criteri e le modalità previsti dalla legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, previo pubblico avviso, mediante contratti a tempo determinato, per la copertura di posizioni dotazionali ovvero per l'assolvimento di compiti da assegnare al di fuori della dotazione organica, quando ricorra la straordinaria e motivata esigenza di integrare l'organico dirigenziale di ruolo con specifiche ed elevate professionalità, idonee ad assicurare il qualificato svolgimento delle speciali funzioni proprie delle posizioni da ricoprire. Gli incarichi di direzione delle strutture di più elevato livello sono conferiti, di norma, a dirigenti a tempo indeterminato. Detti incarichi possono essere conferiti a dirigenti assunti a tempo determinato solo in via eccezionale e con specifica motivazione. Per le stesse ipotesi, possono altresì essere stipulati contratti a tempo determinato per qualifiche non dirigenziali di alta specializzazione.

8. Il trattamento economico di coloro ai quali sono conferiti gli incarichi dirigenziali a tempo determinato, in nessun caso può complessivamente superare l'importo di quello previsto per i dirigenti di ruolo dell'Amministrazione.

9. Con convenzioni a termine, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, possono essere acquisite collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per il perseguimento di obiettivi determinati.

10. I direttori preposti alle strutture di livello più elevato costituiscono la Conferenza dei dirigenti, la quale svolge funzioni propositive, consultive e istruttorie in materia di gestione delle risorse economiche, umane e strumentali, con le modalità previste dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 35.

Sistema di controllo interno

1. Roma Capitale adotta apposite discipline, in attuazione delle disposizioni di legge, per assicurare lo svolgimento del controllo strategico, del controllo interno di regolarità amministrativa e contabile e del controllo di gestione nonché delle forme previste di trasparenza.

2. In armonia con gli strumenti di controllo di cui al precedente comma, è adottato il sistema unico di misurazione e valutazione dei risultati complessivi di Ente e delle prestazioni del personale dirigenziale e non dirigenziale, in applicazione di criteri atti a favorire il perseguimento del costante miglioramento organizzativo e gestionale e la valorizzazione del merito e delle eccellenze. Delle risultanze del sistema di misurazione e valutazione si tiene conto ai fini dell'attribuzione, della conferma e della revoca degli incarichi dirigenziali.

CAPO VI

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 36.

Modalità di gestione

1. La gestione di servizi pubblici da parte di Roma Capitale, consistenti nella produzione di beni e attività, rivolti a realizzare fini sociali e culturali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità, è svolta attraverso le modalità previste dalla legge ed è finalizzata ad assicurare la regolarità, la continuità, l'economicità e la qualità delle prestazioni in condizioni di uguaglianza.

2. La scelta delle forme di gestione è effettuata, con provvedimento motivato, dall'Assemblea Capitolina, sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica e di efficienza di gestione, avuto riguardo alla natura dei servizi da erogare e ai concreti interessi pubblici da perseguire.

3. I rapporti tra Roma Capitale e gestore, nell'ipotesi di esternalizzazione della gestione, sono regolati da contratti di servizio pubblico le cui linee guida sono approvate dall'Assemblea Capitolina che esprime i propri indirizzi. Dei piani industriali dei soggetti gestori è data puntuale informazione alle competenti Commissioni Capitoline al fine di consentire il loro concorso, mediante la formulazione di proposte e valutazioni, alla più congrua determinazione delle esigenze strumentali dell'Amministrazione. Roma Capitale, attraverso le proprie strutture, svolge ogni necessaria attività di indirizzo, di programmazione, di coordinamento, di vigilanza e di controllo al fine di garantire il corretto espletamento del servizio affidato in gestione.

4. Al fine di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle prestazioni rese dai soggetti gestori, Roma Capitale, attraverso un apposito organismo, anche esterno alla struttura dell'Amministrazione, assicura un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri qualitativi e quantitativi individuati nei contratti di servizio. L'Assemblea Capitolina dispone altresì che siano garantite forme di partecipazione e di controllo da parte degli utenti nonché di tutela degli stessi.

5. È vietata la partecipazione di Amministratori e dirigenti di Roma Capitale, ove non espressamente imposto dalla normativa vigente, nonché di loro parenti o affini entro il quarto grado, agli organi di gestione dei soggetti affidatari del servizio pubblico.

6. Gli enti o organismi non quotati, controllati direttamente o indirettamente da Roma Capitale, conformano le proprie politiche assunzionali al principio di accesso agli impieghi mediante procedure selettive pubbliche. Previa approvazione da parte di Roma Capitale, adeguano a tale principio i propri ordinamenti disciplinando le modalità di reclutamento del personale e le eventuali incompatibilità all'impiego.

CAPO VII

FINANZA, CONTABILITÀ E REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 37.

Ordinamento contabile

1. L'ordinamento contabile di Roma Capitale è disciplinato dal Regolamento di contabilità nel rispetto delle leggi e in conformità alle norme dello Stato.

Art. 38.

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il bilancio annuale di previsione, corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale, è presentato dalla Giunta all'Assemblea Capitolina almeno trenta giorni prima del termine fissato dalla legge per l'approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea.

2. Il bilancio pluriennale, di durata pari a quello della Regione Lazio, esprime la coerenza amministrativa e finanziaria degli strumenti di programmazione di Roma Capitale.

3. Unitamente alla proposta di assestamento del bilancio di previsione la Giunta sottopone all'Assemblea Capitolina il documento di programmazione finanziaria con il quale si definisce la manovra di finanza locale per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e si indicano i criteri e i parametri per la formazione dei bilanci annuale e pluriennale successivi.

Art. 39.

Rendiconto

1. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è corredato da una relazione contenente, tra l'altro, la valutazione di efficacia dell'azione svolta e dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi deliberati nonché, limitatamente ai centri di attività per i quali siano attivate forme di contabilità costi-ricavi, il valore dei prodotti ed eventualmente dei proventi ottenuti.

3. Il rendiconto e la relazione sono presentati dalla Giunta all'Assemblea Capitolina almeno trenta giorni prima del termine fissato dalla legge per l'approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea.

4. Il Regolamento di contabilità può definire schemi e modalità di predisposizione del conto consolidato patrimoniale di inizio e di fine mandato, nel quale sono riassunti e dimostrati i risultati della sola gestione patrimoniale; il conto è sottoposto all'esame dell'Assemblea Capitolina e portato a conoscenza dei cittadini.

Art. 40.

Collegio dei Revisori dei conti

1. Al Collegio dei Revisori dei conti di Roma Capitale è conferito l'esercizio della funzione di revisione economico-finanziaria nell'ambito dei principi fissati dalla legge e ogni altra attività o compito da essa indicati.

2. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri. I requisiti soggettivi e le modalità di nomina, anche nelle ipotesi di decesso, rinunzia o decadenza, sono disciplinati dalla legge.

3. Non possono essere nominati Revisori coloro che si trovino nelle condizioni ostative a ricoprire tale incarico indicate dalla legge e dal Regolamento di contabilità, in quelle stabilite per la carica di Consigliere Capitolino, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri Capitolini, dei componenti della Giunta Capitolina, del Segretario Generale, del Direttore Generale – ove nominato – e dei dirigenti, e coloro che hanno con Roma Capitale o con aziende, società ed enti da essa dipendenti o controllate un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita.

4. I revisori, salvo diversa disposizione di legge, durano in carica tre anni. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e dello Statuto, al loro incarico.

5. I revisori adempiono al loro dovere con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni.

6. Il compenso annuale dei revisori è determinato dall'Assemblea Capitolina all'atto della nomina o della riconferma, per tutta la durata del triennio nei limiti fissati dalla normativa vigente.

Art. 41.

Funzioni e competenze del Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti collabora con l'Assemblea Capitolina nelle sue funzioni di indirizzo e di controllo, secondo le previsioni e le modalità indicate dai regolamenti dell'Assemblea Capitolina e di contabilità.

2. Il Collegio dei Revisori esprime pareri sulla proposta di bilancio di previsione, sui documenti a esso allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri sono suggerite tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni all'Assemblea Capitolina, che adotta i provvedimenti conseguenti o motiva adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.

3. Il Collegio dei Revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria, economica, patrimoniale e fiscale della gestione. La tecnica del campione costituisce il normale strumento di indagine del Collegio per l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza.

4. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori sono adottate a maggioranza dei componenti.

5. Ove emergano gravi irregolarità nella gestione, il Collegio dei Revisori ne riferisce immediatamente al Sindaco e al Presidente dell'Assemblea Capitolina il quale provvede a convocare l'Assemblea nel termine previsto dal proprio regolamento, iscrivendo all'ordine del giorno la comunicazione del Collegio dei Revisori.

6. Il Collegio dei Revisori attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione in merito alla proposta di deliberazione del rendiconto medesimo, esprimendo eventuali proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

CAPO VIII

VERIFICA E REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 42.

Verifica dello Statuto

1. L'Assemblea Capitolina procede annualmente, in occasione della sessione del bilancio di previsione ovvero in sessione straordinaria, alla verifica dell'attuazione dello Statuto promuovendo un'ampia consultazione fra gli appartenenti alla comunità cittadina.

Art. 43.

Revisione dello Statuto

1. L'iniziativa della revisione dello Statuto appartiene a ciascuna Consigliera e a ciascun Consigliere Capitolino, alla Giunta Capitolina, ai Consigli dei Municipi.

2. Fermo restando il rispetto della procedura deliberativa prevista dalla normativa vigente, al fine di acquisire pareri e contributi propositivi, prima di essere poste all'esame della competente Commissione Capitolina per l'attivazione del procedimento di revisione statutaria, le proposte di modifica dello Statuto sono trasmesse a ciascun Consiglio del Municipio e sono portate a conoscenza degli appartenenti alla comunità cittadina con l'affissione all'Albo Pretorio per non meno di dieci giorni, con la pubblicazione su almeno due quotidiani e con il ricorso ad altri idonei strumenti di comunicazione; sono trasmesse, altresì, agli osservatori di cui all'art. 12.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. I Regolamenti previsti dalle disposizioni del presente Statuto sono approvati ovvero a esse adeguati entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, salvo il Regolamento per l'elezione dei Consiglieri Aggiunti che è sottoposto a revisione entro il 15 settembre 2013. In sede di prima applicazione delle disposizioni degli articoli 20 e 28, il mandato dei Consiglieri Aggiunti in carica presso l'Assemblea Capitolina o i Consigli dei Municipi all'entrata in vigore del presente Statuto cessa all'elezione dei successivi e, comunque, non oltre il 15 dicembre 2013. Nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore dello Statuto e l'approvazione o l'adeguamento dei predetti regolamenti, continuano ad applicarsi, nei limiti della loro compatibilità con lo Statuto, i regolamenti vigenti.

2. Le previgenti disposizioni statutarie sul decentramento continuano a trovare applicazione sino al primo rinnovo degli organi municipali successivo all'entrata in vigore del presente Statuto salvo che agli effetti elettorali, in relazione ai quali la nuova disciplina del Capo IV si applica dall'esecutività del provvedimento di delimitazione territoriale dei Municipi in numero di quindici. La nuova disciplina è resa pienamente applicabile dal suddetto rinnovo mediante l'adozione di apposite misure organizzative.

3. Le proposte di riperimetrazione promosse, di comune intesa, dai Municipi interessati entro dodici mesi dall'entrata in vigore della disciplina della riarticolazione territoriale dei Municipi nell'attuale numero, sono esaminate dall'Assemblea Capitolina con procedura d'urgenza e comunque non oltre novanta giorni dal loro deposito.

4. Limitatamente alla perimetrazione territoriale dei Municipi conseguente alla rideterminazione del loro numero effettuata in sede di prima attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, non si applica quanto previsto, in materia di iniziativa referendaria, dall'art. 3, comma 7, del Regolamento del decentramento amministrativo vigente al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto.

13A02679

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-075) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00